

ATTI

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

XLII

(CXVI) FASC. II



GENOVA MMII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE - PIAZZA MATTEOTTI, 5

RICCARDO FERRANTE

Università e cultura giuridica a
Genova tra Rivoluzione e Impero

ABBREVIAZIONI

Genova:

ASCG Archivio storico del Comune di Genova
AM-L Amministrazione municipale (sotto il governo ligure)
AM-F Amministrazione municipale (sotto il governo francese)
AM-P Amministrazione municipale (sotto il governo piemontese)

ASG: Archivio di Stato

AS: Archivio segreto
NI: Notai ignoti
PF: Prefettura francese
RL: Repubblica ligure
SS: Senato (sala Senarega)
Uni: Università

BCB: Biblioteca Civica Berio

BFG: Biblioteca Franzoniana

BGG: Biblioteca P.E. Bensa – C.S.B. della Facoltà di Giurisprudenza

BUG: Biblioteca Universitaria

Parigi:

ADMAE: Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangères

CP-Ge: Correspondance Politique – Gênes

AN: Archives Nationales

C: Assemblées nationales

F¹²: Commerce et industrie

F¹⁷: Instruction publique

F¹⁹: Cultes

F²⁰: Statistiques

F^{1e}: Administration générale. Pays annexés ou dépendants

AF: Archive du pouvoir exécutif. 1789-1815

III: Directoire exécutif (an VI-VIII)

IV: Secrétairerie d'État impériale (an VIII – 1815)

BN: Bibliothèque Nationale de France

Questo saggio è pubblicato anche nella collana “Fonti e studi per la storia dell’Università di Genova”, 4, Genova 2002.

Questa ricerca ha avuto inizio, ormai parecchi anni or sono, su sollecitazione di Vito Piergiovanni, che mi proponeva all'attenzione l'ambiente dei docenti di diritto genovesi a cavallo tra XVIII e XIX secolo nel quadro complessivo della cultura giuridica di inizio Ottocento. Mi sono così riallacciato a una ricerca avviata tempo fa da Mario Da Passano, che aveva preso appunto le mosse dalla storia dell'Università di Genova nel periodo rivoluzionario e imperiale; Da Passano mi ha messo a disposizione con grande generosità importanti notizie per iniziare il lavoro, che in seguito è stato "vigilato" – con la consueta affettuosa tenacia – da Rodolfo Savelli. Per interessi in gran parte comuni ho potuto discutere a lungo degli oggetti di questo lavoro con Lorenzo Sinisi; Roberta Braccia mi ha aiutato per le trascrizioni in lingua francese. A tutti loro va la mia gratitudine.

E visto che in queste pagine si parla anche di un'istituzione, quella universitaria appunto, mi pare davvero opportuno esprimere riconoscenza anche a questo "ente pubblico", che mi ha consentito di intraprendere e proseguire la mia attività di ricerca. Sostegno ho ricevuto dal Dipartimento di Storia di Sassari e dal Dipartimento di Cultura giuridica G. Tarello di Genova, e in genere dai due Atenei – Sassari e Genova, appunto – presso cui ho prestato servizio in questi anni; i soggiorni a Parigi sono stati possibili per i finanziamenti erogati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Università di Genova e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Si sono utilizzati fondi MIUR (cofinanziamento) per coprire parte delle spese di pubblicazione.

Licenziando questo volume un pensiero speciale va alle mie figlie Maddalena e Stella, per il tempo che ho loro sottratto a causa di questa e delle altre ricerche degli ultimi anni, e soprattutto a mia moglie Lucilla per il sovrappiù di cure familiari cui l'ho costretta.

Introduzione

La storia delle Università è stata da sempre un filone di ricerca importante non solo per gli storici in genere, ma in particolare per gli specialisti di storia del diritto.

La nascita dello *Studium* bolognese fu determinata in buona parte da un fenomeno interno al mondo del diritto, quello che la storiografia giuridica ha individuato come “rinascimento giuridico medievale”. Già l’analisi di quello straordinario inizio ha reso evidente lo stretto collegamento tra profili istituzionali, scelte didattiche e linee dottrinali; di dottrina giuridica specialmente¹.

Il diritto comune nasce, e si afferma, in età medievale come “diritto dei professori”. Le tecniche interpretative in campo giuridico sono allo stesso tempo tecniche didattiche; sviluppo dell’istituzione universitaria ed evoluzione scientifica sono fenomeni indissolubilmente collegati.

In età moderna una progressiva decadenza degli insegnamenti giuridici non avrebbe comunque ostacolato l’ascesa continua dei *doctores*, che – appunto come personale dotto – prima avrebbero contribuito allo sviluppo della scienza anche con la loro attività consulente e poi (dal primo Cinquecento in avanti) con l’ingresso (già avviato in precedenza, ma ora più netto) nelle corti giudicanti. La straordinaria fortuna dei *consilia* e delle *decisiones*, che divennero strumenti scientifici fondamentali e contribuiscono a determinare la *communis opinio*, fu per altro causata anche dalla crisi delle università e dall’estinguersi della grande letteratura di diretta derivazione accademica (gli apparati di glosse e poi i grandi commenti al *Corpus iuris civilis*).

Gli insegnamenti giuridici, ormai in profonda decadenza a livello continentale, furono posti all’ordine del giorno nel dibattito culturale illuministico e in quello politico della fase rivoluzionaria, insieme al complessivo problema dell’istruzione pubblica. Con la fase imperiale, poi, l’università

¹ In questo ambito di ricerca rimangono fondamentali i contributi di Francesco Calasso; in particolare sull’università medievale cfr. innanzi tutto M. BELLOMO, *L’università nell’età del diritto comune*, Catania, Giannotta, 1979.

sarebbe stata considerata una delle tematiche politiche di maggior rilievo; il “monopolio universitario” riservato allo stato napoleonico – nello specifico alle Scuole, e poi Facoltà, di Diritto – fece da *pendant* fondamentale della grande impresa legislativa dell’imperatore dei francesi.

Il 22 ventoso XII (13 marzo 1804) fu stabilito che il diritto civile andava studiato « dans l’ordre établi par le Code civil », *Code civil* che venne quindi promulgato a qualche giorno di distanza (30 ventoso XII - 21 marzo 1804).

Ci troviamo ad uno snodo essenziale: quella prescrizione normativa diede infatti un preciso indirizzo alla didattica giuridica universitaria nei diversi dipartimenti francesi, tra i quali rientrerà di lì a poco anche Genova. La produzione scientifica si adeguerà in brevissimo tempo, dando luogo alla lunga tradizione dei “commenti al codice”, a una tecnica scientifica e a una “scuola” che avrà un ruolo egemone nella cultura giuridica europea del XIX secolo².

Anche in occasione di questa ricerca sulla vicenda degli studi giuridici liguri tra Rivoluzione e Impero si è avuta dunque la conferma che studiare la scienza giuridica – quel diritto dei dottori, che se è assolutamente centrale nel sistema politico-giuridico di antico regime, non cessa di essere determinate anche dopo la codificazione – significa necessariamente studiare le vicende dell’insegnamento superiore³.

Nel loro complesso gli atenei italiani inseriti nella struttura universitaria francese dopo l’annessione (per Genova avvenuta nel 1805) si trovarono improvvisamente a dover recuperare un ritardo storico.

² Cfr. J. BONNECASE, *L’École de l’Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d’après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris, De Boccard, 1924² (prima ed. del 1919), p. 18 e sgg. Il tema presenta notevoli profili problematici; cfr. R. FERRANTE, *Dans l’ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002.

³ Al riguardo non è possibile non sottoscrivere quanto premesso alle sue ricerche da uno studioso, grande conoscitore di scienza giuridica e nel contempo di storia dell’università, che pure si è occupato proporzionalmente poco della fase oggetto di queste pagine: « È mio convincimento che storia delle università e storia della letteratura giuridica, in particolare in alcuni tratti della nostra tradizione, siano come inestricabilmente conserte e poco, o in minor misura, intellegibili separatamente osservate »; D. MAFFEI, *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip, 1995, p. VII.

L'insegnamento universitario transalpino aveva subito profonde trasformazioni seguite all'elaborazione dei portati della scuola culta: a partire dalla metà del '600 erano comparse le prime cattedre di Diritto francese, che avrebbero dovuto impartire un insegnamento giuridico incentrato sulle *coutumes* e sulla giurisprudenza dei *parlements*. Con l'editto di Luigi XIV del 1679 – che all'articolo 14 stabiliva espressamente l'istituzione presso le Facoltà giuridiche di insegnamenti di *Droit français en général* – l'insegnamento universitario fu chiaramente finalizzato alle esigenze della professione forense⁴.

Sul piano generale, e quantomeno nel XVII secolo, le università italiane non potevano opporre nulla di omologo, ossificate in un piano di studi incentrato esclusivamente sull'*utrumque ius*, in un metodo didattico che era ancora quello scolastico del *mos italicus*, e in uno stile del conferimento del grado dottorale – titolo da tempo ampiamente screditato – di stampo eminentemente medievale.

Con la seconda metà del Settecento, là dove il clima politico e culturale appare più sensibile alle riforme, è possibile verificare qualche concreto tentativo di introdurre il Diritto patrio (o anche il Gius naturale, o il Gius pubblico), o comunque di porre il problema di un sostanziale cambiamento dei piani di studio nelle Facoltà giuridiche. Però, ad ostacolare una completa legittimazione accademica dei diritti particolari rimane, in tutta la penisola, la prevalenza scientifica e didattica dello *ius commune*⁵.

⁴ Lo Stato entra direttamente nella gestione dell'insegnamento superiore e lo fa proprio nel momento in cui rivendica chiaramente al proprio diritto una posizione di primo piano anche a livello universitario; su questi vari aspetti cfr. A. DE CURZON, *L'enseignement du droit français dans les universités de France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, in «Revue historique de droit français et étranger», III série, XLIII (1919), pp. 209 e sgg., 305 e sgg.; C. CHÈNE, *L'enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793)*, Genève, Droz, 1982. Quanto all'impronta pratica, basti notare come gli stessi docenti vengono reclutati in gran parte dal mondo della professione forense: *Ibidem*, p. 41 e sgg. Ancora, è stato sottolineato come sia proprio «in questi corsi di "droit français" che si prepara la dottrina che rende possibile il Codice civile del 1804»: H. COING, *L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'ancien Régime*, in «Studi senesi», LXXXII (1970), p. 188.

⁵ Per un esempio di introduzione del diritto patrio in ambito universitario (con rinvii anche ad altre situazioni locali), cfr. F. COLAO, *Leggi romane e leggi patrie nella facoltà legale senese alla fine del Settecento*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova, Antenore, 1991, p. 455 e sgg.; EAD., *Giuristi pratici, Università, cultura giuridica a Siena nel Settecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'Età Moderna*,

“Bartolisti” ad oltranza, costantemente rivolti alla grande tradizione medievale, appena riadattata alle mutate esigenze istituzionali, i giuriconsulti italiani – ben inteso, colti nel loro insieme – avevano confidato nel perpetuo equilibrio tra diritto comune e particolarismi locali. Quello dei giuristi accademici (ma potremmo dire tranquillamente, e tanto più, dei giuristi *tout court*) era in Italia un ambiente culturale rimasto per una buona parte (anche se non totalmente) impermeabile tanto al Cultismo quanto

Roma, Min. per i beni culturali e ambientali, 1994, p. 322 e sgg. (della stessa autrice cfr. – con riferimento al XIX secolo, ma anche in relazione a temi che rilevano ai presenti fini – *La libertà d'insegnamento e l'autonomia universitaria nell'Università liberale. Brevi considerazioni*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medioevo ai nostri giorni, strutture, organizzazione funzionamento*, Atti del convegno internazionale di studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1993, a cura di A. ROMANO, Soveria Mannelli, Rubettino, 1995, pp. 355-383, e quindi la monografia *La libertà d'insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale: norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia, 1848-1923*, Milano, Giuffrè, 1995). Il “diritto municipale” poteva anche essere oggetto di un corso di specializzazione ulteriore, obbligatorio per chi dopo la laurea avesse voluto intraprendere la professione forense; nella seconda metà del XVIII secolo era impartito nelle Scuole palatine di Milano, estensione dell'Università pavese: M.C. ZORZOLI, *La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia (1535-1796)*, in *Studi di Storia del Diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996, p. 398. A Roma, dopo l'ininfluente (a questi fini) riforma del 1748, all'indomani della soppressione della Compagnia di Gesù anche il dibattito per il rilancio della Sapienza tirò in ballo possibili insegnamenti di Gius municipale (ma anche di Commercio e di Arte notarile): cfr. M.R. DI SIMONE, *La «sapienza» romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma, Ed. dell'Ateneo, 1980, p. 153 e sgg. (sull'arretratezza dell'insegnamento giuridico romano cfr. *Ibidem*, p. 72 e sgg., e sulle nuove proposte – in tutta l'area italiana – p. 176 e sgg.). In generale, e sinteticamente, sull'insegnamento giuridico universitario nel Settecento cfr. C. PECORELLA, *Cenni storici sulle facoltà di giurisprudenza (a partire dal XVIII secolo)*, in ID., *Studi e ricerche di Storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 245-251 (prima in *Università di oggi e società di domani*, Bari, 1969); dedicato alla fase successiva alla Restaurazione affronta problematiche riguardanti in genere la cultura giuridica italiana a cavallo dei due secoli P. UNGARI, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e Scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli, ESI, 1967.

A confronto con la particolare esperienza francese, alcuni cenni sull'insegnamento dei “diritti nazionali” nei centri universitari europei alla fine del XVII, ma soprattutto lungo il XVIII secolo, sono presenti in C. CHÈNE, *L'enseignement du droit français* cit., pp. 3-4. In genere sugli sviluppi dell'insegnamento giuridico universitario in Europa tra Cinquecento e Settecento (e quindi anche sull'introduzione dei corsi di *ius hodiernum* o *modernum*) cfr. H. COING, *L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'Ancien Régime* cit., p. 179 e sgg.; sul Sei-Settecento cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 369 e sgg.; sul XVIII secolo cfr. H. COING, *L'insegnamento della giurisprudenza nell'epoca dell'Illuminismo, in L'educazione giuridica. II: profili storici*, Perugia, Univ. degli studi di Perugia, C.N.R., 1979, pp. 104-128.

all'Illuminismo. Potevano forse essere sufficienti le riflessioni e i poco convinti tentativi codificatori (comunque falliti) di Tanucci e Pompeo Neri? Potevano esserlo le ormai scarsamente originali diagnosi muratoriane su "i difetti della giurisprudenza", per lo più seguite da rimedi improbabili? No, eppure era questo il patrimonio teorico e di esperienza che i professori italiani avevano alle spalle quando si trattò di dare una risposta coerente alla "proposta" normativa e didattica napoleonica⁶.

Era ovvio che, nelle aree dove il ritardo era più forte (ad esempio a Genova), esso sarebbero stato scontato alla fine con un'improvvisa e obbligata sudditanza allo "straniero", cui i nostri professori peraltro si sarebbero adeguati senza troppo sforzo. Passati armi e bagagli al codicocentrismo, se tentarono forme di temperamento lo fecero ricorrendo nuovamente al diritto romano, come d'altra parte era già previsto nelle linee direttrici francesi e comunque coerentemente con la tradizione giusnaturalistica sia germanica che francese. Il diritto patrio locale, ormai effettivamente destinato al definitivo tramonto, per secoli aveva costituito il perno dell'attività dei pratici: eppure a livello teorico si era continuato a negargli quell'intensa attenzione che in Francia e nell'area germanica era invece da tempo riservata ai *droits coutumiers* e ai *Landrechts*⁷. Si trattava di avvocati-professori in cui conti-

⁶ Per una valutazione dell'opera di Tanucci, Neri, e Muratori, si rinvia a G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976, *passim*. Per rimanere al caso toscano, un'eccezione al panorama descritto va ad esempio individuata nella figura di Giovanni Maria Lampredi, divulgatore dell'opera di Wolff (siamo quindi nell'ambito delle scuole giusnaturalistiche, ma nel filone in concreto meno innovativo e riformista), su cui cfr. P. COMANDUCCI, *Settecento conservatore. Lampredi e il diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1981. Anzi, nel 1789 Lampredi, legato al futuro cardinale Spina, è proprio a Genova dove si impegna nella polemica antigiansenista e si diffonde in apprezzamenti positivi sulla struttura istituzionale genovese (in particolare sulla funzione equilibratrice esercitata dalla magistratura dei Supremi sindacatori), pur evidenziando l'intrinseca debolezza della Repubblica: M. BATTISTINI, *Giovan Maria Lampredi a Genova nel 1789. Impressioni e giudizi*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», n.s., IV (1928), pp. 234-238. A questo punto il tema diventerebbe anche quello dell'incidenza dell'Illuminismo giuridico, oltre che sull'insegnamento, sul moto di riforma istituzionale; cfr., ad esempio, R. AJELLO, *Legislazione e crisi del diritto comune nel regno di Napoli: il tentativo di codificazione carolino*, in *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, Jovene, 1976, p. 29 e sgg. e R. FEOLA, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie*, Napoli, Jovene, 1977.

⁷ In Germania gli sviluppi della elaborazione sull'*usus modernus pandectarum* avevano condotto all'introduzione nella sistematica universitaria dello *ius hodiernum*, cioè del diritto

nuava ad operare una certa dissociazione mentale tra foro ed aule universitarie. Il *ius* del lavoro scientifico e didattico rimaneva ipostatizzato nei canoni medievali; la professione era affare affatto diverso.

Si pagava un volta di più lo iato tra teoria e prassi, quando in Francia, appunto, già il Cultismo – pur partito come elaborazione di teorici – si era infine rivelato (più o meno direttamente) proficuo anche per il nuovo rilievo dato alle esigenze concrete del diritto.

Su tutto l'universo accademico la fase napoleonica fu un sommovimento tellurico le cui vibrazioni si espansero anche a distanza dalle zone sottoposte direttamente alla Francia e si sarebbero mantenute ben oltre la rapida esperienza imperiale. Venne dato nuovo rilievo al metodo di insegnamento del diritto, e ciò nell'ambito di una struttura universitaria alla cui organizzazione e programmazione andava dedicata una specifica e speciale attenzione. L'istituzione universitaria – che era entrata in una fase di decadenza in tutto il continente – diventava un ente da riedificare e amministrare nella sua globalità attraverso la predisposizione di una particolare rete di funzionari; lo Stato assumeva un ruolo di indirizzo e controllo, che implicava una contestuale e adeguata elaborazione teorica, nonché attente verifiche sulla realtà concreta delle singole *Académies*⁸.

Alla luce dell'essenziale collegamento tra codificazione napoleonica, insegnamento universitario e lavoro scientifico, è parso utile chiedersi come in questa fase l'istituzione si sia sviluppata e in che modo funzionasse concretamente la didattica giuridica. Non solo, si è inteso anche valutare se sia possibile individuare le premesse di una tale trasformazione durante il periodo rivoluzionario e repubblicano. Come angolo di visuale è parso

locale tedesco. Vi si intrecciava poi la crescita del filone giusnaturalista, come tentativo di sistemazione dell'intera impalcatura giuridica. Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa* cit., p. 466.

⁸ Il "vortice napoleonico" ebbe ripercussioni sulla struttura universitaria anche nell'area germanica, dove a partire dalle riflessioni kantiane del 1798 (*Conflitto delle Facoltà*), si era sviluppato un intenso dibattito sul problema generale dell'insegnamento superiore nei suoi rapporti con lo Stato; F. TESSITORE, *L'università di Humboldt e l'unità del sapere*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. MAZZACANE e C. VANO, Napoli, Jovene, 1994, pp. 15-29; sul problema dell'educazione giuridica nello scritto di Kant cfr. A. RIGOBELLO, *Le problème de l'éducation juridique dans Der Streit der Fakultäten de I. Kant*, in *L'educazione giuridica. II* cit., pp. 129-142.

legittimo proporre un'analisi delle vicende dell'insegnamento giuridico a Genova⁹.

È superfluo premettere quali e quanti siano i limiti storici dell'ateneo genovese: altri li hanno di recente illustrati a chiare lettere documentandoli in modo esauriente¹⁰. Qui valga solo il richiamo alla feroce valutazione data da Savigny sull'insieme di questa istituzione:

« In Genova quello dell'Università è uno dei più magnifici palagi della città, ed in questa la parola palagio già per sè sola indica moltissimo. Lo adornano moltissimi lavori di arte, i più mediocri, molti pure belli, fra i quali distinguonsi particolarmente le sculture di Giovanni Bologna. Ma è sì poco eccellente quello che avviene fra queste magnifiche mura, che si desidererebbe quasi una differente destinazione ad un tale edificio »¹¹.

⁹ L'unico studio disponibile su questa fase dell'Università genovese – ma intesa come struttura complessiva dell'istruzione pubblica a Genova nella fase imperiale – è R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université et de l'enseignement secondaire dans l'Académie impériale de Gênes entre 1805 et 1814*, Paris - Le Haye, Mouton, 1962. Cfr. R. FERRANTE, *L'Académie di Genova attraverso i rapporti degli ispettori dell'Université impériale (1809): gli studi giuridici*, in *Le università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, Atti del convegno internazionale di studi di Alghero, 30 ottobre - 2 novembre 1996, a cura di G.P. BRIZZI e J. VERGER, Soveria Mannelli, Rubettino, 1998, pp. 509-531.

¹⁰ Si fa riferimento agli scritti di R. SAVELLI, S. ROTTA, e C. FARINELLA che compaiono nel volume *L'archivio dell'Università di Genova*, a cura di R. SAVELLI, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIII (1994); cfr. anche le osservazioni in V. PIERGIOVANNI, *Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese*, in *Università degli studi di Genova, Annuario dell'anno accademico 1993/94*, sez. II, Genova, 1994, pp. 5-11.

¹¹ Savigny esprime il suo giudizio dopo due viaggi compiuti nella nostra penisola tra il 1825 e il 1827, senza per altro spendere in effetti parole sull'insegnamento giuridico a Genova (come invece fa per Pavia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli); *Sull'insegnamento del diritto in Italia*, in F. C. SAVIGNY, *Ragionamenti storici di diritto*, traduzione di A. Turchiarulo, Napoli, Diogene, 1852, IV, p. 83.

Su questo viaggio di Savigny, sui rapporti con il locale ambiente culturale e sullo scritto in questione – *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, pubblicato sulla « Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft » del 1828, e poi compreso nelle *Vermiste Schriften*, IV, Berlin, 1859, pp. 309-342, da cui Turchiarulo traduceva – cfr. F. RANIERI, *Savigny Einfluss auf die zeitgenössische italienische Rechtswissenschaft*, in « Ius commune », VIII (1979), pp. 192-219; ulteriori notizie e considerazioni in D. MAFFEI [con W. Nörr], *Lettere di Savigny a Capei e Conticini*, in ID., *Studi di storia delle università* cit., pp. 469-500 (prima in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte », rom. Abt. 97, 1980, pp. 181-212) e pp. 547-551 (con ulteriori riferimenti bibliografici). Ma soprattutto cfr. la recente e suggestiva monografia – dedicata appunto al « viaggio in Italia » di Savigny, con molte notizie sull'ambiente giuridico della

Va però subito detto che le parole del maestro tedesco, se pure giustificabili, non risultano totalmente fondate, o comunque non possono essere un bilancio definitivo sull'Università genovese nel periodo ottocentesco: qui – ad esempio – operavano personalità che avrebbero lasciato una traccia nell'ambito della dottrina commercialistica, cavallo di battaglia tradizionale della scienza giuridica di area ligure.

Dunque, la locale Università era nei primi decenni dell'Ottocento un centro di studi che secondo i criteri di giudizio storiografici più corretti può essere indicato come “minore”, e rimarrà tale anche lungo il resto del XIX secolo; lo sviluppo del suo ordinamento appare però emblematico di quel periodo e comunque – come si cercherà di dimostrare – si mossero al suo interno giuristi di rilievo, elementi di una complessiva cultura giuridica ligure (non solo accademica) del XIX secolo, particolarmente articolata e in buona parte ancora da indagare ¹².

penisola – di L. MOSCATI, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000.

Circa lo splendore architettonico dell'ateneo genovese, analoga considerazione era stata fatta anche dai tre inviati da Parigi nel 1809 per valutare le condizioni dell'*Académie de Gênes* (e su cui cfr. *infra*); ne risulta una vivida descrizione del palazzo tutt'ora utilizzato ai medesimi scopi: « L'Université impériale n'a aucune Académie dont les Facultés soient logées d'une manière plus imposante que celles de Gênes. L'ancien Collège des Jésuites qu'elles occupent est un véritable palais situé dans l'une des plus belles rues de la ville. Un premier escalier conduit dans une grande cour entourée d'une superbe collonade et de grandes salles pour les leçons. D'autres escaliers qui se développent très-agréablement, conduisent au second étage également employé pour les leçons. Une salle immense et magnifiquement décorée pour les actes publics, une bibliothèque fort étendue, un cabinet d'histoire naturelle déjà riche par les soins du professeur, une belle église pour les cérémonies religieuses, concurrent à compléter cet édifice ». Tale elemento, in definitiva esteriore (come prima di Savigny ben compresero i tre ispettori del 1809...), ha però spesso disorientato la storiografia che, più volte distratta dall'importanza degli immobili a disposizione dell'Università genovese, ne ha invece trascurata la concreta realtà scientifica e didattica (e in particolare il ruolo effettivo dei gesuiti); lo ha evidenziato R. Savelli nel saggio poco sopra segnalato (pp. XIII-XIV).

¹² Un contributo in questo senso è stato recentemente offerto dal volume *Giuristi liguri dell'Ottocento*, Atti del convegno di Genova (organizzato dalla Accademia ligure di Scienze e Lettere in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Torino e con l'Istituto lombardo Accademia di Scienze e Lettere), 8 aprile 2000, a cura di G.B. VARNIER, Genova, Accademia ligure di Scienze e Lettere, 2001, con contributi, tra gli altri, di F. DE MARINI AVONZO, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, A. PADOA SCHIOPPA, G.S. PENE VIDARI, V. PIERGIOVANNI, L. SINISI, I. SOFFIETTI, C. STORTI STORCHI.

Rimane certo il fatto che a livello locale, e quanto a concreto impegno scientifico, quella di Ambrogio Laberio (1742-1812), che come si vedrà riveste un importante ruolo di “anticipatore”, è sicuramente nei suoi anni una figura isolata: sarebbe stata la generazione successiva – quella di Marré prima, e poi dei Cabella, Parodi, Casanova, Bensa¹³ – a dare nel suo insieme

¹³ Su Gaetano Marré, come su Laberio, vi sarà occasione di tornare in seguito. Cesare Parodi (1799-1870) è professore di Diritto commerciale nell’ateneo genovese dal 1827 al 1865 (anche se già nel 1854 si dice in procinto di lasciare l’insegnamento, dopo avere in precedenza già abbandonato la professione) ed è autore di un’opera in quattro volumi, le *Lezioni di diritto commerciale*, stampate a Genova tra il 1854 e il 1857; cfr. *L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Genova-Milano, Italia assicurazioni, 1981, pp. 27-29; in assenza di altra bibliografia significativa, notizie utili sono ricavabili dalla tesi di laurea di P. ALBA, *L’insegnamento del diritto commerciale a Genova: Cesare Parodi (1799-1870)*, Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 1993-94. In questa sede va solo segnalato come la centralità attribuita da Parodi alla codificazione è tale da fargli negare che sia possibile la ricostruzione di una « storia qualunque del diritto commerciale »; essa risulterebbe « oziosa e inutile » e la sua « poca esattezza » deriverebbe proprio dal fatto che « prima delle ordinanze di Francia e dei Codici attuali » esistevano solo « leggi particolari ad alcune materie, che erano prima regolate da quegli usi e da quelle consuetudini che sono, a così dire, la culla delle attuali legislazioni » (C. PARODI, *Lezioni di diritto commerciale*, I, Genova, Rosa Lavagnino-Parodi, 1854, pp. 8-9).

Ludovico Casanova (1799-1853), è professore di Istituzioni civili tra il 1837 e il 1843, e dopo il 1848 ricopre la cattedra di Diritto costituzionale pubblico e internazionale. Postume, e in diverse edizioni dal 1858 in poi, di Casanova furono pubblicati: *Corso di diritto costituzionale ed internazionale, Del diritto internazionale, Del diritto costituzionale*. Cfr. G. REBUFFA, s.v., in *Dizionario biografico degli italiani*, XXI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani, 1978, pp. 170-171; V. PIERGIOVANNI, *Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/2 (2001), pp. 193-216; C. STORTI STORCHI, *Ludovico Casanova (1799-1853) e le sue lezioni di Diritto internazionale*, in *Giuristi liguri dell’Ottocento* cit., pp. 53-94.

Figlio di una sorella di Parodi e curatore delle opere di Casanova, nonché suo biografo, è Cesare Cabella (1807-1888); legato in anni giovanili ad ambienti mazziniani, costretto a spostarsi in Sicilia entra in contatto con Francesco Ferrara e poi, a Napoli, con Pasquale Stanislao Mancini; dopo il 1848 viene eletto deputato per le prime tre legislature e partecipa alle commissioni per la revisione del Codice civile, per l’unificazione legislativa, per il Codice di commercio; nel 1862 inizia la carriera universitaria a Genova (ASG, *Uni 1440*) come professore di Diritto civile, per assumere in seguito la carica di rettore; nel 1870 è nominato senatore e prende ancora parte al dibattito politico e alla vita istituzionale (anche come membro della commissione per il nuovo Codice di commercio) praticamente fino alla morte. Sue lezioni universitarie sono redatte manoscritte in BGG [ms.] 92. 5. 14 e [ms.] 92. 5. 16, nonché nell’Archivio Cabella – E. Giorgi di Vistarino. Su Cabella è disponibile l’ampia monografia di F. RIDELLA, *La vita e i tempi di Cesare Cabella*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria »,

risultati significativi. Va ancora detto che una vicenda davvero importante in questa fase è quella di Luigi Corvetto, avvocato genovese di fama con interessi specifici nel campo del diritto commerciale. Da una rapida carriera politica sarà condotto a Parigi, dove parteciperà direttamente all'opera di codificazione; rimarrà comunque estraneo alle vicende universitarie¹⁴.

serie del Risorgimento, I, 1923; cfr. anche G. MONSAGRATI, *s.v.*, *Dizionario biografico degli italiani* cit., XV, 1972, pp. 683-686.

Di una *Biografia e commemorazione di Cesare Cabella* (*Annuario della Regia università di Genova*, 1889-1890, pp. 105-120) è autore il suo allievo Paolo Emilio Bensa. Di Bensa (1858-1928) si ricorda soprattutto la traduzione e commento, realizzata insieme a Carlo Fadda e proseguita da Pietro Bonfante, del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di B. WINDSCHEID (*Diritto delle Pandette*, Torino, UTET, 1902-1904); cfr. P. CRAVERI, *s.v.*, *Dizionario biografico degli italiani* cit., VIII, 1966, pp. 576-588 e R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969 (ma il saggio è del 1828), pp. 23-32. Carlo Fadda (Cagliari 1853 - Roma 1931) insegnò a Genova dal 1882 al 1895, e di questo periodo di docenza esistono due volumi di sue lezioni in BGG, [ms.] 92. 5. 5/1-2 (*Delle obbligazioni*, 1885-86, e *Dei legati*, 1886-87). Cfr. P. MAROTTOLI, *s.v.*, *Dizionario biografico degli italiani* cit., XLIV, 1994, pp. 128-132.

¹⁴ Su di lui cfr. *infra*.

PARTE PRIMA

**RIFORME UNIVERSITARIE
E INSEGNAMENTI GIURIDICI A GENOVA
(1797-1815)**

1. *L'insegnamento del diritto tra Sette e Ottocento: la riforma dell'istruzione pubblica nella Repubblica ligure*

Nel 1797 cade una repubblica ormai “vecchia” di duecentosettant’anni¹. Tale caduta – ormai la storiografia lo sottolinea costantemente – avvenne in sostanza in modo indolore, fatte salve alcune insorgenze nel contado, come le reazioni popolari e filo-aristocratiche del “viva Maria” in Fontanabuona; senza il determinante intervento francese – si insiste – essa avrebbe potuto tranquillamente perpetuare il proprio modello statutale, « antico ma tutt’altro che in rovina »².

¹ Sulla fase conclusiva della storia della Repubblica di Genova – oltre alle ultime parti di C. COSTANTINI, *La Repubblica di Genova*, Torino, UTET, 1986 (*Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IX) risulta ancora utile P.L. LEVATI, *I dogi di Genova dal 1771 al 1797 e vita genovese negli stessi anni*, Genova, Tip. della gioventù, 1916; sull’ultimo scorcio della repubblica aristocratica sotto il particolare profilo dei suoi rapporti con la Francia rivoluzionaria cfr. R. GUYOT, *Le Directoire et la République de Gênes (1795-1797)*, in « La Révolution française. Revue d'histoire moderne et contemporaine », XLIV (1903/I), pp. 402-434 e XLV (1903/II), pp. 39-65. È ora disponibile, di C. BITOSI, il volume dal titolo – per l’appunto – « *La Repubblica è vecchia* ». *Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento*, Roma, Ist. storico it. per l’età moderna e contemporanea, 1995; sul piano culturale generale Bitossi, proponendo una lettura del declino della Repubblica aristocratica attraverso lo studio analitico del suo cetto di governo, sottolinea come nella seconda metà del ‘700 a Genova non si diedero « né riforme né “lumi” » (p. 10). Circa i lumi si vedano in particolare i contributi di Salvatore Rotta (*Documenti per la storia dell'Illuminismo a Genova: lettere di Agostino Lomellini a Paolo Frisi*, in « Miscellanea di storia ligure », I (1958), pp. 191-329; *Idee di riforma nella Genova settecentesca e la diffusione del pensiero di Montesquieu*, in « Il movimento operaio e socialista in Liguria », VII (1961), pp. 205-284; *L'Illuminismo a Genova: lettere di P.P. Ceslesia a F. Galiani*, I e II, « Miscellanea di storia ligure », n.s., III/2 (1971), e V/1 (1973); ancora cfr. F. VENTURI, *Genova a metà del Settecento*, in « Rivista storica italiana », LXXIX (1967), p. 732 e sgg.

Perifrasi analoghe a quella evidenziata da Bitossi conducono a utili confronti con realtà istituzionali da sempre riferimento costante per l’esperienza politico-istituzionale genovese: « La repubblica veneta è vecchia », ad esempio, è il giudizio di un giovane patrizio negli anni Trenta del XVIII secolo con cui si apre il contributo di P. DEL NEGRO, *La memoria dei vinti. Il patriziato veneziano e la caduta della repubblica*, in *L'eredità dell'Ottantanove e l'Italia*, a cura di R. ZORZI, Firenze, Olschki, 1992, p. 351.

² C. BITOSI, « *La Repubblica è vecchia* » cit., p. 525 e sgg.

È pur vero che, al di là delle crescenti difficoltà, « ancora nel 1797 l'edificio del governo genovese stava in piedi » e che si sarebbe potuto mantenere anche in seguito, magari realizzando un programma di riforme istituzionali sentite come indispensabili dagli oligarchi più aperti³; d'altra parte – però – era stato lo stesso governo aristocratico genovese a cercare una convergenza con la Francia rivoluzionaria alla luce dei propri interessi finanziari, commerciali e di espansione territoriale giocata – inizialmente – sulla tradizionale, ma adesso anacronistica (“vecchia”), offerta di neutralità⁴. Si trattava forse del « meno insopportabile di tanti altri governi allora esistenti » come a Genova scrisse qualcuno nello stesso 1797⁵. Ma al di là delle possibili alchimie aristocratico-istituzionali locali e utilizzando una prospettiva più ampia (la presenza francese e l'efficacia del suo intervento sullo scacchiere italiano non era solo la risultante di efficaci posizionamenti strategico-militari, non era una variabile casuale e secondaria), vale per tutti la valutazione di uno dei più sensibili (oltre che – effettivamente – pochi) illuministi genovesi; Pietro Paolo Celesia – rivolgendosi a un suo corrispondente, Stefano Rivarola, già molto scettico sulla rivoluzione in Francia e anzi accusato di aver partecipato proprio nel giugno 1797 a una congiura contro il programma di “democratizzazione” dell'Italia portato avanti da Bonaparte – scrive: « Insomma, caro signore e amico, io sono intimamente persuaso che, al punto a che sono giunte le nozioni politiche del 1797 in Europa, non poteva reggersi che languida, misera e zotica una Repubblica che nulla abbia di rappresentativo »⁶.

³ *Ibidem*, p. 571 e sgg.

⁴ Cfr. G. ASSERETO, *La Repubblica ligure. Lotte politiche e problemi finanziari (1797-1799)*, Torino, Fond. L. Einaudi, 1975, p. 30 e sgg.; emblematiche dell'atteggiamento genovese le parole di Bartolomeo Boccardi, inviato presso la repubblica francese come ministro del “serenissimo” governo e, dopo il giugno 1797, del Governo provvisorio della Repubblica ligure: « Io ho detto che l'antico governo aveva chiesto attivamente con formali deputazioni la mediazione del ministro Faypoult e del generale Bonaparte. Qualche giornalisti (sic) mi fan dire che Bonaparte ha rovesciato l'antico governo perché il governo stesso glielo aveva richiesto... », Parigi 7 agosto 1797, ASG, AS 2267 (cfr. G. COLUCCI, *La Repubblica di Genova e la Rivoluzione francese. Corrispondenze inedite degli ambasciatori genovesi a Parigi e presso il congresso di Rastadt*, Roma, Mantellate, 1902, III, p. 76). Ancora di Assereto, “a proposito” del libro di Bitossi e della sua interpretazione dell'ultima fase della Repubblica di Genova, cfr. *Genova nel secondo Settecento*, in « Rivista storica italiana », CX (1997), pp. 705-716.

⁵ C. BITOSSÌ, « *La Repubblica è vecchia* » cit., p. 577.

⁶ S. ROTTA, *L'Illuminismo a Genova* cit., II, p. 272. Venturi ha individuato proprio nella Repubblica di Genova una delle prime realtà statuali europee (e la prima italiana) in cui si ma-

Comunque sia, il modello d'insegnamento universitario – quantomeno nel settore giuridico: cattedre finanziate da un'antica famiglia e titolo dottorale rilasciato dal locale collegio dei dottori – era ben aderente a una struttura di governo a carattere oligarchico e non poteva non apparire “vecchio” (e se non proprio “zotico”, languiva “misero”).

Il nuovo regime raccoglie, da questo punto di vista, un'eredità pesante; in definitiva sarà necessario che si profili nitidamente la figura di Bonaparte, e che Genova rientri nella radicale e totalizzante riforma amministrativa imperiale, perché si crei un sensibile cambiamento⁷. Visto il ruolo centrale at-

nifestò concretamente la crisi politica dell'antico regime e il punto nodale sarebbe stato l'incapacità di far fronte alla rivoluzione di Corsica, una vicenda discussa a livello europeo come primo segnale di una crisi ormai definitiva; F. VENTURI, *L'Italia alla vigilia della Rivoluzione francese*, in *L'Italia alla vigilia della Rivoluzione francese*, Atti del LIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Milano 12-15 ottobre 1988), Roma, Ist. per la Storia del Risorgimento italiano, 1990, p. 35; in generale alla rivoluzione di Corsica è dedicata la prima parte del volume V/I del suo *Settecento riformatore*, Torino, Einaudi, 1987 (*Patria e libertà: la rivoluzione di Corsica*, pp. 3-220). Cfr. anche C. BAUDI DI VESME, *Studi sul XVIII secolo. Le prime manifestazioni della rivoluzione d'occidente in Francia e nelle repubbliche oligarchiche (1748-1775)*, Torino, Dep. subalpina di Storia patria – Biblioteca italiana di Storia recente, n.s., 1972, pp. 337-382; sulla “congiura” ordita da Rivarola cfr. R. GUYOT, *Le Directoire et la République de Gênes* cit., p. 50 e sgg. Allora, per inserire il caso genovese – lo specifico clima politico ligure degli anni immediatamente precedenti al 1797 – in un quadro più vasto, possono essere ad esempio ancora utili (oltre che particolarmente suggestivi) due contributi “interpretativi” molto diversi come il saggio di R. DE FELICE, *L'Italia nel periodo rivoluzionario*, in ID., *Italia giacobina*, Napoli, ESI, 1965, pp. 7-58, e – su di un piano ancora più generale – il libro di E.J. HOBSBAWM, *Le rivoluzioni borghesi 1789-1848*, Roma-Bari, Laterza, 1991 (*The Age of Revolution. Europe 1789-1848*, Cleveland-New York, 1962), pp. 11-42 e 81-141.

⁷ Sulle vicende dell'Università genovese nel periodo della Repubblica democratica e in quello imperiale, e sempre all'interno del già citato volume *L'archivio storico dell'Università di Genova*, cfr. R. SAVELLI, *Dai collegi all'Università*, pp. XXXV-XXXVII, e C. FARINELLA, *Il lento avvio. Contributo alla storia dell'Università di Genova*, pp. LXXXVIII-LXXXIV; si veda anche, naturalmente, l'inventario per il periodo francese introdotto e curato da M.C. ITALIA alle pp. 18-29. Punto di avvio importante rimane ancora L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova, continuata fino a' di nostri* per E. CELESIA [... dal 1814 fino a' di nostri, p. 223 e sgg.], II, Genova, Sordomuti, 1867 (Bologna, Forni, 1975), p. 96 e sgg.; cfr. anche N. COZZOLINO, *Gl'istituti di cultura a Genova sulla fine del 1700 e sui primi del 1800*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», n.s., VII (1931), pp. 20-31. Per il periodo che qui in particolare interessa – cioè quello francese – cfr. R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université* cit.: in centocinquanta pagine l'autore traccia un quadro dell'istituzione accademica imperiale di Genova nel suo complesso (non solo dell'insegnamento superiore, cioè quello universitario in senso stretto), affrontando una serie di temi legati a problemi di ordine strutturale e finanziario; in questa sede, specifica-

tribuito da Napoleone a una profonda riforma del diritto – una riforma a lungo attesa a livello continentale, e preparata lungo un intero secolo – è naturale che lo sviluppo dell'insegnamento e della riflessione scientifica in campo giuridico siano un settore di indagine particolarmente utile. E infatti, in un momento di rapida evoluzione della cultura giuridica, proprio a Genova è possibile individuare, tra il resto, i primi germi della recezione in Italia di questo moto di riforma dottrinale. In questo nuovo contesto, però, il punto di partenza è la didattica universitaria, ed è quindi opportuno iniziare proprio dalla struttura di insegnamento.

mente orientata verso il problema dell'insegnamento giuridico, per tali problematiche vi si fa quindi implicito rinvio, preoccupandosi solo delle indispensabili integrazioni. Dello stesso autore (oltre che la voce *Université napoléonienne*, in *Dictionnaire Napoléon*, sous la direction de J. TULARD, Paris, Fayard, 1995, pp. 1687-1694, dove uno spazio particolare è dedicato all'esperienza genovese a p. 1692, ed *Expériences françaises de l'Italie napoléonienne. Rome dans le système universitaire napoléonien et l'organisation des Académies et Universités de Pise, Parme et Turin. 1806-1814*, Roma, Ed. dell'Ateneo, 1988), per il periodo immediatamente precedente, cfr. *Gênes et la France dans la deuxième moitié du XVIII^e siècle (1748-1797)*, Paris – La Haye, Mouton, 1962 (dove già Boudard si occupava del problema dell'insegnamento a Genova a p. 317 e sgg.) e *Quelques aspects mineurs de l'influence française à Gênes entre 1746 et 1797*, in « Miscellanea di storia ligure », IV (1966), pp. 289-305; sul medesimo tema, collegato al modo in cui si svilupperanno i rapporti tra Parigi e Genova nei decenni successivi, cfr. V. VITALE, *I dispacci dei diplomatici genovesi a Parigi (1787-1793)*, in « Miscellanea di storia italiana », III serie, XXIV (1936).

Per l'inserimento nella complessa struttura di istruzione pubblica organizzata da Napoleone, innanzi tutto cfr. l'ancora utilissimo A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire. Origines et fonctionnement de l'Université impériale*, Paris, Colin, 1911. Una breve illustrazione del lavoro scientifico di Alphonse Aulard (sia pure sotto il particolare profilo di storico della Rivoluzione) è presente in J. GODECHOT, *Le rivoluzioni (1770-1789)*, Milano, Mursia, 1975 (*Les révolutions. 1770-1799*, Paris, P.U.F., 1963), pp. 228-229; dello stesso Godechot sull'organizzazione generale dell'insegnamento cfr. *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, P.U.F., 1989⁴ (1951), pp. 732-751. Con riferimento alla situazione italiana, se pure non avendo specifico riguardo all'insegnamento universitario, cfr. S. BUCCI, *La Scuola italiana nell'età napoleonica. Il sistema educativo e scolastico francese nel Regno d'Italia*, Roma, Bulzoni, 1976; con particolare riferimento all'università L. PEPE, *La questione delle Università minori in Italia nel periodo napoleonico*, in *Le Università minori in Europa* cit., pp. 425-442; cfr. anche S. BUCCI, *L'Università di Perugia nell'Italia napoleonica*, *Ibidem*, pp. 473-485. Sull'evoluzione delle Facoltà di diritto in base alla normativa francese a partire dalla legge 7 ventoso III, cfr. J. BONNECASE, *Qu'est-ce qu'une Faculté de droit?*, Paris, Recueil Sirey, 1929, p. 81 e sgg.; cfr. anche R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil* cit.

Soppressa nel 1773 la Compagnia di Gesù, per secoli artefice massimo dell'insegnamento superiore, anche a Genova si pone in modo indifferibile il problema di una riforma in questo campo. Nel 1774 Ambrogio Doria – personaggio di rilievo tra il patriziato genovese e intensamente impegnato nell'attività di governo – predispone un regolamento per la riorganizzazione del locale ateneo⁸. Per l'insegnamento del diritto civile resta prescritto un corso di quattro anni dedicato alla spiegazione delle pandette «alla maniera usata da Voet, inserendovi secondo i titoli il gius patrio e le nozioni della qualità e giurisdizione de' magistrati della Repubblica».

Nel 1783 è istituita una «accademia delle scienze e belle lettere sotto la protezione del serenissimo governo»: ne entrano a far parte personaggi anche in seguito impegnati nella locale Università come Celestino Massucco e Gerolamo Serra, giuristi coinvolti sullo scenario politico nella fase rivoluzionario-imperiale (ma anche dopo la Restaurazione) come Giovanni Battista Carbonara e Agostino Pareto, e futuri docenti della Facoltà giuridica come Stefano De Gregori e Nicolò Ardizzoni⁹.

⁸ L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 7 e sgg.; sulla stagione «riformatrice» degli studi nell'ultimo ventennio della repubblica aristocratica C. FARINELLA, *Il lento avvio* cit., pp. LXIV-LXXVIII; cfr. anche R. SAVELLI, *Dai collegi all'università* cit., pp. XXXIII-XXXVI. Sull'attività di Ambrogio Doria cfr. C. BITOSI, «*La repubblica è vecchia*» cit., ad indicem. Un panorama sul dibattito intorno all'istruzione in questa fase, inteso in alcune situazioni locali, si può ricavare da M. ROGGERO, *Professori e studenti nelle università tra crisi e riforme*, in *Storia d'Italia. Annali 4. Intellettuali e potere*, a cura di C. VIVANTI, Torino, Einaudi, 1981, pp. 1039-1081; G. RICUPERATI, *Le riforme scolastiche negli spazi italiani della seconda metà del Settecento fra progetto e realtà*, in *L'Italia alla vigilia della Rivoluzione francese* cit., pp. 201-246. Cfr. anche B. PERONI, *La politica scolastica dei principi riformatori*, in «Nuova rivista storica», VI (1928), pp. 265-300, e – se pure in chiave più propriamente pedagogica – *Il pensiero pedagogico dell'Illuminismo*, a cura di E. LAMA, Firenze, Sansoni, 1958; D. BALANI – M. ROGGERO, *La Scuola in Italia dalla controriforma al secolo dei lumi*, Torino, Loescher, 1976, p. 109 e sgg. Per alcune importanti iniziative di riforma lungo il Settecento, a partire dal caso torinese cfr. M. ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda. L'Istruzione secondaria dalla ratio studiorum alle costituzioni del 1772*, Torino, Dep. Subalpina di Storia patria – Bibl. di storia recente – n.s., XVIII, 1981; F. COLAO, *L'Università dalla Reggenza al governo francese*, in *L'università di Siena. 750 anni di storia*, Milano, Pizzi, 1991, pp. 67-76.

⁹ L'esistenza di questa accademia è segnalata, con un elenco dei membri al 1795, in *Notizie sull'Università di Genova*, di GIAMBATTISTA CANOBBIO (professore di chimica presso la regia Università di Genova), testo conservato presso l'Istituto internazionale di Studi liguri di Bordighera, *Fondo Rossi*, ms. 59, p. 55. In una altra accademia, quella promossa da Giacomo Filippo Durazzo e attiva tra il 1783 e il 1787, operarono tra gli altri Nicolò Grillo Cattaneo – in

Nel 1792 la Deputazione ex-gesuitica, cui spetta la direzione dell'Università, propone l'introduzione di un insegnamento di Gius pubblico; la proposta, se pure presentata in assoluta coerenza con il sistema aristocratico, è respinta dal governo¹⁰. Alla vigilia della rivoluzione ligure gli insegnamenti giuridici restano dunque ridotti alla sole due cattedre "grimaldine" – tradizionalmente le uniche effettive e stabili strutture didattiche di livello superiore presenti a Genova – di Diritto civile e di Diritto canonico, ricoperte rispettivamente da Giovanni Battista Molini e Giovanni Battista Gandolfo (personaggi su cui ci si soffermerà in seguito)¹¹.

Nel giugno 1797 l'impulso rivoluzionario investe dunque anche Genova sancendo la caduta dell'antica repubblica aristocratica. A due giorni dalla sua installazione, avvenuta il 16 giugno, il Governo provvisorio accoglie una deputazione di professori e studenti della locale Università e ne riceve la dichiarazione di fedeltà¹². Si tratta di uno dei ripetuti omaggi che le più

futuro rettore dell'Università, immediatamente prima di Girolamo Serra –, docenti attuali e futuri dell'ateneo genovese, e tra gli esponenti delle professioni l'avvocato Luigi Lupi, molto attivo politicamente nella fase della Repubblica ligure; cfr. A. PETRUCCIANI, *Gli incunaboli della biblioteca Durazzo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVIII/2 (1988), pp. 53-55.

¹⁰ ASG, SS 383. Le motivazioni addotte a sostegno di una tale proposta sono indicative del contesto politico: « In questa Repubblica, ove i giovani patrizi sono di buon'ora chiamati alla discussione dei seri oggetti del governo, non tanto circa l'interna amministrazione quanto ancora rapporto alle esterne relazioni politiche colle altre potenze e nazioni, manca affatto ogni stabilimento di pubblica istituzione in questo genere. A questo potrebbe da Vostre Signorie Serenissime provvedersi coll'erezione di una cattedra di Gius pubblico all'Università, alle di cui lezioni fossero principalmente invitati i patrizi designati al governo medianti quelle onorevoli distinzioni di pubblica approvazione ed anticipata considerazione che stimassero d'accordare a chi le avesse frequentate con assiduità per un determinato tempo ».

¹¹ Sono già presenti in un elenco di professori annesso a una relazione della Giunta gesuitica del 1793 che propone alcune (minime) modifiche al sistema di insegnamento: ASG, *Senato, sala Senarega*, 383. Sui tentativi di riforma dell'insegnamento universitario genovese tra il 1773 e il 1797 (timidi e vanificati) cfr. R. SAVELLI, *Dai collegi all'università* cit., pp. LXIV-LXXVIII, e quanto agli insegnamenti universitari costituiti a Genova sulla base del lascito cinquecentesco di Ansaldo Grimaldi, p. XXIII e sgg.

¹² 16 giugno 1797, *Registro delle sessioni del Governo provvisorio della Repubblica di Genova dal giorno della sua installazione 14 giugno 1797*, [Genova], Stamperia nazionale, s.d., [I], p. 18 (n. 2). Un particolare curioso: le riunioni del Governo provvisorio (a quanto riportato in [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure dall'anno 1797 a tutto l'anno 1805*, Genova, Botto, 1852-53, II, p. 33), si svolgono presso la « libreria franzoniana in S. Ambrogio ». Questa biblioteca cittadina è nota, oltre che per l'importanza della sua dotazione libraria, per la condizione con cui venne lasciata nel 1778 dall'abate Paolo Girolamo Franzone: che fosse

diverse comunità organizzate prestano al nuovo organo di direzione politica; resta il fatto che il tema dell'istruzione – fortemente marcato ideologicamente – è uno di quelli sentiti immediatamente come centrali nella nuova fase¹³.

Non mancavano d'altra parte i riferimenti ad essa nel pensiero degli autori più letti e seguiti in questo momento: per limitarsi agli autori italiani, poco più di dieci anni prima Filangieri aveva pubblicato il quarto libro della sua opera maggiore (1785), e nel sistema complessivo della *Scienza della legislazione* educazione ed istruzione pubblica (cui appunto questo libro era dedicato) occupavano un posto non secondario; anche per il filosofo napoletano non poteva non costituire un riferimento imprescindibile (e dichiarato) un'opera fondamentale nella storia della pedagogia quale *l'Émile ou De l'éducation* (1762) di Rousseau, occasione di un dibattito intenso, e ricco di echi durante le diverse fasi costituzionali successive alla Rivoluzione, nella cultura illuministica francese¹⁴.

tenuta aperta dalla mattina alla sera fino alle 23, una caratteristica che la qualificò in modo particolare anche quando a Parigi, al momento dell'annessione, venne tratteggiato un quadro delle istituzioni culturali genovesi (l'altra biblioteca cittadina ricordata è quella istituita da Carlo Giuseppe Vespasiano Berio, attuale biblioteca civica): AN, F^{1e}, 82.

¹³ «Dopo la Costituzione, l'oggetto più importante per una Nazione, che si è rigenerata, è la Pubblica Istruzione. Anzi, se le circostanze il permettessero, è indubitato, che dovrebbe questa premettersi...»; «Gazzetta nazionale genovese», 1797, n. 21, p. 176 (4 novembre). Sulla «Gazzetta nazionale genovese», che è pubblicata da appena cinque mesi succedendo agli «Avvisi», cfr. R. BOUDARD, *Gazzette patrie e straniere a Genova nel periodo rivoluzionario*, in «Rivista italiana di studi napoleonici», IX (1970), pp. 124-135. La «Gazzetta nazionale genovese», Stamperia francese e italiana degli amici della libertà, esce a partire dal 17 giugno 1797; dal 16 dicembre 1797 diventa «Gazzetta nazionale della Liguria», Stamperia della Gazzetta nazionale, e dal 15 giugno 1805 «Gazzetta di Genova», Stamperia dell'Istituto e della Gazzetta nazionale. Quanto agli slogan in tema di istruzione si veda ad esempio una petizione – intestata «libertà, istruzione, eguaglianza» – presentata al Governo provvisorio l'8 novembre 1797: «L'uomo degradato, carico d'oltraggi e d'insulti non risorge dal suo avvillimento, se non per mezzo del travaglio e coll'aiuto della pubblica istruzione»; ASG, Ms. 606. Su di un piano generale cfr. G. SICARD, *La Révolution française et l'éducation*, in *L'enfant*, Recueil de la Société Jean Bodin pour l'Histoire comparative des institutions, XXXIX, V partie: *Le droit à l'éducation*, Bruxelles, 1975, pp. 265-295. Sul dibattito italiano cfr. R. DE FELICE, «Istruzione pubblica» e rivoluzione nel movimento repubblicano italiano del 1796-1799, in «Rivista storica italiana», LXXXIX (1967), fasc. IV (Omaggio a Delio Cantimori), pp. 1144-1163; su di un caso particolare C. MANGIO, *Polemiche e «istruzione pubblica» nella stampa repubblicana toscana (1799)*, in «Ricerche storiche», 12 (1982), pp. 335-408.

¹⁴ Tratta *Delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica* appunto il quarto libro della *Scienza della legislazione*: cfr. G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*,

Filangieri si sofferma – brevemente, trattando della “educazione” – anche sull’istruzione giuridica: allo studio del diritto di natura e delle genti deve seguire quello delle «patrie leggi, accompagnato da’ veri e luminosi principii dell’ordine pubblico e della prosperità sociale»; un tale studio presuppone però una «correzione delle leggi», e solo allora l’istruzione giuridica avverrà seguendo «le diverse parti di questa legislazione»¹⁵.

Si rende cioè già esplicita una tendenza che, in coerenza con gli antecedenti dell’Illuminismo giuridico, sarà sancita legislativamente – ormai in un ordinamento a diritto codificato – con le disposizioni francesi in tema di insegnamento giuridico del 1804: lo studio del diritto inteso come analisi condotta «dans l’ordre établi par le Code civil».

Cultura illuministica, ideologia rivoluzionaria ed elaborazione costituzionale avevano dunque fra le priorità assolute l’immediato adeguamento dell’istruzione – la formazione di “cittadini” – al nuovo corso. Lo stesso Governo ligure sembra dunque avviare immediatamente un processo di riforma; la Municipalità riceve una delega specifica, che viene poi passata al Comitato dei pubblici stabilimenti e infine a un’apposita commissione che presenta un *Piano di pubblica istruzione*¹⁶.

cui segue B. CONSTANT, *Comento sulla scienza della legislazione*, a cura di V. FROSINI, Roma, Ist. poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, II, pp. 147-373, e 375-381 (per il *comento* constantiano *Dell’educazione*, dove si auspica al riguardo una “neutralità” del governo); altro riferimento importante – richiamato da Constant – sono i *Mémoires sur l’instruction publique* (1790) di Condorcet, autore di un progetto sull’istruzione pubblica presentato all’Assemblea costituente nel 1792. Per un panorama delle discussioni in Francia lungo il XVIII secolo, con antologia di testi dei protagonisti di questo ampio dibattito, cfr. W. BERNARDI, *Educazione e società in Francia dall’Illuminismo alla Rivoluzione*, Torino, Loescher, 1978; sul pensiero pedagogico di Condorcet nel contesto generale cfr. S. MORAVIA, *Il tramonto dell’Illuminismo. Filosofia e politica nella società francese (1770-1810)*, Bari, Laterza, 1968, p. 327 e sgg., e più in specifico M. ALBERTONE, *Una scuola per la Rivoluzione. Condorcet e il dibattito sull’istruzione 1792/1794*, Napoli, Guida, 1979.

¹⁵ G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione* cit., p. 255 (lib. IV, parte I, capo XXV *Sistema d’educazione scientifica pel collegio de’ magistrati e de’ guerrieri*, art. VII *Delle istruzioni degli ultimi sei anni*). Trattando *Delle leggi che riguardano l’istruzione pubblica* (lib. IV, parte III), affronta poi il problema di un “nuovo piano” per le università (pp. 353-355; capo LI). Si rinvia, per i vari profili del suo pensiero (ma non sul problema dell’istruzione pubblica), ai diversi contributi presenti in *Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo*, Atti del convegno di Vico Equense del 14-16 ottobre 1982, a cura di L. D’ALESSANDRO, Napoli, Guida, 1991.

¹⁶ Il testo del *Piano* è in ASG, *RL* 513; la Municipalità di Genova esercitava le sue funzioni attraverso una serie di Comitati tra cui quello dei pubblici stabilimenti, che appunto era

È un progetto per molti aspetti approssimativo (esplicitamente una provvisoria sintesi a premessa di successive elaborazioni), confuso, e condizionato da un velleitarismo tipico della fase rivoluzionaria e dalla volontà di esibire un qualche modellamento (per altro incerto, anche nelle denominazioni) sulla struttura francese avviata il 3 brumaio IV (25 ottobre 1795), quella delle *Écoles centrales*; ma si tratta del primo tentativo di disegnare una struttura d'insegnamento effettivamente operativa. Lo schema individuato è in sostanza quello mantenuto anche in seguito; i livelli di insegnamento sono tre: Scuola normale, Scuola centrale e Liceo nazionale. Quest'ultimo, in particolare, comprende anche un corso di Diritto di natura e delle genti ed etica, uno di Legislazione, diviso a propria volta in due cattedre, e infine uno di Legislazione ecclesiastica; si dimostra con ciò – pur nel contesto di un generale rifiuto della tradizionale centralità didattica e socio-professionale del diritto e dei suoi operatori – un'attenzione alle materie giuridiche che nel futuro piano dell'Istituto nazionale verrà in gran parte meno. Per intanto questo primo progetto è destinato ad un immediato oblio¹⁷.

La riforma radicale dell'insegnamento universitario è infatti al momento accantonata. Per ora si pensa solo all'approssimarsi del 12 novembre,

competente per « la direzione dell'istruzione pubblica » (cfr. *Regolamento per la Municipalità provvisoria di Genova*, in *Registro delle sessioni del Governo provvisorio* cit., [I], p. 117, 30 giugno 1797). Il *Piano* porta la firma del prefetto dell'Università Marco Decotto, presidente della commissione istituita dalla Municipalità il 19 agosto 1797 (di sette membri tra cui, docente all'università, Ambrogio Multedo, ancora in seguito impegnato su questo fronte): ASCG, AM-L 120. Carmelitano, dopo essere già stato negli anni precedenti docente di teologia dogmatica, Decotto è nel 1797 lettore di Teologia e ciò forse spiega la previsione, per il Liceo, di ben quattro «cattedre sacre»: Teologia morale, Storia generale della religione e scrittura sacra, Teologia dogmatica, e Legislazione ecclesiastica. Questo primo tentativo di riforma dell'insegnamento è enfatizzato ancora nell'articolo della «Gazzetta» richiamato poco sopra; vi si critica anzi il governo per non dare la dovuta attenzione all'istruzione pubblica, fondamentale per formare lo «spirito pubblico» contro l'«educazione aristocratica».

¹⁷ Ancora la «Gazzetta» riferisce come il *Piano* sia finito «in un recondito scaffale dell'archivio segreto» (il riferimento è a una tipica istituzione, come l'«archivio segreto», posta a tutela delle più riservate attività del governo aristocratico). L'imminente apertura dell'Università è l'occasione per risollevarne la questione: «Molti de' professori che la compongono hanno già ben meritato della patria, e sono cari alla nazione, non solo per i loro lumi, quanto per il coraggioso attaccamento alla democrazia, e alla libertà, i cui principi hanno sparsi e proclamati anche nei tempi dell'aristocrazia; e non dubitiamo punto che da sé soli non eseguiscano la necessaria riforma sulle loro istituzioni, staccandosi dalla vecchia *rotina* per renderle più semplici, e più conformi allo spirito filosofico, che devono rendere comune».

data di apertura dei corsi «secondo l'antico sistema dell'università», cui si frappongono anche ostacoli di ordine pubblico¹⁸. Va poi ripristinata tutta la strumentazione necessaria al funzionamento dei laboratori, al momento in gran parte inutilizzabile¹⁹. In un contesto del genere è impossibile rinunciare alla dotazione delle cattedre grimaldine, che serve in particolare a finanziare gli insegnamenti giuridici ora identificati in quelli di Gius naturale, Gius pubblico, e Gius canonico, ricoperti rispettivamente da Prospero Semino, Giovanni Battista Molini e Gaetano Marré²⁰.

Quando l'Università riapre i battenti, l'orazione inaugurale è affidata allo scoliope Celestino Massucco (professore di Poesia), che traccia un quadro desolante degli studi superiori a Genova: il corredo di nozioni che viene fornito ai giovani comprende tra il resto anche «le antiche e barbare leggi genitrici infami di risse, di cavillazioni e di ingiustizie»²¹. E se le attese di riforma sono state in precedenza sempre tradite, nella situazione politica radicalmente nuova ci si attende una profonda trasformazione.

¹⁸ Un problema che viene posto è quello delle truppe che, inizialmente stazionate nel portico del palazzo di via Balbi, sono via via risalite fino al cortile e al piano superiore, occupando alcune aule d'insegnamento: ASG, *RL* 612.

¹⁹ ASG, *RL* 619.

²⁰ *Ibidem*. L'amministrazione dell'Università è ancora demandata al Comitato dei pubblici stabilimenti della Municipalità. Su questi docenti, e in particolare su Marré e sul suo insegnamento canonistico, si torna *infra*.

²¹ C. MASSUCCO, *Orazione inaugurale nel riaprimiento dell'Università di Genova*, Stamperia francese e italiana degli amici della libertà, [1797], p. 19. Sulla sua figura, cfr. N. COZZOLINO, *Gli istituti di cultura a Genova* cit., pp. 24-25. Certo, il letterato che adesso plaude al « felice ritorno alle leggi della natura, ai dettami della ragione, ai nostri veri diritti, alle libertà, ed all'amore dell'ordine e del decoro » (p. 7) e che nel 1799 – onorando uno degli esponenti più radicali dell'ala giacobina – scriverà i *Versi in morte di... Sebastiano Biagini recitati al Circolo costituzionale* (Genova, Scionico - De Grossi), è il medesimo che negli anni passati non ha lesinato elogiativi scritti d'occasione agli esponenti della classe oligarchica, indifferentemente che si sposassero, morissero o che diventassero dogi (ad esempio, compone il sonetto *Nella solenne incoronazione del Ser.mo Giambattista Airolì Doge della Ser.ma Repubblica di Genova*, Genova, Tip. Gensiniana, 1783). Emblematico è il modo in cui propone alla Municipalità il mantenimento della tradizionale orazione inaugurale per l'apertura delle lezioni: deve essere « democratica nell'argomento », ma la cerimonia va svolta mantenendo intatta la tradizionale solennità. Con l'occasione rileva (oltre al problema delle truppe che hanno occupato le aule) come « l'Università di Genova è la sola in Europa che sia veramente acefala; vi ha è vero un detto prefetto degli studi ma non ha né credito né autorità »; sottolinea poi la necessità assoluta di reclutare i docenti « per concorso e per pubblico esame » e non « pel silenzioso messo del favore e delle attinenze »: ASCG, *AM-L*, 120 (12 novembre 1797).

Come si è detto, al momento la competenza in tema di pubblica istruzione spetta al Comitato dei pubblici stabilimenti in seno alla Municipalità genovese, ma per l'Università è direttamente il Governo a prevedere da subito la rimozione del professore di Fisica generale Felice Dana; rimosso dall'insegnamento di Diritto canonico è ugualmente Giovanni Battista Gandolfo (probabilmente per le sue opinioni contrarie al nuovo corso), che con Giovanni Battista Molini (docente di Diritto civile) si era diviso lo stentato corso di studi giuridici fino al 1797²².

A dicembre del 1797 viene approvata la Costituzione: tra i « doveri del corpo sociale » vi è quello di predisporre « i mezzi per l'istruzione di tutti i cittadini ». L'intero capo XIV (artt. 304-319) è dedicato all'istruzione pubblica: sarà la Repubblica a prendersene cura, e ciò con riferimento alle Scuole primarie (quelle cioè in cui « ai fanciulli si insegnerà a leggere e scrivere, gli elementi di calcolo, i principi della morale e la Costituzione »), mentre per quanto riguarda l'istruzione superiore ci si limita a prescrivere la creazione di un Istituto nazionale. Quest'ultimo, formato da professori eletti dal Direttorio, avrà il compito di « raccogliere le scoperte, perfezionare le arti e le scienze, principalmente l'agricoltura e la navigazione » (art. 312). La sua istituzione si collega a quel generale « piano per tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, educazione e studio », al quale dovrà provvedere il corpo legislativo (art. 311)²³.

²² Sulla vicenda relativa a Dana (cui viene contestata l'origine non genovese, pur vantando egli quindici anni di docenza in città) cfr. la sua lettera di protesta al Governo provvisorio in ASG, Ms. 606. Cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., pp. 100-101. Circa la cattedra di Diritto canonico e la controversa docenza di Gaetano Marré (inserita, tra l'altro, proprio nella vertenza Municipalità-governo sulla competenza a provvedere in tema di Università) cfr. *infra*.

²³ Il capo XIV della costituzione ligure riprende in gran parte il capo XIII (artt. 339-352) di quella della Repubblica Cispadana (cfr. *Le Costituzioni italiane 1796-1799*, a cura di M. D'ADDIO ed altri, Roma, Colombo, 1993, pp. 251-252 e 105-106), che a sua volta ha per modello il titolo X (artt. 296-301) della costituzione francese del 1795 (cfr. *Les constitutions de la France depuis 1789*, présentation par J. GODECHOT, Paris, Flammarion, 1979, pp. 133-134). Un quadro complessivo si ha in M. BUONOCORE CACCIALUPI, *Istruzione, educazione e cultura nelle costituzioni giacobine italiane e nelle successive carte preunitarie*, in « Rivista italiana di studi napoleonici », n.s., XXI (1984), pp. 107-159 (sulla costituzione ligure pp. 123-124).

Sulla elaborazione costituzionale ligure nel periodo della repubblica democratica, si rinvia a M. DA PASSANO, *Il processo di costituzionalizzazione nella Repubblica ligure (1797-1799)*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, raccolti da Giovanni Tarello, Bologna, il Mulino,

Il “corpo legislativo”, attraverso cui dovrà passare una riforma dell’insegnamento pubblico, è articolato in un Consiglio dei seniori e in un Consiglio dei sessanta (o “giuniori”). In questo secondo consesso, cui più propriamente compete l’iniziativa legislativa, saranno eletti due futuri professori della Facoltà giuridica, gli avvocati Nicolò Ardizzoni e Ambrogio Laberio.

Le suggestioni culturali d’oltralpe, l’adeguamento ai programmi rivoluzionari, la volontà (necessità) di edificare istituzioni che siano diretta riproduzione dei modelli francesi fa sì che il tema dell’istruzione pubblica – e dell’università in particolare – sia fra quelli posti in primo piano. Esso diviene, anzi, oggetto di schermaglie all’interno delle stesse strutture di governo²⁴.

1973, pp. 79-260; ID., *La questione costituzionale nella Repubblica ligure (1800-1802)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, Olschki, 1977, III, pp. 1373-1407; ID., *Dalla democrazia direttoriale all’oligarchia senatoria: le vicende costituzionali della Repubblica ligure (1797-1805)*, in « Studi settecenteschi », 17 (1997), numero speciale in onore di S. Rotta, pp. 287-334. Su questa fase cfr. anche G. ASSERETO, *La Repubblica ligure* cit.; ID., *Genova e la Liguria nell’anno 1800. Crisi bellica e trasformazioni politiche*, in G. ASSERETO – G. GIANNINI – B. MONTALE, *Figure e momenti del Risorgimento in Liguria*, in « Miscellanea storica ligure » VIII/1, 1976, pp. 3-51; ID., *I gruppi dirigenti liguri tra la fine del vecchio regime e l’annessione all’impero napoleonico*, in « Quaderni storici », 1978, pp. 73-101, ora in ID., *Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, Savona, E. Ferraris, 1999, pp. 183-211, dove cfr. anche *Governo e amministrazione nella Repubblica ligure*, pp. 163-181; ID., *La seconda Repubblica ligure 1800-1805. Dal « 18 brumaio genovese » all’annessione alla Francia*, Milano, Selene, 2000; A. RONCO, *Storia della Repubblica ligure 1797-1799*, Genova, Sagep, 1988. Costituiscono comunque sempre fonte di riferimento [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit. e, in particolare per la storia dell’insegnamento superiore, L. ISNARDI, *Storia dell’Università di Genova* cit.; ancora cfr. V. VITALE, *Onofrio Scassi e la vita genovese del suo tempo (1768-1836)*, Genova, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LIX (1932), dove su « la Repubblica democratica e l’Istituto nazionale » ci si sofferma a p. 30 e sgg.

²⁴ Su questa fase cfr. C. FARINELLA, *Il lento avvio* cit., pp. LXXVIII-LXXX. Appare scarsa la bibliografia sull’istruzione pubblica in seno alle repubbliche democratiche italiane del triennio 1797-1799: oltre all’appena citato M. BUONOCORE CACCIALUPI, *Istruzione, educazione e cultura*, come esempio recente, per un dibattito che si svolge in contemporanea alla difficoltosa elaborazione genovese, cfr. L. PEPE, *Università o Grandes Écoles: il Piano Mascheroni e il dibattito al Gran Consiglio della Repubblica Cisalpina*, in *Università in Europa* cit., pp. 511-523; cfr. anche il quadro generale, e il dibattito nel periodo del Regno d’Italia, in ID., *La questione delle università minori* cit.; sulla situazione nella cisalpina, E. BRAMBILLA, *L’istruzione pubblica dalla Repubblica Cisalpina al Regno Italico*, in « Quaderni storici », VIII (1973), pp. 491-526.

A marzo del 1798, rivolgendosi al Direttorio, il ministro dell'interiore e delle finanze rivendica a sé la competenza ad intervenire in questa materia contro le pretese della Municipalità di Genova²⁵. Così ad aprile, in attesa della creazione dell'Istituto nazionale, il Direttorio incarica proprio questo ministero di provvedere a che «l'Università, unico stabilimento pubblico che in qualche modo paragonare si possa al desiderato Istituto, sia sistemata nel migliore metodo conciliabile con le attuali circostanze»; è necessaria la predisposizione di un apposito regolamento e il ministro, tracciando – per altro – uno schema già ben dettagliato, chiede ai professori Ambrogio Multedo, Cirillo Capozza e Cesare Canefri di occuparsene²⁶.

Il Consiglio dei sessanta incomincia ad affrontare il problema dell'istruzione pubblica a febbraio, dando quindici giorni di tempo a una commissione perché elabori un rapporto al riguardo²⁷. Solo a luglio è infine possibile discutere in assemblea un *Piano di pubblica istruzione*: sono previste tre Scuole normali primarie e quattro Scuole normali intermedie (nella

²⁵ «È stata un'usurpazione che la Municipalità ha fatto al Governo provvisorio nell'impossessarsi dell'Università e sarebbe molto più scandalosa ed intollerabile al presente. Il denaro che nutrice l'Università non appartiene alla Municipalità: le Scuole dell'Università, che possono chiamarsi normali, devono essere d'immediata ispezione del governo. Tutti i professori ed impiegati nell'Università devono essere installati con metodo, con obblighi, con istruzioni particolari, e quelli, che hanno qualche responsabilità, devono rispondere degli inventari e non regolarsi a caso e per impeto come è seguito sinno al presente. Il capo 8° della nostra Costituzione, e le attribuzioni accordate in ultimo luogo dal corpo legislativo agli ministri, vi mettono assai presto in positura de prendere il vostro partito. Il ministro soffre sino a che conservate il silenzio e piuttosto che comparire debole o mancante alla propria incombenza preferirebbe il ritiro»: ASG, *RL* 128, pp. 1-2.

²⁶ A Multedo sono infatti trasmesse alcune "riflessioni" del ministro: le ore di lezione devono essere «confacenti al comodo dei cittadini» e le vacanze molto ridotte; va eliminato l'uso del latino a lezione, considerando anche che se si insegna latino, greco e lingue orientali, tanto più andrebbe insegnato l'italiano (o meglio il toscano) che è normalmente usato per parlare e per scrivere; la durata dell'ora di lezione andrebbe allungata di un quarto d'ora; andrebbero stabiliti «pubblici dialoghi in iscuola fra il lettore, o maestro, ed i studenti, e de scolari medesimi fra di loro, ma alla presenza e sotto la dirrezione del maestro»: questo metodo sviluppa i talenti e fa capire ai «meno svelti ingegni le soggette materie»; nelle lezioni di Morale attenzione particolare va riservata alla "democrazia" intesa come l'insieme dei doveri sociali; infine, principio base deve rimanere quello secondo cui «i maestri sono fatti per i scolari, e non questi per i maestri»: ASG, *RL* 116, cc. 10-15.

²⁷ Ancora una volta si tratta di una delle massime priorità, «base indestruttibile ed eterna su cui deve fondarsi la Repubblica», secondo quanto si scrive – come già fatto in precedenza – sulla «Gazzetta nazionale della Liguria», 1798, n. 36, p. 299 (17 febbraio).

quarta, in particolare, è già insegnato il Gius naturale); le Scuole normali superiori, da istituirsi nelle Giurisdizioni che riterrà opportuno il Direttorio, sono articolate in sette discipline, tra le quali una dedicata al Diritto patrio, delle genti e politico; si aggiunge che queste scuole superiori sono già attive a Genova in quanto identificate negli insegnamenti impartiti nell'Università.

Per l'Università è però necessario un “nuovo metodo”, che deve essere proposto al Corpo legislativo dall'erigendo Istituto nazionale, il quale dovrà proporre anche una lista tripla di candidati professori tra cui il Direttorio sceglierà i docenti da mettere in cattedra (artt. 34-36). Il problema, si sottolinea da più parti tra i Sessanta, è comunque procedere appunto alla creazione dell'Istituto nazionale previsto dal testo fondamentale e disciplinato più minutamente anche nello stesso *Piano di pubblica istruzione*²⁸.

Istituito con legge organica, in adempimento dell'art. 312 della Costituzione, il 4 ottobre (due giorni prima il ministro dell'interno e delle finanze ha promulgato un succinto regolamento interinale per provvedere provvisoriamente alla gestione della struttura universitaria²⁹), l'Istituto nazionale viene aperto solennemente un mese dopo: si tratta di un « centro dell'istruzione ed educazione pubblica incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le arti e le scienze, e principalmente l'agricoltura e la navigazione »³⁰.

²⁸ *Rapporto della commissione speciale al Consiglio de' sessanta riguardo un piano di pubblica istruzione*, Genova, Stamp. Nazionale, s. d. [1798] (una copia in BCB, F. Ant. Gen. B. 243. 42); *Processo verbale del Consiglio de' sessanta mese di luglio 1798*, Genova, Stamperia nazionale, I (1798), p. 138 e sgg., seduta dei Sessanta del 22 luglio 1798.

²⁹ *Collezione dei proclami pubblicati dai ministri... della Repubblica ligure*, Genova, Franchelli, 1801, pp. 29-32. Il vertice istituzionale dell'Università è rappresentato da un prefetto delle Scuole eletto dai professori e dotato di ampi poteri su docenti, impiegati e studenti. Il 30 ottobre è promulgato anche una « istruzione interinale pel cittadino bibliotecario dell'Università » (in proporzione ben più dettagliato del regolamento interinale per tutta l'Università): *Ibidem*, pp. 32-34.

³⁰ *Raccolta delle leggi ed atti del corpo legislativo della Repubblica ligure*, II, Genova, Franchelli, 1798, pp. 141-144. Nell'occasione pronuncia un discorso inaugurale il ministro dell'interno e finanze Gio Battista Rossi, che sceglie di insistere, anche in questa sede, sulla tradizione mercantile ligure: commercio, cambio, banca, e quindi “scienza della moneta”; *Collezione dei proclami pubblicati dai ministri* cit., pp. 117-119. Cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 106 e sgg.; R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université* cit., p. 19 e sgg.

In seguito sarebbero state pubblicate a Genova in tre volumi le *Memorie* dei contributi scientifici – oggettivamente non esaltanti – dati dai membri dell'Istituto ligure, prima, e quin-

È composto da trentasei membri residenti e trentasei associati sparsi nel territorio della Repubblica, designati dal Direttorio, divisi in due classi, quella di Scienze fisiche e matematiche, e quella di Filosofia, letteratura e belle arti. Compito dell'Istituto nazionale è promuovere gli studi e l'educazione pubblica, proponendo piani dettagliati che regolino i vari istituti di istruzione. In questo senso l'impegno esplicito – da adempiere a pena di scioglimento dell'Istituto nazionale stesso – è quello di elaborare entro un mese un « un piano dettagliato d'istruzione pubblica generale » (art. XII). I personaggi ingaggiati per l'impresa sono di primo piano; la presidenza della seconda classe è un ennesimo carico istituzionale posto sulle spalle di Luigi Corvetto, che però – proprio in forza delle altre responsabilità politiche – riesce ad evitarlo affidando la direzione dell'intero Istituto al collega della prima classe, il medico Giovanni Antonio Mongiardini³¹.

Il clima in cui viene creato l'Istituto nazionale è ancora intriso di enfasi rivoluzionaria, di riferimenti piuttosto scomposti al nuovo ordine e alla rigenerazione culturale che ne sortirà, nonché alla “pubblica felicità” cui tutti

di dell'Accademia imperiale delle scienze e belle arti, poi Accademia delle scienze, lettere ed arti (Stamperia dell'Istituto, 1806; Stamperia dell'Accademia imperiale, 1809; Stamperia dell'Accademia e della Gazzetta di Genova, 1814); mancano totalmente, ma si tratta di una caratteristica generale di questo tipo di istituzione, gli interventi in campo giuridico. Sul ruolo di questa istituzione, feconda in altri settori scientifici e in altre aree geografiche, cfr. L. PEPE, *L'Istituto nazionale in Italia (1796-1814)*, in « Bollettino dell'Unione matematica italiana », serie 7, 10-A (1996), pp. 249-278. Per l'Istituto ligure – che nei due secoli successivi ha mutato più volte denominazione, ma rivendicando continuità con l'originario Istituto – un recente bilancio sulla sua attività è presente in « Atti della Accademia ligure di scienza e lettere », serie VI, I (1998); per quanto qui interessa, cfr. i contributi di B. MONTALE, sulla storia generale dell'istituzione, e di F. DE MARINI AVONZO, sul contributo dei giuristi.

³¹ La seconda classe (« filosofia, letteratura e belle arti ») è divisa in tre sottoclassi: « arte di ragionare e analisi delle operazioni dell'intelletto, grammatica, eloquenza, poesia » (tra gli associati compare Gaetano Marré), « scienze politiche, storia e antichità » (tra i residenti l'avvocato Luigi Lupi, e Francesco Carrega), « arti del disegno »; manca la scienza giuridica, ma ciò è in linea con il profilo che ovunque assume questa istituzione e col preconcetto negativo nei confronti della cultura giuridica tradizionale e degli operatori del diritto (ovviamente come categoria socio-professionale intesa nel suo insieme, e non in quanto singoli; come si sa in quanto tali marcano una presenza cospicua sul proscenio politico di questa fase). Le nomine sono disposte con decreto dal Direttorio esecutivo su rapporto del ministro dell'interno, il 31 ottobre. *Raccolta de' proclami del Direttorio esecutivo della Repubblica ligure*, Genova, Franchelli, 1798 (in realtà 1799), pp. 54-56; cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit., II, p. 130-131.

gli uomini d'ingegno sono chiamati a cooperare. Si tratta in realtà di una costruzione artificiosa nata su suggestione del modello francese, evocato con entusiasmo dalla pubblicistica ogniqualvolta si affronti il tema dell'istruzione pubblica, e destinata fatalmente a produrre poco frutto.

A dicembre del 1798 l'Istituto nazionale elabora il suo *Piano dettagliato di pubblica istruzione* e lo presenta al Corpo legislativo³². Il modello della "grande nazione", costantemente richiamato nel processo di elaborazione politica, viene assunto come riferimento anche nel discorso di presentazione dal medico Onofrio Scassi³³: nella gloriosa impresa portata avanti dalla Francia, ai generali si sono uniti i "letterati", che sono ora impegnati a sviluppare il sapere umano, ed è già possibile verificare «i felici successi dell'Instruzione».

Chiariti i presupposti ideologici, il piano prevede un sistema di Scuole primarie (articolate a loro volta in due serie di tre Scuole, rispettivamente per maschi e femmine), Scuole giurisdizionali (stabilite nei capoluoghi di giurisdizione e con una durata di quattro anni di corso) e Scuole del Liceo.

Il Liceo è unico per tutta la Repubblica e vi si insegnano otto discipline, organizzate in corsi con strutture e durate diverse³⁴. Non si può dire che per Liceo si intenda «la nuova denominazione dell'Università»³⁵. Forse soltanto medicina dispone di un corso minimamente avvicinabile a un insegnamento universitario; manca, e l'esclusione pare davvero emblematica, un corso di diritto, né insegnamenti giuridici specifici sono previsti negli altri filoni di studio. Molto genericamente, solo il corso di Scienze morali e politiche prevede un professore di Filosofia morale che «premessa la teoria del diritto di natura, ne dedurrà i diversi doveri dell'uomo e del cittadino» (art. XLIII), mentre un secondo professore «spiegherà i principi di diritto politico e svilupperà i rapporti che hanno le nazioni fra loro: rapporti che

³² *Piano dettagliato di pubblica istruzione presentato dall'Istituto nazionale al Corpo legislativo della Repubblica ligure il 3 dicembre 1798*, Genova, Stamperia della Libertà e dell'Istituto nazionale, 1798.

³³ Su questa figura cfr. V. VITALE, *Onofrio Scassi* cit. (su questo « piano » pp. 68-72).

³⁴ Matematica e Fisica, Medicina, Scienze morali e politiche, Istoria generale, Economia civile, Eloquenza e Poesia, Lingue antiche e Belle arti.

³⁵ Così C. FARINELLA, *Il lento avvio* cit., p. LXXIX, come anche L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit, p. 116.

costituiscono il diritto delle genti» (art. XLIV). Ci si limita cioè ad orecchiare quel generale interesse scientifico per il diritto naturale e delle genti che, caricato ideologicamente, era passato nel patrimonio degli slogan rivoluzionari³⁶.

Il Liceo nel suo complesso mantiene quella impostazione enciclopedica che contraddistingue da tempo i due modelli francesi del *Lycée de Paris* e del *Lycée des arts*, dove appunto viene impartito un insegnamento secondo le idee di Diderot e dell'*Encyclopédie*³⁷.

Astratto e inconcludente – meno dettagliato, a dispetto dell'intitolazione, di quello precedente dei Sessanta – il *Piano* dell'Istituto nazionale (che ne tenta anche una revisione nel 1799) cade nel vuoto.

Rimangono indefiniti i piani di studio; manca, infine, qualsiasi riferimento a un titolo da conseguire al termine degli studi o quantomeno le abilitazioni professionali previste. Per l'insegnamento e la pratica professionale del diritto – tradizionalmente marcati da percorsi formativi e professionalizzanti precisamente scanditi – il disorientamento è ancora più forte³⁸.

³⁶ Ad esempio di questo particolare uso basti riprendere un « inno patriottico dei genovesi » che recita: « Viva, viva o cittadini / è caduta alfin la benda / a goder ciascuno apprenda / della innata libertà // L'aurea legge di natura / rende all'uomo i diritti suoi / per lei fertile d'eroi / questo suolo diverrà »; rientrava nel contesto generale di fiducia nelle riforme legislative di chiara matrice illuministica: « Imparzial sarà la legge / col favor d'amici numi / e la legge e i bei costumi / di bel nuovo introdurrà // Una legge che ci uguali / una legge che consoli / sono i voti ardenti e soli / dell'oppressa Umanità »: A.F. DESODOARDS, *Istoria della repubblica francese*, tomo XV [dedicato alla rivoluzione di Genova], Genova, Stamperia Delle Piane, 1799, pp. 138 e 142.

³⁷ In Francia con la legge 11 fiorile X (1 maggio 1802) il termine "liceo" sarà infine utilizzato per designare le strutture che impartiscono un insegnamento secondario di Stato (su questi passaggi riguardanti il Liceo in Francia cfr. A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire* cit., pp. 41-42, 75 e sgg.). In quella stessa occasione, dopo che sono ormai scomparse le antiche Scuole di Diritto, si inizia a prevedere un insegnamento giuridico specifico di tipo universitario, ma – come già ricordato – sarà la legge 22 ventoso XII e il successivo decreto del 4° complementare a riorganizzare in modo compiuto le *Écoles de Droit* (*Ibidem*, p. 119 e sgg.).

³⁸ Emblematica una lettera del ministro dell'interno del 22 giugno 1799 rivolta al Direttorio: « Con vostro decreto del giorno 20 corrente mi avete incaricato di dare le disposizioni e gl'ordini che convengono per fare assegnare gl'esami in legge al cittadino Antonio Felice Garibaldi, il quale vi aveva invitata dar le opportune providenze onde egli potesse conseguire la laurea in legge. Quanto è facile, cittadini direttori, l'esecuzione del vostro decreto, altrettanto devo confessarvi mi riesce difficile di conoscere quali possano esserne gl'effetti. Il cittadino

D'altronde anche il contesto generale non è favorevole: il conflitto bellico sta coinvolgendo direttamente la Liguria, spostando necessariamente altrove gli interessi del governo e dell'assemblea legislativa³⁹.

Sul fronte interno la scena politica è in rapido movimento: su suggestione del colpo di stato del 18 brumaio, e probabilmente per diretta ispirazione francese, a dicembre del 1799 i Consigli sono sospesi e il Direttorio cessa la sua attività. È creata una Commissione di governo e dopo la breve occupazione austriaca, è lo stesso Bonaparte a istituire una Commissione straordinaria di sette membri e una Consulta legislativa di trenta (presieduta da un ministro straordinario della Repubblica francese, che – anzi – sceglie direttamente i membri dei due organi). Il clima generale è improntato alla critica degli eccessi rivoluzionari e a una chiara volontà di stabilizzazione: sostanzialmente chiusa la fase italiana delle “repubbliche giacobine”, il modello politico-istituzionale di riferimento è quello della costituzione francese dell'anno VIII (con un Bonaparte ormai al centro della scena). Nell'elaborazione di una riforma diventa cruciale in questa fase la figura del già ricordato Luigi Corvetto⁴⁰.

Garibaldi desidera di essere laureato, ma una tale formalità crederete che non debbe esser più in caso fra noi, sì come inutile, per lo meno. Vorrebbe egli forse invece una patente che lo dichiari avvocato e giuriconsulto? Ma anche questa non sarebbe essa inutile? Giacché se non m'inganno, egli può al giorno d'oggi fare senza patente tutto ciò che farebbe se ne fosse munito. Il cittadino Garibaldi s'immagina, io credo, che la professione di avvocato possa essere inclusa in quelle contemplate dall'art. 377 della costituzione, e dall'art.4 della legge del 18 settembre e 8 ottobre, ma io penso invece che sia rimasta assorbita dalla costituzione art. 374 [« Non vi è privilegio, né maestranza, né corporazione, né diritto di collegio, o privativa di arti, mestieri, professioni, né limitazione alla libertà del commercio, all'esercizio delle arti e industria di qualunque specie... »]. Ho stimato di dover sottoporre a vostri savi riflessi quanto vengo di esporvi per essere da voi illuminato, e per avere degli ordini un poco più dettagliati in una materia affatto nuova dopo la nostra politica rigenerazione »: ASG, *RL* 129, pp. 48-49. Va comunque segnalato come, tra i problemi dell'istruzione superiore, il più sentito sia quello relativo alle carenze degli insegnamenti medici.

³⁹ Annota il ministro dell'interno, dopo aver segnalato al Direttorio come ancora nulla sia stato effettivamente stabilito in materia di istruzione pubblica: « Questo incaglio dannosissimo alla pubblica istruzione procede forse singolarmente dalla circostanze nelle quali è inviluppata da molto tempo la Repubblica ligure, e che richiamano l'attenzione del Corpo legislativo, del governo e de corpo amministrativi ad altri oggetti di ben maggiore importanza »: *Ibidem*, p. 92, 23 settembre 1799.

⁴⁰ M. DA PASSANO, *La questione costituzionale nella Repubblica ligure (1800-1802)* cit., pp. 1373-1407; su questa fase cfr. anche G. ASSERETO, *Genova e la Liguria nell'anno 1800* cit.,

Nel frattempo l'Istituto nazionale non riesce a raggiungere nella sua attività risultati soddisfacenti e il 24 gennaio 1800 se ne approva una riforma: stavolta è articolato in tre classi, rispettivamente dedicate alle Scienze matematiche e fisiche, alle Scienze morali e politiche (con una sezione dedicata a « morale e legislazione »), alla Letteratura e belle arti; una nuova riforma nel 1802 avrebbe redistribuito in modo ancora diverso le varie discipline nelle tre classi⁴¹.

La nomina dei professori dell'Università passa sempre attraverso un concorso predisposto dall'Istituto, che forma una lista tripla sulla cui base decide infine l'esecutivo⁴². Nel frattempo il collegamento tra Istituto nazionale e Università si è fatto apparentemente più forte, quantomeno dal punto di vista della dislocazione fisica: la sede del primo è ormai stabilita

pp. 3-51; ID., *I gruppi dirigenti liguri* cit., pp. 73-101 (su un presunto scarso peso politico degli uomini di legge per la loro tradizionale subordinazione al gruppo oligarchico, pp. 76-77) e infine ID., *La seconda Repubblica ligure* cit., pp. 53-104. Partecipò al processo di elaborazione costituzionale anche Cottardo Solari (giureconsulto non collegiato, fecondo pubblicista durante il periodo rivoluzionario, autore anche – per quanto più interessa in queste pagine – di un *Elogio storico del Conte L. Corvetto*, Genova, 1824), proponendo un ritorno alla tradizionale costituzione genovese ricostruita sui testi del 1528 e del 1576 (*Progetto di Costituzione della Repubblica ligure proposto dal Citt.no Cottardo Solari avvocato e membro della Consulta legislativa*, in BUG, ms. B. V. 24; *Discorso di introduzione a un nuovo Progetto di Costituzione per la Repubblica ligure*, Genova, 1801, una copia in BUG, 4. AA. III. 73). Cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., pp. 130-131; M. DA PASSANO, *La questione costituzionale nella Repubblica ligure (1800-1802)* cit., pp. 1397-1401.

⁴¹ Una « classificazione dei membri » secondo la nuova sistemazione delle classi, si ha in *Memorie dell'Istituto nazionale*, 1806 cit., pp. 98-100; nella sezione di Morale e Legislazione sono inseriti Nicolò Boccardi, Pietro Paolo Celesia, Luigi Corvetto, Filippo Losno, Luigi Alessandro Lupi, Giuseppe Assereto, Michele Novara e Giovanni Battista Roggiere.

⁴² L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 138 e sgg. (per le procedure concorsuali cfr. ASG, *RL* 117). Emblematicamente, il 6 aprile 1800, reagendo a un tentativo da parte del Comitato dei pubblici stabilimenti di assumere decisioni relative agli insegnanti dell'Accademia di belle arti, il ministro dell'interno e delle finanze lo richiama al rispetto dell'art. 313 della costituzione e all'art. 11 della legge sulla Commissione di governo del 24 gennaio: « la scelta dei maestri, o professori di qualunque accademia o università esistenti in qualunque giurisdizione della Repubblica appartiene esclusivamente al potere esecutivo », e quindi il Comitato non può assolutamente occuparsi della « riforma, o innovazione di regolamenti, o ascritta ed elezione di maestri e direttori ». L'obbiettivo è anche la tutela delle prerogative dell'Istituto nazionale, che appare in stretto collegamento organico col governo: è stata proprio una sua informativa a sollecitare l'intervento del ministro. ASG, *RL* 117, c. 13.

presso la seconda con la possibilità di utilizzarne tutte le strutture di ricerca⁴³.

A gennaio del 1801 il prefetto degli studi Cirillo Capozza – già docente di Teologia morale prima del 1797 – riferisce al commissario del Centro di una situazione universitaria sempre più compromessa: strutture in forte degrado, insegnamenti scoperti, crollo nel numero degli studenti. L'esigenza primaria è quella di intervenire con «degli opportuni regolamenti»⁴⁴. Nell'immediato prevalgono le misure di carattere squisitamente amministrativo: conferma della direzione dell'Università a Filippo Galea e verifica delle disponibilità finanziarie (fonte determinante è ancora l'asse ex-gesuitico) affidata al ministro dell'interno e delle finanze⁴⁵.

Ma ancora l'anno successivo il Magistrato dell'interno deve ammettere che i previsti interventi sul piano degli studi dell'Università non sono stati ancora compiuti; piuttosto, è costretto a sollecitare Galea a una stretta vigilanza anche solo sul rispetto degli obblighi didattici dei professori e sul corretto uso, da parte di essi, delle stanze messe loro a disposizione⁴⁶.

In una situazione generale ormai stabilizzata sotto l'egida di Bonaparte, alla fine del 1802 si ha la nuova Costituzione (vicina a quella approvata a Lione per la Repubblica italiana). Si tratta di un breve testo di 19 articoli, cui segue una serie di successive leggi organiche. All'art. 3 è chiaramente sancita la scelta codicistica in campo civile, criminale, e commerciale; all'art. 17 si

⁴³ *Raccolta de' proclami e decreti pubblicati dalla Commissione straordinaria del governo della Repubblica ligure*, Genova, Franchelli, 1800, pp. 110-111 (28 novembre 1800).

⁴⁴ *Stato delle Scuole dell'Università di Genova*, BUG, ms. G.V.18., cc. 249-253; cfr. C. FARINELLA, *Il lento avvio* cit., pp. LXXX-LXXXI.

⁴⁵ ASG, *RL* 266 (seduta della Commissione straordinaria di governo del 15 aprile 1801). Gli onorari dei professori erano stati da poco aumentati, ma adesso si provvedeva a riportarli alle quantità precedenti (*Ibidem*, 4 maggio 1801). L'anno successivo verrà proposto presso il Magistrato supremo il ripristino dell'aumento; sarà approvato solo a condizione che il Magistrato dell'interno fornisca «al Magistrato supremo un piano relativo alle Scuole dell'Università tanto relativamente alle riforme, che potessero aver luogo, quanto a quelle nuove Scuole che potessero stabilirsi con accompagnare al detto piano lo stato dei redditi appartenenti all'asse ex gesuitico, e delli pesi al medesimo annessi»; ASG, *RL* 394, c. 22 v. (2 ottobre 1802).

⁴⁶ ASG, *RL* 118, c. 41, 10 ottobre 1802. Almeno dal 1799 Galea è l'interlocutore istituzionale del governo a titolo di "ispettore" o "direttore" dell'Università (cfr. ASG, *RL* 116, 117, 118).

ribadisce la previsione di un Istituto nazionale, rimandando alla relativa legge organica⁴⁷.

Tra novembre e dicembre viene approvata e promulgata la *Legge organica del governo* (applicazione del titolo secondo della Costituzione), che è articolato su di un Senato di sessanta membri suddiviso al suo interno in cinque Magistrati di sette senatori e un Magistrato supremo composto da nove membri tra cui il doge, i presidenti dei quattro Magistrati (che hanno le funzioni di ministro) e altri quattro senatori. Le scuole pubbliche rientrano nelle competenze del Magistrato dell'interno (art. 120/III), ma l'istruzione pubblica in generale, assimilata alle materie riguardanti gli affari ecclesiastici e gli archivi, è posta dall'art. 99 « sotto l'ispezione del Magistrato supremo »⁴⁸.

A febbraio del 1803 è il turno della *Legge organica sull'ordine giudiziario*, e non mancano rinvii alla antica legislazione tanto che in attesa del nuovo codice civile e criminale i giudici di Cantone devono applicare gli Statuti di Genova (art. 49). L'unificazione legislativa della Repubblica è infatti attuata attraverso la generale abolizione degli statuti locali (ad eccezione di quelli riguardanti i danni campestri, che dovranno rifluire in un programmato codice rurale); sono sostituiti con quelli civili e criminali di Genova « che in tutte le parti compatibili con la Costituzione e colla presente legge generalmente si osservano tanto nel procedere, come nel giudicare in tutti i luoghi della Repubblica compresi gli aggregati » (artt. 188-190)⁴⁹.

Una specifica legge organica è dedicata anche all'Istituto nazionale della Liguria, che – nonostante la scarsa incidenza dimostrata in passato – viene quindi confermato come organo costituzionale di primissimo piano: si tratta di una associazione di « cittadini saggi e istruiti » col compito di

⁴⁷ Cfr. *Costituzione della Repubblica ligure con le sue successive leggi organiche*, Genova, Stamperia nazionale, 1803 (su questa fase cfr. G. ASSERETO, *La seconda Repubblica ligure* cit., p. 105 e sgg.).

⁴⁸ *Legge organica del Governo: Ibidem*, p. 13 e sgg. Va notato incidentalmente come nella sistematica costituzionale abbiano un ruolo di rilievo nella elezione delle cariche di governo i tre Collegi (“corpi elettorali”) dei possidenti, negozianti e dotti; quest'ultimo – che aveva per sede di riunione Chiavari – è composto da cento membri « scelti fra i giureconsulti e fra quelli che si occupano di scienze, belle lettere ed arti liberali »; art. 62 della *Legge organica dei tre Collegi* (24 maggio - 4 giugno 1803): *Ibidem*, p. 131.

⁴⁹ *Legge organica sull'ordine giudiziario: Ibidem*, p. 37 e sgg.

promuovere scienze e arti «sotto l'ispezione del governo»⁵⁰. Tre le classi previste, ventiquattro i membri di ognuna eletti dal Senato; le funzioni dell'Istituto sono ormai sostanzialmente ristrette alla pubblicazione di "memorie" e all'assegnazione di premi per opere, invenzioni e manufatti; l'Università – su cui in concreto non sembra aver mai esercitato un'effettiva influenza, tantomeno per quanto concerne gli insegnamenti giuridici – è ormai uscita definitivamente dal suo orizzonte di competenze.

2. Il Regolamento del 1803 e la nuova struttura universitaria

In questo clima di sistematico riordino dell'intera struttura istituzionale, attuato secondo il metodo delle leggi organiche, è naturale che anche l'Università rientri tra le istituzioni su cui si ritiene opportuno intervenire con una normativa *ad hoc*. Un contesto di questo tipo ha il merito di favorire un dibattito abbastanza articolato: la necessità di predisporre un nuovo regolamento, che abbia la compiutezza di una legge organica, spinge il governo genovese ad affrontare direttamente problematiche spinose. Le decisioni prese in via definitiva non risulteranno forse di portata rivoluzionaria, ma certo l'attività preparatoria – che può essere identificata in due diversi progetti – fa emergere tendenze e soluzioni effettivamente innovative.

È ancora Onofrio Scassi – che in quel momento ricopre la carica di provveditore nella Giurisdizione del Centro – a tracciare un primo bilancio sul complesso dell'istruzione pubblica in Liguria. Il 6 settembre 1803 invia infatti le sue osservazioni al senatore deputato all'istruzione pubblica Marcello D'Aste, e anche questa volta le considerazioni del medico genovese sono improntate a una sconsolata presa d'atto: «l'Università attuale è veramente un soggetto di compassione»⁵¹.

Un suo rilancio era collegato alla necessità di formare un ceto dirigente, che non fosse tratto soltanto da quelle fasce sociali che potevano permettersi studi all'estero. Le attività professionali, poi, erano state sganciate dal vincolo degli aboliti collegi professionali (in realtà un vincolo da tempo molto allentato). Si richiedeva dunque l'istituzione di un nuovo ente, che a giusto titolo legittimasse gli aspiranti al loro esercizio, ma stavolta non prima di

⁵⁰ *Legge organica sull'Istituto nazionale* (26-27 giugno 1803): *Ibidem*, p. 189 e sgg.

⁵¹ Cfr. *Appendice I.1*. Sul contributo di Scassi in questa fase cfr. V. VITALE, *Onofrio Scassi* cit., pp. 135-139.

averli anche formati in modo compiuto. E poi non si trattava solo dell'esigenza di disporre di un'Università che preparasse all'attività professionale o amministrativa; come avrebbe ad esempio auspicato in quei giorni il medico Mongiardini il governo nazionale aveva il compito di risvegliare da un lungo letargo lo studio delle scienze nel senso più generale del termine (il suo riferimento immediato era a quelle fisiche), rendendole « comuni ed evidentemente utili ». Il tramite di ciò non poteva che essere un'Università efficiente⁵².

E così nel giro di pochi giorni le osservazioni di Scassi vengono sottoposte da D'Aste al Magistrato supremo. Ad esse Scassi ha già allegato un articolato progetto di organizzazione dell'Università nazionale⁵³. Al suo interno sono previste – e va sottolineato, per l'esclusione di quella teologica – tre Classi soltanto: legale, medica e filosofica⁵⁴. Le cattedre previste per la prima sono quelle di Istituzioni civili, Istituzioni criminali, Diritto pubblico, Trattati di diritto civile, Etica, Eloquenza.

Un corso giuridico così strutturato presenta alcuni aspetti di incongruenza, probabilmente da addebitare alla competenza non specifica dello Scassi in questo settore: per « trattati di diritto civile » si intendeva probabilmente un corso di Diritto comune, che però inserito in un tal modo avrebbe ricevuto un risalto certo inatteso in questa fase. Assai strana appare poi l'espressa assimilazione della cattedra di Diritto canonico (soppressa), a quella di Diritto criminale (adesso introdotta), se pure al fine esplicito di eliminare l'insegnamento canonistico senza perdere il finanziamento Grimaldi

⁵² L'intervento di Mongiardini (*Rapporto all'Istituto nazionale sullo stato delle scienze fisiche nella Liguria letto il giorno 15 dicembre 1803*, Genova, 1804) è ricordato da C. FARINELLA, *Il lento avvio* cit., p. LXXXII.

⁵³ ASG, RL 60, e 391/I. Nei “considerando” preposti agli articoli del progetto (solo il primo comparirà nel testo promulgato) Scassi fa rifluire i concetti espressi nella sua lettera di presentazione; in più si sottolinea la necessità di adeguare i vecchi regolamenti alle nuove finalità poste in capo all'Università nazionale, di « stabilire un modo semplice e sicuro della sua amministrazione, dare una direzione facile e costante ai suoi impegni », di avviare a tali fini « modificazioni e cangiamenti straordinari »; non manca infine di ricordare la carica ideologica attribuita ad un'iniziativa del genere: « nell'attuale costituzione (...) l'istruzione generale è più necessaria di quel che lo fosse nel regime in cui era privilegiata una sola classe ». Cfr. in *Appendice I.2* e *I.3*.

⁵⁴ *Organizzazione dell'Università nazionale*, art. 1: ASG, RL 60 e 391/I (cfr. *infra* in *Appendice I.2*).

(art.18)⁵⁵. Si auspicava altresì (art. 21) la predisposizione di un esame che, sostenuto all'interno dell'Università, abilitasse allo svolgimento dell'attività forense nella veste di giudice o avvocato, ma anche in quella di causidico (attività professionale che tradizionalmente non richiedeva una formazione universitaria⁵⁶).

Dopo questa prima lettura presso il Magistrato supremo il progetto viene quindi riaffidato al senatore deputato alla pubblica istruzione affinché lo sottoponga al Magistrato dell'interno per un ulteriore esame⁵⁷. E in effetti quest'ultimo – cui già compete, attraverso un'apposita deputazione, la direzione dell'Università e la gestione dell'asse ex-gesuitico – redige ad ottobre un nuovo rapporto sull'istruzione universitaria⁵⁸.

Si parte dalle osservazioni di Scassi, ma sottolineando subito una netta divergenza nelle valutazioni (troppo pessimistica quella del provveditore quando analizza lo stato attuale « di lumi e coltura in Liguria ») e nelle soluzioni auspiccate (troppo innovatrici quelle di Scassi, quando invece è necessario evitare che trasformazioni radicali della struttura universitaria comportino la perdita di fondamentali introiti). In particolare, poi, si vuole mantenere inalterato il sistema di istruzione elementare; ma anche con riguardo a quella superiore « neppure sembra opportuno di proscrivere dalla sede delle scienze lo studio delle facoltà teologiche ovunque coltivato ». Per altro verso si sconsiglia di mantenere la nomina di alcuni professori nella disponibilità dei Grimaldi; si tratterebbe infatti di una pericolosa deroga ad un sistema d'insegnamento che da un lato richiede per la copertura di una cattedra l'espletamento di procedure concorsuali, dall'altro si presenta come struttura istituzionale controllata in via esclusiva dallo Stato.

⁵⁵ Ai Grimaldi – salvo un « decente » accordo con l'organo di governo dell'Università e col Magistrato supremo – sarebbe rimasta la disponibilità di nomina alle cattedre tradizionalmente sovvenzionate dalla famiglia; per la classe legale si trattava degli insegnamenti di Istituzioni civili e, appunto, di Diritto canonico. I professori così nominati erano considerati « aggregati », ma comunque equiparati *in toto* agli altri docenti.

⁵⁶ Cfr. R. FERRANTE, *Il « governo delle cause »: la professione di causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXII (1989), pp. 181-299.

⁵⁷ ASG, *RL* 60 e 391/I; cfr. *Appendice* I. 3.

⁵⁸ ASG, *RL* 391/II; cfr. *Appendice* I. 4. Della questione si occupano il presidente del Magistrato dell'interno Agostino Maglione, il senatore membro dello stesso magistrato Michelangelo Cambiaso, e due membri delle Deputazione ex-gesuitica: ASG, *RL* 112, c. 140 r.

Nel decreto annesso anche la Classe legale risulta ridisegnata, rimanendo però l'esclusione dell'insegnamento canonistico. Si parte dal presupposto dell'esistenza pregressa di cattedre, riferendosi evidentemente alle due "grimaldine" di Istituzioni civili ed Etica (ex Diritto canonico). Non sono espressamente citate nel testo del progetto di decreto, ma sono comprese nell'allegato «prospetto delle cattedre» e proprio con la specificazione «cattedre della famiglia Grimaldi». Stante questa base storica dell'insegnamento giuridico nell'ateneo genovese, vi si «accregono» (art.6) Istituzioni criminali, Gius pubblico, Gius comune e patrio, ed Eloquenza latina ed italiana.

Tra il 3 e il 4 novembre 1803 il Magistrato supremo è infine in grado di discutere in via definitiva il progetto che gli è stato presentato dal Magistrato dell'interno in una forma ormai molto avanzata, corredato com'è dall'elenco delle cattedre e dei professori chiamati a coprirle⁵⁹. Il dibattito interno al governo su punti qualificanti del progetto non manca, ma in breve il Magistrato supremo, dando espressamente seguito al dettato costituzionale, promulga per decreto il *Regolamento per l'Università nazionale*⁶⁰.

È questo uno snodo fondamentale per l'istruzione superiore, e «per la prima volta a Genova possiamo dire di avere un'università compiuta e completa»⁶¹. Si intende con ciò un'università nel senso moderno del termine, una volta lasciata definitivamente alle spalle una struttura d'insegnamento che aveva i suoi cardini nell'organizzazione gesuitica degli studi e nel sistema corporativo di attribuzione dei gradi accademici.

Il presupposto è un raggiunto riequilibrio delle finanze universitarie, che continuano a basarsi sull'asse ex-gesuitico e che possono ora godere di un «discreto avanzo (...) destinato a sussidio della pubblica istruzione, e a lustro e miglioramento dell'Università».

⁵⁹ ASG, *RL* 396, cc. 17 v.-26 v.; 391/II.

⁶⁰ *Regolamento per l'Università nazionale col prospetto delle Facoltà che vi s'insegnano, e la nomina de' professori, maestri ed altri impiegati*, Genova, Stamperia dell'Istituto nazionale e della Gazzetta nazionale, 1803 (il testo è anche presente in *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato e dalle altre autorità costituite nella Repubblica ligure*, II, Genova, Franchelli, 1803 - anno VII, pp. 73-82). Sull'iter del progetto presso il Magistrato supremo e presso il Magistrato dell'interno, cfr. ASG, *RL* 112, c. 140 (27 ottobre 1803).

⁶¹ R. SAVELLI, *Dai collegi all'università* cit., pp. XXXVI-XXXVII (cfr. anche C. FARINELLA, *Il lento avvio* cit., pp. LXXXI-LXXXIV).

La direzione dell'Università, nonché il delicato compito di amministrare l'asse ex-gesuitico, è conferita a una Deputazione composta dal presidente del Magistrato degli interni (nella cui area di competenza – secondo l'art. 120 della *Legge organica del Governo* – rientrano le “scuole pubbliche”), dal senatore deputato alla pubblica istruzione, e dal presidente della Commissione degli studi.

In realtà era stato questo il punto focale del dibattito sulla riforma lungo tutto il suo iter formativo. Scassi aveva immaginato un vertice dell'istituzione universitaria – come “commissione speciale” dotata di poteri molto ampi – improntato a un accentuato autogoverno: ne avrebbero fatto parte esclusivamente dei professori⁶². Il Magistrato dell'interno, per converso, aveva contestato radicalmente questa soluzione, che avrebbe ridisegnato la struttura di governo universitario in modo troppo innovativo, escludendo la presenza di una Deputazione ex-gesuitica e/o di una Deputazione dei studi; erano invece questi i tradizionali organi di governo dell'Università genovese, organi cui – soprattutto – erano intestati i capitali del patrimonio ex-gesuitico (ed era indispensabile non fornire alcun pretesto per il mancato pagamento dei relativi proventi o dei capitali stessi impiegati all'estero).

Risulta difficile capire se il timore di non mutare i termini del sistema di amministrazione dell'Università derivasse da preoccupazioni effettivamente fondate, o quanto non fosse piuttosto il segno di una precisa volontà di mantenere l'insegnamento superiore sotto il diretto controllo del governo (o meglio, dell'autorità preposta agli affari interni). Comunque sia il Magistrato dell'interno era stato esplicito nel richiedere continuità, progettando una Deputazione in cui egli stesso disponeva di un peso assolutamente preponderante⁶³. Il governo scelse esplicitamente una soluzione più compromissoria, riducendone il numero dei componenti e dando rappresentanza anche ai professori nella persona del presidente della Commissione degli studi⁶⁴.

⁶² Cfr. *Appendice I.2*, art. 4 e *passim*.

⁶³ In particolare il progetto prevedeva inizialmente che la Deputazione fosse composta dal « presidente pro tempore del Magistrato dell'interno, del senatore deputato pro tempore alla pubblica istruzione, e di tre senatori scelti nel suo seno dal detto Magistrato dell'interno » (in *Appendice I.5*, art. 1).

⁶⁴ Il relativo verbale (3 novembre) riporta come sia stato « rilevato pure che l'amministrazione dell'asse ex-gesuitico potrebbe restringersi nei soli presidente del Magistrato dell'in-

La Commissione degli studi, secondo il dettato del *Regolamento* (art. 8), è a propria volta composta da cinque membri: un professore espresso da ogni Classe e uno « a libera scelta », e tra essi sarà nominato dal Magistrato supremo il presidente (in base a una rosa di tre indicata dai professori). Alla Commissione spetta un generale compito di vigilanza su docenti, funzionari e studenti. Su sua indicazione le eventuali misure correttive e sanzionatrici saranno adottate dalla Deputazione degli studi. La Deputazione fa anche da *trait d'union* tra la Commissione e il Magistrato supremo perché sia adottato qualche nuovo « regolamento generale ». La Commissione concorda con i professori il calendario e il programma dei corsi, redigendo anche « istruzioni opportune »; è altresì incaricata di fissare il piano degli esami e il regolamento per il conseguimento delle diverse lauree⁶⁵.

Professori e funzionari sono nominati dal Magistrato supremo « previo il concorso pubblico esame de' candidati, a meno che da questa non li esenti una fondata celebrità di nome nella scienza, od arti, a cui vorranno concorrere »⁶⁶.

Nel complesso l'Università genovese subiva con il *Regolamento* del 1803 un'accentuata « statalizzazione »; il governo disponeva in pratica del suo pieno controllo, anche se erano andate in parte deluse le aspettative del Magistrato dell'interno che puntava chiaramente a una gestione diretta e autonoma dell'intera struttura d'insegnamento.

Nell'elaborazione della riforma era stato ancora necessario tenere conto esplicitamente del contributo di una famiglia della più antica oligarchia cit-

terno, e senatore deputato alla pubblica istruzione, con aggiungervi il presidente della Commissione de' studi da elegersi sempre dal Magistrato supremo, mentre sarebbe opportuno di interessare in detta amministrazione un qualche professore »; si richiama inoltre la necessità di rispettare le deliberazioni della Commissione degli studi, perché « invalidarle sarebbe un'esclusione contro il sistema ». Comunque le resistenze all'interno del Magistrato supremo furono forti, perché la soluzione relativa ai componenti della Deputazione degli studi, respinta in prima lettura, necessitò di una doppia votazione: ASG, *RL* 391/II e 396.

⁶⁵ La composizione della Commissione degli studi è determinata per questa prima volta dal Magistrato supremo: la presiede Onofrio Scassi, mentre gli altri membri sono Cirillo Capozza, Prospero Semino, Giovanni Battista Molini (in rappresentanza della Classe legale), e Giovanni Felice Calleri.

⁶⁶ La giubilazione, con diritto alla metà dello stipendio percepito, matura dopo vent'anni di servizio salva la facoltà di proseguire nell'insegnamento con un aumento di un quinto della retribuzione.

tadina, ma soprattutto rimaneva fondamentale disporre delle dotazioni ex-gesuitiche destinate all'istruzione. Ciò ben rivelava una più generale difficoltà a individuare fonti di finanziamento, che non fossero quelle consuete secondo una tradizione plurisecolare e che consentissero uno sganciamento definitivo dal modello gestionale di antico regime.

In definitiva l'iter legislativo per l'elaborazione del nuovo *Regolamento* si era svolto in tempi rapidi; la preoccupazione era stata quella di non mancare all'appuntamento della riapertura delle lezioni avendo completato la edificazione della nuova struttura di insegnamento.

Il 14 novembre Onofrio Scassi, nominato presidente della Commissione degli studi ed ormai esperto estensore di discorsi in tema di insegnamento universitario, aveva modo di inaugurare l'Università nazionale, in un « giorno fra i più memorabili dell'era ligure »⁶⁷. Il profluvio retorico terminava con l'invocazione a « Bonaparte ristoratore della Repubblica e delle scienze »: essa, se da una parte faceva propria tra le varie articolazioni mitologiche del primo console quella che ne avrebbe giustificato proprio il futuro intervento in tema di Università, dall'altra era presaga della imminente fine di quella che appunto era pateticamente stata vista come l'« era ligure ».

3. *La Classe legale: docenti e insegnamenti giuridici dell'Università nazionale*

Nonostante i limiti, con la nascita dell'Università nazionale l'offerta didattica appare per il tradizionale panorama genovese decisamente inedita: in precedenza mai i corsi di insegnamento superiore si erano presentati con una tale compiutezza. L'Università è adesso divisa in quattro Classi – teologica, filosofica, legale e medica (art. 3) – e vi vengono conferite le lauree in Teologia, Giurisprudenza, Medicina, Chirurgia e Farmacia (art. 20)⁶⁸.

La Classe legale è articolata in sei insegnamenti: Etica ossia Gius naturale, Gius pubblico, Istituzioni civili, Istituzioni criminali, Gius comune e

⁶⁷ Il discorso solenne di Scassi per l'apertura dell'Università nazionale è riportato nella *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato* cit., II, 1803, p. 88.

⁶⁸ Il *Regolamento* prevede anche – al successivo art. 21 – che venga elaborato dalla Commissione degli studi un regolamento relativo alla formazione di coloro che intraprenderanno l'attività d'insegnamento (un « regolamento normale » come indica il verbale di approvazione del 4 novembre 1803; ASG, RL 391/II e 396).

patrio, Eloquenza latina e italiana⁶⁹. Un corso di Diritto canonico è previsto nella classe teologica, mentre uno di Teoria del commercio in quella filosofica. Alcuni dei docenti chiamati dal Magistrato supremo a ricoprire queste cattedre provengono dal mondo della professione legale, godono talvolta di una qualche fama di studiosi, hanno partecipato – in modi e misure diverse, ma tendenzialmente su posizioni di secondo piano – alle vicende politiche degli ultimi anni.

Tra essi, docente di Gius comune e patrio, vi è Ambrogio Laberio. Nelle sue lezioni – come indica l'*Elenchus professorum... cum argumentum disciplinarum* pubblicato a febbraio del 1804 – *dabit commentaria in titulos Pandectarum, tradet deinde commentaria in capita statuti ligustici, aliasque leges nostras quae in praesentiarum vigent*⁷⁰.

Docente di Etica e Diritto naturale è Prospero Semino (*tradit elementa juris naturae*), agostiniano, già docente di Filosofia morale⁷¹.

Il Diritto pubblico è insegnato dal già ricordato Nicolò Ardizzoni. Nato a Taggia (nella diocesi di Albenga) nel 1767 dal dottore Giovanni Agostino, conduce studi letterari, filosofici e teologici; quelli giuridici sono compiuti a Roma, dove ha maestri di rilievo quali Filippo Maria Renazzi e il canonista Giovanni Devoti⁷²; si lega a Michele Di Pietro, professore di Teologia, Diritto e Storia ecclesiastica nel Collegio romano (nonché prefetto della congregazione dell'Indice) e cardinale dal 1801 sotto il segno di una strenua avversione alla Francia di Napoleone (che lo farà imprigionare a Vincennes nel 1811); sempre a Roma Ardizzoni prosegue – e con un certo riscontro – nell'attività poetica. A Genova si laurea in legge nel 1788; non entra nel Collegio dei dottori, iniziando comunque un'intensa attività professionale (anche come consultore dell'Ufficio di moneta). Anche in patria continua a coltivare i suoi interessi letterari. Membro dell'Accademia ligustica degli arcadi e dell'Accademia ligustica degli industriosi compone e pubblica versi

⁶⁹ Non vengono quindi più identificate la cattedre “grimaldine”, definitivamente assorbite nel corso di Giurisprudenza ed equiparate alle altre.

⁷⁰ ASG, RL 111; cfr. *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato* cit., II, 1803, pp. 192-195. Su di lui cfr. ampiamente *infra*.

⁷¹ Cfr. l'elenco di docenti per il 1793 in ASG, SS, 383.

⁷² Sull'ambiente universitario romano di questa fase e su questi personaggi cfr. M.R. DI SIMONE, *La « sapienza » romana nel Settecento* cit.

sotto lo pseudonimo di Filinno Giaonio; in seguito raccoglie i versi del poeta improvvisatore Francesco Gianni (giacobino, presente per un certo periodo a Genova, e in seguito «poeta di corte» per nomina di Napoleone) in collegamento con un altro poeta improvvisatore, oltre che latinista, come Faustino Gagliuffi (anch'egli professore nella Facoltà giuridica). Nel 1798 Ardizzoni è insieme a Laberio nel Consiglio dei sessanta (o «giuniori», una delle due istituzioni assembleari che – come si è visto – costituiscono il potere legislativo durante la prima Repubblica ligure), segnalandosi come uno dei membri più consapevoli e concreti, e attaccato pesantemente dalla pubblicistica più radicale⁷³. Ancora una volta come Laberio stesso, in dissenso con la linea politica che va prevalendo, è «dimissionato» dal Consiglio dei sessanta alla fine di agosto; è addirittura posto per breve tempo in arresto durante la fase di cambiamento politico-istituzionale del dicembre 1799, ma già il 18 luglio 1800 entra nella Consulta legislativa, eletto per sostituire i membri appena nominati da Dejan ma già dimissionari⁷⁴.

⁷³ «Il Censore» – in particolare – fu uno dei periodici più ferocemente critici con alcuni membri dei «giuniori». Ardizzoni era accusato di aver «raccomandato» (in particolare presso Langlade) l'ex-nobile Marco Lomellini imputato presso la Commissione criminale; ma l'apprezzamento verso la sua categoria professionale era generalizzato: «Certi avvocati che sono ne' Consigli mi fan paura: fanno l'avvocato, il sollecitatore, il consigliere, il *Viva Maria*; e quel che è più, si dice, che si adattino gli articoli delle leggi che fanno a certe causette, che hanno attualmente fra le mani...». Cfr. «Il Censore», 1798, n. 62, p. 144 (5 aprile); n. 66, p. 158 (14 aprile: Ardizzoni – che nel frattempo ha già risposto sulla «Gazzetta nazionale della Liguria» – è adesso accusato di essere «un ciarlatano, vendendo egualmente la bugia, che la verità, a un prezzo inferiore a una focaccia d'Enea dinanzi ai tribunali dell'oligarchia»); n. 69, p. 172 (21 aprile); n. 70, supplemento (24 aprile); n. 72, p. 184 (28 aprile). Sentendosi accusato di infedeltà all'«attuale sistema», Ardizzoni aveva risposto agli attacchi, accusando «Il Censore» («Rodomonte dei maledici») di avere volutamente travisato il suo pensiero; «Gazzetta nazionale della Liguria», 1798, n. 46, pp. 380-381 (28 aprile).

⁷⁴ *Raccolta delle leggi emanate dalla Consulta legislativa della Repubblica ligure*, Genova, Franchelli, 1800, p. 9; cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit., IV, p. 83. Sul complesso della biografia di Ardizzoni: ASG, NI 239 e *Università* 1440; AN, F¹⁷, 1427 (dove però la nascita è spostata al 18 febbraio 1766) e 1686. Cfr. «Giornale degli studiosi», I (1869, primo semestre), pp. 286-288; L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., pp. 173-174; N. CALVINI, s.v., *Dizionario biografico degli italiani* cit., IV, 1962, pp. 44-45; G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi a Genova nella seconda metà del Settecento*, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova», XXI (1986-1987), pp. 506-508. Sull'ambiente arcade in cui si muove nei primi anni di attività poetica cfr. E. BELLEZZA – F.P. OLIVERI, *La produzione letteraria tra aristocrazia e rinnovamento*, in *Genova 1789-1799. Storia e letteratura attraverso le raccolte della biblioteca universitaria. Catalogo-guida della mostra do-*

Le Istituzioni di diritto civile (*disserit de elementis juris prudentiae et deinde commentarij juris civilis seriem per summa capita explanabit*) sono insegnate da Giovanni Francesco Battista Molini (nominato anche membro della Commissione degli studi), al momento forse il più noto dei docenti della classe legale.

Nato a Genova il 10 gennaio 1754 dal notaio Stefano, studia nell'Università di Genova a partire dal 1769, dove infine si laurea nel 1774, anno in cui viene anche ammesso al Collegio dei dottori giuristi avviandosi a una fortunata carriera forense⁷⁵.

Inizia il suo insegnamento di Istituzioni civili presso la locale Università nel 1783. Ancora nell'anno accademico 1796-97 copre la cattedra grimaldina di Diritto civile, ma mentre per il suo collega dell'insegnamento canonistico, Gio Battista Gandolfo, non vi sarà in futuro più spazio, Molini è destinato a un'intensa fase di impegni istituzionali.

È stato consultore di due tra le magistrature più connaturate al sistema politico aristocratico-oligarchico: gli Inquisitori di Stato e i Supremi sindacatori (ma anche dei Padri del Comune e dei Provvisori delle galee). Ha svolto la sua attività di giurista in una tipica magistratura genovese di ascendenza medievale come i Consoli della ragione, ed è stato «in moltissime cause» giudice delegato e d'appello, all'interno cioè del più classico sistema procedurale di Antico regime⁷⁶. Apertosi il nuovo corso, nel 1797 lo troviamo difensore dei poveri carcerati (anche questa carica già ricoperta in passato)⁷⁷; ma è solo l'inizio di una fitta serie d'incarichi tanto che ad aprile del 1798, al momento della designazione a membro del Tribunale di sindacato per le autorità costituite provvisorie nella centrale, chiede esplicitamente ai Seniori di esserne esentato⁷⁸; nel 1799 è nominato dal Direttorio

cumentaria, Genova, Ministero per i beni culturali e ambientali - BUG, 1989, pp. 22-35; sul suo arresto cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit., III, pp. 37 e 53. Su di lui, per la fase tra Impero e Restaurazione, cfr. anche *infra*.

⁷⁵ ASG, *NI* 238 e *Uni* 1440; AN, F¹⁷, 1427 (dove però la data di nascita è indicata al 5 gennaio 1758). Cfr. G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi* cit., pp. 570-575.

⁷⁶ ASG, *Uni* 1440; AN, F¹⁷, 1686.

⁷⁷ Cfr. *Registro delle sessioni del Governo provvisorio* cit., [II], pp. 98 e 369.

⁷⁸ Sostiene di ricoprire «già sette cariche pubbliche»: «sono lettore di Gius civile all'Università, difensore dei poveri carcerati, membro del Comizio elettorale, uditore del Consiglio militare del quartiere d'Unione, supplementario alla Commissione criminale, supplementa-

membro della prima sezione del Tribunale criminale⁷⁹. Trascorso il mese di occupazione austriaca, il sei luglio del 1800 è tra i membri della Consulta legislativa nominata (su “istruzione” di Bonaparte) dal ministro francese a Genova Dejan⁸⁰; il 26 luglio successivo è eletto “supplementario” nel Tribunale di cassazione⁸¹.

Come già si è visto, nell’estremo scorcio della Repubblica oligarchica è uno dei due docenti che mantengono vivo lo stentatissimo insegnamento giuridico nell’Università di Genova; nel 1801 risulta essere Prefetto degli studi e nel 1803 membro della Commissione degli studi⁸². Di lì a poco la fase imperiale gli riserverà altri importanti incarichi istituzionali.

Molini ha curato la pubblicazione a Genova, presso Franchelli, delle *Institutiones criminales* di Ignazio Gaetano Carbonara (morto nel 1770), e vi ha aggiunto delle *additiones* che in conclusione inneggiano al nuovo corso avviatosi nel 1797 (contraddicendo quindi la data di edizione – 1790 – riportata in frontespizio)⁸³.

rio al Tribunale di Cassazione, sindacatore delle Autorità provvisorie della centrale»; chiede quindi al Corpo legislativo « se concorra in esso una legittima causa per essere almeno scusato da questa ultima » considerando anche che, da quando è aperta la possibilità di ricorrere in Cassazione, la sola difesa dei poveri carcerati lo impegna « da una luce all’altra ». Conclude: « sa detto Molini, che tutto deve alla patria, ed i suoi sentimenti e la sua inclinazione vanno d’accordo con i suoi doveri, lo spirito sarebbe pronto a tutto intraprendere, ma non reggono le forze del corpo, e non può, come desidererebbe, moltiplicare se stesso, per impiegarsi in più modi a vantaggio della sua nazione, e per vieppiù manifestare il suo civismo ed attaccamento all’attuale sistema ». La sua richiesta viene infine accolta: *Processo verbale del Consiglio de’ Seniori mese di aprile 1798*, Genova, Stamperia nazionale, I [1798], pp. 103-104 (28 aprile); il provvedimento è recepito due giorni dopo dal Direttorio (ASG, *RL* 216, cc. 47 v.-48 v.).

⁷⁹ *Raccolta de’ proclami del Direttorio esecutivo* cit., p. 259 (15 novembre 1799).

⁸⁰ *Raccolta delle leggi emanate dalla Consulta legislativa* cit., p. 4. È dimissionario già il 18 luglio (*Ibidem*, p. 9).

⁸¹ *Raccolta de’ proclami e decreti pubblicati dalla Commissione straordinaria del governo della Repubblica ligure* cit., p. 22; abbandona la carica già il 16 agosto (*Ibidem*, p. 45). Cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit., IV, p. 48. Entra anche nella commissione istituita dal Senato per l’elaborazione di una nuova normativa sull’ordine giudiziario, ed è presidente della Commissione centrale di sanità; ASG, *Uni* 1440.

⁸² È membro del Consiglio di amministrazione sia durante la presidenza del prefetto di Genova Bureaux Pucy, che durante quella di Girolamo Serra: ASG, *Uni* 1440. Cfr. L. ISNARDI, *Storia dell’Università di Genova* cit., p. 145.

⁸³ L’opera di Molini su Carbonara sarà ricordata da Laberio, che coglierà anzi l’occasione per esaltare il collega – come prima ha fatto anche nella *Praelectio* del 1804 – in quel momento

Va sottolineato come il suo insegnamento si sovrapponga per buona parte a quello di Ambrogio Laberio: a entrambi è espressamente affidato il commento del *Corpus iuris*, che così rimane il metodo didattico più rappresentato nel piano di studi del corso di diritto⁸⁴.

La cattedra di Istituzioni criminali è tenuta da Cosma (o Cosimo) Giovanni Battista Clavarino⁸⁵; nasce da Giovanni Agostino nel 1766 e studia diritto all'Università di Genova dal 1783 (allievo di Molini), laureandosi nel 1787 e conseguendo l'ammissione al Collegio dei dottori l'anno dopo⁸⁶. Nel 1798 è nominato alla Cassazione, ma nel 1800 – durante la breve parentesi austriaca – entra a far parte della Rota criminale, effimera ricostituzione dell'antica istituzione giudiziaria « secondo lo stile e le leggi vigenti prima dell'epoca de' 14 giugno 1797 »⁸⁷; ciò non gli impedisce, al ritorno dei francesi, di essere membro della seconda sezione del Tribunale civile (26 luglio 1800), carica che ricopre ancora nel 1803, anno in cui si sposta anche

presidente della Corte criminale: cfr. A. LABERIO, *Razionali sul Codice Napoleone giuntivi li paratitli delle leggi romane corrispondenti ai titoli del medesimo; rapportati anco a' suoi luoghi gli articoli analoghi dei Codici di procedura civile, e di commercio, le decisioni dei tribunali dell'Impero e le formole degli atti civili*, Genova, Giossi, 1808, p. 184 e, in genere sulla figura e sull'opera di Laberio, *infra*. Su Carbonara e le sue *Institutiones criminales* si sofferma diffusamente L. SINISI, *Le origini dell'insegnamento penalistico a Genova. Dalla « Lectura criminalia » del Collegio notarile alla cattedra della pubblica Università (1742-1803)*, « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXVIII (1998), pp. 352-368.

⁸⁴ Sono sostanzialmente ancora in vigore le *Istruzioni per li signori lettori di Gius canonico, Gius civile, Filosofia morale e Matematica*, stilate nel 1774 da Ambrogio Doria: « Alla cattedra di Gius civile resta prescritto il corso scolastico di quattro anni e si spiegheranno le Pandette con un commento alla maniera del Voet inserendovi i titoli di Gius patrio e le nozioni delle qualità e giurisdizioni de' Magistrati della Repubblica; con tale ripartimento che tutta la materia venga disposta in quattro parti corrispettive a ciascun'anno di detto corso scolastico »: ASG, RL 111.

⁸⁵ La sua nomina non rientrava tra le proposte inizialmente fatte dal Magistrato dell'interno e poi ratificate dal Magistrato supremo. Era stato quest'ultimo a deliberare sulla cattedra di Istituzioni criminali, e nella votazione per la scelta Clavarino aveva prevalso sugli avvocati Luigi Carbonara e Giovanni Battista Noce: ASG, RL 391/II.

⁸⁶ ASG, NI 238 e *Uni* 65 ; AN, F¹⁷, 1427 e 1686. Cfr. G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi cit.*, s.v.

⁸⁷ *Compilazione de' proclami ed editti pubblicati dai generali e comandanti dell'armata imperiale e regia d'Italia dalla Reggenza imperiale regia provvisoria nella città di Genova e genovesato*, Genova, Franchelli, 1800, pp. 29 e 42-43 (regolamento provvisorio per la Rota del 20 giugno 1800).

alla sezione criminale⁸⁸. Quanto alla disciplina accademica, le Istituzioni criminali, va ricordato lo speciale percorso che questo insegnamento aveva avuto a Genova lungo il XVIII secolo, nascendo e sopravvivendo con alterna fortuna presso il locale Collegio notarile e non presso l'Università gesuitica dove i corsi giuridici si limitavano alle due cattedre, civilistica e canonistica, finanziate dalla famiglia Grimaldi⁸⁹.

L'Eloquenza latina e italiana è insegnata dal poeta e latinista raguseo Marco Faustino Gagliuffi (1765-1834), nominato anche bibliotecario; il dalmata, già scolopio, con esperienze di insegnamento in Storia romana e in Retorica, poeta arcade, è stato fra i protagonisti della stagione rivoluzionaria a Roma, e tribuno della Repubblica Romana⁹⁰; come membro del locale Istituto nazionale è stato fra gli autori di un progetto sull'istruzione pubblica nel 1798⁹¹.

⁸⁸ *Raccolta de' proclami e decreti pubblicati dalla Commissione straordinaria del governo della Repubblica ligure* cit., p. 23; cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica Ligure* cit., II, p. 49, e IV, pp. 25, 49, 110-111.

⁸⁹ L. SINISI, *Le origini dell'insegnamento penalistico a Genova* cit., p. 337 e sgg.; è in questo contesto, e per i fini didattici di questo corso, che nascono le *Institutiones criminales* di Ignazio Carbonara cui si è già fatto cenno.

⁹⁰ In quel periodo fu professore e prefetto degli studi del Collegio romano; AN, F¹⁷, 1427. Cfr. D.R. ARMANDO, *s.v.*, *Dizionario biografico degli italiani* cit., LI, 1998, pp. 291-295. Con riferimento alla sua esperienza genovese cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., pp. 174-175, e in queste pagine *passim*. Compendio della sua attività di latinista, ma soprattutto della sua singolare produzione letteraria (basata soprattutto su «scherzi estemporanei latini» pubblicati via via nel suo peregrinare, oltre che a Genova, a Parigi, Torino, Verona, Venezia, Lucca, Alessandria, Milano...), è F. GAGLIUFFI, *Specimen de fortuna latininitatis, accedunt poemata varia meditata et extemporalia*, Augustae Taurinorum, Favale, 1838. Sull'attività politica e giornalistica di Gagliuffi a Roma cfr. A. FRANCHETTI, *Storia d'Italia dal 1789 al 1799*, Milano, Vallardi, s.d., p. 90; J. GODECHOT, *La grande nazione. L'espansione rivoluzionaria della Francia nel mondo. 1789-1799*, Bari, Laterza, 1962 (*La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de la France dans le monde. 1789-1799*, Paris, 1956), p. 435; A. CRETONI, *Roma giacobina. Storia della Repubblica romana del 1798-99*, Bari, Ist. di studi romani, ESI, 1971, *ad indicem*; R. DE FELICE, *Opinione pubblica, propaganda e giornalismo politico nel 1796-1799*, introduzione a *I giornali giacobini italiani*, ora in *Il triennio giacobino in Italia (1796-1799)*, Roma, Bonacci, 1990, pp. 138-139. In particolare sul suo impegno presso il Tribunale, e sul suo successivo incarico al Collegio romano (dove fu titolare delle cattedre di Storia romana e Cronologia) cfr. M. STRAMACCI – F. STRAMACCI, *Roma giacobina tra cronaca e storia*, Roma, Ist. poligrafico e zecca dello Stato, 1999, *ad indicem*.

⁹¹ M. FORMICA, *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma, Ist. per la storia del Risorgimento italiano, 1994, pp. 372-375.

Quanto al suo impegno universitario genovese, esso va collegato al suo impiego come segretario di Giuseppe Fravega (banchiere, finanziatore dell'armata francese fin dal 1796) nel periodo in cui questi era stato, dopo il luglio 1800, ministro plenipotenziario a Parigi.

Il Gagliuffi vi si trovava come esule della Repubblica romana, e d'altra parte in patria aveva ormai abbandonato le prospettive politiche più radicali e si era riavvicinato agli ambienti moderati; celebrò con un *Discorso* dato alle stampe la vittoria di Marengo e dimostrò la sua sintonia col nuovo ordine napoleonico. Ciò probabilmente spiega la sua fortuna accademica nella Facoltà di diritto dopo l'arrivo a Genova con Fravega nel 1802, e una sorte ben diversa – ad esempio – da quella del “giacobino” Marré, pure molto più titolato di Gagliuffi all'insegnamento giuridico⁹². Va ancora aggiunto come forse il suo arrivo a Genova fosse collegato ai rapporti che avevano legato gli scolopi romani – del cui ordine Gagliuffi era stato membro – con il movimento giansenista, molto attivo proprio in Liguria; a Roma aveva anzi insegnato il caposcuola del giansenismo ligure Gian Battista Molinelli⁹³.

Nella Classe teologica l'insegnamento di Diritto canonico è affidato al prete Stefano De Gregori (*disserit de personis ecclesiasticis*)⁹⁴.

⁹² Proprio tra febbraio e marzo 1803 – e su sollecitazione dello stesso Fravega, ora senatore, e di Luigi Lupi, ora senatore alle relazioni estere – il Magistrato supremo concedeva a Gagliuffi di fissare stabilmente la propria dimora a Genova, e gli dava con decreto «significazione di pubblico gradimento per i serviggi da lui prestati alla legazione ligure in Parigi»; questa attestazione era esplicitamente finalizzata alla futura «apertura di qualche carica» cui egli potesse candidarsi: ASG, *RL* 400, cc. 8 r. e 15 r. Su Fravega cfr. G. ASSERETO, *La repubblica ligure* cit., *ad indicem*; sulla virata moderata di Gagliuffi, D.R. ARMANDO, *s.v.* cit., p. 292.

⁹³ Sul legame tra ambiente romano e giansenismo cfr. D. ARMANDO, *La Chiesa*, in D. ARMANDO – M. CATTANEO – M.P. DONATO, *Una Rivoluzione difficile. La Repubblica romana del 1798-1799*, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2000, p. 78 e *passim* (anche in particolare sull'attività di Gagliuffi; su questo cfr. anche M.P. DONATO, *I repubblicani. Per un profilo sociale e politico*, *Ibidem*, p. 111 e sgg.). Di Armando cfr. anche *Gli scolopi nelle istituzioni della Repubblica romana del 1798-99*, in «Studi romani», XL (1992), pp. 37-55; *Gli scolopi e la Repubblica giacobina romana: continuità e rotture*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», V (1992), 1, pp. 223-258; *La «vertigine» nel chiostro. Gli scolopi romani nella crisi giacobina*, in «*Deboli progressi della filosofia*». *Rivoluzione e religione a Roma 1789-99*, a cura di L. FIORANI, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 9 (1992), pp. 245-304.

⁹⁴ Anche lui, come Clavarino (cfr. *supra*) è stato indicato ed eletto alla cattedra dal Magistrato supremo solo al momento della promulgazione del *Regolamento*: ASG, *RL* 391/II. Su De Gregori cfr. *infra*.

Tra i docenti di diritto a gennaio del 1804 danno le dimissioni dal rispettivo insegnamento sia Ardizzoni che Clavarino. Il fatto va forse collegato a una generale insofferenza espressa dai professori per il nuovo «metodo delle scuole»: mal sopportati sono soprattutto gli stringenti obblighi didattici, le «lezioni giornalieri» loro imposte⁹⁵.

Il Diritto pubblico passa così all'abate Bartolomeo Mangini (*explicit principia juris politici*), e le Istituzioni di diritto criminale a Tommaso Langlade (*tradit elementa juris criminalis*). Quest'ultimo, nato a Genova nel 1751 e laureato nel 1777, in precedenza ha partecipato attivamente alla prima fase della Repubblica democratica fino ad essere inserito nella Commissione legislativa per l'elaborazione della costituzione del 1797⁹⁶. Nel 1800 è membro del tribunale di Cassazione ed entra poi nella Commissione straordinaria di governo⁹⁷; nel 1802 – appena pubblicata la nuova costituzione – diventa senatore⁹⁸.

L'Università nazionale apre quindi i battenti presentandosi come una struttura di insegnamento sufficientemente credibile. Nel, già ricordato, discorso inaugurale tenuto davanti alle autorità locali e ai rappresentanti esteri Onofrio Scassi, al di là dell'enfasi che la circostanza richiede, sottolinea l'importanza della funzione educativa nella nuova stagione politica. L'Università è presentata come «base della repubblica», ma la situazione generale è in rapido movimento, così il pensiero dei «letterati della Liguria»

⁹⁵ Il Magistrato supremo ha notizia di una riunione dei professori dell'Università dove si sono svolte «discussioni ingiuriose al governo», ma anche della loro volontà di presentare «un metodo diverso per la tenuta delle lezioni». ASG, *RL* 402, cc. 25 v.-26 r. (4 gennaio 1804). In seguito, quando dopo l'annessione le autorità francesi ricostruiranno le recenti vicende dell'Università genovese, si attribuirà la decisione di Ardizzoni di abbandonare l'insegnamento al disgusto per – non meglio precisati – intrighi che in quella fase avrebbero condizionato la vita accademica; AN, F¹e, 82.

⁹⁶ ASG, *NI* 237. Cfr. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi* cit., p. 559.

⁹⁷ *Raccolta de' proclami e decreti pubblicati dalla Commissione straordinaria del governo della Repubblica ligure* cit., pp. 22 (26 luglio) e 61 (17 settembre).

⁹⁸ Cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica Ligure* cit., IV, p. 48 e sgg., e p. 99. Nel 1804 lo troviamo tra i membri del Magistrato supremo con lo speciale incarico di «deputato alla istruzione pubblica»: *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato* cit., III, 1804, p. 5.

esplicitamente al “primo console”⁹⁹; Napoleone Bonaparte è ormai avviato verso il regime imperiale, che in breve coinvolgerà anche Genova.

Nel frattempo i docenti di diritto non si sottraggono a compiti istituzionali: nel 1804 sia Clavarino che Molini sono difensori dei poveri carcerati (e lo è contemporaneamente anche Luca Solari, futuro professore anch’egli), e nel Magistrato supremo entra Langlade¹⁰⁰. Nello stesso anno si ha eco di due « pubblici esperimenti di legale » tenuti presso l’Università sotto la direzione di Molini, in presenza di doge e senatori, oltre che di professori e avvocati: tra gli altri si segnala Marré¹⁰¹.

Al di là dei limiti strutturali dell’intero ateneo, la Classe legale ha un numero di insegnamenti, cinque, che già l’anno successivo gli verrà sostanzialmente ridotto.

Con l’anno accademico 1804-1805, l’ultimo dell’Università nazionale ligure, gli insegnamenti giuridici sono ancora quello canonistico di De Gregori (ma sempre nella Classe teologica), quello di *elementa* di Molini (spiega il III e IV libro delle *Institutiones*), di Etica e Diritto naturale di Semino (*de sociali hominis statu, eiusque iuribus*); Langlade continua il suo insegnamento penalistico, Gagliuffi quello di Eloquenza, Mangini degli *elementa iuris publici universalis*; Laberio – *iuris communis et patrii professor* – prosegue la spiegazione delle Pandette giustiniane, ma già sul diritto particolare può esplicitamente avviare uno studio che costituisce antecedente del suo prossimo lavoro di “esegesi” al *Code*: le sue lezioni saranno infatti non un’*explanatio*, ma bensì dei *rationalia ad statutum*¹⁰².

4. *L’Università dopo l’annessione alla Francia: l’École de Droit e i nuovi indirizzi della scienza giuridica.*

A maggio del 1805 la Repubblica ligure, stretta in una collocazione internazionale ormai insostenibile (impossibilità di tenere sotto controllo il

⁹⁹ Il *Discorso* di Scassi è del 14 novembre 1803, in *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato* cit., II, 1803, pp. 88-89.

¹⁰⁰ [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit., IV, p. 127.

¹⁰¹ *Ibidem*, pp. 135-136. Nell’occasione Ardizzoni si esibisce in veste di poeta con un sonetto – súbito tradotto in latino dal talento improvvisatore di Gagliuffi – in omaggio a Molini maestro di diritto.

¹⁰² *Elenchus professorum qui in atheneo ligustico scientias edocebunt cum argumentis disciplinarum quas singuli tradent anno 1804-1805*: AN, F^{1e}, 82.

mare antistante al proprio territorio, mancato riconoscimento da parte degli inglesi, riunione del Piemonte alla Francia e quindi costituzione di un unico sistema doganale al confine della Repubblica), vede messa in serio repentaglio la propria stessa esistenza: «una indipendenza mancante di forze, e di mezzi onde proteggere il commercio, unica sorgente della prosperità dello Stato si rende inutile alla Liguria». L'unica soluzione individuata dal governo è chiedere a Bonaparte la riunione all'Impero francese¹⁰³.

Mentre una tale decisione sta per essere sottoposta alla ratifica popolare, il Magistrato supremo dà applicazione all'art. 20 del regolamento per l'Università nazionale relativo alle lauree, il quale rimette appunto al governo la determinazione di quanto necessario per l'ammissione ai corsi e dei modi di conferimento del titolo¹⁰⁴.

L'ammissione alle tre Classi (teologica, legale e medica) è subordinata a una opportuna «carriera degli studi» (specifica rispetto alla Classe universitaria scelta) e a un esame preliminare di verifica; per entrare nella Classe legale bisogna dimostrare di aver studiato per almeno un anno Logica e Metafisica¹⁰⁵.

Il conseguimento della laurea è subordinato alla effettiva frequenza dei corsi negli anni stabiliti, e certificata dalla matricola firmata dai professori di mese in mese: così avviene per coloro che nella classe medica conseguono la laurea in Medicina o, distinta, in Chirurgia, mentre i farmacisti ottengono una «patente di approvazione per la libera prassi». Al confronto è meno specifico – nel senso che non si fissa un'articolazione in determinate annualità, né un ordine di propedeuticità, come invece avviene per la Classe medica – il piano di studi per la «laurea in Giurisprudenza» conferita dalla Classe legale: è comunque necessario dimostrare «d'aver studiato, o contemporaneamente, o in tempi diversi per due anni interi le Istituzioni civili e criminali, il Gius naturale, ossia l'Etica, il Gius pubblico, l'Eloquenza latina e italiana, e per tre anni interi il Gius comune» (art. 14).

¹⁰³ Decreto 25 maggio 1805, *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato cit.*, IV, 1805, pp. 121-122; sull'annessione cfr. G. ASSERETO, *La seconda Repubblica ligure cit.*, p. 175 e sgg.

¹⁰⁴ *Regolamento per le lauree*, decreto 3 giugno 1805, in *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato cit.*, IV, 1805, p. 127 e sgg.

¹⁰⁵ Lo studente approvato viene fornito di una matricola, che all'inizio di ogni nuovo anno dovrà essergli firmata dal presidente dell'Università per ammetterlo via via ai seguenti anni di corso.

Lo studente – secondo la tradizione universitaria – deve infine «subire un esame formale», con cui riceve la solenne conferma circa il completamento del corso di studi, e il pubblico riconoscimento delle piene competenze in quella particolare disciplina (art. 21 e sgg.)¹⁰⁶.

I professori della Classe si riuniscono con la presenza del presidente dell'Università; nella sala vengono poste delle urne, tante quante sono le scuole di quella Classe, e contengono – compilati dai rispettivi docenti – «bolletini indicanti i titoli, i capi o le basi più importanti a sapersi e che sono state insegnate e spiegate nelle Scuole medesime»; lo studente estrae un biglietto da ognuna di esse e per un quarto d'ora discute il punto indicato. Per la Classe legale i professori presenti all'esame orale del candidato devono essere almeno cinque e infine decidono la laurea con una maggioranza almeno di quattro; il candidato respinto dovrà aspettare un anno per ritentare.

A questo punto il presidente della Classe estrae da una delle urne un ulteriore argomento, che viene comunicato al candidato, e sul quale egli prepara una dissertazione scritta da leggersi, ancora una volta nel tempo di un quarto d'ora, nel giorno in cui si svolgerà la «solennità della laurea». Questa si svolge nella sala dell'Università, alla presenza dei professori della Classe «vestiti in costume». È presente il presidente dell'Università, ed ha alla propria destra il promotore scelto dal candidato, mentre alla sinistra siede il candidato stesso, che apre la cerimonia leggendo la sua dissertazione; dopo di lui, tocca al promotore leggere «una sua dissertazione di libero tema analogo alle dottrine che insegna» (art. 37), da contenere entro mezz'ora e da chiudere con l'invito al presidente di conferire la laurea al candidato. Con la consegna del cappello e l'adempimento delle altre formalità, e dopo un ringraziamento del laureato, l'adunanza è sciolta¹⁰⁷.

¹⁰⁶ L'iter è avviato con la consegna dei documenti di frequenza dello studente al presidente della rispettiva Classe, nonché di una somma – la tradizionale propina – da destinarsi in parte ai professori della Classe esaminante, in parte alle casse dell'Università.

¹⁰⁷ Il conseguimento del titolo è subordinato alla mancanza di condanne «per delitti importanti pena infamante o afflittiva di corpo». I laureati in Diritto, come quelli in Teologia, ricevono immediatamente il loro diploma; i laureati in Medicina, in Chirurgia, e gli «approvati» in Farmacia otterranno una specifica «abilitazione alla libera prassi». Ma prima di ottenerla per medici e chirurghi sono previsti due anni ulteriori di esercizio pratico che va debitamente certificato, e consentono di sostenere un ulteriore «esame di pura pratica» che si svolgerà a porte chiuse alla presenza della Classe medica, integrata dai medici, o chirurghi, dello spedale. Analoga la procedura alla libera prassi per i farmacisti, che infine otterranno una specifica patente. Art. 42 e sgg.

Compiuta definitivamente l'annessione, Napoleone arriva a Genova il 30 giugno 1805. Fra le sue preoccupazioni primarie vi è una piena riforma dell'istruzione pubblica, e l'Università di Genova – innanzi tutto per bocca del suo presidente Onofrio Scassi – gli reputa il dovuto omaggio¹⁰⁸.

Al generale francese che a meno di dieci anni di distanza torna in Liguria da imperatore sono dedicate odi, sonetti e canzoni per celebrare le imprese militari che hanno scandito quello straordinario percorso. La riunione alla Francia è salutata con favore dai docenti universitari, convinti del sincero interesse di Bonaparte per le arti e le scienze. Come «una delle più fedeli province dell'Impero» Genova ambisce a vedere inserita la propria Università nel consesso dei centri di studio imperiali. Un passato di stenti sarà riscattato da un futuro legato alle propensioni e alle fortune dell'imperatore dei francesi¹⁰⁹.

Gli auspici dei docenti genovesi (che per ora vogliono vedere nei tesori d'arte portati in Francia dei «*precieux débris échappés aux ravages du temps et des barbares*»¹¹⁰) non appaiono in definitiva totalmente mal riposti.

¹⁰⁸ Per convalidare la decisione del Senato fu indetto un plebiscito cui dovettero partecipare anche i docenti dell'Università, chiamati ad esprimere il loro voto circa l'annessione (25 maggio 1805), come lo furono anche i membri dell'Istituto nazionale, tra cui Stefano Carrega e Gaetano Marré (26 maggio 1805): tutti si espressero favorevolmente, come avvenne d'altronde in ogni ramo dell'amministrazione, fatta salva qualche eccezione tra cui il voto contrario – tra i membri del Senato – di Agostino Pareto, destinato a divenire in breve il *maire* di Genova. AN, AF IV, 1681 B1.

Un quadro dell'amministrazione napoleonica in Italia può essere ricavato – da ultimo – dai saggi raccolti in *Napoleonische Herrschaft in Deutschland und Italien – Verwaltung und Justiz*, hrsg. C. DIPPER, W. SCHEIDER, R. SCHULZE, Berlin, Duncker & Humblot, 1995 (in particolare i saggi di S. WOOLF, C. GHISALBERTI e L. ANTONIELLI). Rimane riferimento generale importante J.-E. DRIAULT, *Napoléon en Italie (1800-1812)*, Paris, Alcan, 1906 (su Genova p. 115 e sgg.).

¹⁰⁹ *All'Imperatore dei francesi e Re d'Italia Napoleone I. L'Università di Genova onorata dalla presenza di S. S. M. I. R.*, Genova, Stamperia dell'Istituto, 1805; sul clima di esaltazione encomiastica si veda anche *Feste che si danno in Genova per la venuta di S. M. Napoleone, imperatore de' francesi e re d'Italia*, Genova, 1805. Cfr. C. RICCI, *Napoleone I a Genova*, in «*Rivista ligure*», luglio-agosto 1905, e «*Revue Napoléonienne*», 5^e année, 1905-1906.

¹¹⁰ Napoleone può essere valutato sia come sistematico importatore di opere d'arte e documenti (anche da Genova), sia come promotore di artisti, per lo più strumenti di persuasione morale e di glorificazione del regime; cfr. F. BOYER, *Le monde des arts en Italie et la France de la Révolution et de l'Empire*, Torino, SEI, 1970, p. 103 e sgg.

L'arcitesoriere Lebrun, incaricato della complessiva organizzazione dei tre nuovi Dipartimenti istituiti in Liguria, sarà impegnato in modo speciale proprio su questo campo¹¹¹.

Nel frattempo il 15 messidoro XIII (4 luglio) Bonaparte promulga, tra il resto, il decreto concernente l'Università e gli stabilimenti di istruzione pubblica, con il quale, all'art. 1, assicura che «L'Université de Gênes est maintenue»¹¹². A partire dal 23 settembre è inoltre considerato in vigore il Codice Napoleone.

L'Università di Genova subisce, dunque – a distanza di appena un mese dalla promulgazione del *Regolamento per le lauree* – una nuova modifica strutturale. Vengono previste sei *Écoles spéciales*: Diritto, Medicina,

¹¹¹ R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université* cit., p. 21 e sgg. I poteri straordinari sono conferiti a Lebrun – governatore della ventottesima Divisione militare, che comprende i Dipartimenti degli Appennini, Genova e Montenotte (cioè la «civevant Ligurie») – con decreto imperiale 10 febbraio 1806: AN, F^{1e}, 84. Su questa fase cfr. J. BOREL, *Gênes sous Napoléon I^{er}*, Paris-Neuchâtel, Attinger, 1929; sull'esperienza ligure di Charles François Lebrun cfr. il sintetico G. ROBERTI, *L'arcitesoriere Le Brun a Genova (giugno 1805-giugno 1806)*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», VI (1905), pp. 336-339. In generale su questo personaggio (1739-1824; giurista e letterato, membro dell'Assemblea costituente, incarcerato durante il Terrore, liberato dopo il 10 termidoro, terzo console nel 1799, nominato principe ed arcitesoriere nel 1804, quindi membro di diritto del Senato e del Consiglio di Stato), che durante i cento giorni avrebbe ricevuto proprio la carica di *grand-maître* dell'Università, cfr. I. BACKOUCHE, *s.v.*, in *Dictionnaire Napoléon* cit., pp. 1043-1044. Quanto all'iniziativa circa l'istruzione pubblica genovese dopo l'annessione, sono più d'una, e non sempre corrette, le relazioni che in questo periodo vengono composte per ricostruire le vicende recenti e la condizione attuale dell'Università genovese (di una è autore il docente di Diritto criminale Tommaso Langlade, al momento dell'annessione membro del Senato e il 16 giugno 1805 – data della sua relazione – indicato come deputato all'istruzione pubblica); i rilievi fatti non si discostano tra loro: metodo didattico arretrato basato sulla dettatura, piani di studio troppo disinvolti, finanziamento della struttura particolarmente complesso, basato com'è sia sulle rendite grimaldine sia sulla tesoreria nazionale (due cattedre della Classe legale sono sovvenzionate con la rendita Grimaldi, mentre le altre tre sono a carico dello Stato), stipendi molto bassi per i docenti (che sono quindi necessariamente distratti da altri impegni professionali) e in genere grande penuria di mezzi economici. AN, F^{1e}, 81, 82 e 83.

¹¹² È un decreto che si basa «sur le rapport du Ministre de l'Intérieur» e si articola in sei titoli dedicati rispettivamente a Università, Licei, stabilimento dei Soldatini, Scuole comunali, Scuole dei poveri, stabilimenti diversi; in più è allegato un *tableau des chaires de l'Université de Gênes*, che per la Scuola di Diritto indica quattro professori in conformità alla legge 22 ventoso XII. Cfr. AN, F¹⁷, 1085 (ds. 12) e 1568; *Recueil des lois et décrets relatifs à l'Université de Gênes* cit., pp. 3-7 (solo un estratto); «Gazzetta di Genova», 1805, n. 5, pp. 38-41 (13 luglio).

Scienze fisiche e matematiche, Lingua e letteratura, Scienze commerciali, Farmacia; significativamente è scomparsa dall'orizzonte universitario la Classe teologica¹¹³.

Una generale competenza direttiva è attribuita al rettore (sorveglianza ordinaria sugli studi nell'Università, disciplina, e gestione delle spese correnti; art. 7); è nominato il 18 ottobre – e su probabile indicazione di Corvetto, ormai consigliere di Stato a Parigi – nella persona di Nicolò Grillo Cattaneo, che a giugno è già stato nominato provvisoriamente nel Consiglio generale del Dipartimento Genova¹¹⁴. Nel concreto gli aspetti di controllo, in particolare finanziario e contabile (gestione delle entrate e decisione di spesa), spettano a un Ufficio di amministrazione (artt. 8-9) presieduto – quando presente – dal governatore dei Dipartimenti di Genova, Montenotte e Appennini, e composto – oltre che dal rettore stesso – dal prefetto di Genova, dai presidenti della Corti d'appello e di giustizia criminale (rispettivamente Luigi Carbonara e Giovanni Battista Molini), dai procuratori generali imperiali presso suddetti tribunali, e da quattro notabili nominati dall'imperatore su indicazione del ministro dell'interno: Agostino Pareto (*maire* di Genova), Pietro Paolo Celesia (già membro della sezione seconda, Morale e legislazione, della seconda classe, Scienze morali e politiche, dell'Istituto nazionale), Antonio De la Rue (ex presidente della Camera di commercio, e anch'egli già membro della seconda classe dell'Istituto nazionale), e infine Ippolito Durazzo (anch'egli già membro dell'Istituto

¹¹³ AN, F¹⁷, 1085 (ds. 12); cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure* cit., IV, p. 164 e sgg.; L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 192 e sgg.

¹¹⁴ Grillo Cattaneo è nominato rettore il 26 vendemmiaio XIV (18 ottobre 1805), con decreto dell'arcivescovo Lebrun; a maggio del 1808 chiederà di essere sollevato dall'incarico per motivi di salute e il successivo 11 agosto sarà nominato al suo posto Girolamo Serra, già membro della Legion d'onore. Anche sulla nomina del rettore nel 1808 il ministro dell'interno aveva chiesto un parere – oltre che al prefetto, il quale aveva indicato Serra, Domenico Pareto (fratello di Agostino) e Damiano Marcello D'Aste – anche a Corvetto; pur'egli aveva indicato Serra, ma anche Onofrio Scassi e il sempre presente Giovanni Battista Molini: AN, F¹⁷, 1568; ASG, PF 10. Quanto a Grillo Cattaneo, nel 1808 fu eletto definitivamente nel Consiglio di Dipartimento (da cui uscirà nel 1811), rispetto a cui – dunque – il rettorato aveva costituito una parentesi; nel 1810 fu eletto anche membro del Consiglio municipale di Genova: L. GIGLIO CELESTI, *Il Consiglio generale del Dipartimento di Genova nell'epoca napoleonica*, in *Figure e gruppi della classe dirigente ligure nel Risorgimento*, Genova, Ist. per la Storia del Risorgimento italiano, Comitato di Genova, 1971, pp. 7-23.

nazionale), e non Ardizzoni, pure indicato da Lebrun tra i candidati¹¹⁵. L'Ufficio di amministrazione indica al ministro dell'interno i candidati per la nomina a rettore e a tutte le altre cariche e impieghi accademici, che su presentazione del ministro saranno nominati dall'imperatore (art. 11); l'Ufficio forma anche al suo interno una commissione di tre membri che procederanno all'ispezione settimanale dell'Università con particolare riguardo alla gestione contabile (art. 10). Nel complesso l'Università è sottoposta ad un organo collegiale fortemente eterogeneo, se non addirittura mal assortito, dove i membri sono in prima battuta impegnati su fronti amministrativi di notevole rilievo, profilandosi dunque come necessariamente residuale il loro impegno verso l'istruzione superiore¹¹⁶. In particolare per l'organizzazione della Scuola di Diritto si rinvia al regime previsto per le analoghe Scuole dell'Impero (art. 16).

L'arcitesoriere Lebrun provvede il 2 di novembre a promulgare un decreto con la nomina dei professori¹¹⁷. Per la Scuola di Diritto rimangono in cattedra Molini (Elementi di diritto civile, naturale e delle genti), Laberio (Diritto romano e suoi rapporti con il diritto francese) e Clavarino (Legislazione e procedura criminale), e vi si aggiungono Giovanni Luca Andrea

¹¹⁵ La nomina del *Bureau d'administration* è fatta con decreto dello stesso Lebrun: ASG, PF 10; AN, F¹⁷, 1568. Anche in seguito Ardizzoni, nonostante le autorevoli proposte, avrebbe subito esclusioni dalle cariche accademiche di maggior peso. Tra febbraio e marzo 1812 il rettore Serra lo candida come membro del Consiglio accademico, cui è proposto anche Laberio che però è escluso per le condizioni di salute (è ormai « moitié sourd et aveugle »). La *Commission d'Italie*, cioè Cuvier e Coiffier, esclude però anche Ardizzoni, preferendo inserire Molini, come unico rappresentante della Facoltà giuridica oltre a Luca Solari, che però è primo aggiunto al *maire* (*arrête* del *grand-maître* del 27 maggio 1812); a luglio Serra ritenta, candidandolo anzi a un posto da ispettore, visto che l'*Académie* genovese ne potrebbe avere due mentre ora occupa la carica solo il botanico Domenico Viviani, ma invano (AN, F¹⁷, 1568).

¹¹⁶ Il modello amministrativo che si tentava di adattare alla ben diversa realtà accademica genovese era quello delle Scuole universitarie francesi, come le *Écoles de Droit* disciplinate sotto questo aspetto dal *Décret concernant l'organisation des Écoles de Droit* del 4° complementare XII (21 settembre 1804); cfr. *infra*.

¹¹⁷ ASG, PF 10; *Recueil des lois et décrets relatifs à l'Université de Gênes* cit., pp. 7-14 (i decreti dell'arcitesoriere del 2 novembre in tema di organizzazione dell'Università sono tre). È stato lo stesso Lebrun a sottoporre all'imperatore i nominativi dei candidati alle diverse cattedre, tra cui spicca quello di Laberio (« homme de merites, qui connait le droit romain et notre Code civil; un peu sourd »), mentre tra i candidati all'Ufficio di amministrazione consiglia Ardizzoni (« avocat très distingué qui a été professeur à l'Université, non patricien »): AN, F¹⁷, 1568.

Solari (Legislazione e procedura civile) e, come supplente, Nicolò Solari (che sostituisce il dottore collegiato Filippo Molfino, inizialmente nominato a questo posto)¹¹⁸; Semino è nominato professore di Filosofia morale e logica, mentre Gagliuffi insegna ora Lingua, storia e letteratura italiana nella Scuola di Lingue e Storia; infine Langlade passa nello stesso tempo a far parte della Corte d'appello¹¹⁹. Manca Ardizzoni, pure preso in considerazione per coprire un insegnamento, ma probabilmente in questo momento troppo concentrato sull'attività professionale e forse invisibile a qualche settore della legazione francese¹²⁰.

¹¹⁸ Luca Andrea Solari (di Pietro Agostino di Gio Andrea, tutti dottori collegiati) appartiene – come verrà sottolineato nel 1809 al momento della richiesta di conversione del suo titolo dottorale, conseguito nel 1794 presso il Collegio dei giurisperiti genovesi – a una famiglia che è presente da tre secoli nella professione legale (AN, F¹⁷, 1677 e 1686; ASG, *Uni*, 65). È nato a Chiavari nel 1771, e dopo la laurea è subito entrato nel Collegio dei dottori giuristi: G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi cit.*, s.v.

¹¹⁹ Cfr. [A. CLAVARINO], *Annali della Repubblica ligure cit.*, IV, p. 188.

¹²⁰ « Il est voué au barreau, où il gagne beaucoup » come viene annotato accanto al suo nome nella lista di presentazione dei possibili docenti nella Scuola di Diritto inviata a Parigi: AN, F¹⁷, 1568. Nel 1805 sono però spedite da Genova anche altre liste. Saliceti era buon conoscitore dell'ambiente genovese, con il quale era entrato in contatto prima come commissario della Convenzione nazionale (1794) e del Direttorio presso l'Armata d'Italia, e quindi come ministro plenipotenziario a Genova dal 1801 (cfr. ADMAE, *CP-Ge* 169, 170, 178, 179, e G. ASSERETO, *La Repubblica ligure cit.*, *ad indicem*). È lui a inviare il 13 pratile (2 giugno 1805) al ministro dell'interno Champagny una lista di notabili liguri "amici della Francia", tra i quali troviamo – ovviamente – Corvetto (« très connu de l'empereur; selon moi le plus habile de toute la Ligurie, modeste et probe »), ma anche Gaetano Marré. Il nome di Ardizzoni compare invece in un'altra lista con firma cifrata inviata allo stesso Ministero nel medesimo periodo, lista in cui l'avvocato di Taggia è indicato come uomo di talento, ma immorale, vendicativo e poco amico della Francia. Qui il giudizio è ancora positivo su Corvetto, su Giovanni Battista Molini (ma indicato come « point ennemi »), su Langlade (per altro definito « ambizioso »), ma Cosma Clavarino è indicato semplicemente come un nemico; Filippo Molfino sarebbe un giudice poco scrupoloso e porterebbe grande animosità agli amici della Francia, mentre è positivo il giudizio sullo zio Ambrogio (membro dei "giuniori" e poi del Direttorio nel 1798, giudice al tribunale di Cassazione nel 1799 proprio in sostituzione del nipote Filippo e destinato a proseguire la sua carriera di giudice durante la Restaurazione come membro del Senato di Genova): « c'est un Minos dans la judicature, et devot de bonne foi, il n'est pas ennemi »; Giuseppe Gandolfo (già docente di Diritto canonico; cfr. *supra*) è favorevole all'Austria e confidente dei Pallavicini, degli Spinola e di altre famiglie oligarchiche; Laberio, infine, è descritto come « adroit dans son art, petit dans ses passions, peu honnête et point ami »: AN, F^{1e}, 81. Non riuscendo ad individuare la fonte di queste segnalazioni (il medesimo Saliceti?), è difficile valutare la loro effettiva incidenza: quanto ai docenti della Facoltà

Marré deve aspettare il 1807 per rientrare nel giro accademico, ma certo in una situazione di ripiego – per lui giurista – cui evidentemente si è ormai rassegnato: dopo aver concorso tra l'altro con Charles Cunningham (bibliotecario, e docente di francese e inglese a Pavia), su indicazione del rettore Grillo Cattaneo e dell'Ufficio di amministrazione, è scelto dal ministro dell'interno Champagny – non senza che qualcuno manchi di esprimere delle perplessità – per l'insegnamento di Lingua, storia e letteratura francese nella Scuola di Lingue e Storia.

Il ministro si era rivolto imbarazzato per la scelta da compiere a Corvetto ed è con ogni probabilità sua la risposta con cui si prendeva atto delle forti raccomandazioni di cui Marré godeva, chiosando: « mais en conscience il est si éloigné de pouvoir enseigner la langue française qu'il ne sait pas même la prononcer... »; il conferimento per la prima volta di una tale cattedra – si proseguiva – è questione di particolare delicatezza e, in assenza di un francesista di valore, sarebbe forse più opportuno cercare un docente fuori Genova¹²¹. In effetti Marré era legittimato a un tale insegnamento esclusivamente dalle sue traduzioni e da due interventi dell'anno precedente presso l'Istituto ligure, in cui però aveva sostenuto in modo articolato e insistito la superiorità dell'idioma italico¹²². Questo tipo di insegnamento aveva d'altronde una posizione strategica per il governo francese ed era tenuto sotto costante controllo; referente naturale a Parigi era appunto il consigliere di Stato Corvetto¹²³.

di Diritto, sembrano aver avuto un parziale riscontro nelle scelte fatte per l'attribuzione delle cattedre.

¹²¹ AN, F¹⁷, 1568; cfr. ASG PF 10.

¹²² *Parallelo della lingua italiana con la lingua francese e Prospetto delle due lingue italiana e francese*, in *Memorie dell'Istituto ligure*, 1806 cit., pp. 110-158.

¹²³ Anzi, in seguito sarà proprio Corvetto a raccomandare il maestro di lingua francese Michele Cerruti (appoggiato anche da Coiffier, ispettore generale dell'Università imperiale) per un suo avanzamento: il *grand-maitre* darà immediato riscontro a una tanto autorevole pressione nominando il Cerruti, nel 1813, « agrégé professeur au Lycée de Gênes » (AN, F¹⁷, 1570). Il disegno di diffusione della lingua francese incontrava notevoli difficoltà proprio per l'assenza di docenti di valore in grado di assumersi questo incarico: nell'Italia napoleonica spiccano Silvio Pellico, che insegna francese a Milano, e in definitiva lo stesso Marré, conosciuto anche all'estero per i suoi lavori su Alfieri e in seguito per la sua opera di diritto commerciale; C. DEJOB, *L'Instruction publique en France et in Italie au dix-neuvième siècle*, Paris, Colin, 1894, pp. 394-395.

Sono anni in cui la “questione della lingua” occupa anche gli intellettuali italiani, sia per i suoi profili squisitamente culturali che per quelli legati alla gestione dell'apparato burocratico; nel

Alla Scuola di Lingue e Storia Marré è collega di Gagliuffi, che però, differentemente da lui, riuscirà dopo poco a rientrare nella Facoltà di Diritto, meno qualificato come giurista, ma forse politicamente più affidabile: entrambi avevano un passato di “patrioti” dell’ala più estrema, ma l’esperienza politica romana di Gagliuffi appariva probabilmente come più distante, e forse misconosciuta, mentre sicuramente i professori della Facoltà di Diritto potevano ben ricordare le posizioni assunte da Marré, in pratica anche ai loro danni, nei primi anni della Repubblica ligure.

Il 9 novembre 1805 l’Ufficio di amministrazione promulga un regolamento provvisorio in cui si stabilisce che le lezioni si aprano il 13 novembre, per chiudersi il 7 settembre; ogni docente deve tenere 140 lezioni, redigendole in forma scritta e avendo comunicato al rettore l’elenco degli argomenti che saranno trattati nel corso ¹²⁴.

Il 20 novembre si aprono ufficialmente i corsi; alla presenza dell’arcivescovo Lebrun e delle massime autorità cittadine Laberio pronuncia un discorso inaugurale e il rettore Grillo Cattaneo intona un sonetto dedicato all’imperatore ¹²⁵.

Con un decreto del 15 frimaio XIV (6 dicembre) Lebrun ribadisce che nei tre Dipartimenti di Genova, Montenotte e Appennini le professioni di medico e avvocato, nonché la funzione di giudice, non possano essere esercitate da chi non abbia compiuto un «regolare corso di studi» all’Università di Genova o presso le altre Scuole dell’Impero ¹²⁶.

complesso l’obbiettivo era un’uniformità che rientrava nei programmi napoleonici e negli obiettivi della struttura di istruzione pubblica; la Toscana si poneva, da questo punto di vista e secondo tradizione, come «scuola di tutta l’Italia»: cfr. G. TOMASI STUSSI, *Per la storia dell’Accademia di Pisa (1810-1814)*, in «Critica storica» XX (1983), pp. 98-100. Sulla resistenza degli intellettuali italiani alla penetrazione del francese (aspetto particolare di un più generale tentativo di egemonizzazione culturale che passa anche attraverso l’istruzione universitaria) e sul compromesso cui dovette giungere Napoleone nei Dipartimenti toscani (uso dell’italiano negli atti ufficiali, riconoscimento del ruolo dell’Accademia della crusca), cfr. P. HAZARD, *La Révolution française et les lettres italiennes (1789-1815)*, Paris, Hachette, pp. 307-348.

¹²⁴ ASG, *Uni* 38; *Recueil des lois et décrets relatifs à l’Université de Gênes* (su cui cfr. nota 129), pp. 14-17.

¹²⁵ «Gazzetta di Genova», 1805, n. 31, pp. 205-206 (20 novembre).

¹²⁶ *Recueil des lois et décrets relatifs à l’Université de Gênes* cit., pp. 17-18.

Lo snodo è importante, anche se a Genova già la fase rivoluzionaria aveva mutato profondamente i percorsi professionalizzanti. Da una parte lo Stato richiede a chi esercita una di queste attività una formazione precisamente prestabilita, superato ormai definitivamente il ruolo di controllo (molto precario, come già detto) in precedenza attribuito alle rispettive corporazioni ed esercitato attraverso l'attribuzione del titolo dottorale. D'altro canto un « regolare corso di studi » va imposto, ma ben definito anche nei suoi presupposti. Il 10 febbraio 1806, con un nuovo decreto, l'arcivescovo prescrive la necessità di « studi preliminari » – di cui si stabilisce una precisa verifica – per l'ammissione alle Scuole di Medicina e Diritto¹²⁷.

Si pongono in questa fase i primi problemi di adeguamento dell'ateneo genovese alla normativa francese sull'insegnamento del diritto. E infatti ancora il 10 febbraio Lebrun – alla luce della difficile situazione contingente – deve concedere alcune eccezioni a favore degli studenti genovesi. Si tratta in questo caso di adattamenti di ordine finanziario e organizzativo, ma è piuttosto il piano di studi genovese a non apparire totalmente in linea con quello stabilito a Parigi con la *Loi relative aux Écoles de Droit* del 22 ventoso XII - 13 marzo 1804 (specificato con il successivo decreto del 4° complémentaire)¹²⁸.

Con il primo di questi due passaggi legislativi si era provveduto a istituire le Scuole di Diritto, che erano previste in numero di dodici; tra esse compariva in particolare quella di Torino, essendo a quel momento il Piemonte già annesso alla Francia¹²⁹. Si provvedeva inoltre a dare un'articolazione precisa agli insegnamenti giuridici.

¹²⁷ *Ibidem* cit., pp. 18-19.

¹²⁸ *Ibidem* cit., pp. 31-32 (AN, F¹⁷, 1568).

¹²⁹ Cfr. *Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830*, cur. M. LEPEC, Paris, P. Doupon, 1836, X, p. 201. In precedenza la *Loi sur l'instruction publique* del 11 fiorile X (1 maggio 1802), che stabiliva un'articolazione in Scuole primarie, Scuole secondarie, Licei e Scuole speciali, tra queste ultime sottolineava il particolare ruolo delle Scuole di Diritto, prevedendone dieci di nuova istituzione con quattro professori, al massimo, ognuna (artt. 24-25): *Ibidem.*, IX, p. 306. La precedente legge del 3 brumaio IV (25 ottobre 1795; « Décret sur l'organisation de l'instruction publique », basata sul sistema delle *Écoles centrales*) non aveva invece previsto, tra le dieci *Écoles spéciales*, un corso di studi dedicati al diritto (titolo III, art. 1). Su questi passaggi cfr. A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire* cit., pp. 119-122; J. BONNECASE, *Qu'est-ce qu'une Faculté de droit?* cit. pp. 99-128. In generale, quanto alla normativa in tema di Università, è possibile fare riferimento anche all'*Almanach de l'Université impériale*, 1810..., Paris, Brunot – Labbe

Il piano di studi è diviso in tre filoni di insegnamento, uno civilistico, svolto seguendo la scansione del *Code civil* napoleonico, e senza dimenticare il diritto romano e il diritto naturale e delle genti, uno pubblicistico e infine uno dedicato alle procedure e al diritto criminale¹³⁰. La legge francese prevede poi che il corso di studi si concluda in tre anni, ma il grado di dottore si ottiene solo dopo un ulteriore anno di studio (art. 3)¹³¹.

Col successivo decreto del 4° complementare si è poi precisato meglio il profilo dei corsi (art. 10), delineando quello che sarebbe dunque adesso anche lo schema della Scuola di Diritto genovese.

I professori previsti per ogni Scuola di Diritto sono cinque, con l'aggiunta di due supplenti: un docente insegnerà in un corso annuale il Diritto

(che contiene una sezione di *Décrets et règlements impériaux concernant l'Université*, e una di *Statuts, règlements et arrêtés pris en Conseil de l'Université*). In particolare per l'Università di Genova si è fatto anche riferimento a *Recueil des lois et décrets relatifs à l'Université de Gênes, suivi des règlements pour l'admission des élèves, les examens, et les formalités à remplir pour obtenir le doctorat en Médecine et en Jurisprudence*, Gênes, Impr. française-italienne, 1806 (di difficile reperimento, una copia in BFG, XXI.B.1-2; ne esiste anche una versione italiana, con la medesima data e stampatore).

¹³⁰ « 1° le droit civil français, dans l'ordre établi par le Code civil, les élémens du droit naturel et du droit des gens, et le droit romain dans ses rapports avec le droit français; 2° le droit public français, et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique; 3° la législation criminelle et la procédure civile et criminelle ».

¹³¹ Per raggiungere questi obiettivi – e sotto il controllo costante degli ispettori delle Scuole di Diritto – lo studente deve sostenere un esame rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno, e ritenuto sufficientemente preparato acquisirà il baccellierato; dopo il terzo anno gli esami da sostenere sono due, e in più è necessaria una discussione pubblica che riguardi tutte le materie di studio, e che comporterà il conseguimento della licenza; ottenuto questo titolo, e frequentato anche il quarto anno, chi sosterrà altri due esami e un'altra discussione pubblica conseguirà infine il dottorato (artt. 9-11). Con il superamento dell'esame relativo al corso annuale di Legislazione criminale e procedura civile e criminale è invece possibile ottenere il *certificat de capacité* (art. 12). I diplomi di licenza o dottorato conseguiti nella antiche Università, tanto francesi quanto dei paesi riuniti alla Francia, avranno pieno valore, salvo essere "vistati", come d'altra parte avviene ordinariamente ad opera degli ispettori delle Scuole di diritto anche per i diplomi e certificati rilasciati dalle nuove Università; avranno ugualmente valore i titoli conseguiti presso le Università straniere dai dottori e licenziati che, al momento della promulgazione della legge, abbiano esercitato la professione di avvocato o siano stati giudici da almeno sei mesi (artt. 14-15). Avviene infatti che siano considerati licenziati « sans remplir aucune formalité », oltre a coloro che esercitano funzioni giurisdizionali o siano commissari del governo presso i diversi tribunali, anche « les professeurs de législation aux Écoles centrales, en activité au moment de leur suppression » (art. 17).

romano, partendo dalle *Institutiones* di Giustiniano; tre professori terranno un corso triennale, ognuno da iniziarsi in un anno solare diverso, sul *Code civil des Français*, una serie di lezioni che lo studente inizierà al primo anno di corso; al secondo e al terzo anno lo studente aggiungerà – sempre nell’ambito del suo corso codicistico-civilistico – l’insegnamento di Diritto pubblico francese e di Diritto francese nei suoi rapporti con l’amministrazione pubblica; vi sarà infine l’ulteriore corso annuale di Legislazione criminale e procedura.

Al momento, però, a Genova manca, innanzi tutto, qualsiasi riferimento all’insegnamento del diritto pubblico, ed in genere l’aver fissato in quattro il numero dei professori delle discipline giuridiche significa aver rinunciato in partenza a costituire una Scuola di Diritto conforme all’articolato sistema di insegnamento stabilito con il decreto del 4° complementare XII. D’altronde si tratta in effetti di una realtà didattica di ridotte dimensioni: nell’anno 1805-1806 Molini – il più celebre docente locale – non può vantare che ventisette studenti, e con l’insegnamento di Legislazione e procedura criminale Cosma Clavarino ne ha solo quattordici (gli insegnamenti medici, ad esempio, hanno in media studenti in numero doppio)¹³².

Ma nel momento stesso in cui si prende atto di questa situazione, si esprime la fiducia in un rilancio degli studi giuridici: bisogna solo dar tempo ai docenti di prendere dimestichezza col complesso legislativo francese e con i necessari strumenti interpretativi, quando cioè « les nouveaux codes seront mieux connus et [...] les professeurs se seront pénétrés des travaux faits au Conseil d’État et des discours faits au Corp législatif »¹³³.

Con l’inizio dell’anno accademico 1808-1809, il rettore Grillo Catteneo è ormai in grado di inviare al *grand-maître* un ben strutturato « sillabe des matières » per la *Schola Iuris*¹³⁴. Come primario oggetto di studio è mante-

¹³² Quelli di Laberio sono diciotto, e quelli di Solari sedici. L’anno dopo, con qualche scostamento, i dati saranno leggermente più alti: Molini passerà a trentacinque, mentre in coda alle preferenze finirà proprio Laberio – probabilmente anche a causa delle sue precarie condizioni di salute e della sordità, che influiscono sulla qualità delle lezioni – con diciassette studenti; analoghi i dati a dicembre del 1807. AN, F¹⁷, 1568 e 1569.

¹³³ È una « note sur l’Université de Gênes » trasmessa dall’arcivesorriere al ministro dell’interno il 6 aprile 1806: AN, F¹⁷, 1568.

¹³⁴ *Elenchus Professorum qui in Universitate Imperiali Genuae scientia edocebunt cum argumentis disciplinarum quas singuli tradent / anno MDCCCVIII / Schola Iuris*: AN, F¹⁷, 1568.

nuta – e per certi aspetti sottolineata – la connessione del codice Napoleone con il *ius civile*. Molini, oltre al Diritto naturale e delle genti, insegna – secondo la tradizione accademica, ma anche secondo le disposizioni del decreto 4° complementare XII – *Institutiones* giustinianee, dal titolo *De donationibus* (2, 7) al *De publicis iudiciis* (4, 18). Laberio, *iuris civilis et francorum professor*, già indica le sue lezioni col termine *rationalia in Codicem napoleoneum*: esse avranno per oggetto i titoli del libro terzo dedicati a successioni, e a donazioni e testamenti (3, 1-2); la sua analisi si svolgerà *conferendo sanctiones Codicis cum sanctionibus iuris civilis, adnotando consonantia et discrimina inter eas intercedentia*. Cosma Clavarino dividerà le sue *institutiones criminales* in due parti, una teorica (*de delictis et poenis*) e una pratica (*de processu et iudicio criminali*), mentre Luca Andrea Solari collegherà la tradizione normativa romana alla prassi giudiziaria e la riordinerà secondo il dettato dei nuovi codici di procedura e penale.

Si è ormai affermata un'utilizzazione didattica dei codici – e del *Code civil* in particolare – che si va a sostituire a quella tradizionalmente fatta delle *Institutiones* giustinianee. Il procedere passo passo sul testo appare come un'abitudine che non è necessario abbandonare, e se mai accentuare. Cambia l'oggetto, ma non sempre, visto che è mantenuto anche un insegnamento romanistico, e anche dell'oggetto nuovo – il *Code Napoléon* – vengono ampiamente riconosciuti i nessi con il diritto romano.

Ma al di là delle sue ascendenze, anche nell'ambiente genovese si impone chiaramente la centralità assoluta del Codice civile. Quando nel 1806 la *Académie impériale des sciences, belles-lettres et beaux arts de Gênes*, erede del locale Istituto nazionale, riceve un nuovo regolamento, la classe di Letteratura e belle arti avrà tra gli obiettivi del suo lavoro, primo nell'elenco, quello di « faciliter l'étude du Code Napoléon » (cap. I, art. 3).

Eppure ancora una volta per quanto riguarda il settore giuridico questa istituzione tradirà la sua missione, raccogliendo anche in ciò l'eredità negativa del locale Istituto nazionale cui succede: l'unico contributo allo studio della codificazione viene infatti accennato da un giurista di complemento come Faustino Gagliuffi, che se in seguito si segnalerà anche per le sue amenità codicistiche, già adesso propone un velleitario, e ovviamente senza seguito, « codice di premi e ricompense »¹³⁵.

¹³⁵ Nel secondo volume delle *Memorie dell'Accademia imperiale delle scienze e belle arti di Genova*, 1809 cit., p. XXXVII e sgg., si dà relazione sui lavori della classe di Letteratura e

Rimane, appunto, il rilievo totalizzante – non solo sul piano della cultura giuridica, ma della cultura in generale – del codice.

5. *L'Académie de Gênes nel sistema dell'Università imperiale: la Faculté de Droit e i rapporti degli ispettori generali.*

Con decreto del 4 giugno 1809 Bonaparte stabilisce che, come è già stato fatto per quella torinese, l'Università di Genova diventi una delle *Académies* dell'Università imperiale (art. 20)¹³⁶. Per uniformare le Scuole alle Facoltà previste dal decreto organizzativo del 1808, quella di Farmacia è unita a quella di Medicina, e la Scuola di Scienze commerciali a quella di Scienze; si prevede altresì la creazione di una Facoltà di Teologia (art. 21).

Tra il 1809 e il 1810 i docenti genovesi chiedono il riconoscimento del loro titolo dottorale, che deve essere – però – il medesimo rilasciato dalle rispettive Facoltà di appartenenza. Se Laberio (come gli altri docenti di quella giuridica) non incontra nessun ostacolo e dopo avere trasmesso a Parigi il diploma rilasciatogli dal Collegio dei dottori di Genova nel 1773 riceve in cambio l'equivalente titolo rilasciato dall'Università imperiale, Marré continua a scontare la sua tormentata vicenda accademica: lui insegna nella Facoltà di Lettere, e quindi negatogli il titolo di dottore in Diritto (che pure

belle arti, che tra il resto – come suo compito – ha dibattuto anche di legislazione, e in particolare di una legislazione da porre a fronte di quella penale: « S'impedisca per una parte il male, ma si ponga per l'altro un'esca ed eccitamento al bene (...). Se la legislazione deve anzi mirare a prevenire i delitti, che a punirli, perché nelle nazioni incivilite non si cita mai un codice di premi e di ricompense? *Su di questo proposito*, dice l'immortale Beccaria, nome caro all'umanità, *osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni al dì d'oggi.* (...). Ma come mandare ad esecuzione un pensiero degno delle vaste menti che lo concepirono? O piuttosto, come immaginare un codice di premi e di ricompense? Chi si accingerà a questo grande lavoro? Il N. A. *Gagliuffi* osò far prova delle sue forze inoltrandosi per un sentiero non per anche battuto. Non solo prese egli a mostrare in vari successivi ragionamenti la possibilità di realizzarsi l'idea di un codice siffatto, ma di più ne tracciò le prime linee col disegno di presentarne il piano. Se non che (mi duole rammentarlo) questo lavoro, non so per quale cagione, rimase imperfetto, né ricevette dall'Autore l'ultima mano ». Sul tema, evidenziando le difficoltà di una tale realizzazione (soprattutto per il problema di avere « una chiara e distinta nozione » di virtù), si era sentito di intervenire « con tre distinti ragionamenti » Giovanni Felice Calleri.

¹³⁶ Per il riscontro normativo si può consultare il *Bulletin annoté des lois* cit., XI, p. 423; cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 221 e sgg.

ha ricevuto dai giureconsulti genovesi il 9 luglio 1793), gli viene conferita – appunto – la laurea in Lettere¹³⁷.

Era la formale omologazione richiesta dal governo francese ai docenti che andavano a prendere posto nei ranghi del nuovo e possente edificio amministrativo dell'istruzione pubblica francese, quell'*Université impériale*, avviata nel 1806 e compiuta nel 1808, che raccoglieva in sé tutti i gradi di istruzione sotto la direzione del *grand-maître*¹³⁸.

Tratto caratterizzante è proprio la struttura piramidale composta da tante *Académies* locali quante sono le Corti d'appello, le quali comprendono al loro interno ogni livello di insegnamento, il più elevato dei quali è affidato a « les Facultés » – non più *Écoles* – « pour les sciences approfondies, et la collation des grades » (art. 5); sono previste cinque Facoltà: Teologia, Diritto, Medicina, Scienze fisiche e matematiche, Lettere (art. 6). Le Facoltà di Diritto sono costituite dalle dodici previste dal decreto 4° complementare XII, e in genere rimarranno organizzate dalla normativa prevista nel 1804 (art. 11), come rimarrà regolato allo stesso modo il conferimento dei tre gradi (art. 25).

Viene precisamente determinata la linea gerarchica del personale all'interno della struttura (in diversi *rangs*, dal 1° al 19°); limitatamente alle figure di funzionario e ai docenti che qui interessano, e in linea discendente, al vertice troviamo il *grand-maître* (di nomina imperiale, e che avrà il ministro degli interni per tramite verso il sovrano), e quindi gli ispettori dell'Uni-

¹³⁷ ASG, *Uni* 57 e 65; AN, F¹⁷, 1677 (con elenco complessivo delle richieste di *Collation des grades*) e 1686 (con la trattazione analitica delle richieste dei docenti della Facoltà giuridica genovese). Significative le vicende del supplente Nicola Solari: avviatosi alla professione legale dopo il 1797, quando cioè il Collegio dei dottori risulta ormai sciolto, ha svolto una serie di funzioni pubbliche come quella di avvocato dei poveri nel 1805; sul presupposto che la professione legale poteva essere esercitata anche senza titolo accademico non si è preoccupato di conseguirlo presso l'Università; nel 1806 ha iniziato la sua supplenza al corso di diritto ed è stato nominato giudice di prima istanza. Anche lui nel 1809 – per poter proseguire l'attività di docenza – richiede il titolo dell'Università imperiale, ma gli viene provvisoriamente negato; nel 1810 è ancora supplente e reitera la richiesta che verrà infine accolta, dopo espresso parere favorevole richiesto a Coiffier, ma solo nel 1813.

¹³⁸ *Décret impérial portant organisation de l'Université*, 17 marzo 1808, *Bulletin annoté des lois* cit., XI, p. 271 e sgg. (= *Bulletin de lois*, 985, p. 145 e sgg.). Cfr. A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire* cit., p. 170 e sgg.

versità, i rettori delle Accademie, i loro ispettori, i *doyens* e poi i professori delle Facoltà (art. 29) ¹³⁹.

Sono questi gli anni in cui anche i centri di studio italiani annessi alla struttura dell'*Université impériale* subiscono da Parigi una forte impronta dirigista; è la conseguenza della centralità attribuita da Napoleone al problema dell'istruzione: la stabilità dello Stato, ottenuta indirizzando le opinioni politiche e morali dei giovani, passa necessariamente attraverso la costituzione di un corpo insegnante cui siano dati principi fissi cui adeguare il lavoro didattico ¹⁴⁰.

Tra il 1809 e il 1810 una commissione composta dai consiglieri Cuvier e Coiffier e dall'ispettore generale Balbo ha l'incarico di ispezionare gli stabilimenti d'istruzione pubblica italiani ¹⁴¹. È l'occasione per un ampio

¹³⁹ Ulteriori specificazioni sulle competenze del *grand-maître* e degli altri organi dell'Università imperiale si hanno nel *Décret contenant règlement pour l'Université impériale*, 17 settembre 1808; *Bulletin annoté des lois* cit., XI, pp. 344-346.

¹⁴⁰ Cfr. da questo punto di vista, per il vicino caso pisano, G. TOMASI STUSSI, *Per la storia dell'Accademia di Pisa* cit., pp. 61-62. Cfr. in genere S. BUCCI, *La Scuola italiana nell'età napoleonica* cit., e inoltre D. OUTRAM, *Education and the state in the italian Departements annexed to France 1802-1814*, Cambridge Ph.D., 1974, che al momento non mi è stato possibile consultare, e che è invece richiamato in EAD., *Storia naturale e storia politica nella corrispondenza di Georges Cuvier e Giovanni Fabbroni*, in «Ricerche storiche», XII (1982), p. 188 (l'intero saggio, pp. 185-235, è utile ai presente fini anche per le indicazioni su Cuvier, ispettore dell'Università che sarà richiamato di seguito).

¹⁴¹ Jean-Leopold-Nicolas-Frédéric (Georges) barone di Cuvier (Montebéliard 1769 - Parigi 1839), professore di Storia naturale, è collega del futuro *grand-maître* Louis Fontanes alla *École centrale du Panthéon*, e supplente al *Jardin des plantes*, dove è invece collega del chimico Antoine-François Fourcroy, il direttore dell'istruzione pubblica artefice dell'organizzazione universitaria avviata nel 1808, ma inopinatamente escluso, al momento del suo avvio, dalla carica di *grand-maître* (dopo un periodo di profonda depressione muore nel 1809, e proprio Cuvier compone un *Éloge historique du comte de Fourcroy*, Paris, 1811; cfr. l'ampia voce di P. GOURDIN in *Dictionnaire Napoléon* cit.). Membro del Consiglio dell'Università, con il rango e le prerogative di ispettore generale, dopo il 1809, oltre ad occuparsi dell'istruzione pubblica in Italia, si reca anche in Olanda, nelle città anseatiche, nel Dipartimento della Germania del sud e poi di Roma (1813-1814). La sua carriera accademica, con incarichi sempre più prestigiosi, proseguirà anche dopo la Restaurazione. I. HAVELANGE - F. HUGUET - B. LEBEDEF, *Les inspecteurs généraux de l'Instruction publique. Dictionnaire biographique 1802-1914*, Paris, CNRS, 1986, pp. 272-274. Su Cuvier – promotore di un influente *salon* e in relazione con personaggi come Humboldt, Stendhal, Ampère – e i suoi rapporti con l'ambiente toscano si vedano i già citati contributi di D. OUTRAM e il suo *Scientific bio-*

giro d'orizzonte sulla situazione universitaria dell'Italia "francese", dal Piemonte alla Toscana¹⁴². Gli ispettori sono a Genova all'inizio di novembre del 1809¹⁴³.

Il passaggio è cruciale: in base all'articolo 3 del decreto 17 settembre 1808 potranno essere inseriti nel sistema complessivo dell'Università imperiale solo quelle strutture d'insegnamento che abbiano ricevuto una specifica approvazione da parte del *grand-maître*, che deciderà – appunto – sulla base delle relazioni sottopostegli dagli ispettori generali: è un vaglio che deve subire anche l'*Académie de Gênes*¹⁴⁴.

graphy and the case of Georges Cuvier, in « History of Science », 14 (1976), pp. 101-137, e la bibliografia richiamata.

Henri-Louis de Coiffier de Verfeü (1770-1830), scrittore e traduttore dal tedesco, legato a Fontanes, è stato nominato ispettore generale dell'Università nel 1808. I. HAVELANGE - F. HUGUET - B. LEBEDEF, *Les inspecteurs généraux de l'Instruction publique* cit., pp. 254-255. Su Prospero Balbo, Rettore dell'Università e poi dell'Accademia imperiale di Torino, nominato anch'egli ispettore generale nel 1808, cfr. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di stato (1762-1837)*, II: *Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino, Dep. subalpina di Storia patria – Studi e fonti per la storia dell'Università di Torino III, 1990, p. 146 e sgg.

¹⁴² La redazione a stampa della loro relazione porta il titolo di *Rapports sur les établissements d'instruction publique des Départemens au-delà des Alpes faits en 1809 et 1810...*, [Paris], Fain – Imprimeur de l'Université Impériale, s. d. (una copia è in BN, R. 8712); oltre al rapporto sull'Accademia genovese (con un inserimento riguardante Parma; pp. 35-54, e 65-68), sono riprodotti analoghi rapporti sull'istruzione in Toscana (pp. 69-184), e sull'Accademia di Torino (pp. 185-239); per Genova una parte del rapporto è dedicato specificamente al Liceo (pp. 26-35). Sulla missione a Pisa, cui appunto è dedicata parte dei *Rapports*, cfr. G. TOMASI STUSSI, *Per la storia dell'Accademia di Pisa* cit., p. 63 e sgg. Per un utile confronto è disponibile la trascrizione dello scritto analogo di Giovanni Ferri De Saint Constant riguardante Roma (annessa nel 1809) in P. ALVAZZI DEL FRATE, *Università napoleoniche negli « stati romani »*. *Il Rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant sull'istruzione pubblica (1812)*, Roma, Viella, 1995. Di questa particolare fonte per la storia dell'Università di Genova mi sono già occupato in R. FERRANTE, *L'Académie di Genova attraverso i rapporti degli ispettori dell'Université impériale (1809): gli studi giuridici* cit.

¹⁴³ AN, F¹⁷, 1568.

¹⁴⁴ L'Università imperiale si sarebbe dovuta avviare nella sua definitiva struttura già col gennaio 1809, ma era ancora in corso il lavoro di ispezione; il *grand-maître* Fontanes aveva stabilito (13 dicembre 1808) che nel frattempo i preesistenti stabilimenti di istruzione continuassero provvisoriamente la loro attività; in questa delicata fase le responsabilità di controllo erano affidate ai prefetti, e così era avvenuto anche per Genova. L'inserimento dell'Università di Genova, come *Académie*, nella struttura dell'Università imperiale era in realtà già avvenuto con il decreto imperiale del 4 giugno 1809 (ASG, PF 10). Dal tono stesso del *rapport* si capi-

Essa copre – come previsto dall’art. 4 della legge 17 marzo 1808 – tutta la circoscrizione della Corte d’appello di Genova, che corrisponde ai Dipartimenti di Genova, Montenotte, Appennini, Marengo e Taro, comprendendo oltre ai territori dell’antica repubblica, anche una parte del Piemonte e il territorio parmense; Parma, però, richiede una sua particolare Accademia e se ne prevede quindi uno sganciamento da quella genovese (si rileva che effettivamente il principio secondo cui in ogni Corte d’appello vi debba essere una sola Accademia e un solo Liceo subisce molte eccezioni). Si tratta comunque di «une province considérable de l’Université impériale, mais ce sera toujours une province pauvre et difficile à régir»: valutata nel suo complesso è infatti un area dove a causa della natura montagnosa i collegamenti sono molto difficili e la popolazione, impegnata a ricavare sostentamento da un lavoro particolarmente duro e poco redditizio, non è in grado di dedicarsi allo studio¹⁴⁵.

I tre ispettori sono ovviamente condizionati dal particolare sviluppo dell’insegnamento in Francia e dalla energica spinta organizzativa e centralizzatrice imposta da Napoleone. Il tradizionale sistema di istruzione genovese – legato ad atti istitutivi privati e a privilegi di corporazioni professionali, frammentato e non riunito in una unitaria articolazione amministrata dal governo – li induce a concludere che nel periodo della Repubblica oligarchica non sia in realtà esistita «point d’Université proprement dite»; e anche dopo la soppressione dell’ordine dei gesuiti si è attribuito all’istituzione il nome di Università ma «sans entendre en rien ses attributions, en sorte qu’il resta réellement toujours un collègue ordinaire»¹⁴⁶.

sce come tale inserimento andasse comunque inteso (almeno formalmente) come condizionato al successivo esito favorevole dell’ispezione.

¹⁴⁵ *Rapports* cit., p. 2. Più avanti troviamo ulteriori apprezzamenti non lusinghieri, anche se marcati da un non celato sciovinismo, sul sistema di istruzione della città ligure: «Gènes est une ville très-grande, très-peuplée, qui n’a point l’esprit français, où l’éducation est nulle ou même tout-à-fait mauvaise; et le gouvernement ne peut trop employer de moyens pour y former l’esprit public et pour y répandre des lumières»; p. 41.

¹⁴⁶ *Ibidem*, pp. 3-4. Anche le eloquenti parole dei tre ispettori inviati da Parigi confermano da una parte gli oggettivi limiti dell’ateneo genovese per come si trovano a conoscerlo, e dall’altra il fatto che la datazione e la identificazione stessa di un insegnamento di grado superiore (uno *studium*, una “università”) sia legata a parametri non assoluti; qualsiasi giudizio in questo campo – emancipato da da solenni ma spesso solo formali istituzioni (tendenzialmente antichissime) – va quindi come minimo attentamente soppesato e relativizzato. Insomma, anche le parole di Cuvier e dei suoi colleghi richiamano a quella prudenza interpretativa circa le

Per gli ispettori dell'Università imperiale il termine "collegio" doveva indicare in sostanza una struttura di insegnamento – tipica del periodo pre-rivoluzionario – a connotazione paternalistico-assistenziale, o ad ispirazione cetuale, e con prospettive didattico-scientifiche limitate; nello specifico caso genovese significava che l'istruzione superiore aveva mantenuto il profilo datole dalla Compagnia di Gesù, mentre l'insegnamento del diritto e della medicina avevano continuato ad essere di esclusiva competenza delle rispettive corporazioni¹⁴⁷.

Solo dopo l'istituzione della Repubblica ligure – ammettono gli ispettori – si è venuta a creare una struttura unitaria, rinforzata nella sua parte amministrativa dopo l'annessione, ma che anche ora denuncia in pieno i limiti di una realtà tanto attardata. Al momento le Facoltà di Diritto e di Medicina sono organizzate in modo assai differente dalle omologhe francesi, e « confèrent des grades à beaucoup moins de frais »; vi sono poi una Facoltà di Scienze e « un germe de Faculté des Lettres, qui ne confèrent

“favolose antichità” indicata, con sfumature diverse, nei già ricordati saggi introduttivi a *L'archivio storico dell'Università di Genova*.

¹⁴⁷ Il “collegio” è una realtà istituzionale particolarmente diversificata e al riguardo cfr. *I collegi universitari in Europa tra il XIV e il XVIII secolo*, a cura di D. MAFFEI e H. DE RIDDER-SYMOENS, Atti del convegno di studi della Commissione internazionale per la storia dell'Università, Siena-Bologna 16-19 maggio 1988, Milano, Giuffrè, 1991. Per la struttura “collegio universitario” nel senso di fondazione riservata a scolari indigenti cfr. M. ROGGERO, *Il sapere e la virtù. Stato, Università e professioni nel Piemonte tra Settecento ed Ottocento*, Torino, Dep. subalpina di storia patria - Studi e fonti per la Storia dell'Università di Torino I, 1987 (della stessa autrice cfr. *I collegi universitari in età moderna*, in *L'Università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti*, a cura di G.P. BRIZZI e A. VARNI, Bologna, CLUEB, 1991, pp. 111-133); per i collegi d'educazione riservati al ceto nobile cfr. G.P. BRIZZI, *La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale*, Bologna, il Mulino, 1976 (dello stesso autore, ma per l'esame delle istituzioni per borsisti, cfr. *I collegi per borsisti e lo studio bolognese. Caratteri ed evoluzione di un'istituzione educativo-assistenziale fra XIII e XVIII secolo*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, n.s., IV, Bologna, Istituto per la Storia dell'Università, 1984, pp. 11-31; con riferimento ad una struttura di assistenza a studenti provenienti da una particolare area geografica, *Il Collegio e la città. Ungheresi e croati nella città degli studi*, in *Annali del Collegio unghero-illirico di Bologna. 1553-1764*, a cura di G.P. BRIZZI e M.L. ACCORSI, Bologna, CLUEB, 1988, pp. XV-XXIV); invece, per l'approfondimento di una realtà universitaria identificabile inizialmente come collegio gesuitico (secondo il modello, appunto, di “università collegiata”) cfr. D. NOVARESE, *Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. Il Messanense Studium generale tra politica gesuitica e istanza egemoniche cittadine*, Milano, Giuffrè, 1994.

point des grades »; Scuola di Commercio e di Farmacia « n'y existent que de nom »¹⁴⁸.

Già il primo quadro di sintesi appare sconsolato, e la diagnosi iniziale è destinata ad essere confermata. L'*asse ex gesuitico*, la rendita finanziaria che dovrebbe servire a sostenere economicamente la struttura universitaria, a una più stretta verifica si rivela in realtà insufficiente allo scopo. La Municipalità, non volendo farsene carico, ha peraltro tentato di accollare all'amministrazione centrale dell'istruzione pubblica gli ulteriori oneri, sul presupposto che « l'Université était un établissement d'utilité générale »¹⁴⁹.

¹⁴⁸ *Rapports* cit., p. 5. Nel 1807 – su iniziativa del ministro dell'interno – il Consiglio generale del commercio di Parigi aveva inviato alla Camera di commercio di Genova un progetto sulle Scuole di Commercio; tra i molti insegnamenti previsti (quindici), vi erano anche Diritto pubblico, Diritto delle genti e Legislazione. Per la didattica, e con riferimento a queste materie, i metodi erano mutuati dalle Scuole di Diritto, in particolare si prevedevano simulazione di processi presso i tribunali di commercio da realizzare con gli studenti. AN, F¹², 618. Un vasto contributo sullo sviluppo degli insegnamenti di commercio a Genova è *Dalla Scuola Superiore di Commercio alla Facoltà di Economia. Un secolo di elaborazione e di attività didattica al servizio dell'economia genovese (1884-1986)*, a cura di P. Massa Piergiovanni, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXII/1 (1992).

¹⁴⁹ Nel 1807 vi era stata un'approfondita istruttoria sulla situazione finanziaria dell'Università genovese promossa dal ministro dell'interno Champagny e coordinata a livello locale dal prefetto Tourette (ma una relazione era stata presentata anche dal *maire* di Genova Agostino Pareto). Infine era intervenuto un decreto imperiale (23 aprile) che autorizzava lo stesso ministro ad attingere ai fondi dell'istruzione pubblica per provvedere alle necessità della *Académie*, fino a portare il bilancio ad una situazione di equilibrio. In seguito – su sollecitazione del *grand-maitre*, e per intervento del ministro dell'interno – si era tentato di coinvolgere il Consiglio municipale: a suo tempo, dopo aver trasferito alla Municipalità la riscossione dei diritti su calcina, sapone e carta prima spettanti a S. Giorgio, l'arcivesoriere aveva fatto inserire nel bilancio genovese del 1806-1807 un *secours* di 17.000 franchi a favore dell'Università, posta di bilancio scomparsa negli anni successivi. Nel 1809, e con riferimento all'esercizio finanziario 1808, Fontanes dovette chiedere al ministro dell'interno un'integrazione alla dotazione prevista per l'Università genovese. Nel 1810 era stato lo stesso rettore genovese a sollevare la questione al ministro dell'interno, sollecitando un suo intervento perché venisse finalmente disposto dalla Municipalità lo stanziamento previsto a favore dell'Università, paventando il rischio che fossero sospesi i corsi di Medicina e Diritto, con il conseguente passaggio degli studenti alle *Académies* concorrenti di Torino (molto sovvenzionata dal governo), Parma (dove la Municipalità aveva deliberato ingenti finanziamenti), e infine Pisa (che « compte avec assurance sur plusieurs siècles d'existence et de glorie »). Nel 1811 a dare comunicazione di un esplicito diniego opposto dal Consiglio (si ribadiva che gli oneri dell'Università dovevano gravare esclusivamente sui fondi generali dell'istruzione pubblica) sarebbe stato prorio il *maire adjont* Luca Solari, come si è visto professore di Legislazione e procedura civile alla Facoltà di Diritto. AN, F¹⁷, 1144 e 1574; ASG, *PF* 10; ASCG, *AM-F* 311.

Il corpo docente risulta quindi sottopagato, e se gli attuali professori non si allontaneranno da Genova, esso è destinato fatalmente a divenire « le rebut des autres Académies »; quantomeno, ciò già comporta – come si evidenzia nel *rapport* di Sédillez – una diminuzione nelle prestazioni dei professori a favore degli studenti, una prassi che l'Ufficio di amministrazione deve concedere per « l'indulgence due à des professeurs qui n'étaient pas payés ». ¹⁵⁰. Ancora, gli studenti riceveranno i gradi a buon mercato e con una preparazione di livello via via inferiore, potendo però alla fine esercitare la professione giuridica come qualsiasi altro graduato dell'Impero: « certainement un pareil abus ne peut être toléré ». Per ovviare alla situazione, gli ispettori propongono una serie di interventi di economizzazione e di recupero di crediti che spettano all'*Académie* (a partire da quanto dovuto dall'amministrazione municipale, considerando anche che certe imposizioni fiscali sono state istituite proprio per finanziare l'Università); è scontato che gli stessi studenti siano chiamati a contribuire con un aumento delle tasse di iscrizione ¹⁵¹. Per la retribuzione di ogni singolo professore l'*Université impériale* destina 3.000 franchi all'anno, ma si propone di far rilevare come essa non sia obbligata a lasciare tutte le Facoltà a Genova: condizione per il loro mantenimento in città è che i docenti si accontentino di uno stipendio inferiore (che però si ammette non possa andare al di sotto dei 2.000 franchi), almeno fino a che il numero degli studenti e la mole delle entrate non siano sensibilmente aumentati; l'obbiettivo è far prevalere il principio che la Municipalità deve contribuire anche alle spese relative alla due Facoltà di Medicina e di Diritto (quelle destinatarie della rendita gesuitica).

Quanto alla Facoltà di Diritto ci si limita ad osservare come i professori siano solo quattro e che quindi l'insegnamento sia necessariamente diviso in modo diverso rispetto alle altre Facoltà analoghe; si auspica l'aggiunta di un docente, ma per il resto si rinvia al rapporto che ha predisposto l'ispettore delle Scuole di Diritto.

Nello stesso 1809 passa infatti da Genova Sédillez, nominato già nel 1804 tra gli *Inspecteurs généraux des Écoles de Droit* e con competenza

¹⁵⁰ AN, F¹⁷, 2102, § 2. Sul rapporto di Sédillez cfr. *infra*

¹⁵¹ *Rapports* cit., p. 10 e sgg. La relazione fa un esame analitico del bilancio dell'istituzione accademica, proponendo soluzioni che hanno in realtà portata generale e si trasformano in considerazioni e proposte sulla gestione finanziaria dell'intera struttura universitaria imperiale.

particolare sulle Scuole, e poi Facoltà, di Aix-en Provence, Grenoble e Torino ¹⁵².

Le sue annotazioni sono dedicate soprattutto alla didattica, scandita per ogni docente da tre lezioni settimanali di un'ora e mezza ciascuna, e verificata da Sédillez con accessi "in incognito" nelle aule d'insegnamento.

Mezz'ora è dedicata alla dettatura e il resto del tempo alla spiegazione, mentre alla fine della settimana uno studente fa una ripetizione. La tecnica d'insegnamento appare in linea con le recenti prescrizioni francesi del 1804, ma anche con la plurisecolare didattica giuridica universitaria; a quest'ultima si accordano in definitiva pure le ulteriori proposte di Sédillez, che consiglia di aggiungere momenti "dialettici" che coinvolgono più direttamente gli studenti con *interrogations, conférences, questions* ¹⁵³.

Molini – ora presidente della Corte criminale ¹⁵⁴ – si conferma come docente di gran fama (« un de nos meilleurs professeurs de Droit romain »); ottime sono sia la sua preparazione, sia la sua efficacia di docente, salvo che

¹⁵² Il decreto del 4 giugno 1809 stabilisce espressamente che, in conformità al decreto del 17 marzo 1808, gli ispettori delle Scuole di Diritto diventino ispettori generali dell'Università formando « l'ordre des Facultés de Droit » (art. 1); l'insegnamento del diritto sarà regolato dal Consiglio dell'Università, e a questo scopo il *grand-maître* potrà chiedere chiarimenti agli ispettori nonché riunirli per avere il loro consiglio al riguardo (art. 2).

Mathurin-Louis-Étienne Sédillez (Nemours 1745-1821), è nominato Ispettore delle Scuole di Diritto il 10 brumaio XIII (1 novembre 1804), e sarà Ispettore generale degli studi dal 1815, nonché Consigliere ordinario dell'Università. Allievo di Pothier, studia ad Orléans, è avvocato e giudice; arrestato come *royaliste* nel 1793, dopo 11 mesi di carcere è liberato il 9 termidoro II (il giorno dopo – 28 luglio 1794 – Robespierre viene giustiziato). Dal quel momento inizia una fortunata carriera politica: è membro del Consiglio degli anziani (anno VI), del Tribunato (anno VIII e IX), nonché deputato del Corpo legislativo dal 1811 al 1815. I. HAVELANGE - F. HUGUET - B. LEBEDEFF, *Les inspecteurs généraux de l'Instruction publique* cit., pp. 607-608; *Dictionnaire Napoléon* cit., p. 1555 (J. TULARD). Il suo *Rapport sur la Faculté de Droit de Gênes* relativo alla sua missione del 1809, è conservato in AN, F¹⁷, 2102 (per la trascrizione cfr. *infra* l'Appendice II). Ampiamente su di lui, e in particolare sulla sua opera giuridica, in R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil* cit., *passim*.

¹⁵³ Le analogie con la didattica medievale si possono cogliere avendo per riferimento le pagine di M. BELLOMO, *L'università nell'età del diritto comune* cit.

¹⁵⁴ La carriera istituzionale di Molini prosegue durante la fase imperiale con la carica di membro della Corte d'appello, e poi di gran prevosto delle dogane e presidente della Corte prevostale di Alessandria; infine sarà cavaliere dell'Ordine imperiale della Riunione (l'equivalente, per i cittadini dei Dipartimenti non francesi, della Legion d'onore): ASG, *Uni* 1440; AN, F¹⁷, 1427 e 1686.

il suo eloquio diventa a lezione quasi « un chant beaucoup plus marqué qu'un récitatif de l'opera »: qui, come altrove, Sédillez indulge a una tipica stereotipia anti-italiana, alimentata, in questo contesto, dalla continua preoccupazione circa il modo in cui l'idioma transalpino è utilizzato nei territori annessi, e nell'accademia in particolare. Solari, ad esempio, insegna ancora in latino una materia (la procedura) che – secondo Sédillez – più di altre richiederebbe il francese, e quando quest'ultimo è effettivamente usato per certe espressioni tecniche, viene infine tradotto in italiano: il risultato è « une bigarure vraiment insupportable »¹⁵⁵. Problema particolare che affligge Solari è la sordità, un handicap comune a non pochi dei docenti genovesi, e che in parte ne condiziona l'attività didattica; il più colpito è proprio Ambrogio Laberio.

Laberio, come riferisce lo stesso ispettore francese, è considerato « le plus savant des professeurs de la Faculté » e presenta all'ispettore francese « trois cahiers imprimés de son cours en Italien, cet ouvrage est intitulé *Razionali sul Codice Napoleone* ». Nonostante la grave infermità (per poter ascoltare gli allievi deve impugnare il cornetto acustico) Laberio continua a far lezione (se pure talvolta sostituito dal supplente Nicola Solari), e si impegna in prima persona nelle ripetizioni; pur tuttavia si pensa di sollevarlo dall'impegno didattico, nella convinzione che potrà continuare utilmente nel lavoro scientifico: « il me semble – riferisce Sédillez – que ce serait un très bon émérite, qui pourrait employer son temps utilement dans le cabinet ».

L'ispettore assiste anche alle lezioni penalistiche di Clavarino, organizzate prevalentemente sullo scambio dialogico con gli studenti e non attraverso « les discours *ex cathedra* »; Sédillez nota « que Beccaria est en grande vénération dans les Écoles d'Italie; j'y ai aussi entendu parler avec éloge de Filangieri ».

¹⁵⁵ Già si è fatto cenno alla centralità del problema della lingua in questo periodo (nei suoi diversi aspetti, come l'egemonia linguistica francese e le traduzioni delle opere transalpine, prima fra tutte quella dello stesso *Code*). Per il giurista non si trattava di un problema nuovo: « in più occasioni, nel corso della storia, l'italiano operatore del diritto è stato bilingue; il bilinguismo ha informato di sé il linguaggio giuridico, gli ha imposto certe scelte lessicali e certe movenze stilistiche ». La sottolineatura è di P. Fiorelli in un saggio che illustra le diverse problematiche e linee di ricerca relative all'adattamento del linguaggio giuridico alle diverse sollecitazioni straniere e in particolare a quelle del diritto napoleonico: *Per un glossario giuridico della Toscana napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, Firenze, Accademia della crusca, 1985, p. 68.

In generale a Genova per accedere alle cattedre di diritto non si sono fatti dei concorsi, sulla considerazione che gli uomini di valore sono ben conosciuti e non disposti a esporsi con una competizione (« dans ce pays le talent n'aime pas à se mettre en avant »).

Gli allievi oscillano tra i quaranta e i cinquanta: la spiegazione di una affluenza in definitiva scarsa è identificata da Sédillez nella solita « insouciance des Génois pour tout ce qui n'est pas commerce » (§ 3). L'altro fattore identificato è la vicinanza dell'Università pisana; il problema verrà anzi evidenziato ancora in seguito da parte del rettore genovese che, dopo averlo posto nel 1810, nel 1811 chiederà al *grand-maître* un abbassamento delle tasse di iscrizione richieste agli studenti genovesi, proprio per adeguarle a quelle praticate a Pisa, in sostanza accusata di attuare una sorta di concorrenza al ribasso. La questione sarà sottoposta a Cuvier, che darà al riguardo parere negativo adducendo le gravi difficoltà finanziarie dell'*Académie* ligure¹⁵⁶. Cuvier è d'altronde molto coinvolto nella riorganizzazione dell'ateneo pisano e in genere nell'ambiente culturale toscano e dunque in proporzione meno sensibile alle esigenze genovesi¹⁵⁷.

Gli studenti di diritto sono riuniti in una loro associazione (« une petite académie ») presieduta da Solari. Le loro tesi per il conseguimento dei gradi accademici, incentrate su un solo punto di diritto scelto dallo studente, sono redatte in latino, depositate manoscritte e non vengono stampate: a Sédillez sembra un esame troppo facile, quando in Francia l'argomento è estratto a sorte e la legge prescrive che lo studente risponda su tutte le materie d'insegnamento. E poi, sulla scorta di quanto ascoltato direttamente, « ces disserta-

¹⁵⁶ AN, F¹⁷, 1098 (docc. 23-26).

¹⁵⁷ Su questo, e sul quadro complessivo della riforma dell'istruzione pubblica in Toscana, cfr. R. BOUDARD, *Les premiers inspecteurs généraux de l'instruction publique en Italie annexée. Mission de Cuvier et Coiffier à Pise et Parme (1811)*, in « Revue de l'Institut Napoléon », 94 (1965), pp. 219-225; ID., *Le décret de création de l'Université impériale de Pise et son application entre 1810 et 1814 dans les trois départements toscans*, in « Rivista italiana di studi napoleonici », XV, n.s., 1978, n. 2, p. 71-97; G. TOMASI STUSSI, *Per la storia dell'Accademia imperiale di Pisa (1810-1814)* cit., p. 60-120; D. OUTRAM, *Storia naturale e storia politica nella corrispondenza di Georges Cuvier e Giovanni Fabbroni* cit. Da ultimo è disponibile G. CUVIER, *L'istruzione in Toscana nel 1809-10: dal rapporto di Georges Cuvier a Napoleone I*, a cura di G. BANDINI, Firenze, Centro editoriale toscano, 2000.

tions sont fort étendues et bien faites; mais rien n'assure qu'elles soient l'ouvrage du candidat »¹⁵⁸.

Il *Rapport* di Cuvier, Coiffier e Balbo, e quello di Sédillez, sono una fonte di notizie importanti. La gestione finanziaria pare condizionata da una certa insensibilità culturale locale legata all'anima mercantile; la valutazione sull'insegnamento a Genova – e questo vale soprattutto per Sédillez – non è tanto negativa quanto diffidente, pronta cioè a cogliere, al di là delle pur limitate pretese di docenti e studenti, ridondanze ed esibizioni che celino pratiche poco commendevoli. Ma il gruppo dei professori di diritto, se pure con evidenti limiti, pare in definitiva sinceramente impegnato nel lavoro didattico, contraddicendo – almeno in parte – l'immagine di un'Università che aveva la sua funzione essenziale nell'attribuzione dei gradi accademici (necessari per l'inserimento nei vari filoni professionali), mentre rimaneva puramente accessoria quella d'insegnamento¹⁵⁹. In genere, poi, l'offerta di Facoltà (quattro) presso cui concludere il proprio iter formativo era piuttosto ricca se confrontata con quella delle *Académies* francesi (ma lo era meno rispetto alle altre Accademie imperiali italiane)¹⁶⁰.

Rimane certo la sensazione di una preconcepita sottovalutazione della realtà ligure, ritenuta un'area depressa, e potenzialmente costosa per le casse francesi. La valutazione sull'istruzione pubblica rientrava in una generale opinione negativa delle autorità transalpine sulla tradizionale organizzazione sociale genovese, come emerge chiaramente – e a tratti con parole che in pratica coincidono con quelle degli ispettori dell'Università¹⁶¹ – dal lungo

¹⁵⁸ Nel suo *Rapport* Sédillez descrive minutamente le modalità di conferimento del titolo dottorale.

¹⁵⁹ Questa visione, ripresa da L. LIARD, in A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire* cit., p. 325. La situazione genovese era da questo punto di vista particolarmente critica, perché – come ricordava Sédillez in sede di *Résumé* dei suoi rapporti – i professori di diritto avevano qui un compenso inferiore alla metà di quello percepito dai colleghi delle altre Facoltà giuridiche dell'Impero: AN, F¹², 2102.

¹⁶⁰ Cfr. A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire* cit., p. 354-355.

¹⁶¹ « Une population obligée à vivre de commerce et d'industrie, n'est guère en état de distinguer le mérite et d'apprécier les talents; elle tourne sans cesse ses regards vers les richesses qu'elle ambitionne et qui exercent, de cette manière, une influence exclusive et toute puissante sur la multitude: c'est ce qui a eu lieu constamment dans ce pays. Comme les principales fortunes s'y trouvaient depuis longtemps dans les mains des ex-nobles, eux seuls y exerçaient et y exercent encore la plus grande influence... »

rapporto inviato in quei mesi dal prefetto Bourdon de Vatry al direttore della polizia al di là delle Alpi, che lo aveva urgentemente richiesto. Un quesito specifico che gli era stato posto riguardava proprio l'istruzione pubblica e i docenti che la impartivano: salvo qualche eccezione (tra cui proprio Gaetano Marré, ma non per i suoi meriti di giurista) il giudizio era ancora una volta negativo¹⁶².

La visione di Bourdon de Vatry era condizionata dall'esperienza personale, ma anche dal vasto e analitico quadro elaborato in precedenza all'interno della Prefettura e presentatogli a marzo dello stesso 1809: ancora una volta si era insistito sull'insensibilità del governo locale per l'istruzione, sull'indole mercantile genovese e sulla tradizione esclusivamente "privatistica" dell'insegnamento universitario¹⁶³. E il collegamento tra patriziato e studi superiori – a seconda dell'angolo di visuale fausto (per i finanziamenti elargiti) o infausto (per aver favorito il disinteresse del governo) – si saldava,

¹⁶² « Si on excepté le père Solari et le S.r Marré qui ont du goût et de l'instruction en fait de littérature, et le prêtre Multedo professeur de mathématique transcendente, tous les autres professeurs de l'Académie de Gênes ne sortent pas des bornes de la médiocrité ». I quesiti posti dal direttore della polizia (19 agosto 1809) abbracciano tutte le branche dell'amministrazione pubblica, di cui si chiede una specifica valutazione (fornita dal prefetto in data 20 settembre). Tra i vari temi affrontati, quello relativo alla situazione del clero ligure (giudicato nel suo complesso con molta severità) merita una citazione per i personaggi che vengono nell'occasione ricordati per la loro fedeltà al governo e per la loro « sagesse exemplaire »: innanzi tutto Eustachio Degola e, tra gli altri, i due ex-professori Francesco Carrega e Stefano De Gregori (su di loro cfr. *passim*). ASG, PF 686.

L'opinione negativa della Prefettura francese sul sistema di istruzione genovese era consolidato da tempo; quando nel 1807 si era trattato di riferire al ministro dell'interno sulle attività svolte dall'Accademia ligure di belle arti, che nel 1803 aveva finalmente realizzato nel suo seno una Scuola di Nautica e Idrografia, Tourette (prefetto in carica in quel momento) non aveva mancato di ricordare come essa si inserisse in un sistema di istruzione pubblica incompleto e non comparabile a quello esistente nel resto dell'Impero. AN, F¹⁷, 1085 (8 ottobre 1807).

¹⁶³ « L'instruction publique dans l'état de Gênes n'a jamais été l'un des objets principaux des soins du gouvernement. Elle a été plutôt celui de la générosité et de la munificance du nombre des patriciens génois, qui ont légué des sommes immenses pour l'établissement soit d'une Université, soit de plusieurs autres Écoles (...). En général le génois commerçant par nature se souciait fort peu de perdre son temps pour apprendre les sciences qui ne lui présentaient aucun avantage pour son existence ». *Notices historico-statistiques ou aperçu de la situation du Département de Gênes dans les diverses branches de l'administration préfectorale au mois de mars 1809*, p. 25. Il rapporto è presentato – manoscritto – da Pierre Bianchi, già ispettore delle finanze in Liguria e in quel momento « attaché à la prefecture de Gênes »: AN, F²⁰, 191.

per gli operatori del diritto, con le vicende della vita professionale, come sarebbe stato sottolineato dalla analoghe *Notices* raccolte a ottobre dello stesso 1809¹⁶⁴. Infine, il disinteresse genovese per l'istituzione universitaria era collegato alla aridità morale della classe di governo oligarchica secondo una lettura che affondava le proprie radici in un rapporto difficile tra Repubblica di Genova e Francia rivoluzionaria; la seconda aveva chiesto appoggio finanziario e abbandono della neutralità alla prima, la quale era rimasta invece legata ai coalizzati da cospicui interessi e si era sentita già ampiamente in credito per l'obbligata accoglienza delle truppe francesi sul proprio territorio¹⁶⁵.

¹⁶⁴ « Un des états marquants dans la ville de Gènes était celui du barreau, on peut dire que cette ville concentrerait presque toute la juridiction dépendante de l'ordre judiciaire, plusieurs branches de cette juridiction étaient dans les mains des nobles ». Dopo aver illustrato i profili del sistema rotale e il passaggio alla nuova organizzazione giudiziaria prosegue: « la classe des hommes qui exercent une profession acquise par l'emploi de leur talent et de leurs connaissances n'était pas nombreuse dans l'ancien gouvernement, si on en excepte les gens du barreau. Cette profession la conduisant rapidement à la fortune, les notaires qui la suivant étaient très nombreux à Gènes (...). Ils étaient en général attachés et dépendant de la noblesse, ils devaient aux nobles gouvernement les emplois lucratifs qu'ils occupaient dans plusieurs bureaux subalternes de magistratures ainsi ils avaient pour eux une servile soumission ». *Notices sur la statistique du Département de Gènes*: AN, F²⁰, 191. L'autore è questa volta Giuseppe Dattili, consigliere di Prefettura. Va sottolineato come una peculiarità genovese sia individuata – correttamente – nella particolare posizione del notariato, per il ruolo e per il numero dei suoi membri; su questo tema centrale cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Milano, Giuffrè, 1970; R. SAVELLI, *Le mani della repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, I: *Saggi storici*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 542-609; un importante bilancio sugli studi in questo settore è stato il convegno internazionale tenuto a Genova il 12-14 marzo 1992, da cui sono stati tratti gli atti a cura di V. PIERGIOVANNI, *Tra Sivioglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Milano, Giuffrè, 1994 (cfr. in particolare il saggio dello stesso curatore, *Il notaio nella storia giuridica genovese*, p. 73 e sgg., e ancora di R. SAVELLI, *Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione. XV-XVI secolo*), p. 435 e sgg.; da ultimo L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997; sulle connessioni tra professione del foro e professione notarile cfr. R. FERRANTE, *Il « governo delle cause »* cit. Sulla situazione nel periodo napoleonico cfr. F. MAZZANTI PEPE - G. ANCARANI, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma, Cons. nazionale del Notariato, 1983 (in particolare sulla situazione nella Repubblica ligure p. 133 e sgg.).

¹⁶⁵ Sintomatica la sequenza di attributi con cui alla fine del 1794 l'inviato francese Villars aveva espresso il proprio giudizio sugli oligarchi membri del senato: ignoranti, avari, enormemente ricchi, ma anche indebitati, doppi, amorali e totalmente disinteressati alla cosa pubblica (ADMAE, *CP-Ge* 169). Su questa fase cfr. G. ASSERETO, *La repubblica ligure* cit., pp. 32-36.

L'atteggiamento francese è ben compreso dalle autorità e dall'opinione pubblica locale. Il 26 novembre 1809 Cuvier pronuncia un discorso davanti al corpo docente con cui, non mancando di elogiare l'operato dei docenti genovesi, assicura tutti – guardandosi bene dallo scendere nel particolare, e mantenendosi in un frasario d'occasione – sull'interessamento dell'Imperatore per l'istituzione universitaria; il rettore Gerolamo Serra, evidentemente conscio di come l'intento sia di ridimensionare il ruolo dell'ateneo genovese, risponde all'allocuzione in modo tiepido¹⁶⁶.

Le perplessità del rettore – a tenore del *rapport* che verrà dato alla stampa – sono ben giustificate, visto che, al di là delle parole di circostanza, il messaggio trasmesso al *grand-maître* Fontanes sembra inequivoco:

« Si la question était encore entière, s'il s'agissait de savoir où les Facultés du ressort de la Cour d'appel de Gênes doivent être placées, nous nous déciderons en faveur de Parme.

Gênes est, sans doute, une ville plus grande et plus riche; mais elle n'est animée que de l'esprit du commerce et de celui de son ancienne aristocratie, l'un et l'autre diamétralement opposés à l'étude. Les gens de lettres n'y seront jamais aussi considérés qu'ils devraient l'être, et l'on a des preuves récentes de son antipathie pour eux dans la manière dont elle s'est conduite envers son Université »¹⁶⁷.

¹⁶⁶ « Gazzetta di Genova », 28 novembre 1809 (il discorso di Cuvier e la replica di Serra sono state riedite in *Pages françaises sur Gênes-la-superbe*, a cura di G.-E. BROCHE, Paris-Gênes, Publication de l'Alliance française, Annexe III au Bulletin de la Section génoise, 1928). Cfr. J. BOREL, *Gênes sous Napoléon I^{er}* cit., pp. 96-99; V. VITALE, *Onofrio Scassi* cit., pp. 181-182; R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université* cit., p. 40. L'ispezione nei dipartimenti *au delà des Alpes* si concluderà solennemente il 9 aprile 1810 nel palazzo dell'Università di Torino; cfr. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo*, II cit., pp. 202-205. Sulla figura di Gerolamo Serra, nato nel 1761 e nominato rettore l'11 agosto 1808 (AN, F¹⁷, 1427), cfr. L.T. BELGRANO, *Della vita e delle opere del marchese Girolamo Serra*, Genova, Sordomuti, 1859; in seguito è stato P. Nurra a curare la pubblicazione del volume G. SERRA, *Memorie per la storia di Genova dagli ultimi anni del secolo XVIII alla fine dell'anno 1814*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LVII (1930). Sarà presidente del Governo provvisorio istituito a Genova da Bentinck il 26 aprile 1814.

¹⁶⁷ *Rapports* cit., p. 44-45. Il paragone risulta svantaggioso anche quando il confronto è fatto con la situazione Toscana, e così relativizzato il giudizio su Genova appare inequivocabilmente pesante: « Gênes, qui n'a jamais eu qu'un système fragmentaire et limité d'éducation publique, a repoussé long-temps celui que la France a voulu lui donner; elle a laissé lutter avec le besoin les hommes de mérite qu'elle possède. En Toscane règnent des sentimens tout contraires. Le génie de ce peuple, également porté aux arts de l'imagination et aux sciences les plus profondes, a été nourri dès l'origine par l'émulation des villes » (p. 69).

L'ateneo genovese è salvato solo dal fatto che

« enfin cette Université existe, un décret impérial rendu isolément et bien avant la création de la grande Université de France l'a organisée et l'a dotée; un autre décret rendu nouvellement a confirmé son existence et en a fait une Académie. Elle ne laisse pas que de former encore quelques médecins et quelques juriconsultes »¹⁶⁸.

I tre ispettori predispongono quindi un *projet de statut* che rispecchia valutazioni e proposte fatte nel *rapport*¹⁶⁹; per la Facoltà di Diritto in particolare si prevedono cinque professori e due supplenti i cui insegnamenti verranno organizzati come è stabilito dalla normativa generale del 1804.

In realtà già il giorno successivo alla manifestazione pubblica cui hanno partecipato, i tre ispettori inviano al *grand-maître* una missiva – che accompagna una prima parte del loro rapporto – in cui, diversamente da quanto avrebbe potuto immaginare il rettore Serra, si spendono abbondantemente a favore della locale Accademia e in genere suggeriscono rispetto per la specificità genovese.

L'emergenza finanziaria è gravissima: i professori, pagati già molto meno di quanto dovrebbero esserlo, sono in arretrato di nove mesi, e se non vi sarà un immediato intervento l'Università « périra bientôt tout-à-fait »¹⁷⁰. Non è

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 45. Il primo dei due decreti cui si fa riferimento è quello del 15 messidoro XIII, che “mantiene” in esistenza l'Università di Genova; il secondo è quello del 9 giugno 1809, con cui è inserita nella struttura dell'Università imperiale. Nel *rapport* si prosegue sottolineando come l'*Académie* di Parma sia meglio organizzata e quanto Genova si trovi isolata dal resto d'Italia: i parmensi, se la loro Università fosse soppressa, si recherebbero piuttosto a quelle « de Bologne et de Pavie, qui sont à leurs portes, et qui surpassent tant celle de Gênes en célébrité ». Va detto però che il problema sollevato da Cuvier e colleghi – l'incongruità tra circoscrizione giurisdizionale e insediamenti universitari – sembra legato anche ad una non perfetta organizzazione delle circoscrizioni amministrative disposte da Parigi per i territori italiani, che nel caso ligure hanno il merito di collegare area costiera ed entroterra, ma si scontrano fatalmente con evidenti ostacoli di ordine orografico. Anzi, si propone che dal punto di vista dell'area di pertinenza delle diverse accademie quella di Parma arrivi fino ad Alessandria, e che il resto del dipartimento di Marengo passi a Torino; Genova rimarrebbe « à peu près réduit au territoire de son ancienne république » (pp. 191-192).

¹⁶⁹ *Ibidem*, pp. 60-64.

¹⁷⁰ « Ce serait véritablement une chose facheuse. Quoique l'Université impériale soit parfaitement innocente de cet événement, l'opinion vulgaire ne manquerait pas de l'en charger; des hommes utiles et savans qui ont pour la plupart rendu de longs services tomberaient dans la misère sur leurs vieux jours; une ville considérable serait privée de toute instruction supérieure »: AN, F¹⁷, 1568.

« ni juste, ni politique » caricare sulle casse del tesoro la totalità di questo onere, e bisogna certamente pressare le autorità locali; d'altronde sarà necessario intervenire a favore dell'*Académie* genovese con criteri di eccezionalità (« un mode d'administration aussi different de celui des autres Académies »). Il motivo va ricondotto nel « secret d'une énigme » di cui si dà un'acuta spiegazione di portata generale, ma – premettono gli ispettori – « que nous ne pouvions pas tout-à-fait expliquer dans notre rapport, puisqu'il devait être vu de l'une des parties intéressées »:

« Le fait est que personne ici ne se soucie ni de lutter avec les autorités constituées, ni de poursuivre la rentrée des taxes imposées par les lois françaises, ni peut-être de voir réussir des institutions établies par la France.

Votre Excellence sait à quel point l'humeur est un mauvais conseiller; elle sait aussi qu'il n'y a point d'humeur plus ténace que celle qui vient de l'esprit de parti, et certainement si l'esprit de parti est excusable, c'est chez un peuple qui a perdu son indépendance, et dans les individus que la conquête a privés de leur part de souveraineté.

C'est là le point de vue sous lequel les nobles génois doivent être envisagés. À leurs yeux des améliorations dans l'éducation sont un reproche à leur ancien gouvernement; une éducation française peut donner à la jeunesse des idées plus générales qui l'attacheront moins à l'ancienne forme de la république; lever des taxes avec activité c'est se faire regarder par leurs concitoyens comme des agents de la nation conquérante, des instrumens d'oppositions.

Nous ne prétendons ni blâmer, ni approuver ces sentimens, mais il est certain qu'ils existent, et que l'on rencontre à chaque pas les symptômes les plus marqués. Vouloir les combattre de front serait tenter l'impossible, les combattre pour l'intérêt même de ceux qui les éprouvent est beaucoup plus politique, et c'est ce qui arrivera infailliblement par les moyens que nous proposons »

L'enigma rappresentato da Cuvier, Coiffier e Balbo – in sostanza irrisolvibile dalle autorità francesi, e in definitiva anche per questo non esplicitato nella relazione poi edita – spiega in realtà molto più, che non solamente la penosa situazione dell'Università.

Riguarda soprattutto il rapporto tra l'Impero francese e gli stati annessi, in particolari quelli italiani con una lunga e importante tradizione di indipendenza. Fa da corollario, e in buona parte spiega, il sostanziale disinteresse genovese per le istituzioni culturali, che le autorità francesi denunciano ripetutamente.

Per l'immediato gli ispettori chiedono al governo « de mettre provisoirement à la disposition du recteur quelques fonds pour les arriérés des professeurs » e poi « de mettre la plus vive instance à solleciter près des ministres la restitution des rentes et secours dus à l'Académie ».

Insomma, proprio negli ispettori inviati da Parigi l'Università di Genova trovava degli inattesi sostenitori. L'*Académie* – poco frequentata e poco assistita dalle autorità locali – aveva in definitiva resistito a questa prima verifica, e lo avrebbe fatto anche in seguito, nonostante qualche nuovo “attacco”.

Nel 1812, quando Fontanes presenterà una relazione sulla situazione della Facoltà di Diritto, ancora una volta lumeggerà l'ipotesi di una chiusura di quella genovese (poco frequentata e che « suit les méthodes italiennes »). In quel momento si pensa – cioè – di mantenere in Italia solo i corsi giuridici di Torino, Pisa e Roma: « ce seroit une belle ligne d'enseignement pour le droit, au-de là des Alpes »¹⁷¹. Gli sviluppi successivi non avrebbero comunque consentito la realizzazione di un tale progetto.

Al momento, il 3 luglio 1810, l'Accademia di Genova riceve un nuovo statuto, e il 10 ottobre si provvede alla nomina dei professori¹⁷². Sono confermati Molini, Luca Solari e Clavarino, mentre rientrano sia Ardizzoni che Gagliuffi. Nicolò Solari rimane supplente, ma si fa esplicito riferimento a un secondo supplente, ancora da nominarsi (cosa che avverrà nel 1813); Laberio, ormai non più in grado di fare lezione, mantiene il grado e le onorificenze di professore.

Alcuni dati significativi vanno identificati proprio nel piano di studi e nei dettagliati piani d'insegnamento.

Il corso di Molini nell'*Elenchus professorum* della *Schola Iurisprudentiae* per il 1810-11 è indicato come *Elementa iuris civilis* con la significativa specificazione « secundum ordinem Institutionum Justiniani »: si trattava del classico corso gius-civilistico di antico regime. Con l'anno successivo, fermo restando il riferimento giustiniano, il manifesto prevede per l'insegnamento di Molini anche la somministrazione di *Elementa iuris naturalis gentium et civilis*¹⁷³. Il navigato docente era riuscito dunque a ripristinare in pieno il corso che aveva avuto in precedenza.

¹⁷¹ *Compte rendu par le grand-maître de l'Université impériale de la situation actuelle des Facultés de Droit*, 1812: AN, F¹⁷, 1958.

¹⁷² AN, F¹⁷, 1098 (dossier 21), 1427 e 1569. Cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 231 e sgg. Le nomine sono fatte da Fontanes appunto « après nous être fait rendre compte par la commission chargée de l'inspection extraordinaire des départements au delà des Alpes, du mérite et des titres des personnes qui occupent aujourd'hui les chaires de l'Académie de Gênes, et voulant leur rendre la justice due à leurs travaux ».

¹⁷³ AN, F¹⁷, 1569; ASG, PF 10.

La legge del 22 ventoso XII aveva previsto un insegnamento di Diritto naturale e delle genti, ma in effetti un corso del genere – non presente nel definitivo piano degli insegnamenti giuridici delineato dal decreto del successivo 4° complementare – non era presente in nessuna delle accademie imperiali, salvo appunto in quella di Genova.

In realtà in Francia si era voluto mantenere in modo inequivoco lo studio del diritto nei limiti di un insegnamento squisitamente tecnico; si temeva cioè che in ambito universitario venissero sollevate problematiche di ordine politico che mettessero in discussione la piena legittimità del nuovo corso¹⁷⁴. Era un pericolo che certo non poteva venire da un piccolo e periferico centro universitario come quello genovese.

Tant'è, l'insegnamento era tenuto a Genova da un docente di una certa reputazione che evidentemente era riuscito a far valere la propria autorevolezza, e forse la locale Facoltà di Diritto proprio facendo perno sulla sua condizione di marginalità (e non pericolosità) era riuscita ad ottenere una deroga nella strutturazione dei corsi. Come vedremo – però – alcune tendenze ad allontanarsi dalla mera esegesi del testo normativo erano ben evidenti anche nell'impostazione di altri docenti.

Seguendo l'ordine dell'*Elenchus*, a Molini segue Luca Andrea Solari, che – già presidente della Municipalità di Genova – proprio nel stesso 1810 ha assunto per sei mesi la carica di *maire ad interim* e rimarrà “primo aggiunto al *maire*” fino al 1815 (giudice di prima istanza, nel 1812 è nominato dal *grand-maître* membro del Consiglio accademico)¹⁷⁵. Per l'anno accademico 1810-11 si fa carico della *interpretatio* al Codice civile (limitatamente al primo e al secondo libro e *servato naturali titulorum ordine*); premette però una parte introduttiva che sembrerebbe riguardare l'organizzazione degli studi giuridici e la composizione del *Code Napoléon*¹⁷⁶. A ciò aggiunge la spiegazione del primo libro del *Code de commerce*: questa è una caratterizzazione importante del suo corso, perché manca in quelli degli altri due docenti di codice civile.

L'anno successivo (1811-12) – ora Solari ha il titolo di *Napoleonaei Codicis professor* – la parte introduttiva parrebbe espunta e l'insegnamento (ancora *interpretatio*) del *Code civil* si riduce ai primi cinque titoli del terzo

¹⁷⁴ A. AULARD, *Napoléon I^{er} et le monopole universitaire* cit., p. 318.

¹⁷⁵ ASG, *Uni* 1440; AN, F¹⁷, 1427. Cfr. J. BOREL, *Gênes sous Napoléon I^{er}* cit., p. 107.

¹⁷⁶ *Ineunte anno scholastico isagogica prolegomena praemittet de ordine studiorum juris, deque Napoleonei Codicis compositione*; ASG, PF 10.

libro, e quello del *Code de Commerce* al secondo libro; l'anno accademico è concluso con l'insegnamento dello *ius publicum*¹⁷⁷. L'anno ancora successivo (1812-13) tocca agli ultimi quindici titoli del terzo libro del codice di diritto civile, e per quello di diritto commerciale si annuncia la trattazione del terzo e del quarto libro, mentre la conclusione dell'anno è dedicata ai collegamenti tra diritto civile e pubblica amministrazione¹⁷⁸.

Insomma, la sequenza prevista nei tre anni del corso di *Code civil* è ben aderente alla organizzazione dell'insegnamento civilistico per come strutturato dal decreto del 4° complementare XII; ma a l'*ordre du code* – indicato come riferimento imprescindibile dalla precedente legge 22 ventoso – è qui non solo quello del *Code civil*, ma bensì anche quello del *Code de commerce*.

La sede ligure non rinuncia a ribadire la particolare vocazione della cultura giuridica locale per il diritto commerciale; proprio quella propensione “storica” dei genovesi verso l'attività mercantile – esiziale per gli studi, secondo gli ispettori dell'*Université impériale* – era pur anche uno spunto di specializzazione didattico-scientifica. Le autorità universitarie francesi lo avrebbero di fatto ignorato, riservando ad altre *Académie* – poche, per vero – il privilegio di autonomi corsi commercialistici¹⁷⁹.

Quella di Cosma Clavarino è un trattazione dei delitti e delle pene, e *de iudiciis* nel civile e nel criminale, svolta *iuxta novos codices*, ed è presentata appunto come *explanatio* dei tre codici di riferimento¹⁸⁰.

Ardizzoni inizia nel 1810 dedicando il suo corso agli *elementa Iurispublici Francorum*, nell'attesa di avviare l'anno successivo il suo insegnamento civilistico¹⁸¹; ed infatti con l'anno accademico 1811-12 – assunto il titolo di *iuris Napoleonaei professor* e quando l'insegnamento di diritto pubblico è parte del corso di Luca Solari – *dissert de iure civili quatenus ad controversias publicae administrationis dirimendas pertinet*, secondo quindi la medesima

¹⁷⁷ AN, F¹⁷, 1569.

¹⁷⁸ (...) *Tradet de iure civili, quatenus ad controversias publice administrationis dirimendas pertinet*: AN, F¹⁷, 1569; ASG, PF 10.

¹⁷⁹ Cfr. R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil* cit., p. 102 e sgg.

¹⁸⁰ AN, F¹⁷, 1569; ASG, PF 10 (anni 1810-11). Quella di Clavarino è una carriera in ascesa: presidente della Facoltà giuridica è giudice al tribunale di Cassazione e di prima istanza; AN, F¹⁷, 1427.

¹⁸¹ Era il meccanismo previsto dall'art 11 del decreto 4° complementare XII.

specificazione che indicherà, l'anno successivo, il corso dello stesso Solari; lo schema di insegnamento pare però in questo caso meno legato alla scansione del *code* francese¹⁸².

Nell'anno 1812-13 Ardizzoni svolge il programma che Solari aveva svolto nel 1810-11 (*interpretatio* dei primi due libri del *code*), ma dà specificazioni, che indicano la volontà di allontanarsi – e non senza una venatura polemica – dalla mera esegesi, concentrandosi piuttosto sulle contraddizioni, antinomie, oscurità ritenute comunque presenti anche nel testo del *Code Napoléon*¹⁸³. In più, questi sono anni in cui l'avvocato di Taggia è senza dubbio uno dei maggiori professionisti del foro genovese¹⁸⁴.

Spetta a Gagliuffi il terzo insegnamento civilistico¹⁸⁵; nel 1810 esso ha nei programmi la genericità di quello di Ardizzoni (*aget de iure civili, quate-*

¹⁸² « Tractatus partitio tres complectetur libros: in priori de Magistratibus, quibus hac de re iurisdictiono competit; in altero de rebus quae hisce controversiis occasionem praestant; in postremo de actionibus, quibus hac de causa locus est, quaestiones elementariae proponuntur ».

¹⁸³ Il *titulus lectionis* del suo corso del 1812-13 è redatto con tono e termini di una certa enfasi, entrambi piuttosto impropri (ma che tradiscono le ambizioni letterarie dell'autore) considerando la sede, cioè il manifesto a stampa con i docenti, i programmi e le ore di lezione dei corsi di tutta l'*Académie*. Più in concreto, poi, si annuncia: « Si qua in legis verbis ambiguitas occurrat, si qua inter diversas leges, vel inter diversa eiusdem legis capita antinomia esse videatur, si qua legis obscuritas ita controversiis iuris occasionem praebeat, ut in utramque partem disputari possit; ad antecessoris munus potissimum pertinet, ut ambiguitates explanet, collisiones interpretetur, controversias definiat, earumque definitionem, ratiocinationem, principis rescriptis, et rerum iudicatarum auctoritate confirmet. Hac iuris docendi ratione, et methodo antecessor serviet temporis angustiis, quibus studiorum iuris curriculum cohibetur, et iuvenes fient ad omne opus legitimum instructi, nostro tempore non indigni, et iudiciorum optimi tam athletae quam gubernatores in omni loco aevoque felices » (AN, F¹⁷, 1569).

¹⁸⁴ È l'avvocato più presente nelle importanti controversie, che vengono poi fatte rifluire nella raccolta giurisprudenziale *Recueil des arrêts notables en matière civile et commerciale rendus par la Cour Impériale de Gênes*, tom. I, livraison I, Gênes, H. Bonaudo, 1812.

¹⁸⁵ Gagliuffi è dunque passato a una disciplina giuridica (in precedenza aveva insegnato Eloquenza, se pure nella Classe legale, e poi Letteratura); sulla formazione giuridica di questo eclettico docente è però lecito sollevare qualche dubbio. Al momento di chiedere la conferma del proprio diploma di dottore nel 1809 (su questo passaggio cfr. *supra*), mentre i suoi colleghi allegano il titolo rilasciato dai rispettivi collegi, Gagliuffi esibisce un diploma di dottore in diritto rilasciato dalla Classe legale dell'Università di Genova appena il 22 giugno del 1805 (dunque non « completa gli studi legali » nel 1810, come risulterebbe in D.R. ARMANDO, *s.v.* cit., p. 292): ASG, *Uni* 65; AN, F¹⁷, 1677. Per altro già il 9 novembre successivo, ringraziando il prefetto per la nomina a professore di Lingua Storia e letteratura italiana nella Scuola di Lingue e Sto-

nus ad publicam administrationem spectat) e riguarda ciò che lo stesso collega tratterà l'anno dopo; nel 1811 *explanat* i primi due libri del *Code Napoléon*. Ma è per il 1812-13 che il raguseo dà un chiaro programma del suo corso di quell'anno: farà una *explicatio* del III libro del *Code* (limitatamente ai primi tre titoli) capitolo per capitolo, *quorum singula illustrabuntur primum historia iurisprudentiae veteris, deinde philosophia iurisprudentiae recentioris, tum vero notis ad graviora determinanda opportunis, denique selectis quaestionibus ad usum forensem accomodatis*. In conclusione verranno date *pauca theoremata de nationibus* e gli elementi di diritto pubblico francese¹⁸⁶. Non solo, nel 1812 avvia una singolare sintesi del suo eclettismo provvedendo a « ridurre in versi elegiaci latini le leggi emanate dal massimo Napoleone »¹⁸⁷.

Quindi se il meccanismo di scorrimento doveva consentire allo studente di proseguire col medesimo docente l'intero insegnamento civilistico lungo i diversi anni di corso (in un ciclo di tre), la conseguenza era che, appunto a seconda del professore con cui si aveva avuto la ventura di avviare gli studi, l'impostazione ricevuta poteva differire anche in modo sostanziale.

Un insegnamento di Istituzioni di diritto romano (somministrato da Molini, riconfermato preside per altri tre anni nel luglio del 1812), tre docenti (Clavarino, Ardizzoni e Gagliuffi) che si dedicano al corso triennale di *Code civil des Français* (aggiungendo al secondo anno il Diritto pubblico e al terzo il Diritto civile nei suoi rapporti con l'amministrazione pubblica), un insegnamento di Diritto penale e di Procedura criminale e civile (impartito da Clavarino), nel loro insieme mettono la Facoltà di Diritto genovese pienamente a norma degli articoli 10 e 11 del decreto 4° complementare XII

ria, si era attribuito il titolo di avvocato: ASG, PF 10. Di questo personaggio (su cui cfr. *supra*) va infine ricordata l'estromissione dall'insegnamento nel 1816 e l'attribuzione nel 1831 della carica di bibliotecario dell'Università di Genova; D.R. ARMANDO, *s.v.* cit., p. 293.

¹⁸⁶ AN, F¹⁷, 1569.

¹⁸⁷ Tali versi – si sostiene – potranno « essere dati nelle scuole come esemplari di scelta latinità, e con ciò ai giovinetti si offrirà il mezzo d'imprimere profondamente nel loro spirito le massime della legge, le quali, per le ragioni anzidette, rimarranno più facilmente presenti alla loro memoria »; l'autore dà un saggio della sua opera presentando la traduzione dei primi sei articoli del Codice in « Il Poligrafo », anno II, n. II (12 gennaio 1812), pp. 20-22. Sul Gagliuffi « traducteur paradoxal » (« c'est l'homme, pour tout dire, qui est capable de mettre en latin le Code Napoléon ») cfr. P. HAZARD, *La Révolution française et les lettres italiennes* cit., pp. 355-356.

e dell'*Instruction pour l'Écoles de droit* del 1807, che ha definito ancor più in dettaglio lo svolgimento dei corsi insistendo ulteriormente sullo stretto controllo della didattica a cura degli ispettori¹⁸⁸.

In occasione dell'apertura dell'anno accademico 1812-13, non vengono dimenticati il « code primitif où sont gravées pour les siècles et pour l'univers les lois de la nature » e il « code qui contient la raison des grecs et des romains »; viene però confermata, la centralità didattica del Codice Napoleone « le plus parfait de tous, le plus approprié à nos besoins, le plus digne de nos méditations »¹⁸⁹.

Ben perigliosa sarebbe stata la fase militare e politica compresa nel periodo del successivo anno accademico. Proprio nell'ottobre del 1813 la sconfitta di Lipsia segna l'inizio di quel tracollo che porta Napoleone, trionfatore nelle aule delle Facoltà giuridiche con il suo *Code*, ad abdicare e a riparare all'Elba.

¹⁸⁸ *Instruction pour l'Écoles de Droit, proposée par MM. les Inspecteurs généraux des Écoles de Droit, réunis en Conseil général d'enseignement et d'études du Droit, sous la présidence de M. le Directeur général de l'Instruction publique*, Paris, De l'Imp. Impériale, mai 1807 (AN, F¹⁷, 1958 e 2102). Il 26 marzo 1813 un rapporto del *bureau des Facultés* della I divisione del Ministero degli interni può riferire al *grand-maître* – sulla base di quanto comunicato da Coiffier – che tra le Facoltà genovesi quella di diritto è la meglio organizzata. L'occasione in cui è espresso il giudizio riguarda però la richiesta di un supplente in più: i supplenti dovrebbero essere due mentre al momento ve n'è solo uno. La richiesta del secondo è stata fatta da Molini, in quanto preside della Facoltà; il rettore, e con lui Coiffier in quanto ispettore generale competente, avrebbero preferito istituire un apposito concorso, ma i tempi sono stretti e il compenso tanto basso da rendere improbabile la presentazione di altre candidature. Viene così nominato il secondo supplente nella persona di Agostino Germi; nato a Genova nel 1784, già nel 1810 è stato designato dal rettore a sostituire Molini costretto a qualche assenza per i suoi impegni istituzionali, e soprattutto dopo la nomina a *grand prévôt* presso la corte di Alessandria (16 aprile 1811); Germi è procuratore imperiale e sostituto presso il Tribunale di prima istanza di Genova. AN, F¹⁷, 1427 e 1569.

¹⁸⁹ Che compito della Facoltà di Diritto sia lo studio di questi tre insiemi codicistici è ricordato nel prolisso discorso di apertura dell'*Académie de Gênes* del 15 agosto 1812 (pp. 15-16) letto da Guglielmo Berthou (o Berthon), professore di Lingua e letteratura francese al Liceo: ASG, PF 686 (cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 237 e R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université* cit., p. 90). Sul piano generale, il 15 novembre 1811 era stata enfatizzata l'istituzionalizzazione e l'accentramento dell'istruzione pubblica con un decreto imperiale che aveva fissato i termini del « régime de L'Université »; cfr. *Almanach de l'Université* cit., 1812, pp. 387-422 (immediatamente successiva è una serie di circolari al riguardo riportate *Ibidem*, 1813, p. 449 e sgg.).

A Genova, alla fine di luglio del 1814, spetta a Luca Solari – docente della Facoltà di Diritto – dichiarare chiuse le lezioni, ricordando le difficoltà affrontate in quei mesi, e proprio mentre Lord Bentinck conferma il suo proclama del 26 aprile, con cui ha istituito il Governo provvisorio, e nomina i membri del “grande” e “piccolo consiglio” in attesa delle decisioni che dovranno essere prese a Vienna¹⁹⁰.

Il ritorno alle istituzioni di antico regime riguarderà ovviamente anche gli studi superiori, e così quando a novembre sarà il momento della riapertura della “Università e Collegio di Genova” saranno presenti membri della ricostituita Deputazione agli studi, i senatori Agostino Pareto e, ancora, Luca Solari. Davvero nomi non nuovi, come non nuovo è quello di colui che riceve l’onore di pronunciare l’orazione inaugurale, Nicolò Ardizzoni. Non un “patriota” del 1797-1799, anzi un “epurato”, noto sostenitore dell’indipendenza della Liguria nel 1814 attraverso un ritorno all’antico sistema di governo cui tenta disperatamente di dare fondamenta ordinamentali con un progetto di codice civile; adesso il professore di Codice Napoleone, pur indulgendo ancora un volta a un «aulico latino», sceglie un tema caro proprio alla tradizione illuministica «prendendo a confutare e combattere i detrattori della pubblica istruzione»¹⁹¹.

¹⁹⁰ Del discorso tenuto da Solari una settimana prima si dà notizia nella «Gazzetta di Genova», n. 63 (6 agosto 1814), p. 269, mentre il proclama di William C. Bentinck è pubblicato nel n. 62, p. 268.

¹⁹¹ Dell’orazione di Ardizzoni si dà notizia in «Gazzetta di Genova», n. 92 (16 novembre 1814), p. 383. Quanto alle sue opinioni in questa fase, il *Quadro caratteristico de’ principali individui dello Stato ligure*, attribuibile all’ambiente della polizia austriaca nel 1815, lo indica come «senatore dell’attuale governo, per il quale non è niente propenso. Appartiene all’indipendenza», e anche G. B. Molini è segnalato come «uno dei capi dell’indipendenza»: V. VITALE, *Informazioni di polizia sull’ambiente ligure. 1814-1816*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LXI (1933), rispettivamente pp. 449 e 443.

PARTE SECONDA

**UNIVERSITÀ E CULTURA GIURIDICA LIGURE
ALL'INIZIO DEL XIX SECOLO**

1. *Giansenismo, “giacobinismo”, e diritto canonico: Stefano De Gregori e Gaetano Marré.*

Se il diritto romano aveva resistito alla nuova organizzazione degli studi giuridici, ed anzi era strenuamente difeso dai propri cultori, per contro definitivamente scomparso dall'orizzonte accademico era il diritto canonico. A Genova questa soppressione, carica di significato novatore, coinvolse (e travolse) proprio due personaggi che, se pure con accentuazioni diverse, impegnati sul fronte politico più estremo, dello spirito novatore erano stati fra i più convinti portabandiera.

Il primo di essi non avrebbe avuto alcun rilievo nella evoluzione della cultura giuridica del XIX secolo (come la avrebbe avuta invece il secondo, Gaetano Marré), ma fu esponente tipico di quella cultura giansenista con un ruolo di rilievo nello scenario politico del triennio rivoluzionario italiano, e di quello ligure in particolare.

Stefano Tobia De Gregori era nato a Recco nel 1761; già bibliotecario alla biblioteca Berio e docente di Teologia, Dogmatica e Morale presso il locale seminario tra il 1792 e il 1795, era stato allontanato da questo insegnamento, appunto, per le sue posizioni giansenistiche. Legato da stretti rapporti ad Eustachio Degola – uno dei massimi esponenti del giansenismo italiano – nel 1797 era stato con lui tra gli autori di un opuscolo destinato agli ecclesiastici inviati dal Governo provvisorio nei territori dello Stato a « formare lo spirito pubblico e preparare la nazione a ricevere la nuova Costituzione »¹.

¹ E. DEGOLA – S. DE' GREGORJ – P. SCONNIO, *Norma per le istruzioni religioso-politiche de' missionari nazionali o della Liguria*, Genova, Frugoni, 1797; il testo, di 32 pagine, è riprodotto in L. GUERCI, « *Mente, cuore, coraggio, virtù* ». *Educare il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, Torino, Tirrenia, 1992. L'istituzione dei missionari nazionali – « soggetti ecclesiastici (...) la cui incumbenza sia di portarsi ad istruire (...) i popoli della città e riviere ne' principii della democrazia » – decisa dal Governo provvisorio in base a un piano presentato da Corvetto, va fatta risalire proprio a Degola, e gli stessi membri designati a quest'ufficio (tra cui De Gregori stesso, e Francesco Maria Carrega) provengono in gran parte dal movimento giansenista, che fa capo appunto a Degola e si riconosce nel pensiero dello scoliopio Giovanni

Dal novembre 1803 aveva ricoperto all'Università nazionale la cattedra canonistica, di antica istituzione grimaldina, fino alla sua soppressione. A maggio del 1806 si trovò infatti definitivamente disoccupato, ed economicamente a mal partito; al momento non godeva nemmeno della *pension temporaire* prevista in questi casi poiché l'insegnamento canonistico non rientrava nel piano di studi dell'Università imperiale. L'Ufficio di amministrazione aveva disposto il passaggio della relativa cattedra al seminario arcivescovile, ma qui De Gregori doveva probabilmente patire l'ostilità dell'arcivescovo Spina, avversario – appunto – dei giansenisti; il fatto era comunque che non

Battista Molinelli, nato nel 1730 e morto nel 1799: *Registro delle sessioni del Governo provvisorio* cit., [I], pp. 134-137, 4 luglio 1797 (n. 11).

Sulla *Norma* e sui suoi autori nel contesto generale di questo tipo di letteratura del periodo rivoluzionario cfr. L. GUERCI, *Istruire nelle verità repubblicane. La letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, Bologna, il Mulino, 1999, *passim*; sui missionari nazionali E. CODIGNOLA, *Carteggi di giansenisti liguri, Introduzione storica*, I, Firenze, Le Monnier, 1941, pp. CXLVII-CLVII; sulla loro missione nel contesto della politica ecclesiastica del Governo provvisorio cfr. E. MARANTONIO SGERZO, *La politica ecclesiastica della Repubblica ligure*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 35 e sgg.. Sulla personalità di De Gregori cfr. E. CODIGNOLA, *Carteggi di giansenisti liguri* cit., p. CXVIII e *passim*. Su Degola, nato a Genova nel 1761, cfr. *Ibidem*, p. CIII e sgg., e M. CAFFIERO, s.v., *Dizionario biografico degli italiani* cit., XXXVI, 1988, pp. 178-186; in genere il suo nome è ricondotto al rapporto con Alessandro Manzoni (in particolare cfr. A. DE GUBERNATIS, *Eustachio Degola. Il Clero costituzionale e la conversione della Famiglia Manzoni*, Firenze, Barbera, 1882). Su Molinelli e in genere sul movimento che da lui prende origine cfr. P. NURRA, *Il giansenismo ligure alla fine del secolo XVIII*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», n.s., II (1926), p. 2 e *passim*; ancora E. CODIGNOLA, *Carteggi di giansenisti liguri* cit., p. XX e sgg.; in particolare per un profilo biografico di Molinelli cfr. anche L. GRILLO, *Elogi di liguri illustri*, III, Torino, Fontana, 1846, pp. 84-88. Sui collegamenti tra giansenismo e vicende politiche liguri, anche per l'attenzione riservata ad un altro dei maggiori esponenti di questo movimento religioso quale Vincenzo Palmieri (autore, tra il resto e nel 1798, di *La libertà e la legge considerata nella libertà delle opinioni e nella tolleranza dei culti religiosi*), cfr. C. CARISTIA, *Riflessi politici del giansenismo italiano (la Repubblica ligure e il giansenismo democratico)*, in «Atti dell'Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche», XCIV (1959-1960), pp. 427-505. Ancora su giansenismo e rivoluzione C. DA LANGASCO, *Un esperimento di politica giansenista. La Repubblica ligure*, in «Analecta gregoriana», XXXI (1954), pp. 211-229; notizie sul dibattito politico-religioso e sul movimento giansenista anche in G. ASSERETO, *Insorgenti e «Viva Maria»*, in ID., *Le metamorfosi della Repubblica* cit., pp. 263-289 (prima come *I «Viva Maria» nella Repubblica Ligure*, in «Studi storici», XXXIX, 1998, pp. 449-471); da ultimo, anche per i riferimenti bibliografici aggiornati, cfr. P. FONTANA, *Tra Illuminismo e Giansenismo: il Settecento*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/2, 1999), pp. 361-401.

era stato inserito tra i docenti senza impiego, anche se in realtà la cattedra non era stata ricostituita, e l'abate si trovava dunque ridotto alla «dernière détresse»².

Negli anni successivi il suo problema, come scrisse al rettore, rimase quello di «remplir d'une manière honorable la tache», magari con un incarico al Liceo. La sua richiesta, presentata ad aprile del 1812, venne infine accolta e iniziò ad insegnare *Humanités* nel primo anno di corso del Liceo, ottenendo al riguardo un giudizio positivo e il rinnovo dell'incarico su proposta dell'ispettore Coiffier nel 1813³.

Quello di De Gregori non era un caso isolato; siamo qui nell'ambito del difficile passaggio dal vecchio sistema di istruzione al "monopolio" napoleonico, che fatalmente implicava alcuni tagli. Il problema era infatti gestire la dismissione della struttura formativa gesuitica, un'eredità di notevole rilievo, costituita non solo da una cospicua dotazione (cui aggiungere l'incameramento dei patrimoni degli ordini religiosi soppressi, i quali a loro volta svolgevano funzioni scolastiche), ma anche da una serie di risorse umane, talvolta di un certo pregio, che andavano redistribuite su nuovi incarichi nei diversi gradi di insegnamento⁴.

In questo caso specifico i problemi di ordine organizzativo si intrecciavano con la soppressione degli insegnamenti canonistici nella nuova struttura universitaria; una plurisecolare tradizione didattica, cui si affiancava un'elaborazione scientifica che era stata parte integrante della cultura giuridica medievale e moderna, si interrompeva bruscamente.

Una risorsa di grande talento giuridico può essere più propriamente individuata nel secondo personaggio coinvolto nelle traversie dell'insegnamento canonistico di quegli anni, – figura di speciale complessità, che si

² L'ufficio di amministrazione ebbe però modo di ovviare alla critica situazione, e il 24 gennaio 1807 arrivò da Parigi l'autorizzazione a corrispondergli la pensione: AN, F¹⁷, 1427 e 1568 (cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., pp. 202 e 237; R. BOUDARD, *L'organisation de l'Université et de l'enseignement secondaire dans l'Académie impériale de Gênes* cit., p. 89, e inoltre in queste pagine *infra*).

³ AN, F¹⁷, 1427 e 1570.

⁴ Quando fosse stato impossibile vi era comunque la determinazione ad intervenire sostenendo comunque tutti (ex gesuiti, professori rimasti senza cattedra, professori già *en retrait* per vecchiaia...); su questi profili cfr. AN, F¹⁷, 1571-1574 e F¹⁹, 596.

sviluppa tra diritto e letteratura, giornalismo politico e insegnamento universitario – Gaetano Marré. La sua è una vicenda condizionata da quello stretto intreccio tra politica in senso lato, politica del diritto e cultura giuridica che condiziona in modo netto le nuove tendenze scientifiche.

Nato il 17 giugno 1772 da Girolamo a Borzonasca, nell'entroterra di Chiavari, Marré studia a Siena; tornato a Genova – dove nel 1793 ottiene il titolo dottorale (tra i suoi promotori vi è Giovanni Battista Molini) – non entra nel Collegio dei dottori giurisperiti, pur iniziando l'attività di avvocato⁵.

All'indomani della caduta del governo aristocratico – per qualche mese del 1797 commissario del Governo provvisorio nella riviera di Levante, di cui appunto è originaria la famiglia⁶ – si è inserito con slancio nel dibattito politico, partecipando attivamente all'effervescente attività giornalistica ligure del triennio rivoluzionario e collocandosi sul versante estremo dello schieramento “democratico”⁷.

⁵ ASG, *NI 239 e Uni 1440*; cfr. G.P. DE LEO, *Il Collegio dei dottori giuristi cit.*, pp. 563-564. Su Marré cfr. la voce a lui dedicata da F. POGGI in *Dizionario del Risorgimento nazionale*, Torino, Vallardi, 1933, III, pp. 504-505; L. RAVA, *Gaetano Marré (1772-1845)*. « Politico, letterato, giurista » e il suo trattato di diritto commerciale in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, II, Roma, Il Foro italiano, 1931, pp. 113-124 (ma con inesattezze); L. MORABITO, *Il giornalismo giacobino genovese (1797-1799)*, Torino, Ass. piemontese dei bibliotecari, 1972, p. 106 e sgg.; E. VILLA, *Genova letterata e giacobina*, Genova, La quercia, 1990, pp. 71-101 e 252-254; ID., *La letteratura dell'età giacobina e napoleonica*, in *La letteratura ligure dell'Ottocento*, Genova, Costa e Nolan, 1992, p. 19-24; per il suo periodo di attività successivo alla Restaurazione, cfr. V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni cit.*, pp. 25-27.

⁶ ASG, *Uni 1440*. In base al decreto del Governo provvisorio del 25 agosto 1797 questa figura istituzionale disponeva di « suprema autorità per invigilare anche colla cooperazione degli altri commissari sopra ogni disordine, o attentato, che possa mettere la Patria in qualche pericolo, e potranno punire militarmente. La pena di morte però non potrà essere eseguita prima di averne fatto rapporto al Governo, e ricevatane approvazione » (ASG, *Ms. 606*). Marré è commissario aggiunto al commissario Marco Federici (membro del Governo provvisorio), cui è politicamente legato e da cui a settembre è inviato verso levante dove si impegna a contrastare i tentativi controrivoluzionari (cfr. R. FRANCESCONI, *La controrivoluzione del 1797 in Val di Vara*, Brugnato, Circolo culturale Val di Vara, 1990). All'azione di Federici nel levante ligure darà risalto nel medesimo settembre 1797 il « Il difensore della libertà », periodico animato dallo stesso Marré (cfr. *infra*): G. ASSERETO, *La repubblica ligure cit.*, p. 92 (e *passim*, sulla figura di Federici).

⁷ Nel titolo di questo paragrafo si è utilizzato, con riferimento alla collocazione politica di Marré, il termine “giacobino” (sostituibile, in base agli usi linguistici di quella fase, con

Già a giugno del 1797 inizia la sua attività di polemista dando alle stampe uno scritto in cui si contesta il mantenimento del titolo dogale⁸. Inizia contemporaneamente un'intensa attività nella stampa periodica. Tra luglio e novembre del 1797 è nella redazione del « Difensore della libertà » (che anzi dirige insieme al suo fondatore Gaspare Sauli, membro di quel gruppo di giovani ex-nobili che già prima del 1797 avevano contribuito a diffondere in città gli ideali politici d'oltralpe; era stato incarcerato nel 1794):

“patriota” o “democratico”, o ancora “rinnovatore”, “novatore”, o addirittura “rivoluzionario”, secondo i diversi appellativi riscontrabili nelle fonti genovesi con riferimento ai membri dell'ala politica più entusiasta del nuovo corso francese): l'intento è semplificativo, ben sapendo quanto l'attributo in questione poco si adatti all'esperienza rivoluzionaria italiana, nel cui contesto – anzi – i termini *giacobino* e *giacobinismo* avevano ormai una connotazione negativa, utilizzati prevalentemente in chiave antirivoluzionaria con intenti spregiativi. Su questo problema terminologico (già evidenziato da Dionisotti) cfr. da ultimo E. LESO, *La rivoluzione francese nella lingua italiana*, in *L'eredità dell'Ottantanove e l'Italia* cit., pp. 171-173 (dove, tra l'altro, è riportato anche un articolo del « Flagello dell'impostura », giornale curato proprio da Marré, dove si tratta del problema linguistico relativo ai termini a contenuto politico-ideologico: *Ibidem*, pp. 173-174); dello stesso autore cfr. *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799*, Venezia, Ist. veneto di scienze lettere e arti, 1991. A prescindere dal problema terminologico, non tocco nemmeno il problema storiografico generale relativo al “giacobinismo”; una scelta bibliografica iniziale per una visuale ad ampio spettro di opinioni può essere R. DE FELICE, *Italia giacobina*, Napoli, ESI, 1965; I. TOGNARINI, *Giacobinismo, rivoluzione, risorgimento. Una messa a punto storiografica*, Firenze, La Nuova Italia, 1977; F. DIAZ, *La questione del « giacobinismo » italiano*, in ID., *Per una storia illuministica* cit., pp. 465-495; F. DIAZ - A. SAITTA, *La questione del « giacobinismo » italiano*, Roma, Ist. storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1988.

⁸ *Al cittadino Giacomo Maria Brignole*, Genova, Stamp. A. Frugoni, 27 giugno 1797. « Il Liberator dell'Italia avendo in mira l'oggetto gravissimo di conciliare tutti i partiti, per assicurare fra noi la concordia espose nello articolo 6 della convenzione di Montebello, che il Governo provvisorio sarebbe confidato ad una commissione di governo composta di 22 membri, presieduta dal doge attuale, ma non aggiunse, che dovesse portarne il titolo, ed essendo per l'articolo 5 della medesima convenzione annullato ogni privilegio, e per un decreto del Governo provvisorio abolita ogni distinzione aristocratica, esso divenne contrario ai principi, contrario al nuovo ordine di cose, contraddittorio in somma, e mostruoso; esso è odioso a tutti i buoni genovesi, come quello di re è odioso a tutti i buoni francesi, e repubblicani. I nomi sono segni delle cose, e cadono necessariamente con la caduta dei soggetti, che rappresentano ». A parere di Marré andava piuttosto utilizzato il titolo di “presidente”, come tutti i capi delle “adunanze” nei governi liberi d'Italia e in Francia. Anche a Venezia fu ammesso il titolo di doge nel Governo provvisorio, « ma esso non osò mai ritenerne il titolo, perché ripugnante del tutto alla natura del nuovo sistema ». In effetti Brignole si firmerà in seguito, negli atti pubblici, “presidente”. Una copia del *pamphlet* di Marré in ASG, Ms. 606.

in questo ambito Marré si segnala per la sua posizione a favore dell'unità tra le varie repubbliche italiane, in autonomia rispetto alla Francia⁹.

A dicembre del 1797 fonda «Lo Scrutatore», che – dedicato al resoconto e commento delle sedute dei Consigli – esce due volte la settimana; scarsamente diffuso, e diretto da Marré fino al terzo trimestre (la testata del primo numero è proprio «Lo Scrutatore. Giornale del Cittadino Marré»), chiuderà le pubblicazioni nel settembre 1798, dopo aver assunto un ruolo di primo piano proprio nell'attacco ai “giuniori moderati” del luglio-agosto, attacco di cui faranno le spese anche Laberio e Arduzzoni¹⁰.

Questo periodico rappresenta infatti l'ala estrema del governo democratico in una posizione ancora più radicale rispetto al «Censore». Già a gennaio del 1798 Marré è stato fra i “patrioti” delusi dalla piega che hanno preso le vicende politiche locali; osservatore attento degli sviluppi avviati nel levante genovese (il litorale da Rapallo a Chiavari e l'entroterra verso l'originaria Borzonasca), e sui risultati emersi dal relativo comizio elettorale, è particolarmente critico sui nomi di coloro che lo rappresenteranno al Corpo legislativo (salvo poi essere legato a ministri come Giovanni Battista Rossi, interno e finanze, e Marco Federici, guerra e marina, nonché a membri eletti tra i “giuniori” come Giulio Torre e Giuseppe Bastreri)¹¹. È accredi-

⁹ R. DE FELICE, *I giornali giacobini italiani* cit., pp. 140 e 500; L. MORABITO, *Il giornalismo giacobino ligure* cit., p. 102 e sgg.; R. BECCARIA, *I periodici genovesi dal 1473 al 1899*, Genova, Ass. italiana Biblioteche - sez. ligure, 1994, pp. 175-176. Sullo sviluppo degli ideali di unità nazionale nell'ambiente genovese, e sulla posizione della letteratura periodica, cfr. V. VITALE, *Il contributo della Liguria alla concezione nazionale unitaria nell'età napoleonica*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XX (1933), estratto.

¹⁰ V. VITALE, *Un giornale della Repubblica ligure: «Il redattore italiano»*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LXI, 1933, pp. 18 e 23; R. BOUDARD, *Gazzette patrie* cit., p. 134; L. MORABITO, *Il giornalismo giacobino ligure* cit., pp. 149-157; R. BECCARIA, *I periodici genovesi* cit., pp. 528-529. Conclusa anche questa esperienza giornalistica Marré sarà vicino – se non addirittura membro della redazione (i cui componenti non sono espressamente indicati) – al «Monitore ligure» (nel 1805, ad annessione avvenuta, assumerà il titolo di «Monitore della 28a divisione militare dell'Impero francese», rimanendo in vita fino al 1811), iniziativa editoriale – in uscita da settembre del 1798 – ben organizzata rispetto all'agitato ed effimero panorama editoriale genovese di questa fase (fatta salva la «Gazzetta nazionale della Liguria»). Cfr. L. MORABITO, *Il giornalismo giacobino ligure* cit., pp. 107 e 217; R. BECCARIA, *I periodici genovesi* cit., pp. 392-395.

¹¹ Lettera di Marré da Genova a Marco Federici (già viceconsole francese, da considerarsi uno dei capofila dei “patrioti” – o “democratici”, o “giacobini” – genovesi), Spezia, del 6 gennaio

tato come leader dei “patrioti” genovesi presso le stesse autorità francesi, nella cui legazione, anzi, svolge anche attività di “docenza”¹². Ad ottobre è designato tra i membri associati della seconda classe dell’Istituto nazionale¹³, e nello stesso 1798 illustra il suo pensiero circa la situazione politica ligure anche di fronte al Circolo costituzionale¹⁴.

In questi medesimi anni il giovane giurista non si segnala solo per il suo impegno politico, ma anche per quello letterario, un’attività che curiosamente lo metterà direttamente in contatto con altri giuristi del suo tempo come Giovanni Carmignani e Francesco Carrara, ugualmente impegnati anche sul fronte letterario. Nel 1798 pubblica una traduzione del *Candide* di Voltaire, inserendosi in quel vasto – e per molti aspetti confuso – filone dei volgarizzatori del letterato e filosofo francese¹⁵. Nel 1799 pubblica un dramma per musica, *Bruto*.

1798, in BUG, *Autografi, carteggio Federici* 205. Tra i rappresentanti dell’Entella (appunto la circoscrizione del levante ligure) vi è anche Laberio, ma Marré non lo nomina esplicitamente.

¹² Il 29 fiorile 6 (25 aprile 1798) l’ambasciatore Sotin redige una lettera di presentazione con cui – appunto a nome dei “patrioti” locali – Marré si reca insieme a Marchese presso il comandante in capo dell’Armata d’Italia Brune; Marré è indicato dall’ambasciatore « mon maître d’italien »: ADMAE, *CP-Ge* 173.

¹³ È la classe di « Filosofia, letteratura e belle arti. Arte del ragionare e analisi delle operazioni dell’intelletto, grammatica, eloquenza e poesia »; su questa nomina cfr. *Raccolta de’ proclami del Direttorio esecutivo* cit., p. 55 (31 ottobre 1798).

¹⁴ G. MARRÉ, *Discorso su i vizi che si oppongono allo stabilimento della Repubblica*, in *Circolo costituzionale di Genova*, I, 1798. Per un inserimento di questo scritto nel dibattito a Genova sulle idee di Montesquieu, cfr. S. ROTTA, *Idee di riforma* cit., pp. 270-271; cfr. anche F.L. MANNUCCI, *Il circolo costituzionale di Genova nel 1798*, in « Giornale storico e letterario della Liguria », 1926, pp. 133-140, dove tra il resto Marré è indicato – senza riferimenti alle fonti – come « futuro maestro di Giuseppe Mazzini » (p. 139). Che Mazzini avesse assistito alle sue lezioni può essere indirettamente dedotto da un documento del 7 maggio 1825 (Marré è morto da poco) con cui Mazzini stesso, insieme ad altri, testimonia la frequenza del corso di diritto commerciale di Marré da parte di un altro studente: A. CODIGNOLA, *La giovinezza di G. Mazzini*, Firenze, Vallecchi, 1926, p. 225.

¹⁵ *Candido, ossia l’ottimismo di Voltaire. Traduzione dal francese in ottave italiane divisa in dodici canti con l’argomento ad ogni canto*, Genova, Stamp. francese degli amici della libertà, 1798; nello stesso anno e presso lo stesso stampatore pubblica la traduzione da PIERRE FIRMIN DE LACROIX *Dei mezzi di rigenerare la Francia applicabili a tutti i popoli liberi*; altre sue traduzioni sono *Douglas (traduzione della tragedia di J. Home)*, s.l., s.d., e *Due opuscoli di Cornelio Tacito*, s.l., s.d. Sul suo *Candido* cfr. G. NATALI, *Un traduttore genovese del Candido*, in « Rivista ligure di scienze lettere ed arti », XLII/II (marzo-aprile 1915), pp. 129-134, dove si segnala

Si tratta, come evidente, di scelte letterarie in stretto collegamento con la sua visione dell'attualità politica, nel cui ambito il suo insistito attivismo è destinato infine a dare frutti; l'occasione arriva infatti nel maggio del 1799. Da tempo – ormai – i Consigli hanno perso un certo numero dei loro membri per dimissioni (spontanee o meno che esse siano state, come quelle di Laberio e Ardizzoni) e per assunzioni di altri incarichi; si è posto inoltre il problema di dare attuazione al dettato costituzionale (art. 69), che prevede la sostituzione di un terzo dei rappresentanti ogni anno. Sono quindi convocati i comizi e da questa nuova tornata elettorale esce eletto, tra gli altri, proprio Gaetano Marré, rappresentante per la giurisdizione dell'Entella¹⁶: si tratta in effetti della sua zona d'origine (Marré – come già detto – è nato nell'entroterra di Chiavari), ma quest'ultima circostanza si segnala all'attenzione perché il futuro gius-commercialista (per ora espressamente indicato come «uomo di lettere») subentra di fatto nel seggio di Ambrogio Laberio, al cui allontanamento dal corpo legislativo ha in parte contribuito l'anno prima attraverso la sua attività di polemista politico.

All'interno dei Sessanta Marré è immediatamente inserito nelle commissioni in cui può riversare la propria competenza giuridica («redazione delle leggi») o comunque le proprie non sopite aspirazioni alla docenza («istruzione pubblica») ¹⁷.

Traendo un bilancio da questo primo periodo dell'attività pubblica di Marré, è forse proprio un'immagine di «giacobino» e «unionista» a spiegarne le difficoltà accademiche, un ingresso così laborioso nella Facoltà giuridica. Va comunque specificato che durante il periodo della Repubblica democratica la generale crisi degli studi universitari non consentiva comunque un

la ristampa della medesima traduzione a Lucca (tip. Giusti, 1877, in sole duecento copie) ma attribuita a Francesco Carrara (qui indicato come «nipote di Marré»); sul problema generale cfr. S. ROTTA, *Voltaire in Italia. Note sulle traduzioni settecentesche delle opere voltairiane*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», XXXIX (1970), pp. 387-444. Altre tracce ci indicano Marré come «maestro privato» di Carrara a Lucca: A. MAZZACANE, *Francesco Carrara*, in *Dizionario biografico degli italiani* cit., XX, 1977, pp. 664-665.

Sull'ambiente e la produzione letteraria genovese in quella fase cfr. E. BELLEZZA - F.P. OLIVERI, *La produzione letteraria* cit.; ancora sul panorama generale, ma anche più in particolare su Marré, cfr. E. VILLA, *Genova letterata e giacobina* cit.; ID., *La letteratura dell'età giacobina e napoleonica* cit.

¹⁶ *Raccolta delle leggi ed atti del corpo legislativo* cit., III, 1799, p. 299 (22 maggio 1799).

¹⁷ ASG, RL 175.

agevole inserimento; in seguito, avvenuto il rilancio degli studi superiori del 1803 prima e l'inserimento nell'Università imperiale poi, volendo dare una lettura politica al reclutamento dei docenti, compare in effetti un'autorevole rappresentanza dei moderati del 1798, quali Ardizzoni e Laberio (che comunque non si erano dimostrati a suo tempo sensibili alle esigenze francesi e infatti non accedono più agli incarichi propriamente politici), o un tipico esponente di primo piano della fase successiva al 1799 come Langlade. Al momento rimane fuori – appunto – Marré, in un contesto politico che si va sviluppando in senso diametralmente opposto rispetto agli auspici da lui ripetutamente espressi.

Con la svolta del dicembre 1799 è infatti definitivamente tramontata qualsiasi prospettiva “giacobina” per una rivoluzione che in realtà a livello locale è sempre stata contraddistinta da una sostanziale matrice moderata¹⁸. Gli elementi radicali sono stati progressivamente emarginati, e anche a Marré da allora in poi è precluso qualsiasi significativo inserimento a livello istituzionale¹⁹.

La sua posizione politica non è stata comunque priva di contraddizioni, che si sono manifestate proprio nel momento in cui si è dovuto misurare con la realtà accademica (la quale, anticipando, gli sarà finalmente favorevole durante la Restaurazione...): infatti se la fama di Marré sarà legata in futuro alla scienza commercialistica, i suoi inizi di docente si svolgono in ambiti diversi e non propriamente consoni al suo radicalismo politico.

All'indomani della “rivoluzione” del 1797 l'insegnamento di Diritto canonico era stato naturalmente uno dei primi obiettivi di intervento nel campo dell'istruzione pubblica. Il Comitato dei pubblici stabilimenti della Municipalità rimosse a novembre del 1797 il titolare della corrispondente cattedra grimaldina, Gio Battista Gandolfo²⁰. A un « nemico giurato della

¹⁸ G. ASSERETO, *Genova e la Liguria nell'anno 1800* cit., p. 5.

¹⁹ Naturalmente la virata moderata successiva al triennio “giacobino” è un dato comune a tutto lo scenario italiano; al riguardo (e in particolare sulla « decimazione del partito giacobino » nel passaggio dalla Repubblica cisalpina, alla Repubblica italiana e al Regno italico), cfr. C. ZAGHI, *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in « Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea », XXIII-XXIV (1971-1972), *Colloquio internazionale sulla storia dell'Italia giacobina e napoleonica*, pp. 105-220.

²⁰ ASCG, *AM-L*, 120; cfr. L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., p. 100.

democrazia», come era stato dipinto Gandolfo, era pronto a subentrare proprio il « democratico » Marré.

Volendo approfittare del varco accademico apertosi, era necessario intervenire nel dibattito sulla opportunità degli insegnamenti canonistici e Marré lo fece attraverso le pagine de « Il difensore della libertà »²¹. Lo spunto redazionale era l'allarme che suscitava nei patrioti « la mantenuta esistenza di una cattedra di Diritto canonico nella nostra Università »; Marré si impegnava a fugare qualsiasi timore.

Nel suo « discorso » poneva come presupposto il rifiuto netto del precedente sistema di istruzione (e quindi di insegnamento del Diritto canonico), in particolare di quello identificabile con le istituzioni gesuitiche²². Andava poi distinta la « santa religione di Cristo », dall'« orgoglio di alcuni papi » e dalla serie di vizi tradizionalmente addebitati alle gerarchie ecclesiastiche (fanatismo, superstizione, avidità...). « Le usurpazione della curia romana » non andavano confuse con i « veri diritti della Chiesa »; era necessario fare chiarezza, e con ciò Marré giustificava il fatto di « assumere l'incarico quanto onorevole, altrettanto gravoso per le mie deboli forze, di dettare un corso di lezioni di Diritto canonico »²³.

Nello stesso giorno anche « Il Censore » annunciava il ristabilimento della cattedra di Diritto canonico, auspicando che venisse definitivamente bandita la « malafede dei preti »; a tal scopo, per eliminare i « paradossi » insiti in questo insegnamento si suggeriva di abbinargli un corso di Diritto naturale, che « presenterebbe il più bel contrasto fra i diritti di una nazione e quelli degli egoisti »²⁴.

²¹ « Il difensore della libertà », n. 53, 14 novembre 1797.

²² « Una turba di preti ignoranti si rese l'arbitra della istruzione pubblica, e le scuole divenute suo patrimonio, non furono più in gran parte che la sorgente di pregiudizi ridicoli e fatali al genere umano ».

²³ « Nel mio primo trattato vi darò una giusta idea della Chiesa e de' suoi diritti, e risulterà chiaramente dalle mie lezioni, che gl'interessi della Curia romana sono molte volte in opposizione con i diritti dell'uomo, ma che la religione, e la morale di Cristo è perfettamente d'accordo con la vera democrazia ».

²⁴ Nell'articolo de « Il Censore » si fa riferimento a un precedente incarico del Marré presso la stessa Università come « protocolista », ma mancano altri riscontri. Per altro è ancora indicato come protocollista in una missiva della Municipalità di Genova a Bonaparte del 1797 (ASG, *RL* 492, mazzo 11).

È difficile immaginare in genere quale sia stato l'effettivo funzionamento dell'Università genovese nei primi mesi della Repubblica ligure, e tanto più quale sia stata la sorte immediata del corso di Diritto canonico. Comunque sia, l'insegnamento di questa materia tornò all'ordine del giorno in prossimità dell'apertura del successivo anno accademico.

Marré doveva aver premuto insistentemente sul Direttorio per poter mantenere il suo corso, causando un conflitto tra il Direttorio stesso e il ministro dell'interno e delle finanze Giovanni Battista Rossi, che rivendicava a sé la competenza a decidere al proposito e il diritto di non subire le pretese dell'ingombrante e controverso personaggio in causa: « il ministro ama tutti e stima tutti i cittadini, ma non si lascerà mai imporre da alcun demagogo »²⁵. Rossi tagliava corto: si diceva convinto che fossero nulle tutte le nomine in precedenza disposte dalla « Municipalità, e che quella di Marré [lo è] più di tutte le altre »²⁶.

Il 10 novembre 1798 Marré ricevette infine dal ministro la conferma definitiva di una decisione che andava attribuita alla volontà dello stesso Direttorio: sospendere le lezioni²⁷. Ancora a febbraio del 1799 – quando pure le cattedre grimaldine sembravano in qualche modo attive – al governo rimaneva il dubbio che Marré avesse proseguito a fare lezione e si chiedeva all'ispettore Filippo Galea di compiere una verifica²⁸.

²⁵ ASG, *RL* 183, lettera del ministro dell'interno e delle finanze Rossi al Direttorio esecutivo del 7 settembre 1798.

²⁶ La polemica circa la supposta « usurpazione » da parte della Municipalità delle competenze in tema di Università spettanti al Governo provvisorio era già stata sollevata nei mesi precedenti; cfr. *supra*. Adesso si presentava un'ingerenza da parte del Direttorio e si intrecciava con una valutazione non lusinghiera del Marré: « che farebbe il Direttorio: spedirebbe egli il mandato sopra il cassiere? Installerebbe egli colla forza, colla truppa, sulla cattedra di Canonica il lettore? In somma invaderebbe le altrui attribuzioni, si romperebbe col ministro? Eh cittadini direttori certe petizioni tendenti a colpo d'occhio non si ricevono: mandate al... [sic!] certe figure, che si presentano per imporvi, patrioti fino a che mangiano, antipatrioti quando sono chiamati all'ordine: occupatevi esclusivamente degl'oggetti maggiori, che vi circondano, e lasciate a chi spetta la cura de' dettagli [...]. L'uomo di Stato non deve sentire le vecchie amicizie, le particolari raccomandazioni per gl'affari di Stato, se lo fa è corrotto »: ASG, *RL* 183, lettera del ministro dell'interno e delle finanze al Direttorio esecutivo del 8 settembre 1798.

²⁷ ASG, *RL* 116.

²⁸ *Ibidem* (26 febbraio).

Va ancora annotato, relativamente all'impegno accademico di Marré, che secondo una nota che egli stesso fornirà per la compilazione dello stato nominativo dei professori della regia università del 1819, avrebbe assunto in questo periodo un insegnamento di Diritto pubblico per poi abbandonarlo – una volta soppressa la cattedra – nel 1804 (al momento dell'assunzione dell'incarico di « supplementario » di Belle lettere): alla notizia non sembra però esservi altro riscontro ²⁹.

Perso definitivamente l'insegnamento canonistico, nel 1800 Marré è nominato « supplementario » al Tribunale civile del Centro ³⁰. Col nuovo ordinamento universitario del 1803 un rientro accademico gli sarebbe possibile solo attraverso l'insegnamento della letteratura. In realtà Marré rinuncia ad esercitare questa docenza, pur inizialmente affidatagli, tanto che nel successivo anno accademico non compare più nella lista dei professori ³¹. La sua esperienza accademica, dunque, si interrompe, ma riprenderà presto, seppure non all'interno del corso giuridico, e proprio in una disciplina – la Lingua francese, lo si è già visto – direttamente funzionale al disegno politico imperiale; rimane una collocazione defilata, certo un ripiego rispetto alle sue ambizioni, ma d'altronde il “patriota” – e letterato – del periodo repubblicano non ha completamente sconfessato se stesso e ancora nel 1806, rievocando uno dei protagonisti di quella fase, compone – oltre alle sue comparazioni linguistiche, non particolarmente favorevoli all'idioma transalpino – un'*Anacreontica in morte di S. Biagini*; allo stesso modo ufficialmente “francesista” non rinuncia ad esibire la propria cultura classica, e continua a scegliere autori in cui è componente fondamentale la riflessione politica: adesso è la volta di Tacito ³².

²⁹ ASG, *Uni* 1440.

³⁰ *Raccolta de' proclami e decreti pubblicati dalla Commissione straordinaria del governo della Repubblica ligure* cit., p. 47; ASG, *RL* 117, c. 76 v. (22 agosto 1800).

³¹ L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova* cit., pp. 187-188.

³² *I costumi de' Germani, operetta di P. Cornelio Tacito, tradotta da Gaetano Marré*, Genova, Tessera, 1807. La morte di Sebastiano Biagini aveva sollecitato anche la vena poetica di Celestino Massucco (cfr. *supra*), e nello stesso anno anche la redazione di *Sulla vita e morte del Cittadino S. B. compendio storico*, Genova, Stamp. francese e italiana degli amici della libertà, 1799. Sul “giacobino” Biagini – personaggio controverso, coinvolto, tra l'altro, dal Governo provvisorio nella redazione della nuova costituzione nel 1797, eletto giudice criminale nell'agosto del 1798 e morto accoltellato nel febbraio del 1799 (da cui l'appellativo di “nuovo

Anche dopo la Restaurazione Marré non abbandonerà il suo impegno letterario; in particolare, vanno segnalati i suoi due volumi sulla *Vera idea di tragedia di Vittorio Alfieri*, scritta in polemica con uno dei più insigni penalisti di questa fase, Giovanni Carmignani³³. In seguito interverrà ancora *Sul merito tragico di Vittorio Alfieri* iscrivendo definitivamente il proprio nome nella più accreditata tradizione critica su questo autore³⁴.

Come noto l'impegno del Marré giurista si concentrerà invece nel campo del diritto commerciale: dalla sua esperienza di docente, ormai inserito compiutamente nell'organizzazione universitaria, deriverà il *Corso di diritto commerciale* pubblicato a Genova nel 1822-23.

2. Dall'impegno professionale e politico al primo "commento" italiano al Codice Napoleone: Ambrogio Laberio

A partire dagli inizi del '900 la storiografia ha individuato secondo canoni identificativi abbastanza netti quella corrente di pensiero giuridico che si è dedicata al commento dei codici, in particolare del Codice civile, e l'ha designata come "scuola dell'esegesi"³⁵. La "scuola dell'esegesi" italiana è

Marat") – cfr. *s.v.*, *Dizionario biografico degli italiani* cit., IX, 1967, pp. 828-829; sul contesto politico in cui si inserisce il suo omicidio, ad opera del "giuniore" Domenico Queirolo, cfr. G. ASSERETO, *La Repubblica ligure*, pp. 177-178.

³³ *Dissertazione critica sulle tragedie di Vittorio Alfieri da Asti o sia la Dissertazione critica sulla tragedia di Vittorio Alfieri dell'avvocato Giovanni Carmignani professore di diritto criminale nell'Università di Pisa, coronata dall'Accademia di Lucca li 18 maggio 1806, confutata dall'avv. G. M...*, Genova, Bonaudo, 1817 (funzionale a questo lavoro era stato il *Confronto delle tre Meropi*, pubblicato nelle *Memorie dell'Accademia delle scienze, lettere ed arti di Genova* cit., pp. 377-464). Cfr. L. RAVA, *Gaetano Marré* cit.; P. UNGARI, *L'età del codice civile* cit., p. 66; E. VILLA, *Genova letterata e giacobina* cit., pp. 97-99 e 253; ID., *La letteratura dell'età giacobina e napoleonica* cit., p. 23. Da ultimo su Carmignani, iniziatore della "scuola classica del diritto penale", si è tenuto un convegno (Pisa, 23-24 giugno 2000) di cui sono in corso di pubblicazione gli atti: *Giovanni Carmignani (1768-1847), maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*.

³⁴ Milano, Silvestri, 1821.

³⁵ J. BONNECASE, *L'École de l'Exégèse* cit. Bonnecase ritornò ripetutamente su questi temi; tra la sua vasta produzione cfr. *La science du droit privé en France au début du XIX^e siècle. La Themis (1819-1831). Son fondateur, Athanase Jourdan* (con un'Introduction générale à l'histoire de la science du droit privé en France de 1789 à 1830), Paris, Recueil Sirey, 1914²; *L'enseignement du droit privé en France au dix-neuvième siècle*, in «Revue critique de législation et de jurisprudence», 1914-1915, pp. 487-503 e 535-559; *Qu'est-ce qu'une Faculté de*

conosciuta solo in modo parziale: si tratta di una pista di ricerca avviata una trentina d'anni fa da Giovanni Tarello, e solo recentemente ripresa da interventi più o meno specificatamente dedicati alla cultura giuridica italiana di quel periodo³⁶.

A quella stagione scientifica – in una fase in cui una serie di profili sono ormai compiutamente delineati – appartiene sicuramente l'opera commercialistica di Marré; ma la scuola genovese – un comune ambiente professionale, prima ancora che accademico – aveva fornito in precedenza un esempio significativo di quella dottrina che si andava formando sul nuovo dato normativo costituito dal Codice, i *Razionali sopra il Codice Napoleone* del già più volte ricordato Ambrogio Laberio³⁷.

droit? cit.; *La pensée juridique française de 1804 à l'heure présente ses variations et ses traits essentiels*, Bordeaux, Delmas, 1933. Per una sintetica ricostruzione di questo periodo della scienza giuridica francese cfr. J. CHARMONT – A. CHAUSSE, *Les interprètes du Code civil*, in *Le Code civil 1804-1904. Livre du centenaire*, I, Paris-Frankfurt, E. Duchemin - Sauer & Auvermann, 1969 (Paris, 1904), pp. 131-172; E. GAUDEMET, *L'interprétation du Code civil en France depuis 1804*, Bâle-Paris, Helbing & Lichetenhahn - Sirey, 1935. Da ultimo circa il dibattito sulla "scuola dell'esegesi" cfr. P. RÉMY, *Éloge de l'exégèse*, in « Droits », 1 (1985), p. 11 e sgg. (prima in « Revue de la recherche juridique », VII, 1982, p.254 e sgg.); ID., *Le rôle de l'Exégèse dans l'enseignement du droit au XIXème siècle*, in « Annales d'histoire des Facultés des droit et de la science juridique », 2 (1985), pp. 91-105; cenni anche in ID., *La recodification civile*, in « Droits », 26 (1998), pp. 3-18; A.-J. ARNAUD, *Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, a cura di F. DI DONATO, Napoli, Jovene, 1993 (*Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, Paris, P.U.F., 1975), p. 61 e sgg. Anche a questi temi, in collegamento con l'evoluzione dell'insegnamento universitario della fase consolare e imperiale, è dedicato R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil* cit.

³⁶ Il saggio di Tarello *La « Scuola dell'Esegesi » e la sua diffusione in Italia* – comparso per la prima volta in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969 (pp. 239-276) – è ora inserito in G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, p. 69 e sgg. (da dove d'ora in poi lo si citerà). Sua anche la voce *Scuola dell'esegesi* nel *Novissimo Digesto italiano*, Torino, UTET, 1969, XVI, pp. 879-893; ancora di Tarello – tra i saggi raccolti in ID., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974 – cfr. *Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione giuridica* (del 1971) p. 403 e sgg. (in particolare p. 413 e sgg.) e *Atteggiamenti culturali sulla funzione del giurista interprete* (del 1972) p. 475 e sgg. Cfr. A. CAVANNA, *L'influence juridique française en Italie au XIX^e siècle*, in « Revue d'histoire des Facultés de Droit et de la science juridique » 15 (1994), p. 87 e sgg.; L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 277-321.

³⁷ In questo capitolo si riportano notizie su Laberio già anticipate in *Ambrogio Laberio e i suoi Razionali sopra il Codice Napoleone (1808)*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento* cit., pp.

Ambrogio Giuseppe Laberio nasce a Genova l'8 maggio 1742 da Giovanni Battista (già uditore di Rota, laureatosi nel 1717 come il fratello Bernardo,) di Giovanni Bernardo (anch'egli giureconsulto), e da Maria Livia³⁸; si diploma presso il *Collegium Iurisperitorum* di Genova il 26 gennaio 1773³⁹.

Già alla fine degli anni Settanta la sua carriera deve essersi avviata in modo promettente (le sue prime allegazioni poste a stampa datano al 1779) e nel 1787 inizia la sua attività di « consultore » dei Supremi Sindacatori, una delle più importanti magistrature del sistema aristocratico di governo⁴⁰.

La caduta della Repubblica di Genova segna per lui l'inizio del coinvolgimento in politica; cultore di tradizioni locali, bibliofilo attento alla storia in genere, e alla storia giuridica in particolare, certo non ha il profilo del « novatore ». Per altro è rimasto sempre un giureconsulto *extracollegium*, senza avere mai avuto accesso alla locale corporazione dei giuristi dottori. Quando con il 17 gennaio 1798 termina la fase del Governo provvisorio e vengono installati i due organi assembleari dotati di competenze legislative, Laberio è nel Consiglio dei Sessanta, o « giuniori », eletto rappresentante del distretto dell'Entella, che ha per capoluogo Chiavari⁴¹.

Nel dibattito tra i Sessanta sulle materie di rilievo più strettamente giuridico – immediata è un'esplicita opzione codicistica – Laberio prende immediatamente parte in modo fattivo: si dimostra convinto assertore della necessità di nazionalizzare i beni ecclesiastici, di costringere la vecchia classe di governo ad adempiere ai propri obblighi contributivi, di elaborare un regime tributario uniforme per tutto il territorio della Repubblica, salvo mantenere il sistema del portofranco. Sembra aderire alle tesi più novatrici

161-186. Ma soprattutto, con un'analisi della sua opera nel contesto della scienza giuridica europea (di « area francese ») di inizio Ottocento, cfr. R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil* cit., p. 115 e sgg.

³⁸ ASG, NI 233 e 237. Un sintetico profilo biografico di Laberio si ha in G.B. SOMIS DI CHIAVRIE, *Dello allegare nel foro i dottori*, Genova, Ponthenier, 1823, pp. 72-73; in seguito questo testo sarebbe stato ripreso nel « Giornale degli studiosi », I (1869), I semestre, pp. 284-285.

³⁹ Il suo diploma di laurea è in AN, F¹⁷, 1686. Sulla sua procedura di laurea cfr. ASG, NI 237.

⁴⁰ Circa la magistratura dei Supremi Sindacatori (la massima magistratura di controllo della Repubblica di Genova) cfr. R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino, Giappichelli, 1995.

⁴¹ *Registro delle sessioni del Governo provvisorio* cit., [II], p. 370; *Raccolta delle leggi ed atti del Corpo legislativo* cit., I, 1798, pp. 3-7.

quando si dichiara a favore dell'affrancazione dei beni enfiteutici (cioè la possibilità da parte dell'enfiteuta, titolare del solo dominio utile, di acquisire la piena titolarità del diritto di proprietà) e le sue parole hanno un riscontro apertamente favorevole sia all'interno dei Sessanta che nei settori più radicali dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda invece il settore istituzionale nelle sue parole traspare in modo netto il timore che venga a definirsi un governo dotato di prerogative eccessive, che ledano le autonomie di comunità e istituzioni: attraverso le teorie illuministiche sulla separazione dei poteri riemergono reazioni istintive all'accentramento burocratico. In realtà si manifesta in ciò una preoccupazione che riguarda la più immediata attualità⁴².

All'inizio dell'estate del 1799 il clima politico genovese muta rapidamente: l'assemblea dei "giuniori" – per buona parte critica verso l'operato del Direttorio – entra sostanzialmente in crisi, e Laberio è tra quelli che cominciano a disertarla sistematicamente.

Già in questa fase Luigi Corvetto appare personaggio chiave: a lui Belleville – l'incaricato d'affari della Repubblica francese, preoccupato per l'irrequietezza dei patrioti⁴³ – espone una bozza di accordo tra legislativo e governo⁴⁴. Ma è infine il comandante in capo dell'Armata d'Italia Brune – di ritorno da Parigi dove ha conferito col Direttorio sul da farsi a Genova – a rompere gli indugi per garantire «paix de l'Italie, sûreté de l'armée française»⁴⁵. A tal fine è dunque necessario che siano fatti ritirare dal corpo legislativo i membri che si sono dimostrati «nemici della libertà» e «partigiani della superstizione». È lo stesso Brune a indicarne i nomi e a prescrivere per loro anche l'allontanamento dalla città (come per altri esponenti dello scenario genovese). Tra essi vi è quello di Ambrogio Laberio e il 31

⁴² Il dibattito che si svolge presso il Consiglio dei Sessanta è ricostruibile attraverso la consultazione dei vari volumi del *Processo verbale del Consiglio dei Sessanta*, Genova, Stamperia nazionale, [1798].

⁴³ ADMAE, *CP-Ge* 173. Su tutta la vicenda cfr. anche G. ASSERETO, *La Repubblica ligure* cit., pp. 140-141; A. RONCO, *Storia della Repubblica Ligure* cit., p. 208.

⁴⁴ Lettera di Charles-Geoffroy Redon de Belleville a Corvetto del 15 termidoro (25 luglio): ADMAE, *CP-Ge* 174.

⁴⁵ Lettera di Guillaume-Marie-Anne Brune dal quartiere generale di Milano a Belleville del 11 fruttidoro (28 agosto): ADMAE, *CP-Ge* 174.

agosto il Consiglio dei Sessanta “accetta” le sue dimissioni ⁴⁶. Laberio – presto o tardi che sia rientrato dall’esilio, o più probabilmente rimasto in città in quanto non certo fra gli elementi più pericolosi – conclude in un modo traumatico la sua esperienza politica, breve e svolta in definitiva in modo anodino ⁴⁷.

I fatti del 31 agosto genovese possono essere individuati come un colpo di stato dei “giacobini” promosso dall’ambasciatore Belleville, che ne volle fare – al di là quindi del professato moderatismo – un 18 fruttidoro ligure ⁴⁸.

Insomma Laberio è travolto nell’ultima fiammata rivoluzionaria, destinata poi a spegnersi in quel nuovo corso che, dopo il 18 fruttidoro dell’anno V (4 settembre 1797) e dopo Campoformio (17 ottobre 1797), condurrà al colpo di Stato del 18 brumaio. Laberio ricomparirà sulla scena istituzionale, con la nomina a professore all’Università nel 1803, nel clima di generale riallineamento moderato del Consolato e dell’Impero e in coerenza con una cultura giuridica che – denunciando da un lato la stanca *communis opinio* e il particolarismo giuridico, e rifiutando dall’altra le astrattezze illuministiche – sarà pronta di fronte al *Code civil* e alla possibilità di renderlo immediatamente oggetto di studio, commento e applicazione. Le sue esperienze professionali e politiche consentono infatti di accostarlo a quell’articolato gruppo

⁴⁶ Lettera del 17 fruttidoro (4 settembre); ADMAE, *CP-Ge* 174.

⁴⁷ I personaggi di maggior rilievo, non membri dei Consigli (e caratterizzati da propensioni politiche diverse) ma indicati da Brune per un loro allontanamento, sono effettivamente costretti a lasciare Genova; l’ex doge – e presidente del Governo provvisorio del 1797, un moderato – Giacomo Maria Brignole va a Firenze, a Milano Stefano Rivarola (ambasciatore genovese del governo aristocratico, inviato nel 1797 a Parigi e, come già ricordato, accusato di aver tentato un colpo di mano antibonapartista) e i due Serra (Girolamo, moderato-riformista, già negoziatore con Bonaparte per la convenzione di Mombello e futuro rettore dell’*Académie* genovese, e Gian Battista, “giacobino” della prima ora ma probabilmente ormai ripiegato su posizioni moderate); Gaspare Sauli (“giacobino” collegato ai Serra, ma anche a Gaetano Marré) già a Firenze deve essere avvertito delle misure prese contro di lui. Sul ruolo politico di questi personaggi cfr. G. ASSERETO, *La repubblica ligure* cit., ad indicem.

⁴⁸ J. GODECHOT, *La grande nazione* cit., p. 511 e sgg. Per quanto riguarda l’agosto 1798 va ricordato il contesto complessivo e in particolare quello italiano. Bonaparte è lontano, impegnato in Egitto, e proprio in quegli stessi giorni il Direttorio francese ha promosso una stretta di vite sulla Repubblica cisalpina (accusata nel suo complesso dei medesimi malfunzionamenti addebitati alla Repubblica ligure); lo scontro avviene ancora una volta coi Consigli.

di giuristi, che nel loro complesso sono stati individuati come gli *artisans* del *Code civil*⁴⁹.

Negli anni della seconda Repubblica ligure, e dopo la riforma universitaria del 1803, Ambrogio Laberio è sempre più concentrato nell'attività scientifica. Il punto di partenza è la didattica, i problemi di metodo: questi temi vanno a costituire il nucleo della *praelectio*, con cui nel gennaio del 1804 apre il suo corso e che pubblica come *De praestantia studiorum juris civilis et patrii*⁵⁰.

Secondo Laberio il problema non è tanto quello di superare, abrogandolo, il diritto vigente (gli Statuti di Genova estesi a tutto il territorio dello Stato sono presentati adesso come il diritto patrio codificato), quanto di ovviare ai limiti individuali dei singoli giudici. In definitiva l'interpretazione dei dottori rimane utile per risolvere i casi controversi di più difficoltosa soluzione, le questioni interpretative più problematiche; è però fondamentale disporre di operatori del diritto in grado di gestire con misura il sistema del diritto comune. Per formarli è dunque coesenziale alla vita dell'intero sistema giuridico l'individuazione del metodo di studio più appropriato. Laberio non dimostra in questo una speciale capacità propositiva: le lezioni devono partire dallo studio del Digesto – d'altronde lui in questo momento insegna Diritto romano – per poi passare alla *quaestiones in foro frequentiores*, al fine di armonizzare insegnamento teorico e apprendistato professionale.

Interessante è invece il fatto che indichi a tale scopo una fonte tipica dell'esperienza giuridica ligure. Vi sono una ricca serie di manoscritti – ricorda – contenenti commenti agli Statuti civili, nonché *vota* di giureconsulti e decisioni dei tribunali che fanno a loro volta da corredo agli statuti stessi: si tratta di una serie di fonti molto confuse, di difficile utilizzazione, ma è una letteratura particolarmente elaborata e Laberio individua in essa, non dimenticandone i limiti, un efficace strumento di analisi giuridica.

⁴⁹ Quanto alla « *personalité des artisans du Code civil* » cfr. A.-J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, LGDJ, 1969, p. 27 e sgg.

⁵⁰ *De praestantia studiorum juris civilis et patrii praelectio Ambrosii Laberii J.C. et P. eorundem P. in athenaeo ligustico nuper instaurato habita septimo idus januarii MDCCCIV*, Genuae, Typis Julii Arena (1804). La dissertazione (pp. IV, 40, in 4°) è dedicata a Giuseppe Spina, l'Arcivescovo di Genova inviato da Pio VII a Bonaparte, che aveva avuto un ruolo importante nella conclusione del concordato tra il Papa e il governo francese nel 1801.

Poste le basi teoriche del suo nuovo impegno scientifico, Laberio passa all'azione redigendo i *Rationalia ad statutum ligusticum*⁵¹. Il titolo richiama esplicitamente il *Commentarius rationalis* di Caspar Manz e i *Rationalia in Pandectas* di Antoine Favre⁵².

Manz aveva commentato una sorta di “codificazione”, la *Criminalis sanctio* (o *constitutio*, o *ordinatio*) *carolina* (*Peinliche Halss-Gerichts-Ordnung*) promulgata da Carlo V nel 1532; come “codificazione” era stata vista la più celebre opera di Favre, in realtà una raccolta di massime giurisprudenziali del Senato di Savoia, opera per altro diffusissima perché contenente un materiale giuridico di grande autorevolezza per gli stessi avvocati genovesi⁵³.

È significativa la scelta che Laberio compie per la sua trattazione; infatti i capitoli statutari presi in esame (*De extrinseco intellectu prohibito* e *De iure reddendo, statutis observandis et jurisdictione non excedenda*), appartenenti a una tradizione normativa locale molto risalente, richiamavano i giudici a pratiche interpretative molto limitate e in genere a uno stretto vincolo di legalità (colpendo comportamenti contrari a « statuta, constitutiones, capitula, decreta vel ordines »). Si tratta di un tema in prepotente rilancio; qui è usata una prescrizione normativa di antico regime per introdurre un tema cruciale per la cultura giuridica di questa fase.

Nel complesso Laberio non tradisce quanto poco prima sostenuto nel *De praestantia studiorum*, ma nella sostanza – e in definitiva, coerentemente – realizza un esame del testo normativo vicino ai commenti manoscritti agli statuti cui ha fatto riferimento, fermo restando un maggior impegno di analisi.

Nel 1805, annessa Genova alla Francia napoleonica e al momento di scegliere i quattro docenti della Scuola di diritto dell'Università imperiale, Laberio è l'unico della lista di candidati inviata a Parigi di cui si possa afferma-

⁵¹ Questa seconda opera, manoscritta di seguito a una copia a stampa del *De praestantia studiorum*, inizia a c. 43 con una *Praefatio*: BCB, m. r. V. 2. 11.

⁵² Sono il *Commentarius rationalis in criminalem sanctionem Carolinam...*, Francofurti ad Oderam, 1676, e i *Rationalia in primam... tertiam partem Pandectarum*, Coloniae Allobrogum - Aurelianae, 1626-1631.

⁵³ *Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu tractarum ad ordinem titulorum Codicis justinianei accomodatus...* (prima ed. 1606). Su Favre cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, II, Torino, Roux e Favale 1881, pp. 493-496.

re che abbia chiara conoscenza sia del diritto romano, sia del diritto civile francese⁵⁴. Eppure proprio su queste basi le autorità d'oltralpe contano di rilanciare anche a Genova gli studi giuridici. Così, è naturale che al momento sia Laberio a ottenere la cattedra di *Droit romain et ses rapports avec le droit français*.

Riconosciutane la grande competenza giuridica, e in particolare la capacità di assimilare il nuovo insieme normativo adottato a Genova dopo l'annessione, Laberio adesso « a la réputation d'être un des avocats les plus instruits de notre barreau »⁵⁵. Ma più che dal foro, la sua attenzione sembra ora attratta dal *Code Napoléon* come oggetto di studio, dal lavoro di elaborazione scientifica che su di esso può essere compiuto.

I suoi *Razionali sopra il Codice Napoleone* incominciano ad uscire all'inizio del 1808: hanno il passo lento del commento approfondito e analitico, e quando l'opera si interrompe, a pagina 224, è stato raggiunto appena l'articolo 57⁵⁶.

Nella *Prefazione*, Laberio ricorda espressamente il suo incarico di docente universitario, e – com'è naturale per i giuristi di questa fase – proprio dall'impegno didattico nasce l'opera di commento al Codice; là dove le disposizioni corrispondono ai titoli del *Digesto* o del *Codex* se ne daranno i « paratitli », considerando che diritto romano e diritto francese « in moltissime cose si porgono scambievolmente una mano amica »⁵⁷. I *paratitla* sono secondo Laberio delle articolate dissertazioni storico-giuridiche: partono dall'antichità, si basano anche su fonti storiografiche e letterarie, e sono poste ad introduzione dei singoli titoli del Codice. Il commento vero e proprio ha più propriamente lo scopo di « torre l'occasione d'inciampi e di equivoci », quando il testo francese si discosta dal precetto romanistico.

⁵⁴ AN, F¹⁷, 1568.

⁵⁵ Così si esprime il rettore genovese Gerolamo Serra in una missiva indirizzata al *grand-maitre*: AN, F¹⁷, 1686, in data 13 luglio 1809.

⁵⁶ Un esemplare dell'opera è conservato in BFG, XXI. B. 191. In BN è presente un altro esemplare (F. 20014) che però arriva solo a p. 136. La notizia dell'uscita del "primo volume" dei *Razionali* è data sul « Monitore della 28.^{ma} Divisione militare dell'Impero francese », n. 21, 18 marzo 1808. È segnalata la presenza di una copia anche in BUG, ma al momento risulta perduta.

⁵⁷ *Razionali*, p. VI.

Se il punto di avvio è un puntuale riscontro tra testo del *code* e modelli romanistici, vanno verificate le effettive concordanze e discordanze. Nel primo caso sarà in sostanza sufficiente prendere in esame, a fini puramente esemplificativi, alcune fattispecie pratiche. Più spinosa è ovviamente la seconda ipotesi, che Laberio utilizza per riaprire il varco alle prassi interpretative tradizionali.

In definitiva già da molto tempo gli esponenti di punta della scienza giuridica (basti pensare a Giovanni Battista De Luca) avevano messo in guardia contro quelli che Laberio indica adesso come i « cataloghi numerici degli autori », le citazioni confuse delle *auctoritates* della *communis opinio*. Egli, dunque, riconferma questa critica, ma non manca, d'altra parte, di biasimare il preconcetto rifiuto della dottrina di diritto comune da parte dei più radicali esponenti della scienza giuridica « ultramontana ». Di suo, Laberio propone piuttosto di agganciare la dottrina alla giurisprudenza contemporanea, utilizzando per il commento al *Code* le decisioni dei tribunali dell'Impero e soprattutto della Cassazione.

Emergono, a questo punto, tracce chiare di quella cultura tardo-illuministica (fino al sensismo e all'*idéologie*), che anche nei suoi scritti processuali si evidenzia con chiarezza. Ecco che anche nel campo giuridico i problemi interpretativi vanno risolti con il mezzo della ragione, e si confermano le due autorità dottrinali di Favre e Manz « che indagarono (...) la ragione di tutte le loro proposizioni e vollero renderla sensibile »⁵⁸. Non solo, il richiamo va anche alla migliore tradizione settecentesca che, tra il resto, ha lavorato sul tema della codificazione: Christian Wolff e il Leibniz del *Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae*. Si tratta cioè di quell'ambiente culturale rivolto in specie alla « elaborazione di strumenti formali di espressione delle discipline giuridiche »⁵⁹.

La *ratio*, individuabile in ogni norma, è identificata da Laberio con i motivi storici che l'hanno determinata e con l'obiettivo perseguito dal legislatore. Le procedure legislative fissate tra Consolato e Impero, la prassi di

⁵⁸ Questa volta, citando Favre, Laberio si rammarica che l'autore non abbia proseguito i suoi *Rationalia* oltre la prima parte delle Pandette, mentre di Manz ricorda in particolare l'opera di analisi sulle *Institutiones* giustinianee e l'opera complessiva che raccoglie la sua intera produzione (*Bibliotheca aurea juridico-politico-theoretico-practica*, Francofurti ad Moenum, sumpt. C. Gemschii - literis J. H. Sievert - typ. A. Quedl, 1695-1701)

⁵⁹ G. TARELLO, *Storia delle cultura giuridica moderna* cit., p. 150. Cfr. *Razionali*, p. XII.

verbalizzazione e la pubblicazione delle discussioni, rendono adesso possibile una piena utilizzazione a fini interpretativi degli atti compiuti nella fase preparatoria dei codici⁶⁰.

Quella di commento al *Code Napoléon* non è una mera ricognizione del testo codicistico, ferma alla mera esegesi e dunque avulsa da qualsiasi riflessione sui problemi di tipo interpretativo. Analizzando il titolo preliminare del Codice (*Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale*) Laberio elabora per intanto sette «regole» interpretative, identificando al riguardo due luoghi giustinianeî da cui – secondo tradizione – prendere le mosse⁶¹. E se i “razionali” seguenti si presentano come una trattazione di storia del diritto francese, immediatamente dopo è affrontato il tema nodale della (eventuale) applicabilità, anche dopo la codificazione del 1804, del diritto romano: Laberio ammette che con la promulgazione del decreto imperiale del 16 gennaio 1806 (promulgato per il Regno d'Italia, riprende la legge 28 ventoso XII) non abbia più forza di legge nelle materie espressamente disciplinate dal Codice⁶².

Ma il *Code Napoléon* – Laberio si inserisce con ciò nella linea interpretativa prospettata dal *leader* della commissione per il codice civile Portalis – non può prevedere ogni ipotesi: è allora che in caso di lacuna «continuano le romane leggi e le consuetudini ad avere quella forza di legge che per lo innanzi aveano e non sono derogate». Se poi il Codice «tratta della materia

⁶⁰ Le discussioni di fronte a Bonaparte, e presso il Tribunato e il Corpo legislativo (cioè il *Code avec les motifs*) sono presentate nel loro insieme come fonte di riferimento per il resto del lavoro in *Razionali*, p. 23; va ricordato come in questo momento siano già disponibili in traduzione italiana i *Motivi, rapporti e discussioni che si fecero al corpo legislativo francese per la formazione del Codice Napoleone*, Milano, Sonzogno, 1805-1807; *Motivi, rapporti e discorsi per la discussione del Codice civile di Napoleone il Grande. Nuova traduzione italiana*, Firenze, G. Piatti, 1806. Da Laberio è richiamata anche l'*Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil au Conseil d'État* (Paris, Garnery et Laporte, an XIV - 1805) di JACQUES MALEVILLE, già disponibile in traduzione presso Sonzogno, Milano, 1805-1809. Cfr. M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, Jovene, 1986.

⁶¹ *De legibus et constitutionibus principum et edictis*, C. 1, 14; *De legibus et senatusconsultis et longa consuetudine*, D. 1, 3. Cfr. *Razionali*, pp. 1-7.

⁶² *Razionali*, p. 13 e sgg. L'art. 3 del decreto del 1806, pietra angolare della storia giuridica moderna, recita che «a datare dal giorno in cui il Codice Napoleone sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regolamenti cesseranno di avere forza di legge generale, o particolare nelle materie che formano oggetto della disposizioni contenute nel Codice Napoleone».

solo in genere», richiedendo un intervento interpretativo per l'applicazione al caso concreto, ecco che ancora una volta torna indispensabile il diritto romano (ma anche la consuetudine) inteso non «come legge precettiva, ma come ragione istruttiva»⁶³. Ancor più, quando il Codice non disponga nemmeno «in genere», obbligato è il ricorso a fonti extracodicistiche (che questa volta dispiegano, dunque, una funzione «precettiva») ⁶⁴.

Valutata all'interno di quella particolare fase della cultura giuridica, la posizione di Laberio – che appare realmente esemplare dei giuristi europei dei primi anni del XIX secolo – ha un chiaro rilievo. Essa marca, come ovvio, in modo specifico quel capitale art. 4 del *Code*, che in effetti si sarebbe potuto prestare come viatico per la eterointegrazione del testo legislativo. Quasi da subito fu invece identificato come stretto richiamo alla non-eterointegrabilità, ma la posizione del giurista ligure ci appare appunto come emblematica di quella problematica fase di passaggio ⁶⁵.

Va ancora sottolineato il netto richiamo alla consuetudine: al riguardo non va dimenticato come Laberio sia un profondo conoscitore del diritto

⁶³ *Ibidem*, p. 16.

⁶⁴ Proprio in questo contesto d'ordine generale – la forza interpretativa e precettiva del diritto romano e delle consuetudini – Laberio rinvia massicciamente alla decisionistica della Rota genovese e ai *vota* dei giureconsulti locali. Appoggia infine le proprie posizioni evocando i lavori preparatori al codice, e la Suprema Corte; coglie anzi l'occasione per sottolineare l'importanza determinante per giudici e avvocati della *Jurisprudence de la Cour de Cassation, des Cours d'appel et Tribunaux, du Conseil d'État, et jurisprudence étrangère en matière civile* di JEAN BAPTISTE SIREY, opera già disponibile in traduzione presso Sonzogno, Milano, a partire dal 1806 e completata nel 1812.

⁶⁵ La traduzione italiana dell'art. 4: «Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto di legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia». Il punto è cruciale (il giudice è obbligato a pronunciarsi perché il codice gliene dà in ogni caso modo, oppure perché comunque è autorizzato a rivolgersi anche ad altre fonti?), e ampiamente e autorevolmente trattato dalla storiografia giuridica. Al riguardo rinvio ai riferimenti in R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le Code civil* cit.; nel frattempo si sono aggiunti due importanti contributi generali, che però necessariamente affrontano anche il problema della codificazione e del vincolo interpretativo al testo legislativo di fonte statuale: I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, e U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, Giappichelli, 2002. Da ultimo, particolarmente ampio è stato lo spettro dei molti e autorevoli interventi al convegno tenutosi a Firenze il 26-28 ottobre 2000, i cui atti sono appena stati editi: *Codici. Una riflessione di fine millennio*, a cura di P. CAPELLINI e B. SORDI, Milano, Giuffrè, 2002.

municipale (per motivi professionali, ma anche per convinta adesione culturale); adesso si è aggiunta nel suo *carnet* di conoscenze storico-giuridiche la tradizione normativa francese, ma si tratta come ovvio di un debito contratto con l'annessione e con il suo personale coinvolgimento nell'*Université impériale*.

Infine, la prefazione dei *Razionali* è inequivoca su presupposti e obiettivi che il professore genovese vuole perseguire con la propria opera, la quale rimarrà molto parziale, ma appunto significativa per gli intenti esplicitamente dichiarati:

«Tosto vide l'illuminata nazione francese l'utilità, che risulterebbe dai commentarj sul nuovo Codice; laonde parecchi scienziati giureconsulti della medesima si affrettarono d'impiegare le illustri lor penne in tale lavoro, e meritano l'approvazione e l'applauso del pubblico. Pare che l'Italia aspetti da alcun suo figlio, che si accinga alla medesima impresa, tanto più avendo l'augusto sovrano rivolti i benigni suoi sguardi, e le paterne sue cure al possente nobilissimo Regno da lui creato nell'Italia, e perciò comandata la versione del suo Codice in due lingue, toscana e latina »⁶⁶.

Siamo in una fase in cui, fortemente condizionato dalle linee impresse alla didattica giuridica dalla normativa del 22 ventoso e 4° complementare dell'anno XII, il lavoro di commento al *Code* si è appena avviato in Francia: nel 1808, anno in cui Laberio inizia – sebbene per non completarla – la pubblicazione dei *Razionali*, Delvincourt avvia definitivamente la scienza giuridica « secondo l'ordine del codice »⁶⁷.

Anche il giurista genovese svolge necessariamente la sua trattazione seguendo il medesimo *ordre établi*, ma in concreto essa ha per buona parte le caratteristiche del commento al testo normativo secondo la tradizione giuridica italiana. Il diritto romano – come ampiamente annunciato e come sarà comune ai commentatori coevi, quantomeno quelli italiani – mantiene una funzione interpretativa determinante, e per buona parte l'analisi del *Code* è un costante rinvio a esso (ai suoi istituti e alla sua sistematica). Non manca poi una (spesso poco sorvegliata) propensione all'erudizione.

⁶⁶ *Razionali*, p. V.

⁶⁷ C.-É. DELVINCOURT, *Institutes de droit civil français, conformément aux dispositions du Code Napoléon, avec les explications et interprétations résultantes des codes, lois et réglemens postérieurs*, Paris, Gueffier, 1808, divenuto poi *Cours de Code Napoléon*, includendo i precedenti *Institutes* e anche le *Notes et explications sur les dites Institutes* (Paris, Gueffier, 1813).

In questi anni le preoccupazioni per la didattica sono assolutamente prioritarie, e lo sono tanto più per l'ispettore delle Facoltà di Diritto Mathurin-Louis-Étienne Sédillez, che – avendo tra le mani il lavoro di Laberio – nella sua relazione del 1809 non può in effetti che chiosare: « il y a beaucoup d'érudition italienne dans ces cahiers, et si l'auteur les continues comme il les a commencés, ce sera un ouvrage très volumineux »⁶⁸. I professori della Facoltà giuridica torinese Giacomo Reineri e Alessandro Ceresa, chiamati a conforto della proprie valutazioni dalla stesso Sédillez, vedono nei *Razionali* « un ouvrage d'érudition, mais qui ne convient nullement à l'enseignement »⁶⁹.

Il povero Laberio è costretto a propria volta ad ammettere che il suo libro è « un peu long pour l'enseignement ». L'ispettore comunque lo conforta: il medesimo materiale va semplicemente riorganizzato in un « ordre convenable ».

Essere professori dell'Università imperiale e dover comunque adeguarsi a un predefinito *ordre* (« convenable », cioè « établi par le Code civil ») non può non inserire in pieno Laberio nella ortodossia della scienza giuridica di area francese di quel periodo. In realtà si tratta di un'ortodossia non molto stringente. Rimangono la famigerate *auctoritates*, ma Laberio riesce a ponderarne l'incidenza e soprattutto a non trasformarle in un semplice « catalogo numerico »; importante è l'uso della giurisprudenza della Cassazione (ma anche della Corte d'appello, e delle corti locali), per altro una prassi nota al giurista di antico regime, che riscontrava nella decisionistica una componente fondamentale della *communis opinio* (e Laberio, come faranno anche gli altri, cita ancora la giurisprudenza rotale)⁷⁰. Le fonti normative in senso

⁶⁸ Il *Rapport* di Sédillez è in AN, F¹⁷, 2102: se ne dà la trascrizione *infra*, in appendice.

⁶⁹ A Torino in quell'anno accademico Giacomo Reineri ha la cattedra di Diritto romano, mentre Alessandro Ceresa-Bonvillaret insegna, insieme a Victor Brun (Vittorio Bruno), Codice civile: *Tableau de l'Université de Turin octobre 1808*, Turin - au Palais de l'Université, Impr. Bianco, *Elenchus 1808-1809*; AN, F¹⁷, 1098. Per seguire lo sviluppo delle docenze di diritto nell'*Académie* torinese attraverso gli elenchi dei professori – oltre che in genere attraverso tutta la documentazione presente – dal 1804 al 1815, cfr. AN, F¹⁷, 1607. In generale sull'insegnamento universitario a Torino in questa fase cfr. G.P. ROMAGNANI, *L'istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, Roma, Min. beni culturali e ambientali, 1994, pp. 536-569.

⁷⁰ Per le corti francesi, la fonte di Laberio sono le già ricordate *Jurisprudence du Code e Jurisprudence de la Cour de Cassation*; non mancano riferimenti alla giurisprudenza torinese.

più stretto sono il *Code*, ovviamente, ma anche le *Ordonnances* e addirittura gli statuti genovesi.

Nel complesso, più o meno consapevole che sia, Laberio si muove in sintonia con l'evoluzione della scienza giuridica europea, e sullo scenario italiano ci appare senza dubbio come uno degli autori più sensibili e profondi di questa fase. Ancora intento ad attendere alla sua opera, in definitiva appena avviata, muore il 25 maggio 1812⁷¹.

A lui si possono infine applicare una serie di considerazioni davvero tipiche di quel complesso di giuristi che si collocano a cavallo di due epoche comunque radicalmente diverse. È in una prima, e non breve, fase un tipico giureconsulto di antico regime, pienamente coinvolto nelle dinamiche istituzionali della Repubblica aristocratica genovese. Forse un po' più eccentrica alla luce dei suoi rapporti istituzionali, ma non si tratta davvero di un'eccezione, è la sua permanente posizione di dottore *extracollegium*, anticipando quella definitiva eclisse delle strutture corporativo-professionali che si consumerà in Liguria dopo il 1797. Si spegne – potremmo dire – commentando il *Code Napoléon*, la grande novità della cultura giuridica, che ha profondamente mutato (ma lo si è visto, non in modo assoluto) tutti i parametri normativi e scientifici su cui si sono formati i giuristi della sua generazione.

3. *Dall'Impero alla Restaurazione, "codificatori" ed "esegeti" a Genova: Luigi Corvetto, Nicolò Ardizzoni, Gaetano Marré.*

Come si è già detto, nel quadro d'insieme sin qui tracciato sulla cultura giuridica ligure di questa fase manca – se pure frequentemente richiamata – la figura per alcuni profili maggiormente significativa, quella di Luigi Ema-

Va poi notato come nella tradizione universitaria francese fosse comunque dato da tempo spazio alla giurisprudenza degli *arrêtes* e alle opere degli *arrêtistes* (era anzi la documentazione di base dei professori di diritto); cfr. C. CHÈNE, *L'enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793)*, Genève, Droz, 1982, pp. 236-281; ID., *L'arrestographie, science fort douteuse*, in *Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit*, XIII, Montpellier, Fac. de droit et de sciences économiques, 1985, pp. 179-187.

⁷¹ Sarà il collega di Facoltà Faustino Gagliuffi a comporre *In funere Ambrosii Laberii jurisconsulti et antecessoris genuensis oratio*, Ex decreto Facultatis juridicae, Genuae, Gravier, 1812; in sostanza una sua sintesi è quanto si legge in L. GRILLO, *Elogi di liguri illustri. Appendice*, Genova, Beretta-Molinari, 1873, p. 36.

nuele Corvetto: d'altronde l'angolo visuale è stato quello accademico, e docente universitario egli non fu mai. Eppure è impossibile non farne un seppur fuggevole riferimento, (in aggiunta a quanto su di lui già accennato) se non altro tenendo conto della attività svolta in Francia come consigliere di Stato durante l'Impero (in particolare – ma non solo – nell'ambito della codificazione di diritto commerciale), e come ministro delle finanze dopo la Restaurazione.

Corvetto nasce nel 1756 e, dopo l'istruzione inferiore ricevuta presso gli Scolopi, si dedica agli studi giuridici, pur non avendo alle spalle – come per lo più avviene – una tradizione familiare specifica (il padre è architetto). Già affermato professionalmente, dopo il 1789 inizia a stringere rapporti con la legazione francese e in genere con gli ambienti politici più innovatori; rimane però un “moderato” e continua a collaborare con le istituzioni aristocratiche. Non per questo nasconde le proprie vicinanze politiche: difende Luca Gentile, uno di capi della cospirazione antioligarchica del 1794.

Nello stesso anno elabora anche un *Progetto per la formazione di una Camera di commercio* (proposte in questo campo vengono contemporaneamente anche da Girolamo Serra, futuro rettore della *Académie* genovese). Con ciò dà corpo normativo alle esigenze di una classe mercantile che chiede ampi margini di autonomia, anche giurisdizionale, e che, tradizionale punto di forza della società ligure, appare molto attiva e indirizzata a una politica di riforme, soprattutto considerando l'immobilismo politico della Repubblica e la crisi delle sue istituzioni di governo: e difatti i Collegi – vertice politico dell'ordinamento aristocratico – lo respingono, ritenendolo « totalmente opposto al sistema di Governo » della Repubblica⁷². Proprio in questo *Progetto*, Corvetto pone la necessità di predisporre un « codice particolare » – pensato soprattutto per regolare la materia della giurisdizione commerciale – che inconsapevolmente prefigura il suo futuro impegno per la

⁷² G. ASSERETO, *s.v.*, in *Dizionario biografico degli italiani* cit., XXIX, 1983, p. 818; l'intera voce, cui si rinvia per i riferimenti biografici, è alle pp. 817-824. Sui profili di storia economica cfr. L. BULFERETTI - C. COSTANTINI, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861)*, Milano, Banca commerciale it., 1966; in particolare cfr. G. ISOLERI, *L'istituzione di una Camera di commercio a Genova nel dibattito politico dal 1789 al 1797*, Genova, ECIG, 1987, p. 115 e sgg.; sul problema generale cfr. da ultimo A. SCIUMÈ, *Organizzare l'economia. Le camere di commercio nell'Italia contemporanea fra diritto commerciale e diritto amministrativo*, Università di Brescia, Quaderni brevi del Dip. di Scienze giuridiche, 1, Promodis, Brescia, 2000.

realizzazione del *Code de commerce* del 1807 (la Camera di commercio sarebbe stata infine istituita nel 1805, con decreto del ministro dell'interno Champagny).

All'indomani della Rivoluzione a Genova Corvetto è membro del Governo provvisorio, stabilmente collocato al Comitato delle relazioni estere, e dunque posto nella condizione di rinforzare il suo ruolo di interlocutore principe dei francesi a Genova; nella fase immediatamente successiva è presidente del Direttorio esecutivo. Si è cioè avviato quel suo coinvolgimento istituzionale, che Corvetto sembrerà sempre “subire” più che non “accettare” secondo uno stile che gli procurerà giudizi di grande capacità di compromesso, ma anche di pavidità, e comunque – in ogni caso – di disinteresse personale⁷³. Anche in seguito rimane sempre ai vertici delle cariche politiche, in collegamento via via più stretto con Bonaparte. Nel frattempo, in una pausa del suo impegno politico diretto, pubblica nel 1799 un *Saggio sopra la Banca di S. Giorgio*: l'antica istituzione è difesa, ma se ne auspica una profonda trasformazione, un suo più diretto vincolo allo Stato (s subordinandolo cioè alle esigenze della “patria”), contro le tradizionali tendenze egoistiche della classe nobiliare.

Proprio nel dicembre del 1799 Corvetto è chiamato ad un primo impegno da “codificatore”, oltre che di “esegeta”, anche se il testo normativo in questione è quello costituzionale. Infatti sull'onda del 18 brumaio i francesi hanno ispirato, dopo la sospensione del Corpo legislativo e la cessazione del Direttorio esecutivo, l'istituzione di una Commissione di governo incaricata tra il resto di preparare il nuovo assetto istituzionale della Repubblica ligure in sintonia col nuovo ordinamento adottato in Francia: a Corvetto è affidato il compito di elaborare un progetto di costituzione «modellato, per quanto permette la differenza che passa tra le due Nazioni, sull'attuale Costituzione francese», e l'avvocato genovese provvede appunto con un «progetto di costituzione» e con una serie di «osservazioni» sul testo francese⁷⁴.

⁷³ « Le citoyen Corvetto est un homme qui partout seroit distingué par un mérite rare, une éloquence entraîante, une sensibilité touchante et les formes les plus séduisantes. Mais il veut ménager tous les partis, il craint d'avoir un ennemi, il lui manque le cœur ardent et le caractère ferme du républicain »; Belleville a Talleyrand, 10 vendemmiaio VII - 1 ottobre 1798 (ADMAE, *CP-Ge*) riportato in G. ASSERETO, *s.v. cit.*, p. 818.

⁷⁴ M. DA PASSANO, *La questione costituzionale* cit., pp. 1374-1379 e 1386-1391. Quanto ai testi di Corvetto, che comunque per l'evolversi della situazione militare in Liguria – con la breve occupazione austriaca e il nuovo ordinamento provvisorio – non avranno seguito, cfr.

Nel 1800 – durante l’assedio austro-russo – è commissario del governo presso Masséna, e fissa le condizioni di resa ai coalizzati. Al ritorno dei francesi Corvetto viene inserito nella Consulta che deve provvedere alla nuova organizzazione della Repubblica e in questo contesto propone un semplice riadattamento della costituzione di brumaio.

Con l’annessione è nominato presidente del Consiglio di Dipartimento di Genova, ma il 30 ottobre 1805 è chiamato a Parigi a far parte del Consiglio di Stato, dove si segnala come uno dei membri più attivi; in questa fase attende all’attività di elaborazione del Codice di commercio, e presiede la commissione per il Codice penale, occupandosi anche di ispezione delle “carceri di Stato”; nel 1810 è nominato Conte dell’Impero.

Dopo la definitiva sconfitta di Napoleone, e preparandosi a un rientro a Genova, spende la sua influenza per l’indipendenza della Liguria. In questa fase gli viene offerto il gabinetto delle finanze nel Regno di Sardegna, ma rifiuta, accettando piuttosto di rimanere «al servizio della Francia» in Consiglio di Stato; in una situazione di pesantissima crisi di cassa, Corvetto è nominato ministro delle finanze e crea una nuova istituzione, che al momento si rivela di una qualche efficacia, la *Caisse d’amortissement*. Dopo una notevole opera di risanamento, e in seguito ad una nuova situazione di crisi, nel 1818 è costretto alle dimissioni. Già insignito della Legion d’onore, nel 1820 rientra a Genova, e muore di lì a un anno⁷⁵.

La statura del personaggio richiederebbe un intervento di analisi approfondito, avendo soprattutto riguardo al suo profilo di giurista applicato

Progetto di costituzione per la Repubblica ligure del Cittadino Luigi Corvetto membro della Commissione legislativa, ed esecutiva...ed a lei presentato, e Osservazioni sopra il progetto de’ cambiamenti da farsi alla Costituzione francese per adattarla alla Liguria – alla Commissione di governo: BUG, ms. B. V. 24 (Appunti storici e documenti relativi alla storia di Genova dal 1265 al 1831, V, suppl., cc. 105 e sgg., e 117 e sgg.)

⁷⁵ Cfr. sempre G. ASSERETO, *s.v. cit.*; a parte l’accurata voce di Assereto, l’unica opera sistematica di una certa portata su Corvetto è quella di M. RUINI, *Luigi Corvetto genovese ministro e restauratore delle finanze di Francia (1756-1821)*, Bari, Laterza, 1929; in precedenza cfr. l’ampio G. DE NERVO, *Le Comte Corvetto, ministre secrétaire d’État des finances sous le Roi Louis XVIII, sa vie, son temps, son ministère*, Paris, Michel-Levy, 1869 (con la recensione di quasi quaranta pagine composta l’anno successivo da L.T. BELGRANO per l’« Archivio storico italiano », XI/ I), e il breve M. SPINOLA, *Studio intorno la vita politica del Conte Luigi Corvetto*, Genova, Sordomuti, 1870; successivamente cfr. anche L. VENTURINI, *Luigi Corvetto alla luce di un epistolario inedito*, Genova, Orfini, 1939.

all'opera di codificazione; in quell'ambito si dedicò in particolare (ma non esclusivamente) al secondo libro del codice di commercio, quello dedicato al diritto marittimo, e con specifico riguardo ai contratti di cambio marittimo e ai contratti di assicurazione. Era una scelta non casuale: la cultura giuridica ligure era stata espressamente chiamata in causa in una fase nodale della evoluzione del diritto commerciale, un suo settore elettivo per tradizione scientifica e pratica⁷⁶.

Esce dai limiti di questo lavoro addentrarsi nel periodo della Restaurazione ma è comunque interessante dare alcune informazioni, piuttosto emblematiche, sullo sviluppo ulteriore della vicenda istituzionale dei giuristi accademici genovesi.

Si è visto come nel novembre del 1814 – alla riapertura dell'Università di Genova – Ardizzoni fosse tornato a un tema centrale nell'elaborazione ideale settecentesca⁷⁷. Egli era forse presago del clima reazionario cui Genova, e la sua Università, sarebbero state costrette dopo l'annessione al Piemonte: ed in effetti il « plumbeo ristagno », « la grettezza delle idee e dei sistemi del nuovo governo » avrebbero provocato un'avversione compatta da parte di un'intera generazione di docenti universitari, che, volenti o nolenti, erano stati coinvolti in quella straordinaria avventura – anche per l'istruzione superiore – che era stato il superamento dell'Antico regime⁷⁸.

⁷⁶ Le discussioni sul *Code de commerce* sono riportate in J.G. LOCÉ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou Commentaire et complément des Codes français...*, Paris, Treuttel et Würtz, 1827-1831, voll. XVII-XX. In particolare su questo tema specifico cfr. il vol. XVIII (1830), p. 428 e sgg., dove compare anche il testo della presentazione di Corvetto al Corpo legislativo dei titoli X e XI del II libro del *Code*; cfr. AN, C, 702, n. 47. Riferimenti alla sua partecipazione alle discussioni sul *Code de commerce* presso il Consiglio di Stato si hanno in A. PADOA SCHIOPPA, *Napoleone e il « Code de Commerce »*, in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992, p. 89 e sgg.; cenni significativi sulla partecipazione di Corvetto all'attività del Consiglio di Stato in P. CASANA TESTORE, *Un'inedita memoria di Cesare Balbo sul Consiglio di Stato napoleonico*, in *Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso Nada nel suo settantesimo compleanno*, a cura di U. LEVRA e N. TRANFAGLIA, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995, pp. 152-153 e 158; cfr. anche *Le Conseil d'État. Son histoire à travers les documents d'époque 1799-1971*, Paris, Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1974, pp. 181-183.

⁷⁷ Cfr. *supra*, in conclusione del I capitolo; e inoltre notizie sulla sua biografia in I.3.

⁷⁸ V. VITALE, *Onofrio Scassi cit.*, pp. 246-247, e sgg.

Ad annessione avvenuta, i giuristi non rinunciano ad esprimere il loro risentimento in sede accademica e per tramite delle solite “teste calde”.

Ancora una volta Gaetano Marré, dunque, che alla chiusura dell'anno accademico 1817-1818 si segnala insieme a Luca Solari per essersi rifiutato ostentatamente, e « con ammirazione universale », di prestare il dovuto omaggio alla restaurata Deputazione agli studi⁷⁹. D'altra parte proprio questi due docenti nel 1821 si impegnano come elementi pacificatori al fine di evitare tumulti studenteschi dopo l'inizio dei disordini nell'Università di Torino⁸⁰. Insomma, di Marré si evidenzia ancora in questa fase la notevole statura politica, che ce lo conferma come « uno dei precursori dell'ideologia mazziniana »⁸¹.

Per altro la sua opera di moderazione del 1821, non impedisce una pesante reazione delle autorità piemontesi, anche sull'istituzione universitaria genovese. Dopo un certo periodo di chiusura (come è avvenuto anche per l'Università di Torino) viene riaperta, ma sotto il segno di una pesantissima stretta reazionaria:

« Il governo nominò una commissione per la riforma dell'istruzione pubblica in tutto il Regno. Era il primo passo verso la riapertura dell'Università. È quasi superfluo aggiungere che la scelta governativa cadde su persone grate; in altre parole, gli uomini investiti

⁷⁹ « ...per la seconda volta i Sig.ri professori Luca Solari e Gaetano Marré con ammirazione universale si sono ricusati di mettersi in piedi, a norma di quanto prescrive la civiltà nell'atto di passaggio dell'Ecc.ma Deputazione, che in corpo si portava alla Chiesa. (...) La Facoltà di Legge, meno i due nominati professori, presenti solo per insultare, è sempre povera d'individui nelle pubbliche funzioni. Il professore Molini mai interviene, rare volte il signor professore Ardizzoni ». La segnalazione è di Nicolò Grillo Cattaneo – che presiedeva l'Università – al ministro Gian Carlo Brignole, in una lettera del 15 agosto 1818, trascritta in A. CODIGNOLA, *La giovinezza di G. Mazzini* cit., p. 202. L'anno prima (4 agosto 1817) Grillo Cattaneo, allora presidente della Deputazione, rivolgendosi allo stesso Gian Carlo Brignole, in quel momento « capo dell'Università », aveva segnalato come gli avvocati genovesi chiamati a entrare nel « Collegio della Facoltà di legge » avevano inopinatamente rifiutato « la carica onorevole offerta da Sua Maestà ». Gli avvocati in questione erano Cesare Parodi, Cesare Palavicini, e Angelo De Ferrari, mentre l'unico ad accettare era stato Luigi Germi; per altro si era trattato già di un secondo tentativo, perché in precedenza avevano rifiutato anche Benedetto Perazzo, Pietro Merani, Giuseppe Gandolfo e Filippo Molfino. Grillo Cattaneo individuava in ciò una netta opposizione del « ceto dei signori avvocati » e riteneva dunque opportuno per il momento non « azzardare più oltre » con altre nomine: *Ibidem*, pp. 116-118 e 201.

⁸⁰ V. VITALE, *Onofrio Scassi* cit., p. 252.

⁸¹ Così si esprime G. ASSERETO, *La Repubblica ligure* cit., p. 183.

della riforma e riorganizzazione dell'istruzione pubblica furono scelti fra i più bigotti, i più retrogadi, i più notoriamente ostili ad ogni spirito di moderato progresso, i più avversi alla gioventù (...). Quanto alle Università, i commissari si proposero due scopi: primo, avere pochi studenti, e secondo, a questi pochi rendere il più possibile dura la vita »⁸².

Se i giuristi-avvocati genovesi si dimostrano poco propensi ad adeguarsi al nuovo ordine in ambito universitario, non per questo rifiuteranno il coinvolgimento istituzionale, dopo il 1815 e poi dopo il 1821. Un'orgogliosa opposizione (forse neanche tanto rischiosa⁸³) può trasformarsi in una collaborazione convinta quando, smessa la toga accademica e rivestita quella del giudice, il giurista-tecnico si senta di nuovo libero da qualsiasi responsabilità politica.

Prevale quindi una sostanziale continuità. I nomi dei membri del Senato di Genova, per rimanere nell'ambito dei giuristi inseriti nei ranghi dell'amministrazione pubblica ligure, sono in buona parte quelli già attivi nell'ordine giudiziario del periodo della Repubblica ligure e dell'Impero⁸⁴.

In genere lo scarto forte che vi era stato nelle strutture istituzionali con la caduta dell'antico regime, era risultato di fatto molto meno sensibile nel passaggio ulteriore alla Restaurazione. Ma si trattava di un fenomeno generalizzato, legato alla fortuna del modello amministrativo francese, a una modernizzazione burocratica non interrotta⁸⁵. Il Regno sabauda non era da

⁸² Il giudizio è quello di un personaggio fortemente coinvolto sul versante mazziniano, ma che dà una testimonianza diretta e particolarmente efficace della situazione universitaria genovese: è il Giovanni Ruffini (Genova 1807 - Taggia 1881) del *Lorenzo Benoni, ovvero pagine della vita di un italiano* (pubblicato nel 1853 ad Edimburgo col titolo *Lorenzo Benoni, or passages in the life of an italian*; qui tradotto da B. MAFFI, per l'ed. Milano, Rizzoli, 1952; cap. XVI, p. 127). Quanto alla riapertura dell'Università, essa fu in una prima fase solo formale: « Le lezioni non dovevano essere tenute entro le mura dell'Università, ma nelle case dei rispettivi insegnanti. In tal modo si sarebbero evitati ammassamenti, e l'Università, aperta *de jure*, rimaneva chiusa di fatto » (*Ibidem*, p. 134).

⁸³ Tra il 1820 e il 1821 Marré è un "osservato speciale", ma ciò nonostante da Torino si prescrive di non intervenire in alcun modo contro di lui: A. CODIGNOLA, *La giovinezza di G. Mazzini* cit., pp. 215-216.

⁸⁴ Notizie su questo aspetto in L. SINISI, *Les origines du Royal Sénat de Gênes (1814-1815)*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 151-179; del medesimo autore sulle vicende del Senato di Genova nella Restaurazione è di imminente uscita un più ampio intervento monografico.

⁸⁵ Cfr. G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana. 1861-1993*, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 15-21.

questo punto di vista un esempio avanzato, al contrario. Resta il fatto che in una prospettiva generale le strutture amministrative – e quindi anche quella giudiziaria e quella universitaria – continuarono in gran parte un percorso già intrapreso, anche nel personale impiegato⁸⁶.

L'intramontabile Molini, innanzi tutto. Nel 1819, ormai sessantacinquenne, è ancora il docente di punta della classe legale. E così nella sua autopresentazione per lo stato nominativo dei professori, ricorda con orgoglio di insegnare Istituzioni civili « nella regia Università di Genova », così come in passato ha fatto « tanto in detta sua patria estranea alla pubblica istruzione, quanto in detto stabilimento durante i diversi governi che si sono succeduti nel genovesato ». L'età, la sicurezza di una vita ormai lunga trascorsa sempre nella considerazione generale, fanno trascurare a questo *grand commis* qualsiasi imbarazzo di trasformismo⁸⁷.

Luca Solari già membro del Governo provvisorio nel 1814, decurione nel 1816, è “sindaco di città di 2^a classe” nel 1817⁸⁸.

Durante l'effimera parentesi della Repubblica di Genova del 1814, Nicolò Ardizzoni è tra coloro che sono incaricati di riformare il Codice civile e la Costituzione della Repubblica, portando probabilmente a termine il suo

⁸⁶ Alla data del 17 maggio 1815 – in piena continuità con la situazione precedente – i professori in attività nella Facoltà giuridica genovese sono G. B. Molini (Gius romano), L. Solari e C. Clavarino (Pandette), N. Ardizzoni (Gius pubblico e commerciale), F. Gagliuffi (Istituzioni criminali), N. Solari e Agostino Germe (entrambi supplementari). Con regia patente del 6 settembre 1816 entreranno nella Facoltà di legge G. Marré (Gius commerciale) e Lorenzo Giovanni Battista Biale (Istituzioni canoniche). Con patenti del 18 e 21 gennaio 1820 sarà rispettivamente la volta degli avvocati Angelo Leveroni (supplementario) e Filippo Matteo Bruzzo (Istituzioni civili; la redazione manoscritta – in latino – del suo corso di lezioni è in BUG, A. IV. 35). ASG, *Uni* 1440.

⁸⁷ Dopo la Restaurazione fa parte del Gran consiglio ed è nominato dal governo giudice del Tribunale criminale (carica da cui si fa esentare): ASG, *Uni* 1440. Per il periodo successivo al 1821 una sua vivida rappresentazione, mentre esercita le funzioni di « uno dei membri più influenti di ciò che si chiamava la Giunta provinciale della pubblica istruzione, sotto il cui controllo l'Università di Genova era stata messa », si ha ancora in G. RUFFINI, *Lorenzo Benoni* cit., p. 130 e sgg. (cap. XVI e sgg.). Nella finzione romanzesca – ma è un romanzo di ricostruzione autobiografica – viene indicato con lo pseudonimo di Merlini: lo stesso giurista che curando l'opera di Carbonara aveva inneggiato alla Rivoluzione del 1797 (cfr. *supra*), a un quarto di secolo di distanza è presentato come campione della sistematica oppressione politica sugli studenti.

⁸⁸ ASG, *Uni* 1440.

lavoro, ma senza che poi – ad annessione avvenuta al Regno di Sardegna – vi sia modo di dargli applicazione⁸⁹. Quanto al suo impegno accademico, copre la cattedra di Gius pubblico commerciale e dal 1816, dopo la morte di Luca Solari, quella di Pandette⁹⁰.

Nel clima della Restaurazione, dunque, l'Ardizzoni “codificatore” ripiega sul tradizionale insegnamento gius-romanistico; di questo periodo abbiamo un manoscritto che raccoglie le sue lezioni. Redatte in latino per l'anno 1822-23 si presentano in forma di *Commentaria ad Pandectas* a partire dalla materia testamentaria. Alla dottrina di diritto comune sono accostate figure cardine della stagione pre-codificatrice settecentesca, come Pufendorf e Cocceius, e infine lo stesso *Code civil*⁹¹. Si tratta di un lavoro meglio elaborato di quanto non lo siano le analoghe opere dei suoi colleghi dell'ateneo genovese, ma l'involuzione appare evidente⁹². Compone gli elogi funebri di personaggi fra i più importanti di questa fase: Luigi Serra professore di Lettere (1814), Giuseppe Cambiaso presidente del Senato di Nizza (1827), oltre che Luigi Corvetto, cui era legato da rapporti di stretta amicizia⁹³. Muore nel 1832.

Di Gaetano Marré si è in gran parte già detto. Per quanto riguarda la sua vicenda accademica va solo aggiunto che il suo insegnamento di Lingua e letteratura francese, assunto nel 1807, nel 1815 è trasformato in Letteratura generale antica e moderna; finalmente nel 1816 è nominato professore di

⁸⁹ Cfr. «Giornale degli studiosi» I (1869, primo semestre), pp. 287-288; N. CALVINI, *s.v.*, *Dizionario biografico degli italiani* cit. Allo stato attuale della documentazione indagata questo progetto di codice non è disponibile, e non è dunque possibile affermarne con assoluta certezza la realizzazione, nonostante le testimonianze dello stesso Ardizzoni circa il suo completamento; sul tentativo di codificazione, e in genere sull'attività legislativa cui Ardizzoni prese parte in questo periodo (e cui parteciparono anche Luca Solari e Cosma Clavarino), cfr. soprattutto L. SINISI, *Tra reazione e moderatismo: attività legislativa e progetti di codificazione nella restaurata Repubblica di Genova (1814)*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 351-368.

⁹⁰ ASG, *Uni* 1440.

⁹¹ BUG, ms. A. III. 34.

⁹² Quanto ai coevi docenti genovesi cfr. ad esempio le *Intitutionum civilium lectiones* del già ricordato Matteo Filippo Bruzzo in BUG, ms. A. IV. 35. Bruzzo, nato nel 1787, diventa dottore nel 1816 e professore di Istituzioni civili nel 1820: ASG, *Uni* 1440.

⁹³ L'elogio funebre di Corvetto è manoscritto in BFG, XIII. C. 7.

Gius commerciale alla Facoltà di legge, e proprio all'impegno nel settore commercialistico si deve la sua fama di giurista⁹⁴.

Il suo *Corso di diritto commerciale* (Genova, Frugoni, 1822-23 in tre tomi) rappresenta una trattazione che riproduce quanto dettato nella Regia Università di Genova, tradotto dal latino all'italiano, e che si sviluppa tipicamente «secondo l'ordine del *Code de commerce*»⁹⁵. Il *proemio* è una trattazione di storia del commercio e della sua regolamentazione, che parte dalle origini preistoriche e si chiude con la pubblicazione del Codice di commercio francese. Gli intenti metodologici sono espressi in modo esplicito (*Proemio*, 45): un corso di giurisprudenza mercantile non può che vertere sulle disposizioni del Codice stesso e la trattazione (in quattro parti, quante e come sono quelle del *Code de commerce*) ne segue fedelmente lo schema.

Le fonti utilizzate – oltre i codici napoleonici e le precedenti *Ordonnances* francesi, e ancora il *Guidon de la mer* e il Consolato del mare – sono però anche quelle giustinianee e quelle classiche della dottrina e giurisprudenza tradizionale⁹⁶; ampiamente ricordati sono i commentatori dei codici

⁹⁴ ASG, *Uni* 1440.

⁹⁵ Un'edizione fiorentina postuma – Marré muore nel 1825, ma in L. RAVA, *Gaetano Marré* cit., la morte è posticipata di vent'anni – si avrà presso Pagano nel 1838, e una seconda fiorentina si avrà presso Fraticelli e C. nel 1840; nel 1855 uscirà il *Corso di diritto commerciale secondo il codice di commercio francese dell'avvocato Gaetano Marré, prima ed. napoletana diligentemente riv. e corretta su quella di Firenze, corredata di note e commenti dall'avvocato Luigi Parente*, Napoli, Stabilimento tip. di P. Androsio.

⁹⁶ Si ritrovano Accursio, Bartolo, Baldo degli Ubaldi, Menochio, De Luca e poi nel settore commercialistico Pedro de Santarem, Lorenzo Maria Casaregi, Benvenuto Stracca, Sigismondo Scaccia, Carlo Targa, Francesco Rocco, Ansaldo Ansaldi, Raffaele Della Torre, Pompeo Baldasseroni, le *Decisiones* della Rota genovese, oltre che gli stessi statuti di Genova; ma anche Godefroy, Cujas, Pufendorf, Luis Molina (*De iustitia et iure*), Cornelius van Bynkershoek e Ferdinando Galiani (*Dei doveri de' principi neutrali*; lo cita nel tomo III, p. 135, parte II, n. 399). Allo stesso modo sono ampiamente utilizzati anche autori di area germanica: Andreas Gail, Diodor Thulden, Johann Marquart, Ulrich Huber, Matthew Wesenbeke, Ioannes Loccennius, Reinhold Kuricke, Johann Franciscus Stypmann e, ovviamente, Johann Gottlieb Heinecke e Jan Voet; o francese: Hugues Doneau, Claude Saumaise, Barnabé Brisson. Compaiiono poi largamente i contributi dei giuristi transalpini classici del settore: Jean-Marie Pardessus, René-Josué Valin, Balthazard-Marie Émerigon, Jacques Du Puy, Jacques Savary, Robert-Joseph Pothier, Daniel Jousse, Marie-Antoine-Émile Vincens. Nel settore marittimistico un citazione la merita anche James Allan Park (*A system of the law of marine insurances*, London, 1809; è la sesta edizione dell'opera edita per la prima volta nel 1787: Marré la cita nel tomo III, p. 93, parte II, n. 379, e poi anche in seguito).

napoleonici o i giuristi comunque legati all'elaborazione del diritto imperiale (Delvincourt, Maleville, Merlin, Loqué, Pigeau, Delaporte), ma anche qualche italiano che nel periodo francese si era impegnato nel campo della riflessione giuridica (e nell'*Université impériale*) come il Quartieri autore nel 1812 di una « giurisprudenza comparata »⁹⁷; se frequenti sono i richiami a decisioni di varie corti francesi (Parigi, Bordeaux, Marsiglia, Nîmes ecc.), in proporzione pochi sono invece i riferimenti alla giurisprudenza della *Cour de Cassation*⁹⁸. Lo schema è in effetti quello codicistico, ma il ragionamento giuridico se tende ad essere descrittivo – in ragione della finalità didattica – ha un'ampiezza di prospettiva notevole, con un apparato di fonti abbondante e che anzi sovrasta quello più propriamente legislativo (costituito, per altro, anche dalle *Regie Costituzioni* piemontesi).

Più che andare secondo l'ordine del codice, Marré segue l'evoluzione del diritto commerciale con spirito critico, anche quando indaga sui percorsi della legislazione del 1807, ricostruendo con attenzione, ad esempio, l'effettivo contributo italiano al secondo libro del *code* e in particolare l'intervento di Corvetto in tema di assicurazioni⁹⁹. Anche in questo caso, come Laberio si colloca agli esordi della civilistica italiana « secondo l'ordine del codice », Marré è fra i primi trattatisti italiani del diritto commerciale codificato.

« Ebbe la Francia nel Pardessus uno scrittore analitico degli elementi e de' generali principii del Gius commerciale. Mancava però un simile scrittore all'Italia, nel di cui seno ebbero pur vita le prime e più antiche leggi del commercio marittimo (...). Dee quindi la Italia nostra sapere buon grado al Sig. Professor Marré d'aver ripieno il primo questa laguna, e di aver con un opera elementare restituiti per così dire i principii del Gius commerciale all'originario e nativo lor clima »

⁹⁷ L. QUARTIERI, *Istituzioni di giurisprudenza romana e francese comparata*, Pisa, R. Properi, 1812 (2 volumi); Marré lo cita nel tomo I, p. 40, parte I, n. 52.

⁹⁸ Le sentenze francesi sono comunque utilizzate come riferimento giurisprudenziale recentissimo: a p. 245 del primo tomo – ad esempio – Marré cita una sentenza della *Cour de Cassation* del 24 novembre 1821 (il volume – come già indicato – è edito nel 1822). A tale scopo non cita invece quelle dei Senati genovese o torinese, e di Torino si limita anzi a ricordare una sentenza della Corte imperiale durante il periodo francese (una sentenza del 1807; tomo III, p. 371, parte IV, n. 2).

⁹⁹ Cfr. il tomo III, pp. 152-157, parte III, n. 408. Sulle posizioni di Marré in tema di assicurazioni cfr. V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni* cit., pp. 25-27 (e in genere sul problema delle assicurazioni pp. 9-59).

A esprimersi con questo confronto, e a dare dunque la conferma e la dimensione dell'eco di quest'opera, è uno dei maggiori giuristi europei di questa fase, Giovanni Carmignani¹⁰⁰.

4. *Conclusioni*

Laberio, Marré, Ardizzoni sono in definitiva tipici esponenti di quel mondo della pratica legale italiana, di origine provinciale e periferica (Laberio e Marré del medesimo entroterra chiavarese, Ardizzoni dell'estremo ponente ligure, con il quale aveva rapporti famigliari anche il genovese Corvetto), che dopo la Rivoluzione tenta di inserirsi nei giri professionali delle rispettive capitali, scavalcando le antiche logiche socio-professionali che in precedenza (almeno in parte) lo penalizzavano. Si tratta di un nuovo ceto di giuristi, magari coinvolti nella fase rivoluzionaria, che prima si schierano col nuovo ordine napoleonico, ma che anche dopo la Restaurazione hanno modo di mantenere (ed anzi ulteriormente consolidare) buona parte delle posizioni nel frattempo acquisite.

Sono giuristi fortemente legati a quella novità culturale la cui affermazione ha coinciso con il loro rilancio professionale e scientifico: la codificazione. Diventano dunque "codificatori" a loro volta: ecco l'Ardizzoni aspirante codificatore nella velleitaria Repubblica di Genova del 1814. Come docenti e studiosi, e nei casi di maggiore consapevolezza, dei codici portano avanti un esame non puramente esegetico, memori della grande tradizione del diritto comune. L'opera di Laberio costituisce un'importante anticipazione scientifica; quella di Marré dà il segno della piena maturazione di un metodo di analisi che caratterizza l'Ottocento giuridico europeo, applicandolo al settore in cui la dottrina e la prassi genovese erano da tre secoli riferimenti imprescindibili. A questo gruppo appartiene anche Corvetto, se pure collocabile su di un piano diverso: non quello scientifico degli avvocati accademici che commentano i codici (o tentano dopo la Restaurazione soluzioni codicistiche), ma ad un livello istituzionale che lo assimila al – se pur vasto – insieme dei reali "artigiani" della codificazione napoleonica.

Avendo aderito all'assestamento moderato impresso dall'Imperatore dei francesi, questi giuristi – che da tempo si muovono tra prassi professionale,

¹⁰⁰ «Giornale dei letterati di Pisa», III (1822), riprodotto anche in appendice all'edizione fiorentina del *Corso di diritto commerciale* del 1840.

attività istituzionale, docenza universitaria, ma anche attività scientifica – non hanno alcuna difficoltà a sintonizzarsi col “nuovo” corso politico successivo al 1815 (forse più autentica e dolorosa di altre l’esperienza del conte Corvetto): riproporranno in blocco il loro bagaglio culturale “settecentesco” via via aggiornato e definitivamente funzionalizzato alla codificazione napoleonica e della Restaurazione, tracciando anch’essi, nel loro piccolo o piccolissimo, il definitivo tramonto dell’Illuminismo giuridico.

Anche dopo l’esame di una serie di autori come questi, è impossibile sottrarsi a qualche rapida precisazione di ordine storiografico riguardante in genere la cultura giuridica ottocentesca di area francese, nel cui ambito è il caso di inserire appunto i giuristi di cui ci si è occupati in queste pagine¹⁰¹.

Nel 1899 esce la prima edizione della *Méthode d’interprétation* di François GénY. Il punto di partenza di questa fondamentale opera è una serrata e netta critica della cultura giuridica francese precedente, quella nata dalla codificazione napoleonica. Per vero GénY non utilizza il termine “scuola dell’esegesi” ma individua esclusivamente una «*méthode traditionnelle et classique*», sintetizzabile nell’espressione, da lui coniata, di «*fétichisme legal*»: oggetto di studio è esclusivamente il testo del codice, preso per sè solo, senza alcun riferimento allo sviluppo storico e al contesto sociale, e seguito passo passo per trovare quale sia stato il pensiero del legislatore; insomma un metodo identificabile nello slogan di Demolombe, uno dei maggiori giuristi civilisti francesi dell’Ottocento: «*ma profession de foi est aussi: les textes avant tout!*».

Nel 1919 esce la seconda edizione della *Méthode* di GénY, ma soprattutto nello stesso anno viene pubblicata la prima edizione dell’opera che marcherà indelebilmente la cultura giuridica francese, e quella di derivazione francese, del periodo della codificazione. Si tratta, appunto, di *L’école de l’exégèse*, opera (qui già citata) di un entusiasta sostenitore della linea interpretativa di GénY qual’è Julien Bonnecase.

Quest’opera ha profondamente condizionato la storiografia giuridica dell’epoca contemporanea, eppure la sua base di partenza non risponde pro-

¹⁰¹ Ho anticipato queste riflessioni in *Ambrogio Laberio e i suoi Razionali sopra il Codice Napoleone* cit., ma si trovano più diffusamente sviluppate nel mio *Dans l’ordre établi par le Code civil* cit.

priamente a canoni di ricerca storiografica. Il punto di partenza, afferma senza infingimenti Bonnecase, è l'opera di Géný; un'opera, non va dimenticato, improntata a precise petizioni di principio di ordine metodologico e non un'opera di ricerca storiografica, pur avendo nell'analisi della cultura giuridica del XIX secolo un presupposto fondamentale.

Esiste un « *objectif scientifique* », dichiara Bonnecase, cioè fornire una classificazione fondata su basi precise dei civilisti dell'età moderna; esiste poi un « *but utilitaire* »: fornire i mezzi per lottare efficacemente contro i possibili errori nell'attività di interpretazione giuridica; « errori certi », sottolinea, cioè gli errori compiuti dagli “esegeti”. Tuttora, prosegue Bonnecase, ci si deve confrontare con la « *vitalité insidieuse de l'école de l'exégèse* », e lottare contro di essa – insiste – a viso scoperto « *par le moyen en quelque sorte d'une attaque frontale. Tel est, au fond, l'objectif en définitive poursuivi par ce livre* ».

La storiografia giuridica successiva (in genere la scienza giuridica nelle sue diverse articolazioni disciplinari in qualche modo rivolte anche ai problemi dell'interpretazione), pur non perseguendo un fine polemico di questo tipo ha fatto propria una visione di tal fatta. L'opera di Bonnecase, in sostanza ripresa anche da una figura autorevolissima come Giovanni Tarello e dunque in qualche modo nuovamente legittimata¹⁰², ha goduto – e, considerando i richiami continui, gode tuttora – di una notevole fortuna; per converso la cultura giuridica francese del XIX secolo (e quella europea che ad essa si è ispirata), identificata appunto come “scuola dell'esegesi”, ha subito per lo più aprioristici giudizi negativi.

Un verifica che abbia speciale attenzione per le fonti – quelle di scienza giuridica ma anche quelle istituzionali, che consentono di percepire con più chiarezza l'effettivo contesto politico-culturale – può riservare qualche sorpresa.

In queste pagine dedicate agli studi giuridici a Genova la ricerca è stata indirizzata in particolare all'ambito accademico, e il metodo “esegetico” (sarebbe preferibile una terminologia diversa, ma anche questo richiederebbe un'illustrazione specifica) nasce innanzi tutto come metodo didattico.

Laberio non è ovviamente uno dei « grandi commentatori del Codice Napoleone », però ci appare come uno degli anticipatori di quel filone della

¹⁰² G. TARELLO, *La « Scuola dell'Esesesi » e la sua diffusione in Italia* cit.

scienza giuridica ottocentesca. Marré rientra in questo medesimo contesto e nel campo specifico del diritto commerciale gli va riservato – per una tecnica di analisi ormai compiuta, e per il riscontro ottenuto nella cultura giuridica – un posto di primo piano. Ebbene entrambi, sullo scenario italiano e in maniera e misura diverse, appaiono come esemplari di una scienza giuridica certo “codicistica”, ma anche più ricca di quanto i presupposti storiografici normalmente accettati possano lumeggiare.

Genova, centro di studi *minore* nella galassia universitaria imperiale e poi in quella pre e post-unitaria, in una fase cruciale come quella a cavallo tra Rivoluzione, Impero e Restaurazione, ha realmente fornito – se pure nella sua dimensione – un contributo *non minore* al delinearsi della moderna scienza del diritto.

APPENDICE

I. *L'Università nazionale di Genova*

1. *Lettera del provveditore della Giurisdizione del Centro Onofrio Scassi al senatore deputato all'istruzione pubblica Marcello D'Aste, 6 settembre 1803. ASG, RL 60 e 391/I*

Il provveditore nella Giurisdizione del Centro al senatore deputato all'istruzione pubblica

6 settembre 1803, anno VII

Senatore deputato,

L'art 18 delle legge organica sul potere amministrativo mi anima ad invocare le vostre sagge provvidenze sul grande oggetto della pubblica istruzione. Persuaso che ne abbiamo un estremo ed urgente bisogno, trovo il migliore espediente nel riconoscere l'Università nazionale. Da questo insigne stabilimento, quasi da una fonte di educazione, e di sapere, dovrebbero diramarsi le utili cognizioni, non solo per soccorrere alle istituzioni subalterne, ma anche per ben meritare dalla patria nei pubblici ministeri: eppure, senatore deputato, non posso dissimularvi, che la nostra Università attuale è veramente un soggetto di compassione. Napoli, Roma, Padova, Pavia, Firenze ed altre città d'Italia non hanno forse locali superbi per le scuole quanto i nostri, ma vantano professori e scolari: tra noi la sede della scienza è ingombrata dalla deplorazione totale. Nel regime passato i ricchi compravano l'istruzione domestica, ed erano poi indifferenti alla propagazione generale dei lumi. Ma il governante, che non vuole opposto à suoi capricci neppure l'ostacolo innocente d'una ben ragionata opinione nazionale, è un uomo ingiusto, il quale desidera piuttosto di guidare una mandria insensata, che serva ciecamente, che la nobile cura di provvedere ad una Repubblica, in cui la massa dei cittadini sappia conoscere il limite dei diritti e dei doveri.

La costituzione attuale lascia à tutti aperta la carriera di magistrati. Non è giusto, non è utile, che il buon padre di famiglia soccomba ai gravi sacrifici, che si richiedono dovendo cercare nei paesi lontani un'educazione sufficiente alle crescenti speranze della sua vecchiezza, e della patria. La professione medica e legale esigono molta istruzione. Il vero negoziante ha

un vero interesse di sapere. Una cultura è indispensabile agli impieghi primari e ai subalterni: io non voglio rattristare il vostro animo col quadro funesto degli errori che si commettono ogni giorno per l'ignoranza dei causidici, de' mercanti e perfino dei stessi pubblici funzionari. Invano si cerca qualche volta il buon senso, ristrette sono le idee e confuse, barbaro ne è il linguaggio e perdonate, senatore deputato, al mio zelo sincero, ne è persino vergogna l'ortografia. Voi non permetterete che si dica con fondamento, essere noi nell'Italia il popolo meno istruito: all'avidità di alcune sordide sanguisughe sarà sempre facile il trovare un commesso per i tortuosi raggiri di un commercio plateale: sarà però sempre difficile il trovare un uomo di idee esatte, ed elevate, che sia in istato di rendere dei solidi serviggi al privato ed al pubblico. La molteplicità delle nostre liti, la diffidenza nelle operazioni, le proposizioni equivoche e fraudolente nei contratti, molte altre particolari e comuni calamità sono in gran parte l'amaro frutto di una educazione ignobile e abbandonata all'azardo.

La verità di questi principii, e di queste osservazioni mi ha indotto a consultare le persone più savie e a raccogliere i lumi nazionali ed esteri. Il risultato delle mie fatiche, che vi rassegno senatore deputato, è il piano d'una nuova organizzazione dell'Università, esteso nella forma d'un decreto; questo progetto ha conseguito l'onore di rispettabili suffragi, spero avrà la desiderata ricompensa della vostra pregiatissima approvazione e del pubblico bene. Esaminate vi prego queste carte, che ho l'onore di trasmettervi, e decretate ciò, che giudicate opportuno nella vostra saviezza.

Salute e rispetto. Scassi.

2. *Progetto di decreto presentato da Onofrio Scassi, 7 settembre 1803. ASG, RL 60 e 391/I*

Organizzazione dell'Università nazionale

Il Magistrato supremo

considerando che l'oggetto delle Università nazionali è quello di assicurare un deposito di pubblica istruzione, ed animare i talenti distinti ad una carriera utile gloriosa;

considerando che nella prima formazione dell'Università nazionale di Genova, furono ammessi alcuni regolamenti, che non sono applicabili all'indole di simili istituzioni;

considerando che in progresso, e segnatamente negli ultimi anni, si sono introdotte molte costumanze contrarie al buon ordine e alla regolare conservazione di questo stabilimento;

considerando che, per rendere rispettabile e vantaggiosa alla Nazione l'Università, conviene stabilire un modo semplice e sicuro della sua amministrazione, dare una direzione facile e costante ai suoi impegni, assicurare la quiete e il decoro de' suoi funzionari, eccitare alla scienza e alla saviezza i suoi studenti;

considerando che, per conciliare le convenienze degli oggetti e delle persone, si esigono alcune modificazioni, e cangiamenti straordinari;

considerando che nell'attuale costituzione, la quale invita al governo la massa dei cittadini, l'istruzione generale è più necessaria di quel che lo fosse nel regime in cui era privilegiata una sola classe;

considerando che senza grave pregiudizio della pubblica istruzione e decenza non si può ritardare una nuova organizzazione dell'Università;
visto l'articolo 99 della Legge organica del governo,

decreta

Art. 1 – Nell'Università nazionale vi sono tre Classi, legale, medica, filosofica. Le cattedre della prima sono I. Istituzioni civili. II. Istituzioni criminali. III. Diritto pubblico. IV. Trattati di diritto civile. V. Etica. VI. Eloquenza. Della seconda. I. Istituzioni mediche. II. Istituzioni chirurgiche. III. Anatomia. IV. Medicina pratica. V. Chimica. VI. Botanica e materia medica. Della terza. I. Matematica. II. Genio e Nautica. III. Fisica generale. IV. Fisica sperimentale. V. Logica e Metafisica. VI. Commercio applicato all'aritmetica, Geografia mercantile, e Stile epistolare.

Art. 2 – Oltre i professori, vi sono nell'Università i seguenti funzionari. I. Il bibliotecario, che sarà sempre uno dei professori. II. Il prefetto delle Scuole. III. L'ostensore di Chimica. IV. L'ostensore di Genio e Nautica. V. L'ostensore di Fisica generale, e di Fisica sperimentale.

Art. 3 – Vi sarà nell'Università una Commissione speciale composta di cinque professori. Uno di questi preso in giro dalle tre Classi sarà per due anni presidente, gli altri quattro membri della Commissione speciale restano quattro anni in funzione, ma due di essi vi mutano necessariamente ogni

due anni. Le deliberazioni esigono la pluralità assoluta dei voti. Il bibliotecario, come tale, in ciò che appartiene alla biblioteca e il prefetto delle Scuole in ciò che appartiene al locale e alla qualità e alla qualità di sua ispezione saranno rispettivamente invitati alla sedute della Commissione speciale e avranno il voto consultivo.

Art. 4 – I professori radunati nel tempo idoneo nominano il presidente e gli altri membri della Commissione speciale, come pure per concorrere alle nomine del professori e dei funzionari formano la terna di candidati per presentarla al Magistrato dell'interno onde si faccia l'elezione definitiva. Il presidente della Commissione speciale nomina e congeda gli altri impiegati. Il sotto-bibliotecario e ad arbitrio del bibliotecario, il portiere ad arbitrio del prefetto della Scuole, salva però l'approvazione della Commissione speciale.

Art. 5 – Per la prima volta il Magistrato supremo conferma nei rispettivi o destina ad altri impieghi dell'Università gli attuali funzionari e professori, che crede opportuni: congeda gli stessi con giubilazione, o con altro incarico fuori dall'Università, o come giudicherà più espediente, elegge dei nuovi funzionari e professori, come pure il presidente e i membri della Commissione speciale. Salve le disposizioni del Magistrato supremo rapporto all'orario, ed esercizio dei professori attuali, che venissero altrove destinati ad insegnare. L'Università in mancanza di analoghe o simili provvidenze passerà lire annue seicento per un maestro di Teologia nel Seminario arcivescovile, lire annue cinquecento per un maestro di Rettorica elementare nelle Scuole dette di carità di Prè e lire annue quattrocento per un maestro di Grammatica nelle stesse Scuole di carità. La nomina e la direzione di questi tre maestri apparterranno all'autorità competente.

Art. 6 – Per l'annuo onorario, che si distribuirà in rate di trimestre in trimestre, riceveranno ogni professore lire mille, il bibliotecario novecento, il prefetto delle Scuole lire ottocento, ogni ostensore cinquecento. Il presidente della Commissione speciale avrà un'annua gratificazione di lire quattrocento. La paga annua per gl'inservienti sarà, per il sotto-bibliotecario di lire trecentosessanta, per il portiere di seicento, per gli altri impiegati che senza approvazione del Magistrato dell'interno non potranno essere più di sei, di lire centocinquanta per il meno e di lire trecento al più.

Art. 7 – Il presidente della Commissione speciale col consenso dei suoi quattro colleghi, dirige la custodia e la polizia del locale, l'amministrazione dei fondi e dei redditi, tutto ciò che riguarda l'ordine e il decoro dell'Università.

Art. 8 – Il presidente della Commissione speciale, e uno dei suoi quattro colleghi, avranno una chiave distinta della cassa, la quale sarà coservata in un locale conveniente dell'Università coi libri del dare ed avere, e colle altre carte relative. La Commissione speciale renderà per il meno un anno conto al Magistrato dell'interno.

Art. 9 – Il presidente della Commissione speciale, conosciuto qualche inconveniente in taluno dei professori e funzionari, e riconosciuto dalla Commissione speciale il bisogno di provvedere, ne darà parte in iscritto al Magistrato dell'interno. Questo, vista la denuncia e udite le parti, procederà alle provvidenze opportune.

Art. 10 – La Commissione speciale, conosciuto il bisogno di qualche regolamento generale, idoneo all'intento della presente organizzazione, lo presenterà all'approvazione del Magistrato dell'interno, come pure eseguirà e farà eseguire gli ordini comuni o individuali, che le venissero trasmessi dallo stesso Magistrato per la correzione degli abusi, o pratiche non convenienti.

Art. 11 – Soddisfatte le pensioni degli ex-Gesuiti, ed erogate le consuete ordinarie spese per il mantenimento del locale, se la cassa non sarà sufficiente al pieno adempimento dei suoi obblighi, la Commissione speciale toglierà il quantitativo mancante da tutti gli onorari in proporzione.

Art. 12 – Soddisfatte pienamente tutte le annue spese, se vi saranno nella cassa degli avanzi ulteriori, questi serviranno per la giubilazione da accordarsi in avvenire, come pure per la biblioteca, machine, e altri oggetti di utilità, e di decoro.

Art. 13 – I professori e i funzionari per ordine di anzianità, o a cose pari d'età più avanzata, avranno, se aconsentono, mezza giubilazione dopo dodici anni, intera dopo venti di servizio prestato, o da prestarsi. Cinque anni di servizio degli ostensori saranno in confronto valutati come quattro. Fra le future giubilazioni intere e mezze non vi saranno contemporaneamente più di quattro giubilazioni, se al progetto della Commissione speciale non sarà data l'approvazione dal Magistrato dell'interno.

Art. 14 – La Commissione speciale, quando riconoscerà il bisogno di qualche spesa insolita, o di qualche soccorso particolare per gl'impiegati, o di qualche altra necessità o istituzione non di sopra motivata, dovrà munirsi coll'approvazione del Magistrato dell'interno. Per l'alienazione, permuta o acquisto di fondi stabili, come pure per qualunque prestito, o impiego, siano attivi, siano passivi, è necessario l'oracolo del Magistrato supremo.

Art. 15 – Nessun professore o funzionario potrà far supplire da altri il suo dovere senza consenso della Commissione speciale. Se uno di essi dimanderà il supplemento per più di 15 funzioni, il consenso della Commissione speciale si presenterà all'approvazione del Magistrato dell'interno. È eccettuato il caso di malattia, e il caso di grave urgenza riconosciuta, per i quali casi la Commissione speciale informata a tempo, se è possibile, provvede come meglio può e, se fa d'uopo, anche definitivamente colla solita forma senz'alcun pregiudizio dell'assente. Fuori de detti capi, gli assenti suppliti con licenza perdono la metà della porzione dell'onorario corrispondente al numero delle funzioni lasciate. L'esercizio di qualsivoglia pubblica funzione o di qualche altro impiego o professione individuale non sarà mai considerato come il detto caso di grave urgenza. Quelli che non si uniformano alle disposizioni di questo articolo, perdono l'intera porzione dell'onorario corrispondente al numero delle funzioni lasciate. La Commissione speciale dispone degli onorari perduti in favore dei supplementari. Se l'assenza irregolare arriva a quattro mesi interi, l'assente si considera come dimissionato, e si procede alla nomina del successore.

Art. 16 – Il corso scolastico comincia il 12 novembre e termina il 12 luglio.

Art. 17 – Vi sarà ogni anno un'orazione solenne per l'apertura degli studi alla quale la Commissione speciale deputa annualmente uno de' professori, e procura di dare la massima pubblicità e splendore. L'oratore avrà una gratificazione di lire cinquanta e di altrettante se nel termine del corso cominciato pubblicherà l'orazione collo stampare.

Art. 18 – I professori delle cattedre delle Istituzioni civili, delle Matematiche, dell'Etica e delle Istituzioni criminali, le quali Istituzioni criminali s'intendono d'ora in poi sostituite alle Istituzioni di Diritto canonico, appartenendo alla nomina della famiglia Grimaldi, sono considerati come professori aggregati all'Università. Se fra questa famiglia e la Commissione speciale si verrà a un'equa e decente transazione da approvarsi dal Magistrato dell'interno, in tal caso gli accennati quattro professori avranno dalla cassa dell'Università l'aumento che uguagli il loro onorario con quello degli altri colleghi, e potranno aver luogo nelle sedute generali e in quelle della Commissione speciale, come pure nelle giubilazioni dell'Università e negli altri vantaggi. In caso diverso resteranno a loro carico i supplementari, e salvi sempre i doveri prescritti o da prescriversi agli altri professori, e la notata subordinazione alla Commissione speciale e al Magistrato dell'interno.

Art. 19 – Un professore della Classe legale deputato della Commissione speciale, e l'amministrazione dell'Ospedale di Pammatone, faranno un'equa e decente transazione da approvarsi dal Magistrato dell'interno, sui redditi destinati per l'onorario di alcuni professori di classe medica. Finché non siano esigibili questi redditi, o non si potrà mettere in attività la transazione, i detti professori non saranno senza l'onorario e [avranno] tutti i diritti degli altri professori.

Art. 20 – Gli studenti de quali non fosse esatta la condotta nelle scuole e loro adiacenze, poteranno essere sul momento congedati dalla corrente lezione d'ordine del rispettivo professore, o del prefetto delle Scuole. Se le circostanze meriteranno maggiore considerazione, il presidente della Commissione speciale potrà accordare un congedo sino a quindici giorni. Se l'oggetto fosse di notevole scandalo o disordine, la Commissione speciale potrà ordinare un congedo assoluto, il quale una volta dato non potrà rivo-carsi senza il consenso del Magistrato dell'interno.

Art. 21 – La Commissione speciale coll'organo del Magistrato dell'interno al più presto proporrà al governo le prove che sarebbe utile prescrivere nell'Università per quelli che vorranno concorrere a qualche esercizio di Medicina, Chirurgia, Farmacia, Genio e Marina in grado di ufficiali, di funzioni di giudice civile o criminale, di notaio, di capo aggiunto ai pubblici burò, di cattedratico nelle pubbliche scuole, di avvocato o causidico in causa altrui, considerando colla dovuta specialità i giovani domiciliati in Genova e sue adiacenze, i domiciliati nel restante della Repubblica e gli educati in altre Scuole, Collegi ed Università. La stessa Commissione presenterà all'approvazione del Magistrato dell'interno qualche modo di onorare gli studenti distinti.

Art. 22 – Sulle cose che non fossero state previste o riparate da questi articoli, e che fossero interessanti per il buon ordine dell'Università, la Commissione speciale farà il suo progetto, e invocherà l'autorità del Magistrato dell'interno. Nei casi di urgenza, la Commissione speciale provvede e immediatamente ne dà parte allo stesso Magistrato, fino alla di cui risposta, le risoluzioni prese non sono in attività che come provvisorie.

Art. 23 – Al presidente della Commissione speciale, che sarà nominata dal Magistrato supremo, sarà al più presto trasmessa copia autentica della presente organizzazione e dei decreti che lo stesso Magistrato farà in virtù dell'art. V di sopra espresso. Il detto presidente radunerà in luogo ed ora

convenuta i professori e i funzionari dell'Università per presentarli al Magistrato dell'interno.

Art. 24 – Dopo questa formalità la Commissione speciale entra subitamente nelle sue funzioni. Essa farà al più presto le debite disposizioni del locale dell'Università, quelle che poteranno riguardare la così detta Congregazione degli scagnisti, al quale sarà pure aperta al concorso degli studenti, quelle che sono relative al diario, orario e metodo dell'istruzione, quelle finalmente che fossero richieste dalla forza delle circostanze e presenterà i suoi travagli al Magistrato dell'interno.

Art. 25 – Sono annullate tutte le altre determinazioni, impieghi, nomine o commissioni dell'Università, anteriori alla presente organizzazione.

Art. 26 – Per la definizione dei travagli straordinari cominciati nella biblioteca, la Commissione speciale è autorizzata a far proseguire le operazioni degli attuali incaricati in compagnia del nuovo bibliotecario, e conservare loro i rispettivi emolumenti.

Art. 27 – Il Magistrato dell'interno è incaricato dell'esecuzione di questo regolamento.

3. Rapporto del senatore deputato alla pubblica istruzione Marcello D'Aste al Magistrato supremo, doge e senatori, seduta del Magistrato supremo del 17 settembre 1803. ASG, RL 60 e 391/I.

(...) L'Università nazionale ha senza dubbio tutto il bisogno di nuovo metodo e di nuova organizzazione. Ella giace da molto infelicemente nel disordine e nell'avvilimento, motivo per cui dagli stranieri nulla affatto è conosciuta l'Università della Liguria, motivo per cui non può fornire nemmeno a nazionali il modo di apprendere le scienze superiori più utili e più necessarie, ed è attualmente ridotta ad esser quasi una scuola imperfetta de' primi elementi.

L'onore nazionale reclama i più pronti opportuni provvedimenti. Mille oggetti politici ed economici devono almeno persuadere la necessità di provvedere nello stato un compiuto corso di studi, almeno per le scienze mediche e legali, al conseguimento delle quali si consacra non poca della nostra gioventù, che è costretta a cercare buone scuole in paesi stranieri.

A quest'oggetto così salutare tende il novo piano che vi presenta il Provveditore del Centro, pieno senza dubbio di lumi, e conoscitore de' buoni studi e delle più celebri Università. (...) D'Aste.

4. *Rapporto del Magistrato dell'interno al Magistrato supremo*, 27 ottobre 1803. ASG, *RL* 391/II e 60*

Le viste che con lodevolissimo zelo sono proposte dal cittadino provveditore riguardo all'Università, già hanno fatto il soggetto di serio esame e discussione nel Magistrato dell'interno, e nella deputazione, che esso Magistrato sin dal suo ingresso in ufficio formò di senatori cavati dal proprio seno a cura e direzione dell'asse ex gesuitico, e dell'Università.

Ben fu conosciuta la necessità di rialzare a maggior lustro, e più universale profitto questo stabilimento, e quantunque le stato attuale di lumi e coltura nella Liguria non gli presentasse un quadro così lugubre, e desolante, qual lo descrive il cittadino provveditore, bastando solo a raddolcirne le tinte il testimonio dei noti di lui talenti e dottrina, pure non si dissimulò il bisogno di rendere più diramate ed estese le utili cognizioni a pubblico e privato giovamento, e riscontrati li codici di leggi e regolamenti stabiliti nelle estere Università si prefisse di adottarne per la nostra tutto ciò che gli potesse convenire.

Vi esporrà il Magistrato, per soddisfare alla vostra interpellazione, le osservazioni, che ebbero luogo, quando trattossi de mezzi di migliorare detta Università.

Una si ravvolse sulla convenienza di conservare o togliere dall'Università le Classi inferiori di Grammatica e di Umane lettere. Dopo essersi motivato tutto ciò, che poteva sostenere o combattere l'una o l'altra divisa, trovossi, che oltre l'esempio di altre Università, che le conservano, eranvi ragioni particolari, che le rendono indispensabili nel nostro paese.

Non si può impugnare l'assoluto bisogno della prima istituzione, che si riceve in queste classi per farsi grado a studi superiori. Ora, siccome

* Il testo trascritto è quello di ASG, *RL* 391/II; in nota si riportano le varianti, per lo più lievi, presenti nel medesimo testo in ASG, *RL* 60, datato 26 settembre 1803.

non potrebbero bastare a tutta la popolazione di Genova sia per l'incapacità del locale, sia per l'ubicazione del medesimo in un angolo della città le sole Scuole pie, verrebbe a cagionare un'essenziale mancanza la soppressione di dette Classi nell'Università. Si considera ancora, anche se la gioventù non venga invitata dal bisogno de' primi rudimenti alla frequenza dell'Università, vi sarà poi a temere, che non vi si rivolga nell'età più adulta, e che resti in conseguenza inutile e deserto il pubblico Liceo.

Secondo ed importantissimo oggetto di riflessione fu quello di astenersi da qualunque innovazione nel sistema di amministrazione dell'Università, e patrimonio ex-gesuitico, che possa dar presa a confische o sospensioni di pagamento de' frutti de' capitali collocati in estero di pertinenza del medesimo patrimonio, da cui vengono stipendiati i lettori e maestri.

Si trovano i detti capitali parte intestati alla Deputazione ex gesuitica, e parte alla Deputazione incaricata de' pubblici studi dell'Università di Genova, e gli esempi delle immense perdite già sofferte dal patrimonio ex-gesuitico, non meno che quelli delle recenti difficoltà obbiettate al pagamento de' frutti e restituzioni de' capitali di simile specie di precedenza delle corporazioni religiose, hanno posto in somma guardia il Magistrato dell'interno, e gli hanno fatta conoscere la necessità ed importanza di conservare l'antica esistenza e denominazione della Deputazione ex-gesuitica incaricata della direzione de studi dell'Università, cavando dal proprio seno i senatori che la compongono.

Una terza osservazione occorre sullo stato del patrimonio ex-gesuitico. La sospensione per una parte di redditi fondati sui monti di questa repubblica e de frutti de' capitali impiegati colle comunità di Lione, Marsiglia, Bologna ed altri. Il carico d'altronde del pagamento delle pensioni ex-gesuitiche e l'adempimento di altri obblighi annessi al detto patrimonio, unitamente all'annuo stipendio dell'Università importante circa L. 14.000, lasciavano^a appena in ultimo luogo un limitato avanzo, che il Magistrato giudicò doversi preferibilmente rivolgere allo stabilimento in essa Università delle importanti lezioni di Nautica, Aritmetica e Scritture mercantili, e si trova appunto occupando di prepararle per l'apertura del nuovo anno scolastico. Ora però la liquidazione seguita de' capitali suddetti impiegati colle comunità della Francia, ed iscritti per un terzo sul gran libro del

^a lasciavano] lasciano

debito consolidato, va' a produrre un aumento di reddito di circa L. 5.000 annue^b.

Esaminando al seguito di queste osservazioni il progetto di decreto suggerito per l'organizzazione dell'Università, vi si incontrano molte disposizioni, che ne rendono di sommo rischio, ed in molta parte impossibile, l'esecuzione.

La totale variazione, che si vuol introdurre nell'amministrazione de' redditi e patrimonio ex-gesuitico, può mettere a pericolo i capitali impiegati coll'Inghilterra, Russia, Svezia, Danimarca ed altre nazioni^c. L'esclusione della Grammatica, dell'Umanità e della Rettorica^d dalla pubblica Università apporterebbe alla gioventù un vuoto grandissimo d'istruzione, cui nulla affatto supplirebbero li due maestri di Rettorica elementare e di Grammatica, che si propone di stabilire nelle Scuole dette di carità di Prè, numerose niente meno di 400 individui^e, alle quali mai concorreranno i giovanetti nati in condizione di poter essere calzati e vestiti. Così neppure sembra opportuno di proscrivere dalla sede delle scienze lo studio delle facoltà teologiche, ovunque coltivato, ed imprescindibili per quelli che si destinano allo stato ecclesiastico.

Il fornire del dovuto onorario li professori, che dettano dell'ospedale le Istituzioni mediche, le chirurgiche, l'Anatomia, la materia medica e la Medicina pratica colli proventi a ciò destinati della colonna Vernazza, o in fatta di quelli col reddito del patrimonio ex-gesuitico^f, e l'inscriverli tra professori dell'Università sarà cosa molto conveniente e di decoro ma non può convenire che siano trasferite nell'Università tutte le dette lezioni, troppo importando che non siano divise quelle che abbisognano dell'aiuto delle dimostrazioni cliniche ed anatomiche che sono concentrate nell'ospedale, oltreché troppo risulterebbe scomodo a praticanti giovani il lungo tragitto dall'ospedale, ove devono assistere, all'Università.

^b Ora – annue] *omette*

^c Quando questi andassero fortunatamente immuni da perdita, sarebbe nulla meno ben lontano l'asse ex-gesuitico dal poter fornire l'annua somma di lire 30/m e più, che si richiede all'adempimento del nuovo piano] *aggiunge*.

^d Rettorica] *Poesia*.

^e individui] e più individui.

^f o in fatta – ex-gesuitico] *omette*.

Le innovazioni che si propongono circa le cattedre instituite dal *quondam* Ansaldo Grimaldi, richiedono un'espressa deroga del Senato; e per motivi di più eminente riguardo alla discussione del Senato medesimo sarebbe necessario di sottoporre il progetto di formare nella Repubblica quella che porta il piano presente, associazione dei più illuminati e distinti cittadini, forte della pubblica opinione e fornita d'importanti attribuzioni, e della disposizione di cospicui mezzi, onde potrebbe col tratto del tempo e per la consueta tendenza di codeste istituzioni rendersi un giorno indipendente e forse gelosa al governo. D'altronde la sana politica e la prudenza suggeriscono che la nomina alle cattedre (salvo il giudizio da farsi per mezzo di un pubblico esame sull'idoneità de' candidati, quando non gli esenti una fondata celebrità di nome, nel quale giudizio puonno senza inconveniente avere parte professori) resti pienamente in facoltà del governo e da esso dipenda ogni amministrazione de' fondi e con questa lo stipendio de' maestri e professori.

Tutto ciò non isceama il merito di molte savissime vedute che si contengono nel progetto di decreto, ed il Magistrato dell'interno facendone tutto il dovuto conto ha col mezzo della Deputazione ex-gesuitica conciliato d'intelligenza del senatore deputato alla pubblica istruzione, e del detto Provveditore del centro un progetto di organizzazione dell'Università nazionale confacente alle circostanze del nostro paese, ed allo stato del patrimonio ex-gesuitico che sottomette alle superiori vostre deliberazioni.

Dall'ufficio dell'interno li 27 ottobre 1803 §.

Maglione presidente.

§ ed il Magistrato dell'interno – 27 ottobre 1803] e di una parte può farsi sin d'ora profitto e miglioramento dell'Università; di altre farsi serbo a misura che le circostanze e gli avanzi di patrimonio ex-gesuitico ne permetteranno l'esecuzione. Intanto non pare che debba frammettersi ritardo allo stabilimento nella prossima apertura dell'anno scolastico della riferita cattedra di Nautica, e delle scuole di Aritmetica, e Scrittura mercantile con eleggere il professore e maestro nelle forme ultimamente stabilite dal Senato mediante ancora i concerti già in corso coll'Accademia ligustica delle belle arti, che a tal'effetto ha deputati due de' suoi soci./ Dall'Uffizio dell'interno li 26 settembre 1803.

5. *Progetto di decreto di organizzazione dell'Università nazionale presentato dal Magistrato dell'interno al Magistrato supremo, 27 ottobre 1803. ASG, RL 391/II.*

Progetto di decreto di organizzazione dell'Università nazionale.

Il Magistrato supremo,
considerando (...) ^a.

Decreta

1. La direzione de' studi dell'Università e l'amministrazione del patrimonio ex-gesuitico continuano ad essere affidate ad una Deputazione, quale sarà composta del presidente pro tempore del Magistrato dell'interno, del senatore deputato pro tempore alla pubblica istruzione, e di tre senatori scelti nel suo seno dal detto Magistrato dell'interno, che durano in ufficio e si variano uno in ciascun'anno. Per li primi due anni la sorte decide per estrazione.

2. Il reddito del patrimonio ex gesuitico, dedotto il pagamento delle pensioni a soci della soppressa Compagnia di Gesù, e gli altri carichi originariamente annessi al medesimo, è rivolto a stipendio e sussidio dell'Università e pubblica istruzione.

3. Sono conservate nell'Università le cattedre ed altri uffizi attualmente esistenti col loro rispettivo onorario.

4. Vi sono pure provvisoriamente conservate le Scuole destinate alla prima istituzione della gioventù, sinno a che collo stabilimento delle Scuole comunali del Centro possa essere supplito quanto basta al detto oggetto. I maestri di dette Scuole dell'Università saranno in tale caso a preferenza prescelti per le Scuole comunali.

^a L'elenco introduttivo dei "considerando" è quello che verrà adottato nella stesura definitiva; cfr. il testo presente in *Raccolta delle leggi, e atti, decreti e proclami pubblicati dal Senato e dalle altre autorità costituite nella Repubblica ligure*, [II], Genova, Franchelli, 1803 - anno VII, pp. 73-74, e in *Regolamento per l'Università nazionale col prospetto delle facoltà che vi s'insegnano, e la nomina de' professori, maestri ed altri impiegati*, Genova, Stamperia dell'Istituto nazionale e della Gazzetta nazionale, 1803 (dove però il testo dei "considerando" è incompleto; una copia in BCB m. r. ant. II. 5. 28 (4)).

5. Sono aggregate nell'Università le cinque cattedre di Anatomia, Istituzioni mediche, Medicina pratica, Materia medica ed Istituzioni chirurgiche, che si dettano attualmente nell'Ospedale.

6. Sono accresciute alla Classe legale quattro cattedre, cioè Istituzioni criminali, Gius pubblico, Gius comune e patrio ed Eloquenza latina ed italiana; alla Classe filosofica le due di Nautica e Teoria del commercio applicato all'aritmetica, Geografia mercantile e Stile epistolare.

7. Sono stabilite nell'Università una cattedra di Bibbia e Lingue orientali, ed una di Lingua toscana e di Lingua e letteratura greca.

8. Vi sono pure accresciute due Scuole, una di Lingua francese, ed una di Aritmetica pratica, Scrittura, Cambi e Commercio.

9. Alla carica del professore di Nautica sarà provvisto dalla suddetta Deputazione di concerto colli deputati da soci della Accademia ligustica di Pittura, Scoltura ed Architettura, che sono inviati a concorrere allo stipendio di detto funzionario col lascito del benemerito fu Gian Giacomo Grimaldi.

10. Il Magistrato supremo sul rapporto del Magistrato dell'interno farà per questa prima volta le nomine alle nuove cattedre e Scuole aggiunte, e quelle altre variazioni e giubilazioni de' professori ed altri funzionari attuali che stimerà opportune.

11. L'onorario de' professori, maestri e dimostratori continua per ora sul piede attuale. Sarà aumentato in appresso in proporzione degli avanzi del patrimonio ex-gesuitico e del merito e zelo rispettivo nel buon ammaestramento della gioventù.

12. A nuovi professori e funzionari delle cattedre aggiunte sarà per ora dalla Deputazione assegnato in proporzione il massimo onorario che l'asse possa comportare sino a che col diritto delle lauree, di cui in appresso, o con altro mezzo si possa portare al livello degli altri professori.

13. Dopo anni venti di servizio prestato, o da prestarsi, li professori e maestri hanno diritto alla giubilazione colla riserva della metà dell'onorario. Qual'ora però volessero continuare nella carica, riceveranno l'aumento d'un quinto del loro onorario senza perdere il diritto alla giubilazione, che potranno conseguire in ogni tempo colla riserva sempre della metà del solo onorario, non considerato l'aumento. Cinque anni di servizio delli dimostratori ed altri funzionari saranno in confronto considerati come quattro.

14. Al gabinetto di Fisica sperimentale, al laboratorio chimico, al Museo d'Istoria naturale è assegnata per le spese occorrenti in dimostrazioni, ed esperienze la somma necessaria. Per gli altri oggetti relativi a dette scienze, e a quella di Nautica non meno che alla biblioteca, importanti spesa di rilievo e straordinaria sarà provveduto secondo la possibilità dell'asse ex gesuitico.

15. Vi sarà nell'Università una Commissione dei studi composta di cinque professori cavati uno dalla Classe filosofica, uno dalla Classe legale, uno dalla Classe medica, e due a libera scelta de' professori. Uno di questi sarà per due anni presidente, avrà la vacanza per un biennio, e quattro membri restano pure per due anni in funzione, ma si cambiano per metà in ogni anno. Dopo il primo anno la sorte decide dei primi, che dovranno essere rimpiazzati.

16. Per la prima volta il Magistrato supremo nomina il presidente e gli altri quattro membri della Commissione dei studi. In seguito i professori radunati nel tempo idoneo fanno l'elezione del detto presidente e membri della Commissione dei studi alla pluralità assoluta.

17. La Commissione dei studi invigila sopra i professori, maestri, ed altri funzionari, sopra i studenti et alla piena esecuzione dei regolamenti. Riconosciuto qualche inconveniente, et il bisogno di provvedervi, ne partecipa la Deputazione. Questa, intesa la denuncia et il soggetto denominato, come anche ex officio procederà alle provvidenze opportune.

18. La Deputazione e la Commissione dei studi, conosciuto il bisogno di qualche regolamento generale intorno al bene dell'Università, lo presentano al Magistrato supremo; eseguiscono e fanno eseguire gli ordini comuni, o individuali, che gli verranno trasmessi per la correzione degli abusi o pratiche non convenienti.

19. La Commissione dei studi combina co' professori il piano adattato per il diario, orario e metodo d'istruzione, forma il calendario e l'elenco de' professori coll'esposizione dei trattati, che insegneranno rispettivamente, stende le istruzioni opportune per ciascun professore, maestro ed altro funzionario e presenta il tutto alla Deputazione che la porta alla approvazione del Magistrato supremo.

20. Per le spese del suo burò, e per la pubblicazione colle stampe del calendario et elenco saranno assegnate al presidente annue L. 240.

21. Il corso scolastico comincia il 12 novembre, e termina per le Classi superiori a tutto luglio, e per le inferiori a tutto agosto.

22. Vi sarà ogni anno per l'apertura delle Scuole un'orazione solenne, ovvero una dissertazione sopra oggetti scientifici, alla quale la Commissione dei studi deputa annualmente uno de' professori e procura di dare la massima pubblicità e splendore. L'oratore avrà una gratificazione di L. 50, ed altrettante se nel termine del corso cominciato pubblicherà l'orazione colle stampe. Vi sarà pure un solenne divino servizio al principio et un *Te Deum* di ringraziamento al fine delle scuole coll'assistenza de' professori e studenti.

23. In ogni anno si dovrà fare nell'Università un pubblico esperimento in forma di accademia in una o più sedute tanto per le Classi superiori che per le inferiori separatamente, nel quale i rispettivi studenti abbiano occasione di dar pruova del loro profitto e capacità ne' studi fatti e nella scienza appresa nel decorso dell'anno scolastico.

24. Nessun professore o funzionario potrà far supplire da altri il suo dovere senza il consenso della Commissione dei studi. Trattandosi di una, due o al più tre funzioni basterà quello del presidente. Se uno di essi domanderà il supplemento per più di quindici funzioni, il consenso della Commissione si presenterà all'approvazione della Deputazione. È eccezzuato il caso di malattia, e quello di grave urgenza dichiarata dalla Deputazione per i quali la Commissione dei studi provvede come meglio può senza alcun pregiudizio del professore impedito. Fuori di detti casi gli assenti suppliti con licenza perdono la metà della porzione dell'onorario corrispondente al numero delle funzioni lasciate. L'esercizio di qualsisia pubblica funzione, e di qualche altro impiego o professione individuale non sarà mai considerato come il detto caso di grave urgenza. Quelli che non si uniformano alle disposizioni di questo articolo perdono l'intera porzione dell'onorario corrispondente al numero delle funzioni lasciate. La Commissione dei studi conserva nota delle ritenzioni da farsi a professori e maestri mancati e suppliti, e la trasmette al fine di ogni trimestre alla Deputazione, perché dell'importare di esse ne faccia rilasciare mandato a parte in credito della stessa commissione che ne dispone in favore de' supplementari.

Se l'assenza irregolare arriva a quattro mesi intieri, l'assente si considera come dimissionato, e si procede alla nomina del successore.

25. Gli studenti, de' quali non fosse esatta la condotta nelle Scuole e sue adiacenze, potranno essere sul momento congedati dalla corrente lezione d'ordine del rispettivo professore o del prefetto delle Scuole. Se le circostanze meritassero maggiore considerazione il presidente della Commissione dei studi può ordinare un congedo sino a giorni quindici. Se l'oggetto fosse

di notevole scandalo, o disordine, la Commissione dei studi potrà ordinare un congedo assoluto, il quale, una volta dato, non potrà rivocarsi senza il consenso della Deputazione.

26. Si conferiscono nell'Università le lauree di Giurisprudenza, Teologia, Medicina, Chirurgia, e Farmacia. Il dritto di dette lauree è destinato in sussidio de' professori e delle spese della biblioteca, gabinetto, museo ed altri oggetti dell'Università. La Commissione dei studi è incaricata di presentare al Governo coll'organo della sopradetta Deputazione il piano degli esami et il regolamento da osservarsi nella collazione di dette lauree.

27. È pure incaricata di presentare all'approvazione del Magistrato supremo per organo della detta Deputazione le pruove, che sarebbe utile di prescrivere nell'Università per quelli, che vorranno concorrere a qualche esercizio di Medicina, Chirurgia, Farmacia e Marina in grado di ufficiale, di funzione di giudice civile, o criminale, di notaro, di capo aggiunto a pubblici burò, di cattedratico nelle pubbliche scuole, di avvocato o causidico in causa altrui, considerando con la dovuta specialità li giovani domiciliati in Genova e sue adiacenze, i domiciliati nel restante della Repubblica, e gli educati in altre Scuole, Collegi et Università.

28. La stessa Commissione presenterà all'approvazione della Deputazione qualche modo di onorare gli studenti più distinti e si distribuiranno in ogni anno de' premi a giovani più studiosi.

29. Sarà egualmente accordata un'equa ricompensa a quei professori che animati da nobile zelo per il pubblico bene produrranno qualche opera elementare riconosciuta utile all'avanzamento della scienza che professano et al profitto de' loro studenti.

30. La Deputazione incaricata della direzione dell'Università rappresenta al governo in ogni tempo quelle variazioni e nuove misure che apprenderà necessarie ed utili al decoro e lustro dell'Università medesima.

31. Si proseguirà il lavoro cominciato nella biblioteca dell'Università per la formazione del suo catalogo sotto l'ispezione degli attuali deputati alle librerie nazionali.

◊ Il testo di questo periodo è in parte cancellato, corretto nell'interlinea, e in parte cancellato anche nella correzione (là dove si prevede che sia il Magistrato supremo a determinare le somme in oggetto).

32. Sarà trasmessa copia del presente decreto al Magistrato dell'interno et alla Deputazione incaricata de' studi dell'Università e dell'amministrazione del patrimonio ex gesuitico per la sua esecuzione.

1803 a 27 ottobre.

Approvato suddetto progetto dal Magistrato dell'interno per presentarsi al Magistrato supremo.

Maglione presidente.

II. L'Université Impériale

M.-L.-É. SÉDILLEZ, *Rapport sur la Faculté de Droit de Gènes*, 1809 *

Université Impériale

Facultés de droit

Gènes

Inspection 1809

Troisième pièce du rapport

Rapport sur la Faculté de Droit de Gènes

§ 1

De l'organisation

De tems immémorial, il existait à Gènes un Collège de docteurs en Droit qui, réuni au préteur de la ville, examinait les candidats, leur conférait les grades et leur donnait le diplôme de docteur en droit ¹.

* Il testo è quello del manoscritto conservato in ANP, F 17, 2102. Nella trascrizione si è preferito rispettare la grafia originaria (ad esempio non correggendo *Gènes* in *Gênes*, e non modernizzando i plurali dei vocaboli in *-ent* e *-ant*, che quindi rimangono *-ens* e *-ans*). Si è altresì intervenuto sulla punteggiatura, sulle maiuscole e il sottolineato è stato portato in corsivo. Sono stati omessi, e sostituiti con i punti di sospensione compresi tra parentesi, i rinvii alle *pièces justificatives*, una documentazione non più disponibile nell'unità archivistica sopra indicata e la cui riproduzione sarebbe stata comunque per lo più superflua o ripetitiva: attraverso di essa l'ispettore forniva di volta in volta documenti (testi normativi, bilanci, ecc.) che costituivano elementi di sintesi su di una materia relativamente alla quale nel *rapport* già ci si soffermava in modo analitico. Ciò nonostante talvolta l'allegato sarebbe stato invece effettivamente utile per integrare il testo trascritto. Infine, in alcuni casi il rinvio è stato necessariamente mantenuto, in quanto inserito direttamente nel ragionamento sviluppato da Sédillez nel testo del *rapport*.

¹ Nota a margine: «L'Université de Gènes doit son principal lustre à la générosité d'Ansaldo de Grimaldi, qui la dota richement en 1535».

A la révolution en 1797, le Collège des docteurs fut dissous.

En 1803, la Magistrature suprême de la République ligurienne donna une nouvelle forme à l'Université nationale de Gènes, et accorda à la Classe de Droit ainsi qu'à celles de Théologie et de Médecine le pouvoir de confirmer des grades et de délivrer des diplômes.

Un règlement du 3 juin 1805 détermina le mode de collation des grades.

Un décret impériale du 4 juillet 1805 maintient l'Université de Gènes et la compose de six Écoles spéciales. Celle de Droit, qui en fait partie, est soumise au régime établi pour les autres Écoles de Droit de l'Empire, sauf les dérogations portées au décret.

Les professeurs actuels ont été nommés par S. A. S. le prince architrésorier de l'Empire le 2 novembre 1805. En voici les noms:

1°. Éléments de Droit civil, de Droit naturel et de Droit des gens, Molini.

2°. Droit romain et ses rapports avec le Droit français, Laberio.

3°. Législation et Procédure criminelles, Clavarino.

4°. Législation et Procédure civiles, J.[ean] L.[uc] Solari.

Suppléant, N.[icol]as Solari. [...]

Il n'a été nommé ni directeur de l'École, ni secrétaire. On voit que quatre professeurs et un suppléant ont été nommés, quoique dans les autres Écoles de droit, il y en ait cinq et au moins deux suppléants. S.A.S. a fait encore d'autres modifications relativement aux inscriptions, rétributions, examens et réceptions. Nous en parlerons par la suite.

Comme l'École de Droit de Gènes n'avait été spécialement confiée à aucun des inspecteurs généraux, elle n'avait pas encore été visitée et c'est sur une commission spéciale de M. le grand-maître que je me suis rendu auprès de cette Faculté dans le courant de mai et de juin derniers.

§ 2

Des professeurs et de l'enseignement

D'après un règlement du Bureau d'administration du mois de novembre 1805 les Classes ouvraient le 12 novembre et se fermaient le premier septembre suivant. Chaque professeur devait donner au moins 140 leçons d'une heure chacune. [...]

Un autre règlement, actuellement en vigueur, a rapproché la clôture au 14 août et a réduit les leçons de chaque professeur à trois par semaine d'une heure et demie chacune. [...]

Ayant eu occasion de voir un membre du Bureau d'administration et de lui demander quelle était la cause de cette réduction du nombre des leçons, il m'a répondu franchement qu'on n'avait pas eu d'autre raison que l'indulgence due à des professeurs qui n'étaient pas payés.

Dans chaque leçon une demie heure environ est employée à dicter, le reste de la leçon se passe en explication et, à la fin de la semaine, un des élèves fait la répétition. J'ai fait sentir les avantages de consacrer une partie des leçons à exercer les élèves par des interrogations, des conférences, soit en leur faisant des questions, soit en leur permettant d'en faire. Ces moyens réveillent l'attention, excitent l'émulation et sont aussi utiles aux maîtres qu'ils reposent qu'aux étudiants dont ils exercent le jugement.

Le premier jour que j'assistai aux cours était un samedi, 27 mai, personne ne me connaissait, on savait à peine mon arrivée. Je me présentai en habits bourgeois comme étranger. La leçon venait commencer. Le professeur faisait sa dictée sur le titre *de locato conducto*. Après la dictée, il s'est mis à expliquer des matières dictées antérieurement, dont l'objet était l'effet des stipulations. Ensuite le professeur s'étant aperçu que l'étudiant qui devait faire la répétition de la semaine était absent, chargea un autre élève de faire cette répétition. Cet étudiant ayant dit qu'il ne serait pas assez préparé : vous direz, répliqua le maître en italien, vous direz ce que vous savez. Le jeune homme a fait en français son résumé et s'en est très bien livré : le jeune homme est du Perrigort. Il parle bien français et prononce le latin à la manière italienne.

Le professeur M. Molini est en même tems président de la Cour criminelle. On m'a assuré qu'il était très exact et très instruit, et j'ai eu occasion par la suite de m'assurer que c'est un excellent professeur; c'est un homme d'une belle figure qui parle avec beaucoup d'aisance. Il n'est pas étonnant qu'il ait la prononciation italienne, mais en quoi il est vraiment remarquable, c'est dans la manière de dicter, alors la prononciation devient tellement accentuée, qu'elle ressemble tout à fait à un chant beaucoup plus marqué qu'un récitatif de l'Opéra.

Les professeurs n'ont point de costume et ne montent point en chaire.

Les fréquentes conférences que j'ai eues avec les professeurs ont été assez pénibles, attendu qu'excepté M. Molini, ces messieurs parlent et enten-

dent très peu le français. J'ai été obligé de me rappeler ce que je sais d'italien pour les mettre un peu à leur aise, outre cela deux de ces professeurs sont très sourds. Je n'avais point de remède à cet inconvénient. M. Molini m'a beaucoup aidé. Je puis assurer que c'est un de nos meilleurs professeurs de Droit romain; il y a 26 ans qu'il l'enseigne quoiqu'il soit encore dans toute la force de l'âge. Il y a bien dans sa manière beaucoup de choses vicieuses qui tiennent aux anciennes habitudes, mais il a un sens très droit et il regret lui même qu'on ait laissé si longtems l'École de Gènes sans aucune espère de direction. Il a paru goûter les bases posées dans les articles 40, 41 et 42 de l'instruction du 19 mars 1807, dont il n'avait pas même entendu parler. M. le cardinal Spina m'a dit beaucoup de bien de M. Molini et M. le recteur pense de même sur son compte; mais on craint de le perdre, parce qu'on croit qu'il sera appelé à quelque autre place. Ce professeur fait regretter que l'on veuille trouver une incompatibilité entre le professorat et la magistrature. Ne semblerait-il pas au contraire que cette cumulation honore les deux professions? La bonne tenue des étudiants en droit à Gènes tient peut être beaucoup à cette circonstance.

L'ouverture de la session de la Cour criminelle et les affaires importantes qui s'y traitaient m'ont privé du plaisir de voir M. Molini aussi souvent que je l'aurais désiré.

M. Solari m'a fait part de la méthode qu'il a adoptée pour l'enseignement de la Procédure civile; elle m'a paru bonne au fonds, mais comme il enseigne en latin, et que la procédure ne se prête pas à cette langue, le professeur est obligé d'employer souvent des expressions françaises et de les expliquer en italien, ce qui fait une bigarure vraiment insupportable. Outre cela, M. Solari est un peu sourd. Cependant on le dit homme de lettres et très instruit. Je lui ai fait plusieurs observations sur son cours. Il paraît que de toutes les parties de notre législation, la procédure est celle que les Génois saisissaient le plus difficilement. Ils prétendent que les formes liguriennes étaient plus simples, surtout pour l'exécution des jugemens. Lorsque le créancier hypothécaire n'était pas payé, il se mettait tout simplement en possession de l'immeuble hypothéqué, et conservait cette possession jusqu'à ce que le débiteur eut trouvé le moyen de payer. [...]

M. Ambroise Laberio, chargé du Droit romain dans ses rapports avec le Droit français, est le plus sourd, et à ce qu'on dit le plus savant des professeurs de la Faculté. Il m'a présenté trois cahiers imprimés de son cours en Italien. Cet ouvrage est intitulé *Razionali sul Codice Napoleone*. C'est

une conférence de notre Code avec les lois romaines. Il suit le Code Napoléon article par article; il y ajoute les dispositions correspondantes des Codes de procédure civile et de commerce, les décisions des tribunaux et les formules des actes civils. Il y a beaucoup d'érudition italienne dans ces cahiers, et si l'auteur les continue comme il les a commencés, ce sera un ouvrage très volumineux. Comme M. Laberio paraît jouir d'une grande réputation j'ai voulu avoir sur son ouvrage l'avis de juges compétens, je fait examiner à Turin par M. Reinéri et par M. Ceresa. Ces deux professeurs m'ont donné leur opinion par écrit. L'un et l'autre se réunissent dans ce point, que c'est un ouvrage d'érudition mais qui ne convient nullement à l'enseignement. [...]

Dans les conférences que j'ai eues avec M. Laberio, il est convenu que son ouvrage était un peu long pour l'enseignement et je suis convenu avec lui que cet ouvrage contenait d'excellens matériaux qu'il pourrait, quand il voudrait, mettre dans un ordre convenable; mais je l'ai engagé à attendre, pour ce travail, les instructions qui lui seraient données par M. le grand-maître.

Du reste M. Laberio fait aussi bien sa classe qu'il est possible de la faire avec l'infirmité dont il est affligé (il fait même des répétitions); il appelle auprès de lui un élève pour répéter et il tache d'entendre ce qu'il dit au moyen d'un cornet acoustique. Cependant ce professeur paraît tenir à sa place. Il me semble que ce serait un très bon émérite qui pourrait employer son tems utilement dans le cabinet.

J'ai assisté aux leçons de M. Clavarino sur la Législation criminelle. Un élève faisait une répétition sur la classification des délits et sur la proposition des peines. Il paraît que Beccaria est en grande vénération dans les Écoles d'Italie; j'y ai aussi entendu parler avec éloge de Filangieri. Après l'exposition du système, un autre élève fit des objections. Le professeur dirigeait cette discussion et la rectifiait au besoin. J'ai donné des éloges à ce genre d'exercice qui ménagé à propos, n'est pas moins utile que les discours *ex cathedra*.

Le suppléant M. Nicolas Solari est un homme de trente ans qui est juge au Tribunal de première instance. C'est un jeune homme de bonne mine qui paraît aimable et instruit. Il n'a eu occasion de suppléer pendant quelque tems que M. Laberio qui est fort exact. Il a suivi la méthode de ce professeur dans la comparaison du Code Napoléon avec le droit romain. Il parle un peu moins mal le français.

On a entendu parler à Gènes des concours qui s'ouvrent dans plusieurs Écoles françaises et même à Turin. Le concours n'était connu à Gènes que dans les cas où, à défaut de sujets, on faisait un appel aux talens étrangers; il

n'avait jamais en lieu pour le chaires de droit. Les hommes de mérite, disent-ils, sont assez connus. Dans ce pays le talent n'aime pas à se mettre en avant, il faut qu'on l'aille chercher; ou ne trouverait peut être pas ici à faire un concours, et l'on pourrait trouver beaucoup d'hommes dignes de remplir les chaires.

J'ai dit qu'il n'y avait point de secrétaire particulier pour la Faculté de Droit. Les fonctions en sont remplies par le chancelier de l'Université qui est une espèce de secrétaire renforcé à 800 francs d'appointemens. Ainsi, M. vous voyez que ce chancelier est un pauvre homme, cependant il connaît fort bien toutes les affaires de l'Université, et m'a fourni avec beaucoup d'empressement les renseignemens que je lui ai demandés.

§ 3

Des étudiants, des exercices et des grades

Il n'est pas facile de dire au juste combien il y a d'étudiant en droit à Gènes, parce qu'on n'y tient pas de registres réguliers d'inscriptions. On trouvera cependant sous le n. 11 les listes des élèves qui suivent les différens cours. La plus complète de ces listes en porte le nombre à 59. Généralement on prétend qu'il y en a au plus 50. Cette année, elle n'en avait eu que 40, et 45 les années précédentes; ainsi l'on ne voit pas que cette École ait fait progrès; on attribue cette stagnation au voisinage de l'Université de Pise et aussi à l'insouciance des Génois pour tout ce qui n'est pas commerce. [...]

Dans une autre pièce sous le n. 12 on verra qu'en 1806, il s'est fait un bachelier en 1808 il s'en est fait cinq. Trois licenciés ont été reçus en 1806 et dix en 1808².

Une autre pièce, sous le n. 13 contient un état nominatif des examens et actes publics qui ont eu lieu depuis l'année 1806. Il y a eu 38 examens pour le baccalauréat, 24 pour la licence et 12 actes publics. Tous ces actes ont produit en tout 4.169 f. Un quart de cette somme a été partagé entre le recteur et les professeurs à droits de présence; deux autres quarts distribués

² Nota a margine « Il y a à Gènes une réunion académique des étudiants en droit. L'un des professeurs, M. Solari, préside cette réunion et la dirige. V. les constitutions de cette petite Académie dans la pièce n. 19 ».

aux professeurs en augmentation de traitement, et le dernier quart mis en masse pour être partagé entre tout les professeurs de l'Académie.

La pièce n. 14 est une matricule ou brevet d'admission aux grades.

Après les études nécessaires, l'aspirant à un grade donne sa supplique pour y être admis; il présente son brevet d'admission à l'Université, les certificats attestans qu'il a suivi les cours, son acte de naissance; *un certificat du greffier de la Justice criminelle constatant qu'il n'y a jamais eu de procédure criminelle contre lui*; là dessus, on l'admet aux examens ou actes. J'ai assisté à plusieurs actes publics dans la salle des actes qui est très belle et beaucoup trop vaste pour le peu de personnes qui assistent aux thèses; ces thèses ne s'impriment point; le candidat les dépose manuscrites sur le bureau. Elles sont écrites en latin et ne contiennent qu'une seule question. J'en ai rapporté deux qu'on trouvera sous le n.15.

La première présente cette question: *Celui qui est restitué par la Prince rentre-t-il en possession des successions qui ont été déférées à d'autres avant la restitution?*

La seconde thèse portait: *La faculté de remplir les conditions potestatives dans les contrats passe-t-elle aux héritiers?*

Ces thèses sur une seule question sont bien plus faciles à soutenir et ne remplissent pas l'objet de la loi qui veut que le candidat réponde sur toutes les parties de l'enseignement.

On ne tire pas la matière au sort comme dans nos Écoles; le candidat la choisit et la réduit à une seule question qu'il traite à fonds dans sa dissertation, et qu'il défend dans l'argumentation.

L'aspirant, revêtu d'une robe particulière à l'Académie de Gènes et qui n'est qu'une espèce de redingote noire large et longue, est assis sur une chaise en face du bureau. Il commence par lire une dissertation dans laquelle il traite la question de la thèse, et la discute d'après les opinions des docteurs et se décide enfin en faveur de l'une de ces opinions. C'est cette décision qui fait l'objet de la thèse. Par exemple, sur la première question, le candidat a soutenu que la restitution du prince ne fait pas rentrer le restitué dans les successions qui ont été déférées à d'autres avant la restitution. Sur la seconde question, le second candidat a embrassé l'opinion que la faculté de remplir les conditions potestatives dans les contrats passe aux héritiers, à moins que dans ces conditions on ait eu pour objet principal la personne, qui devait les remplir. Ces dissertations sont fort étendues et bien faites; mais rien n'assure qu'elles soient l'ouvrage du candidat.

La lecture de la dissertation est suivie de l'argumentation qui se fait avec grâce et élégance par les professeurs. Les aspirans ont fort bien répondu, soit que ces deux élèves eussent été choisis parmi les plus forts, soit qu'ait attendu la circonstance ou les ont peu aidés, ce qui est très possible, d'autant plus qu'ayant été engagés à soutenir ces thèses avant l'époque ordinaire, ils n'avaient pas eu beaucoup de tems pour se préposer, au reste, j'ai vu depuis ces élèves j'ai eu occasion de causer avec eux; ils m'ont paru instruits du droit romain et parlent très bien latin.

Dans cette espèce de débat, on a traité des questions de droit public un peu délicates, on a cité lois romaines sur la déportation, sur la captivité, les lois françaises sur la mort civile, sur l'émigration, les lois génoises sur l'état des religieux. On a entre autres posé l'espèce d'un legs fait à un religieux à la charge de quelques prières, et l'on a demandé si, depuis qu'on peut succéder aux religieux, l'héritier de ce moins pouvait demander les legs en se chargeant d'acquitter les prières. On voit que c'est une question de terroire.

Au reste, dans tout cela il me paraît qu'il y a de l'étoffe chez les professeurs et chez les étudiants il ne manque qu'une meilleure direction.

Lorsque tout est terminé, une sonnette avertit le répondant et les élèves à se retirer; le chancelier, dont j'ai déjà parlé, propose aux votans la question de capacité ou d'aptitude, et l'on vote en mettant une boule dans une machine singulière qui ressemble à un mortier de guerre, dans laquelle le votant introduit sa main, et peut, sans que personne s'en aperçoit, déposer sa boule dans le vase d'admission ou de rejet. La sonnette fait rentrer l'assemblée et le candidat, et le chancelier prononce la décision, tant en son nom, qu'en celui des votans. D'où l'on peut conclure que ce chancelier était autrefois un fonctionnaire important. Il n'est plus qu'un secrétaire. La vérification du scrutin et la prononciation du résultat semblent appartenir au président. Les candidats expriment ensuite leur reconnaissance. L'un d'eux le fit en vers latin et l'autre en vers français. On peut juger que le sentiment exprimé valait mieux que l'expression.

La formule de vote est celle ci: *antecessores iurisprudentiae Universitatis imperiali Genuae, rite te... idoneum unanimi voto, declaraverunt, ideoque baccalaureatus gradum et diploma decreverunt.*

Il semble que cette formule devrait être en français.

Il n'a pas été reçu de docteurs depuis que Gènes est réunie à la France. Autrefois on ne connaissait le baccalauréat et la licence qu'en Théologie.

Dans les autres Facultés, après les examens prescrits, on conférait le doctorat. En médecine encore, on ne confère que ce grade.

On n'a point encore délivré de certificats de capacité. Je pense qu'on n'est pas très sévère sur les certificats d'assiduité.

§ 4

Du matériel de l'École, de l'administration et de la comptabilité

Le palais de l'Académie est encore plus beau que celui de Turin. C'était l'ancienne maison des Jésuites; à Gènes les maisons sont des palais magnifiques. La salle de la jurisprudence n'est pas très grande. Il y a un autel où l'on dit la messe en certaines occasions.

La bibliothèque, celle de l'Académie est en fort bon ordre et fournie d'un grand nombre d'auteurs de droit, beaucoup plus qu'il n'est nécessaire à des élèves et même à des professeurs. Mais les éditions n'en sont pas choisies, les livres modernes manquent entièrement, les étudiants y sont reçus depuis neuf heures jusqu'à deux.

Les archives de l'Université sont renfermées dans des armoires et occupent deux salles; le surplus est dans une maison de l'Université près l'Église de Saint Ambroise.

La Faculté de Droit a peu de registres. Tout ce qui concerne les grades est réuni dans un seul cahier pour chaque individu.

La direction de l'Université est confiée par le décret du 15 messidor an 13 (4 juillet 1805) à un Bureau d'administration, à une Commission et au recteur. [...]

Mais le recteur seul paraît se mêler de tout, et les choses n'en vont pas plus mal.

La Faculté de Droit n'a aucun revenu particulier autre que les rétributions qui sont payées par les élèves; mais ces rétributions ne sont pas les mêmes que dans les autres Écoles de Droit. S.A.S le prince architrésorier de l'Empire a modéré tous les droits et les a portés à plus de moitié au dessous de ceux fixés pour les autres Écoles. Les dépenses ont été également modérées par le même décret. Chaque professeur n'a que 1200 fr. par an, et il n'y en a que quatre, et le suppléant n'a que 200 fr. de sorte que la dépense entière de l'École de Droit de Gènes n'est au total que de 5000 fr. par an, tandis que la dépense des autres Écoles de Droit est de 19.000 fr. [...]

Les droits d'inscriptions pour l'École de Droit sont fixés à huit francs par trimestre, mais le régime des inscriptions n'ayant pas encore été mis en activité, personne ne les paye.

Les autres droits pour les examens et actes publics sont acquittés d'après la modération faite par le décret susdaté, et sont partagés comme on l'a dit ci dessus. [...]

Les droits de diplôme, d'après la même modération, sont adjudgés par le décret au chancelier secrétaire, à ce que dit le secrétaire lui-même dans son rapport n. 14. Mais le décret cité porte seulement que les sommes dont il s'agit *seront reçues* par le chancelier secrétaire qu'elles lui sont *adjudgées*.

A la suppression des jésuites en 1777, toutes leurs propriétés furent données à l'Université sous la dénomination *d'assis ex jésuitico*, à la charge d'une pension aux Jésuites supprimés. Ces dispositions sont confirmées par le décret du 15 messidor an 13.

Le montant annuel des revenus monte à ce qu'on dit, à la somme de 45.959 fr.

Les pensions des jésuites existans à 12.358

Les autres charges à 10.377

Reste 23.216

Ce qui manquait aux dépenses annuelles de l'Université a été supplée des ordres du ministre de l'Intérieur sur les fonds de l'Instruction publique. [...]

Les revenus de l'Université diminués déjà par les charges et pensions, frais de culte et impositions, le sont encore par le cours défavorable des changes, par la suspension des rentes de Suède, par celle des actions de la Banque de St. Georges, de la sorte que le revenu net porté ci dessus à 23.216.

N'a été en 1808 que fr. 11.408. 75

Le ministre de l'instruction a fourni 13.419. 4

Les traitemens des professeurs 24.827. 19

et autres employées montaient à 41.538. 61

Déficit à suppléer 16.711. 42

D'après ce déficit, voici la situation actuelle des professeurs de droit:

4 professeurs à raison de 1.200, fr. 4.800

1 suppléant à 200

5.000

Ils ont reçu en 1808	3.750
Il leur est dû sur la d.te année	1.250
Il leur est dû pour 6 mois de 1809	2.500
Il leur est dû au 1er juillet 1809	3.750

Ce qui revient pour chacun à neuf mois de leur traitement annuel. [...]

La pièce justificative sous le n. 17 contient un état des revenus et charges de l'Université, qui n'est pas tout à fait d'accord avec la partie financière du rapport n. 4, puisqu' au lieu de 23.216 de revenu net au profit de l'Université, comme nous l'avons porté au dessus, elle présente un excédant net de 26.715 fr. 57.

Il résulte de cet exposé, qu'il est bien important de régulariser toute cette comptabilité, et d'entrer dans des détails qu'on ne peut bien vérifier que sur les lieux mêmes. Je n'en étais pas chargé.

Il n'est guère vraisemblable que la Maison des jésuites à Gènes n'eut qu'environ 48.000 fr. de revenu; il ne l'est guère d'avantage, qu'après trente années de suppression de cet ordre, il reste encore pour plus de 1.200 fr. de pension à payer aux individus qui fesaient partie de cet ordre, on aurait encore à examiner scrupuleusement les charges dont ces revenus paraissent grevés.

Un homme digne de foi m'a assuré qu'il y aurait sur toutes ces parties, comme sur beaucoup d'autres, plusieurs abus à réformer. C'est pour mettre sur la voie de ces abuses, que je jouis ici un mémoire que je ne me permets pas d'apprécier qui peut être fort utile à ceux qui seront chargés de réorganiser l'Université de Gènes. [...]

En dernière analyse, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour mettre la Faculté de Droit à Gènes sur le pied des autres Facultés du même ordre; que la partie financière surtout exigerait beaucoup de soins, de recherches et un nouvel ordre de comptabilité, que l'enseignement pourrait aller en prenant soin de le compléter et de le diriger; qu'on trouverait de la bonne volonté dans les professeurs actuels, qu'avec quelques précautions, on pourrait faire par la suite de très bons choix; mais qu'on aura de la peine à changer l'esprit public des Génois, et l'espèce de mépris qu'ils ont pour les sciences, mépris qui tient peut être en même tems au commerce et à la politique.

Je ne dois pas terminer ce rapport sans rendre justice a M. le recteur de l'Académie. Je dois personnellement beaucoup de reconnaissance à M. de

Serra pour l'accueil que j'en ai reçu et pour le zèle, la patience dont il a eu besoin pour me procurer les renseignemens que je lui ai demandés.

J'aurais encore à vous parler de Grenoble, mais si le Conseil le désire, je résumerai mon rapport.

INDICE DEI NOMI

I cognomi, con l'indicazione abbreviata del nome, degli autori e dei curatori della bibliografia utilizzata sono riportati in corsivo. I cognomi e i nomi dei personaggi storici e degli autori delle fonti sono riportati in tondo; tra parentesi quadre è riportata anche la diversa grafia, o il diverso nome, con cui eventualmente è indicata la medesima persona; tra tonde è indicata l'ulteriore integrazione al cognome.

- Accorsi, M. L.*: 134.
Accursio: 189.
Ajello, R.: 71.
Alba, P.: 75.
Albertone, M.: 86.
Alfieri, Vittorio: 123.
Alvazzi del Frate, P.: 132.
Ampère, André-Marie: 131.
Ancarani, G.: 142.
Ansaldi, Ansaldo: 189.
Antonelli, L.: 118.
Ardizzoni, Giovanni Agostino: 107.
Ardizzoni, Nicolò: 83, 90, 107, 108, 114, 115, 121, 122, 146, 148-150, 152, 160, 162, 163, 180, 184, 185, 187, 188, 191.
Armando, D. R.: 112, 113, 149, 150.
Arnaud, A.-J.: 168, 172.
Ascheri, M.: 69.
Assereto, G.: 80, 90, 96, 99, 113, 116, 122, 142, 156, 158, 163, 167, 181, 182, 185.
Assereto, Giuseppe: 97.
Aulard, A.: 82, 95, 125, 130, 140, 147.
- Backouche, I.*: 119.
Balani, D.: 83.
Balbo, Prospero: 132, 140, 145.
Baldasseroni, Pompeo: 189.
Bandini, G.: 139.
Bartolo da Sassoferrato: 189.
Bastrieri, Giuseppe: 160.
Battistini, M.: 71.
Baudi di Vesme, C.: 81.
Beccaria, Cesare: 138, 219.
Beccaria, R.: 160.
Belgrano, L. T.: 143, 183.
- Belleville, vd. Redon de Belleville.*
Bellezza, E.: 108, 162.
Bellomo, M.: 67, 137.
Bensa, Paolo Emilio: 75, 76.
Bentinck, William Cavendish lord: 143, 152.
Berio, Carlo Giuseppe Vespasiano: 85.
Bernardi, W.: 86.
Berthou [Berthon], Guglielmo: 151.
Biagini, Sebastiano: 166.
Biale, Lorenzo Giovanni Battista: 187.
Bianchi, Pierre: 141.
Birocchi, I.: 177.
Bitossi, C.: 79, 80, 83.
Boccardi, Bartolomeo [Barthélemy]: 80.
Boccardi, Nicolò: 97.
Bonfante, Pietro: 76.
Bonaparte, Napoléon: 80-82, 96, 98, 106-108, 110, 115, 116, 118, 119, 128, 131, 133, 151, 164, 171, 172, 176, 182, 183.
Bonnetcase, J.: 68, 82, 125, 167, 192, 193.
Borel, J.: 119, 143, 147.
Boudard, R.: 73, 81, 82, 85, 92, 119, 139, 143, 151, 157.
Bourdon de Vatry, Marc-Antoine: 141.
Boyer, F.: 118.
Brambilla, E.: 90.
Brignole, Giacomo Maria: 159, 161.
Brignole Gian Carlo: 185.
Brisson, Barnabé: 189.
Brizzi, G. P.: 73, 134.
Broche, G. E.: 143.
Brune, Guillaume-Marie-Anne: 161, 170, 171.
Bruno [Brun], Vittorio Federico [Victor]: 179.
Bruzzo, Filippo Matteo: 187, 188.
Bucci, S.: 82, 131.
Bulferetti, L.: 181.

- Buonocore Caccialupi, M.*: 89, 90.
 Bureaux Pucy [de Pusy], Jean-Xavier: 110.
 Bynkershoek, Cornelius van: 189.
- Cabella, Cesare: 75, 76.
Caffiero, M.: 156.
Calasso, F.: 67.
 Calleri, Giovanni Felice: 105, 129.
Calvini, N.: 108, 188.
 Cambiaso, Giuseppe: 188.
 Cambiaso, Michelangelo: 102.
 Canefri, Cesare: 91.
 Canobbio, Giovanni Battista: 83.
 Capozza, Cirillo: 91, 98, 105.
Cappellini, P.: 177.
 Carbonara, Giovanni Battista: 83.
 Carbonara, Ignazio Gaetano: 110-112, 187.
 Carbonara, Luigi: 111, 120.
Caristia, C.: 156
 Carlo V, sacro romano imperatore: 173.
 Carmignani, Giovanni: 161, 167, 191.
 Carrara, Francesco: 161, 162.
 Carrega, Francesco Maria: 93, 141, 155.
 Carrega, Stefano: 118.
 Casaregi, Lorenzo Maria: 189.
 Casanova, Ludovico: 75.
Casana Testore, P.: 184.
Cattaneo, M.: 1153.
Cavanna, A.: 70, 72, 168.
Celesia, E.: 81.
 Cesia, Pietro Paolo: 80, 97, 120.
 Ceresa (di Bonvillaret), Alessandro Benedetto: 179, 219.
 Cerruti, Michele: 123.
 Champagny (de Nompère), Jean-Baptiste de: 122, 123, 135, 182.
Charmont, J.: 168.
Chausse, A.: 168.
Chêne, C.: 69, 70, 180.
Clavarino, A.: 84, 90, 93, 108-110, 112, 114, 115, 120.
 Clavarino, Cosma [Cosimo] Giovanni Battista: 111, 113-115, 121, 122, 127, 128, 138, 146, 148, 150, 187, 188, 216, 219.
- Cocceius, Samuel von: 188.
Codignola, E.: 156, 161, 185, 186.
 Coiffier (de Verfeu), Henri-Louis de: 121, 123, 130-132, 140, 145, 151, 157.
Coing, H.: 69, 70.
Colao, F.: 69, 83.
Colucci, G.: 80.
Comanducci, P.: 71.
 Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas Caritat marquis de: 86.
 Constant (de Rebecque), Benjamin: 86.
 Corvetto, Luigi Emanuele: 75, 93, 96, 97, 120, 122, 123, 170, 180-184, 188, 191, 192.
Costamagna, G.: 142.
Costantini, C.: 79, 181.
Cozzolino, N.: 81, 88.
Craveri, P.: 76.
Cretoni, A.: 112.
 Cujas, Jacques: 189.
 Cunningham, Charles: 123.
 Cuvier, Jean-Leopold-Nicolas-Frédéric [Georges] baron de: 121, 131, 133, 139, 140, 142-145.
- D'Addio, M.*: 89.
Da Langasco, C.: 156.
Da Passano, M.: 89, 96, 97, 182.
D'Alessandro, L.: 86.
 Dana, Felice: 89.
 D'Aste, Damiano Marcello: 100, 101, 120, 197, 204, 205.
 Dattili, Giuseppe: 142.
 Decotto, Marco: 87.
De Curzon, A.: 69.
De Felice, R.: 81, 85, 112, 159, 160.
 De Ferrari, Angelo: 185.
 Degola, Eustachio: 141, 155, 156.
 De Gregori, Stefano Tobia: 83, 113, 115, 141, 155-157.
De Gubernatis, A.: 156.
 Dejan, Jean-François-Aimé compte: 108, 110.
De Job, C.: 123.
 De Lacroix, Pierre-Firmin: 161.
 Delaporte, Jean-Baptiste-François: 190.

- De la Rivoire de la Tourette, Antoine: 135, 141.
 De la Rue, Antonio: 120.
De Leo, G. P.: 108, 109, 111, 122, 158.
 Della Torre, Raffaele: 189.
Del Negro, P.: 79.
 De Luca, Giovanni Battista: 175, 189.
 Delvincourt, Claude-Étienne: 178, 190.
De Marini Avonzo, F.: 74, 93.
 Demolombe, Charles: 192.
De Ridder-Symoens, H.: 134.
De Nervo, G.: 183.
Desodoards, A. F.: 95.
 Devoti, Giovanni: 207.
Diaz, F.: 159.
 Diderot, Denis: 95.
Di Donato, F.: 168.
Dionisotti, C.: 159, 163.
 Di Pietro, Michele: 107.
Dipper, C.: 118.
Di Simone, M. R.: 70, 107.
Donato, M. P.: 113.
 Doneau, Hugues: 189.
 Doria, Ambrogio: 83, 111.
Driault, J.-É.: 118.
 Du Puy, Jacques: 189.
 Durazzo, Giacomo Filippo: 83.
 Durazzo, Ippolito: 120.
- Émerigon, Balthazard-Marie: 189.
- Fadda, Carlo: 76.
Farinella, C.: 73, 81, 83, 90, 94, 98, 101, 103.
 Favre, Antoine: 173, 175.
 Faypoult (de Maisoncelles), Guillaume-Charles: 80.
 Federici, Marco: 158, 160.
Feola, R.: 71.
Ferrante, R.: 68, 73, 74, 82, 102, 132, 137, 142, 148, 168, 169, 177.
 Ferrara, Francesco: 75.
 Ferri (de Saint Constant), Giovanni: 132.
 Filangeri, Gaetano: 85, 86, 138, 219.
Fiorani, L.: 113.
- Fiorelli, P.*: 138.
Fontana, P.: 156.
 Fontanes, Louis de: 131, 132, 135, 142, 146.
Formica, M.: 112.
Fortunati, M.: 74.
Francesconi, R.: 158.
Franchetti, A.: 112.
 Franzone, Paolo Girolamo: 84.
 Fravega, Giuseppe: 113.
Frosini, V.: 86.
 Fourcroy, Antoine-François de: 131.
- Gagliuffi [Galjuf], Marco Faustino: 108, 112, 113, 115, 122, 124, 128, 129, 146, 149, 150, 180, 187.
 Gail, Andreas: 189.
Galasso, G.: 79.
 Galea, Filippo: 98, 165.
 Galiani, Ferdinando: 189.
 Gandolfo, Giovanni Battista: 84, 89, 109, 122, 163, 164.
 Gandolfo, Giuseppe: 185.
 Garibaldi, Antonio Felice: 95, 96.
Gaudemet, E.: 168.
Gény, F.: 192, 193.
 Gentile, Luca: 181.
 Germi, Agostino: 151, 187.
 Germi, Luigi: 185.
Ghisalberti, C.: 118.
 Gianni, Francesco: 108.
Giannini, G.: 90.
 Giaonio, Filinno: vd. Ardizzoni, Nicolò.
Giglio Celesti, L.: 120.
 Giustiniano, imperatore: 127.
Godechot, J.: 82, 89, 112, 171.
 Godefroy, Jacques: 189.
Gourdin, P.: 131.
Grillo, L.: 156, 180.
 Grillo Cattaneo, Nicolò: 83, 120, 122, 124, 127, 185.
 Grimaldi, famiglia: 101-103, 112, 119, 202.
 Grimaldi, Ansaldo: 84, 208, 215.
Guerci, L.: 155, 156.
Guyot, R.: 79, 81.

- Havelange, J.*: 141, 142, 147.
Hazard, P.: 104, 150.
 Heinecke, Johann Gottlieb: 189
Hobsbawm, E. J.: 81.
 Huber, Ulrich: 189.
Huguet, F.: 131, 132, 137.
 Humboldt, Wilhelm von: 131.
- Kant, Immanuel: 72.
 Kuricke, Reinhold: 189.
- Isnardi, L.*: 81, 83, 90, 92, 94, 97, 108, 110,
 112, 120, 129, 146, 151, 157, 163, 166.
Isolero, G.: 181.
Italia, M. C.: 81.
- Jousse, Daniel: 189.
- Laberio, Ambrogio Giuseppe: 75, 90, 107, 108,
 110, 111, 115, 121, 122, 124, 127, 129, 138,
 160-163, 167-180, 191, 193, 216, 218, 219.
 Laberio, Bernardo: 169.
 Laberio, Giovanni Battista: 169.
 Laberio, Giovanni Bernardo: 169.
 Laberio, Maria Livia: 169.
Lama, E.: 83.
 Lampredi, Giovanni Maria: 71.
 Langlade, Tommaso: 114, 119, 122, 183.
Lebedeff, B.: 131, 132, 137.
 Lebrun, Charles-François: 119-121, 124, 125.
 Leibniz, Gottfried Wilhelm von: 175.
Leso, E.: 119.
Levati, P. L.: 79.
 Leveroni, Angelo: 187.
Lavra, U.: 184.
Liard, L.: 140.
Liotta, F.: 168.
 Locennius, Ioannes: 189.
 Locré, Jean-Guillaume: 184.
 Lomellini, Marco: 108.
 Losno, Filippo: 97.
- Lupi, Luigi Alessandro: 84, 93, 97, 113.
 Louis XIV, re di Francia: 69.
Luzzatto, R.: 76.
- Maffei, D.*: 68, 73, 134.
Maffi, B.: 186.
 Maglione, Agostino: 102, 208, 214.
 Maleville, Jacques de: 176, 190.
 Mancini, Pasquale Stanislao: 75.
 Mangini, Bartolomeo: 114, 115.
Mangio, C.: 85.
Mannucci, F. L.: 161.
 Manz, Caspar: 173, 175.
 Manzoni, Alessandro: 156.
Marantonio Sguerzo, E.: 156.
 Marchese, ? : 161.
Marottoli, P.: 76.
 Marquart, Johann: 189.
 Marré, Gaetano: 75, 88, 93, 113, 115, 118,
 122-124, 129, 141, 155, 158-168, 171, 180,
 185-191, 193.
 Marré, Girolamo: 158.
Massa Piergiovanni, P.: 135.
 Masséna, André: 183.
 Massucco, Celestino: 83, 88, 166.
Mazzacane, A.: 72, 162.
Mazzanti Pepe, F.: 142.
 Mazzini, Giuseppe: 161.
Melis, G.: 186.
 Menochio, Giacomo: 189.
 Merlin (de Douai), Philippe-Antoine: 190.
 Molfino, Ambrogio: 122.
 Molfino, Filippo: 122, 185.
 Molinelli, Giovanni Battista: 113, 155, 156.
 Molina, Luis de: 189.
 Molini, Giovanni Francesco Battista: 84, 88, 89,
 105, 109-111, 115, 120-122, 127, 128, 137,
 146, 147, 151, 152, 158, 185, 187, 216-218.
 Molini, Stefano: 109.
 Mongiardini, Giovanni Antonio: 93, 101.
Monsagrati, G.: 76.
Montale, B.: 90, 93.
 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat
 baron de La Brède et de: 181.

- Morabito, L.*: 158, 160.
Moravia, S.: 86.
Moscato, L.: 74, 168.
 Multedo, Ambrogio: 87, 91, 141.
 Muratori, Ludovico Antonio: 71.
- Napoli, M. T.*: 176.
Natali, G.: 161.
 Neri, Pompeo: 71.
 Noce, Giovanni Battista: 111.
Nörr, W.: 73.
 Novara, Michele: 97.
Novarese, D.: 134.
Nurra, P.: 156.
- Oliveri, F. P.*: 108, 162.
Outram, D.: 131, 139.
- Padoa Schioppa, A.*: 74, 184.
 Pallavicini, famiglia: 122.
 Pallavicini, Cesare: 185.
 Palmieri, Vincenzo: 156.
 Pardessus, Jean-Marie: 189, 190.
 Parente, Luigi: 189.
 Pareto, Agostino: 83, 118, 120, 135, 152.
 Pareto, Domenico: 120.
 Park, James Allan: 189.
 Parodi, Cesare: 75, 185.
Pecorella, C.: 70.
 Pellico, Silvio: 123.
Pene Vidari, G. S.: 74, 186.
Pepe, L.: 82, 90, 93.
 Perazzo, Benedetto: 185.
Peroni, B.: 83.
Petronio, U.: 177.
Petruciani, A.: 84.
Piergiovanni, V.: 73-75, 142, 158, 190.
 Pigeau, Eustache-Nicolas: 190.
 Portalis, Jean-Étienne-Marie: 176.
 Pothier, Robert-Joseph: 137, 189.
 Pufendorf, Samuel Freiherr von: 188, 189.
- Quartieri, Lorenzo: 190.
 Queirolo, Domenico: 167.
- Ranieri, F.*: 73.
Rava, L.: 158, 167.
Rebuffa., G.: 75.
 Redon de Belleville, Charles-Geoffroy: 170, 171, 182.
 Reineri, Giacomo: 179, 219.
Rémy, P.: 168.
 Renazzi, Filippo Maria: 107.
Ricci, C.: 118.
Ricuiperati, G.: 83.
Ridella, F.: 75.
Rigobello, A.: 72.
 Rivarola, Stefano: 80, 81, 171.
Roberti, G.: 119.
 Rocco, Francesco: 189.
Roggero, M.: 83, 134.
 Roggiero, Giovanni Battista: 97.
Romagnani, G. P.: 132, 143, 179.
Romano, A.: 70.
Ronco, A.: 90.
 Rossi, Giovanni Battista: 92, 160, 165.
Rotta, S.: 73, 79, 80, 161, 162.
 Rousseau, Jean-Jacques: 85.
 Ruffini, Giovanni: 186, 187.
Ruini, M.: 183.
- Saitta, A.*: 159.
 Saliceti, Antoine-Christophe: 122.
 Santarem, Pedro de: 189.
 Sauli, Gaspare: 159, 161.
 Saumaise, Claude: 189.
 Savary, Jacques: 189.
Savelli, R.: 73, 74, 81, 83, 84, 103, 142.
 Savigny, Friedrich Carl von: 73.
 Scaccia, Sigismondo: 189.
 Scassi, Onofrio: 94, 100-102, 104-106, 114, 115, 118, 120, 197, 198.
Scheider, W.: 118.
Schulze, R.: 118.
Sciumè, A.: 181.

- Sconnio, Paolo: 155.
 Sédillez (de Nemours), Mathurin-Louis-Étienne: 136-140, 179, 215.
 Semino, Prospero: 28, 105, 107, 115, 122.
 Serra, Giovanni Battista: 171.
 Serra, Girolamo: 83, 84, 110, 120, 121, 143, 144, 171, 174, 181, 226.
 Serra, Luigi: 188.
Sicard, G.: 85.
Simisi, L.: 74, 111, 112, 142, 186, 188.
 Sirey, Jean-Baptiste: 177.
Soffietti, I.: 74.
 Solari, Cottardo: 97, 141.
 Solari, Giovanni Andrea: 102.
 Solari, Giovanni Luca Andrea: 115, 121, 122, 128, 135, 138, 139, 146-149, 152, 165, 167, 168, 216, 218, 220.
 Solari, Nicolò: 122, 130, 138, 146, 187, 216, 219.
 Solari, Pietro Agostino: 122.
Somis Di Chiavrie, G. B.: 169.
Sordi, B.: 177.
 Spina, Giuseppe: 71, 156, 172, 218.
 Spinola, famiglia: 122.
Spinola, M.: 183.
Storti Storchi, C.: 74, 75.
 Stracca, Benvenuto: 189.
 Stendhal [Beyle, Henri]: 131.
Stramacci, F.: 112.
Stramacci, M.: 112.
 Stypmann, Johann Franciscus: 189.

 Tacitus, Publius Cornelius: 166.
 Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice: 182.
 Tanucci, Bernardo: 71.
Tarello, G.: 71, 89, 168, 175, 193.
 Targa, Carlo: 189.
Tessitore, F.: 72.
 Thulden, Diodor: 189.
Tognarini, I.: 159.
Tomasi Stussi, G.: 124, 131, 132, 139.
 Torre, Giulio: 160.
 Tourette, vd. De la Rivoire.
Tranfaglia, N.: 184.

Tulard, J.: 82, 137.
Turchiarulo, A.: 73.

 Ubaldi, Baldo degli: 189.
Ungari, P.: 70, 167.

 Valin, René-Josué: 1829.
Vano, C.: 72.
Varni, A.: 134.
Varnier, G.: 74.
Venturi, F.: 79, 81.
Venturini, L.: 183.
Verger, J.: 73.
 Vernazza, famiglia: 207.
Villa, E.: 158, 162, 167.
 Villars, ? : 142.
 Vincens, Marie-Antoine-Emile: 189.
Vitale, V.: 82, 90, 94, 100, 143, 160, 184, 185.
Vivanti, C.: 83.
 Viviani, Domenico: 121.
 Voet, Jan: 83, 111, 189.
 Voltaire[Arouet, François-Marie]: 161.

 Wolff, Christian: 71.
Woolf, S.: 118, 175.
 Wesenbeke, Matthew: 189.
 Windscheid, Bernhard: 76.

Zaghi, C.: 163.
Zorzi, R.: 79.
Zorzoli, M.C.: 70.

INDICE

Albo sociale	pag.	5
Atti sociali	»	13
<i>Isabella Croce</i> , Di un palazzo dei Salvago e del suo cantiere	»	23
<i>Riccardo Ferrante</i> , Università e cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero	»	63
<i>Maria Stella Rollandi</i> , Lavorare sul mare. Economia e organizzazione del lavoro marittimo fra Otto e Novecento	»	235

PER IL GIORNO DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO 2003

<i>Dino Puncub</i> , Il dovere della memoria	»	471
<i>Maria Stella Rollandi</i> , Le leggi razziali e l'università di Genova: prime ricerche sui docenti	»	477
<i>Giovanni B. Varnier</i> , L'Accademia Ligure di Scienze e Lettere e le "leggi razziali" tra silenziose espulsioni e tarde reintegrazioni	»	495



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo